

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

240° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	4
2 ^a - Giustizia	»	9
4 ^a - Difesa	»	33
7 ^a - Istruzione	»	40
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	51
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	57
10 ^a - Industria	»	62
11 ^a - Lavoro	»	65

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	81
RAI-TV	»	83
Sul ciclo dei rifiuti	»	96
Riforma fiscale	»	101
Riforma amministrativa	»	233

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	237
---	-------------	-----

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	243
---------------------------	-------------	-----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1997

90ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

(R030 000, C21ª, 0012ª)

La seduta termina alle ore 14,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1997

194^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono il ministro dell'interno Napolitano e il sottosegretario alle politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2910) Conversione in legge del decreto-legge 1^o dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera

(Parere alla 9^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Illustra il provvedimento il presidente VILLONE, soffermandosi sulle norme che concernono la restituzione degli importi trattenuti dagli acquirenti e gli accertamenti della produzione a cura dell'AIMA. Nel ricordare che non sono previsti oneri finanziari, raccomanda di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore TABLADINI manifesta la propria contrarietà in quanto il decreto-legge non è idoneo a risolvere la questione.

La Commissione quindi, a maggioranza, accoglie la proposta di parere favorevole.

(2389) SMURAGLIA. – Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche

(2852) MULAS ed altri. – Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente VILLONE, esponendo i contenuti delle due iniziative, assai articolati nel caso del disegno di legge n. 2389. Propone di esprimere un parere favorevole.

Senza discussione, consente la Commissione.

(1134) FORCIERI ed altri. – *Modifica della legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il presidente VILLONE, illustra il disegno di legge, il quale reca una disciplina derogatoria rispetto alla normativa in vigore e finalizzata alla realizzazione di opere atte a rimuovere le barriere architettoniche. Propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore TIRELLI consente con la proposta del Presidente, in quanto si introduce una semplificazione procedurale. Auspica comunque un coordinamento tra la nuova disciplina e la normativa vigente.

La Commissione esprime quindi un parere favorevole con l'osservazione formulata dal senatore TIRELLI.

IN SEDE REFERENTE

(2898) Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato dalla Camera dei deputati

(74) SILIQUINI ed altri. – *Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari*

(265) PETRUCCI ed altri. – *Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato*

(517) DE CORATO ed altri. – *Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo politico*

(521) DE CORATO ed altri. – *Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato*

(1205) MANCONI ed altri. – *Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato*

(2119) MACERATINI ed altri. – *Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari*

(2295) MANCONI ed altri. – *Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 novembre.

Interviene la senatrice SILIQUINI comprendendo le ragioni che sono al fondo dell'iniziativa del Governo e la gravità del problema; teme però che le misure in essa contenute possano rivelarsi non appropriate. Mette poi in guardia contro un'eccessiva accelerazione dei tempi di esame con la fissazione di un termine troppo ravvicinato per la presentazione degli emendamenti, che renderebbe più difficoltoso un loro approfondimento. Propone pertanto un rinvio del termine stesso.

Si associano alla richiesta i senatori MAGGIORE, Bruno NAPOLI, TABLADINI e TIRELLI.

Il presidente VILLONE fa presente che l'urgenza è nella stessa situazione che occorre affrontare. Propone pertanto di tenere fermo il termine di Giovedì, alle ore 13, limitatamente alla presentazione degli emendamenti relativi ai primi tre titoli del disegno di legge n. 2898.

Il senatore TABLADINI rileva però che sussistono molteplici connessioni tra le varie parti del disegno di legge. La senatrice SILIQUINI suggerisce a sua volta di circoscrivere, entro il termine predetto, la presentazione degli emendamenti riferiti ai primi 7 articoli del disegno di legge.

Il relatore GUERZONI condivide la proposta del Presidente, che reputa non elusiva e nello stesso tempo idonea a favorire un approfondimento. Segnala inoltre che le Camere disporranno di ulteriori occasioni per intervenire nella materia, in quanto il disegno di legge prevede un parere delle competenti Commissioni sul regolamento attuativo.

Il presidente VILLONE propone ancora una soluzione mediana, che implica il mantenimento del termine di Giovedì, alle ore 13, limitatamente ai primi 18 articoli del disegno di legge n. 2898, mentre la presentazione degli emendamenti sulle parti restanti potrà avvenire entro Martedì 9 dicembre, alle ore 13.

Il senatore MAGGIORE insiste invece per un rinvio del termine, riferito all'intero disegno di legge, a Lunedì alle ore 13.

La Commissione quindi respinge le proposte dei senatori MAGGIORE e SILIQUINI; è accolta invece la proposta formulata da ultimo del PRESIDENTE.

Il ministro NAPOLITANO interviene in sede di replica rilevando anzitutto che sulle linee essenziali della politica dell'immigrazione può essere conseguito un sentire comune senza contrapposizioni pregiudiziali, ancorchè nella normale dialettica politica e parlamentare. D'altra parte, la materia in esame non può essere artificiosamente suddivisa in due componenti, ascrivibili ad altrettanti indirizzi politici, l'una riferita al principio di solidarietà e alla tutela dei diritti, l'altra alle esigenze di sicurezza e alle conseguenti misure repressive. Nell'esprimere il proprio

apprezzamento per l'equilibrato intervento della senatrice Pasquali, egli osserva che l'impulso alla solidarietà non esaurisce la valutazione del problema, che deve essere inquadrato in un contesto di relazioni internazionali, in particolare con i paesi di provenienza degli immigrati, in una politica di cooperazione attenta alle evoluzioni in atto nei rapporti economici. Una speciale attenzione va inoltre dedicata all'esigenza di apporti anche consistenti di manodopera straniera al sistema produttivo e civile italiano, soprattutto in alcune regioni e province tra le più progredite in campo economico e sociale. È pertanto necessario affrontare l'argomento essendo consapevoli della necessità di promuovere l'integrazione sociale e culturale di quanti soggiornano regolarmente in Italia, quale preconditione anche per una ordinata convivenza civile. I dati statistici inerenti all'immigrazione dimostrano che le presenze di stranieri in Italia non sono particolarmente rilevanti nel confronto con altri paesi industriali avanzati: le presenze regolari, le sole rilevabili con attendibilità, ammontano infatti al 2 per cento della popolazione, mentre in Francia si raggiunge il 7 per cento e in Germania si arriva a 6 milioni di unità. D'altra parte, le illusioni e le stime sul numero possibile di clandestini e di irregolari non tengono conto che anche negli altri paesi, in primo luogo quelli citati, non vi sono rilevazioni ufficiali sull'entità dell'immigrazione clandestina e sulle presenze irregolari, considerate comunque come fenomeni rilevanti. Il Governo italiano, da parte sua, non sottovaluta le tensioni derivanti dalla presenza di comunità straniere concentrate in alcune realtà urbane e territoriali: tali problemi, peraltro, possono essere risolti attraverso l'integrazione sociale e culturale degli immigrati regolari e un'azione più efficace e severa nei confronti dei clandestini e degli irregolari. Le disposizioni contenute nel disegno di legge tengono conto di ogni aspetto della questione, disponendo in materia di accoglienza e di programmazione dei flussi di immigrazione e prevedendo le misure di contrasto all'immigrazione clandestina. Quest'ultimo obiettivo è particolarmente importante anche per assicurare condizioni degne di lavoro e di vita a quanti soggiornano regolarmente in Italia, contro lo sfruttamento selvaggio degli immigrati: vi è in proposito un comune indirizzo tra i governi europei, al fine di dominare il fenomeno prevedendo limiti severi ed efficaci azioni repressive. In ordine ai limiti, il disegno di legge introduce la novità delle quote di afflusso dai diversi paesi di provenienza, in base a una programmazione articolata nel triennio e ad accordi con i singoli paesi, per controllare e contenere il fenomeno fin dall'origine. L'apparato sanzionatorio e repressivo viene integrato e migliorato per ridurre e possibilmente impedire gli arrivi illegali e per contrastare efficacemente l'organizzazione criminale dei flussi migratori, attiva anche nell'incremento di attività illecite in Italia, in particolare con la diffusione di sostanze stupefacenti e con lo sfruttamento della prostituzione: da tempo ormai nelle sedi istituzionali europee si discute di un vero e proprio traffico di esseri umani, particolarmente abietto e meritevole della massima attenzione da parte dei governi nazionali per un'efficace azione repressiva.

Il Ministro si sofferma su alcune disposizioni contenute nel disegno di legge, come quelle previste dagli articoli 8, 9, 10, 12 e 14, richiaman-

do l'attenzione sulla nuova disciplina dell'esecuzione delle espulsioni, che prevede anche la sorveglianza in appositi luoghi per i soggetti colpiti da tali misure, al fine di rimuovere la sostanziale disapplicazione della normativa vigente.

Egli sottopone all'attenzione dei commissari la circostanza che il disegno di legge trae origine da una lunga e laboriosa gestazione, essendo stato preceduto da un serrato confronto politico e da impegnative elaborazioni tecniche. Nell'esame da parte della Camera dei deputati, particolarmente prolungato e approfondito, le forze politiche hanno fornito in misura diversa ciascuna il proprio contributo alla modificazione e al miglioramento del testo. Egli osserva, pertanto, che il rispetto dovuto all'autonomia del Senato non impedisce di rivolgere un invito a considerare che la comune ascendenza politica dei Gruppi presenti nei due rami del Parlamento possa consentire di tener conto dell'equilibrio già raggiunto, pur nella distinzione degli orientamenti politici, per assicurare un *iter* sollecito al procedimento in seconda lettura.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ

(A007 000, C01^a, 0069^o)

Il presidente VILLONE avverte che l'ordine del giorno della Commissione, per le restanti sedute previste in calendario, è integrato con l'esame in sede consultiva nel disegno di legge n. 2851, recante delega al Governo per l'introduzione dell'EURO.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1997

204^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
CIRAMI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sinisi.**La seduta inizia alle ore 12.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**
(A007 000, C02^a, 0062^o)

Il presidente CIRAMI comunica che non avrà più luogo la seduta delle commissioni riunite 2 e 3 già fissata per mercoledì 3 dicembre 1997, alle ore 15.

Il senatore CENTARO riterrebbe opportuna una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti al testo predisposto dal comitato ristretto delle Commissioni 2 e 3 riunite in materia di adozioni internazionali (A.S. 2545 e collegati)

Il presidente CIRAMI rileva che si tratta di una decisione di esclusiva competenza delle Commissioni riunite.

Dopo interventi del senatore PETTINATO, del senatore CARUSO, del senatore RUSSO e del senatore BUCCIERO, la Commissione conviene inoltre di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2570, in materia di depenalizzazione dei reati minori, fissandolo al 9 dicembre prossimo alle ore 11.

La Commissione conviene altresì di prorogare al 10 dicembre prossimo, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2675, in materia di tutela dei minori contro gli abusi familiari e di prorogare al 16 dicembre prossimo alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1496, in materia di diritto d'autore.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso il 26 novembre.

Interviene il sottosegretario SINISI il quale richiama innanzitutto le fonti normative che disciplinano l'attività della Commissione centrale per la definizione e l'applicazione degli speciali programmi di protezione prevista dall'articolo 10 del decreto-legge n. 8 del 1991. Il rappresentante del Governo sottolinea che, fin dall'atto del suo insediamento come presidente di tale Commissione, sono state assunte iniziative volte a migliorare la funzionalità di questa struttura e a definire una serie di indirizzi di carattere generale per l'espletamento dei compiti della stessa. In particolare, in una seduta della Commissione centrale svoltasi tra il 20 e il 21 luglio 1996 vennero affrontate le problematiche relative alla specifica individuazione dei requisiti per l'ammissione allo speciale programma di protezione, alle disfunzioni connesse con l'eccessivo ricorso alle misure urgenti di protezione, alla definizione dei contenuti della proposta di ammissione al programma, alla possibilità di utilizzare il servizio centrale di protezione ai fini di un'istruttoria tecnica sulle proposte di ammissione, nonché quelli relativi alla sottoposizione a tutela di chi rifiuta le misure urgenti e alla valutabilità del rifiuto di sottoporsi all'esame dibattimentale ai fini di una eventuale revoca del programma di protezione. A quest'ultimo riguardo va precisato che la commissione ha ritenuto e ritiene valutabile ai fini della revoca il rifiuto da parte del collaboratore di presentarsi al dibattimento e non invece la circostanza che il collaboratore, pur presentandosi, si avvalga della facoltà di non rispondere. In materia di richieste di assistenza economica la Commissione centrale si è orientata poi nel senso di non consentire alcuna contribuzione di carattere straordinario, salve verifiche su quelle già deliberate.

Per quanto concerne specificamente il periodo che va dal 1° gennaio al 30 novembre 1997 la Commissione centrale ha tenuto ben 58 riunioni anche al fine di assicurare maggiore tempestività alle sue deliberazioni in modo da limitare il ricorso alle misure urgenti di protezione. In tale periodo sono state esaminate 390 proposte di ammissione al programma di protezione e sono stati adottati 128 programmi, mentre, in altri 120 casi, il programma è stato negato. Sempre nello stesso periodo sono state espletate 649 verifiche su programmi di protezione in scadenza e la proroga è stata concessa per 335 programmi, mentre altri 99 non sono stati prorogati. I programmi di protezione revocati sono stati 119, 193 le richieste in materia di assistenza economica esaminate,

98 le richieste di estensione del programma di protezione a familiari o congiunti ed infine 152 le richieste di vario genere fra cui rientrano, ad esempio, quelle relative ad interviste o audizioni.

Va evidenziato che nell'esercizio delle sue attribuzioni la Commissione centrale non si è limitata ad una attività di verifica meramente formale. Sia in fase di ammissione al programma che di proroga o revoca dello stesso la Commissione centrale ha valutato la compatibilità delle condotte tenute dai collaboranti rispetto alle esigenze di protezione e agli impegni assunti o da assumersi in relazione alla ammissione al programma stesso. In presenza di comportamenti suscettibili di vanificare l'efficacia delle misure di protezione o sintomatici del reinserimento dell'interessato nel circuito criminale la Commissione, come confermano i dati sopra riportati, non ha esitato a disporre la revoca o a negare la proroga del programma di protezione. A questo proposito va rilevato che la Commissione ha assunto un atteggiamento di maggior rigore rispetto ai pareri formulati dall'autorità giudiziaria competente come emerge dal fatto che, stando ai dati in suo possesso, non vi è un solo caso in cui l'autorità giudiziaria abbia richiesto o proposto la revoca di un programma di protezione e la Commissione centrale abbia diversamente deciso. Da questo punto di vista è significativo che uno dei punti su cui vi è stata divergenza con le istanze giudiziarie è stato quello relativo alla valutazione dei casi in cui la persona sottoposta a programma di protezione rientra senza autorizzazione nella località di origine. La commissione centrale ha ritenuto tale eventualità una grave violazione delle prescrizioni imposte dal programma, sintomatica del reinserimento nel circuito criminale e comunque dell'insussistenza di una situazione di grave pericolo. In considerazione di ciò, in più di un'occasione, a seguito di casi di rientro non autorizzato, la Commissione centrale ha disposto la revoca del programma di protezione.

Il sottosegretario Sinisi prosegue quindi il suo intervento sottolineando, come peraltro già fatto dal ministro Napolitano, l'inopportunità di una rigida tipizzazione delle ipotesi in cui procedere alla revoca dei programmi di protezione, alla luce dell'esigenza di assicurare alla commissione centrale un adeguato margine di discrezionalità al fine di consentire di tener conto delle specificità delle diverse situazioni.

Il rappresentante del Governo dà poi conto dell'attività della commissione centrale per quanto concerne la formulazione di pareri in materia di cambiamento delle generalità, evidenziando al riguardo l'orientamento estremamente restrittivo della Commissione stessa che su 48 pareri formulati solo in nove casi si è espressa in senso favorevole.

Per quel che attiene alle misure di assistenza economica il Sottosegretario fa presente di aver già richiamato l'attenzione sull'indirizzo, assunto dalla Commissione, contrario alla concessione di contributi straordinari e rileva altresì che nell'esercizio delle sue attribuzioni in materia, tale struttura si è sempre orientata nel senso di assicurare che le misure in questione tendano al reinserimento sociale dei collaboranti. In quest'ottica si inquadra anche la previsione, in alcuni casi, della ultrattività delle stesse misure di assistenza economica rispetto alla scadenza del programma.

Il sottosegretario Sinisi conclude, sottolineando l'esigenza che venga fatta chiarezza sulle implicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 420 del 1995, in materia di obbligo di redazione del verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione. Infatti, a suo avviso, tale pronuncia della Corte non fa venir meno l'obbligo per il pubblico ministero di redigere il suddetto verbale consentendo unicamente che esso non venga trasmesso immediatamente, bensì in un momento successivo quando è venuta meno la possibilità che ciò possa recare pregiudizio allo sviluppo delle indagini.

Sulle dichiarazioni del sottosegretario Sinisi si sviluppa un dibattito.

Il senatore BUCCIERO domanda i motivi che potrebbero determinare l'evidenziato scostamento fra le decisioni assunte dalla commissione centrale e le Autorità che richiedono l'accesso alle misure di protezione. Altro aspetto che ritiene da approfondire riguarda le motivazioni alla base della rinuncia al programma di protezione da parte dei protetti, nonché il rapporto fra le procure e la commissione centrale di protezione quanto al maggior rigore da questa dimostrato. Sollecita, quindi, notizie più precise in merito all'entità delle elargizioni effettuate a favore dei collaboratori di giustizia sia per quanto riguarda le modalità con le quali si è proceduto ad iniziare il recupero di alcune elargizioni o anticipazioni già effettuate.

Il senatore CENTARO precisa di essere a conoscenza di critiche formulate nei confronti della commissione centrale di protezione, cui viene addebitato da alcune componenti della procura nazionale antimafia e della direzione distrettuale antimafia un modo di procedere troppo restrittivo, aspetto sul quale il senatore Centaro fornisce precisi esempi. In particolare si obietterebbe alla commissione centrale di procedere a revoke dei programmi e delle misure di protezione che, effettuati alla vigilia del dibattimento, mal dispongono i collaboratori di giustizia. Si tratterebbe, secondo quanto messo in rilievo dal senatore Centaro, di provvedimenti che pur essendo ineccepibili dal punto di vista formale si muoverebbero talora all'interno di valutazioni troppo formalistiche. Vorrebbe, altresì, comprendere se la commissione centrale proceda anche ad una nuova valutazione degli elementi che le Autorità proponenti forniscono per la richiesta di protezione. Richiesto, quindi, al Sottosegretario di chiarire se alcuni pentiti di cui ultimamente le cronache si sono occupate siano ancora sotto protezione, il senatore Centaro conclude chiedendo un ulteriore chiarimento in merito all'articolo 8 del disegno di legge n. 2207 rispetto al quale sarebbe - a suo avviso - necessario comprendere se il riferimento alla commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale rappresenti una indicazione tipica o sia, invece, soggetta ad una interpretazione flessibile, potendo anche le contravvenzioni commesse essere indizio della stessa volontà di ritorno alle attività criminose.

Prende la parola per un prima replica il sottosegretario SINISI chiarendo che la differenza fra le decisioni adottate dalle autorità proponenti, dalla procura nazionale antimafia e dalla commissione centrale rispetto alla valutazione delle richieste di protezione si muovono nell'ambito di uno scostamento del tutto fisiologico laddove era piuttosto nel periodo precedente alla assunzione da parte del sottosegretario stesso della presidenza della commissione che poteva essere rilevata una certa anomalia, derivante dalla ordinaria coincidenza fra posizione dell'Autorità proponente e della procura nazionale antimafia. Rispetto alle motivazioni alla base delle rinunzie al programma o alle misure di protezione da parte del collaborante, diverse possono essere le cause sia di natura soggettiva che oggettiva, non vanno escluse tanto una sostanziale incapacità di accettare gli obblighi imposti dal programma di protezione sia pressioni esterne, sia sui familiari che di altro tipo o, anche, la volontà specifica di tornare a delinquere. Ricorda, comunque, di aver fornito puntuali risposte ad un documento fattogli pervenire dal procuratore nazionale antimafia, il quale si era fatto carico di riunire le osservazioni che in materia di decisioni della commissione centrale provenivano dalle diverse procure e assicura che attualmente i rapporti con l'autorità inquirente segnano una fase in cui precedenti momenti di frizione possono dirsi superati.

In merito ai benefici economici dei collaboranti, essi derivano dalla normativa vigente, soprattutto dai diversi decreti ministeriali che vengono aggiornati annualmente e prevedono criteri oggettivi quali, tra l'altro, la composizione del nucleo familiare. L'entità della somma non è particolarmente elevata anche se subisce alcune variazioni per particolari situazioni, come la dislocazione territoriale, o esigenze eccezionali che possono essere, in particolare, legate a problemi di cure sanitarie. Tra l'altro – prosegue il sottosegretario Sinisi – le somme erogate dipendono anche dalla possibilità che la protezione sia gestita insieme a paesi esteri, ipotesi nella quale è il paese estero a definire la cifra necessaria per la protezione. Dopo aver chiarito alla Commissione che a partire dall'inizio della sua presidenza, la commissione centrale non ha mai elargito somme straordinarie, il sottosegretario Sinisi precisa che le elargizioni straordinarie già deliberate sono state sospese e in alcuni casi si è stabilito di dare inizio alle procedure giudiziarie per il recupero di quanto già erogato. Alcune somme sono state poi, concesse ma solo come anticipazioni di erogazione che spettavano ai sensi della legislazione vigente.

Il senatore BUCCIERO prende brevemente la parola per chiedere informazioni circa la modalità con le quali si pensa di effettuare il recupero in questione e quali ne siano i presupposti legali.

Il sottosegretario SINISI ribadisce che le erogazioni straordinarie effettuate nei confronti di certi collaboranti contemplavano cifre consistenti, date tuttavia nella prospettiva del recupero del collaborante e della fuoriuscita dal programma.

Riferendosi particolarmente alle osservazioni del senatore Centaro in merito ad un ventilato troppo formalistico modo di procedere della commissione centrale, dichiara di essere a conoscenza degli esempi menzionati che erano stati più volte affrontati dalla commissione centrale la quale aveva adottato le proprie decisioni in base a riscontri di assoluta concretezza. Ritiene che comunque nelle sedi e con le procedure idonee ulteriori elementi di conoscenza possano essere acquisiti. Non ritiene comunque fondati i timori del senatore Centaro che la commissione centrale, per pervenire alle proprie decisioni ripercorra nel merito le valutazioni effettuate dalle autorità proponenti. Si tratta di un esame volto unicamente a verificare che la prognosi di collaborazione sia stata effettuata dalla autorità richiedente. Per quanto riguarda recenti clamorosi fenomeni di pentitismo deviato, il Sottosegretario chiarisce che è stata avviata la procedura di revoca e che sono stati acquisiti i richiesti pareri. Rassicura poi la Commissione circa la non tassatività della disposizioni di cui all'articolo 8 del disegno di legge n. 2207 per quanto riguarda la commissione di delitti come indizi di reinserimento del soggetto nel circuito criminale: anche perchè – egli osserva – si sono verificati casi di collaboranti esclusi dalla protezione perchè ingiustamente calunniati e poi riammessi una volta stabilita la verità.

Il senatore MILIO chiede, poi chiarimenti, con riferimento a quanto prospettato dal dottor Cirillo nel corso dell'audizione svoltasi il 26 novembre scorso in merito ai contatti fra collaboranti, chiedendo chiarimenti circa l'identificazione dell'autorità a cui vengono indirizzate le segnalazioni fatte in tal senso dal servizio centrale di protezione. Torna a sottolineare con forza l'inaccettabilità delle elargizioni miliardarie a certi pentiti, rilevando che il Governo da tempo elude la risposta a numerose interrogazioni sull'argomento e richiama, quindi, la questione del pagamento dell'assistenza legale dei pentiti, ritenendo non chiare le modalità con le quali si procede alla loro scelta. Mette altresì in particolare evidenza che, secondo quanto emerso nel corso di un'audizione presso la Commissione antimafia, nel 1996 per le spese legali sono stati impiegati 30 miliardi. Conclude chiedendo anche precisazioni sul criterio con cui si concedano o si neghino le autorizzazioni ai collaboranti a concedere interviste.

Il presidente CIRAMI invita l'oratore a restare nell'ambito della sede in cui la Commissione si trova che è istruttoria rispetto ai disegni di legge in titolo e non rappresenta una sede di sindacato ispettivo.

Il sottosegretario SINISI precisa, con riferimento all'audizione del dottor Cirillo, che la cifra riportata nel resoconto riguardava il dato complessivo di 200 e non 600 segnalazioni, e tale dato concerne il complesso dei comportamenti irregolari. Chiarisce altresì che le segnalazioni vengono indirizzate alla commissione centrale e alle autorità proponenti. L'assistenza legale – prosegue il sottosegretario Sinisi – è a carico dello Stato e gli avvocati, pur non essendo in grado di precisarne con esattezza il numero, non superano le 200 unità anche perchè – egli osserva – come indirizzo di carattere generale il sostegno

economico statale si limita a fornire un avvocato, precisando inoltre le condizioni di tale supporto. Ribadisce, altresì che i compiti del servizio centrale di protezione non sono di sorveglianza bensì di assistenza e tutela, mentre spetta all'autorità giudiziaria definire le modalità di custodia del collaborante secondo la legislazione vigente. Pertanto il servizio centrale di protezione agisce in un quadro già predeterminato nella cui scelta l'autorità giudiziaria si è certamente confrontata con il quadro complessivo che deriva dalla esigenza di ricorrere alle misure di mimetizzazione di cui normalmente il servizio centrale di protezione si avvale. Infine precisa che le interviste dei collaboranti sono autorizzate su conforme parere dell'autorità giudiziaria e semprechè non vi siano procedimenti penali in corso.

Il senatore CALVI rivolge al Sottosegretario una richiesta di chiarimento in merito al problema – da lui giudicato di fondamentale importanza – del difensore di più pentiti il quale può diventare veicolo di reciproca influenza e di impedire così la formazione genuina della prova; tale richiesta non è stata soddisfatta in occasione dell'audizione del direttore del servizio centrale di protezione, dottor Cirillo.

Il sottosegretario SINISI, pur dicendosi ben consapevole di tale profilo, non può peraltro risolverlo poichè non attiene alla competenza della commissione centrale di protezione. Auspica che la Commissione giustizia nel corso dell'esame dei provvedimenti in titolo, possa affrontare tale aspetto, proponendo una soluzione normativa.

Il presidente CIRAMI distingue l'ipotesi in cui a uno stesso difensore facciano capo più accusati da quella in cui più accusatori siano difesi dallo stesso legale. Si dichiara a favore di un atteggiamento di massimo rigore della commissione centrale e conclude ringraziando il Sottosegretario per la grande disponibilità dimostrata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

205ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02ª, 0062º)

Il presidente ZECCHINO comunica che il Presidente del Senato ha concesso il proprio assenso al sopralluogo che una delegazione della

Commissione effettuerà a Parigi e Bordeaux dal 3 al 6 dicembre prossimo, nell'ambito dell'indagine conoscitiva: «Accesso alla carriera, formazione e professionalità dei magistrati e degli avvocati», deliberata dalla Commissione nella seduta del 2 luglio 1996.

Su proposta del relatore FOLLIERI, la Commissione conviene di fissare per il 14 gennaio 1998, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2207, in materia di collaboratori di giustizia.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C02ª, 0009º)

Il presidente ZECCHINO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 2724.

La Commissione accoglie la proposta e, conseguentemente, viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 del Regolamento.

IN SEDE DELIBERANTE

(2724) Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende il seguito della discussione del disegno di legge in titolo sospesa nella seduta del 25 novembre 1997.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Dopo un intervento del senatore Milio, prende la parola il senatore CIRAMI il quale manifesta perplessità per l'atteggiamento assunto dal Governo in merito all'ordine del giorno 0/2724/1/2ª, accantonato nella precedente seduta del 25 novembre.

Il senatore CENTARO, illustrando l'emendamento 2.23, sottolinea di ritenere essenziale la definizione di un meccanismo idoneo ad assicurare che il ricorso allo strumento della videoconferenza avvenga nel pieno rispetto delle norme di legge. In questa prospettiva emerge chiaramente l'importanza di un intervento emendativo volto a prevedere la presenza, nel luogo in cui si trova l'imputato o la persona da esaminare di un soggetto, che possa realmente svolgere una funzione di garanzia e, a tale riguardo, è indubbio che per questo sia particolarmente opportuno il ricorso alla figura dell'ausiliario che assiste il giudice in udienza a norma dell'articolo 126 del codice di procedura penale e che redige il verbale a norma degli articoli 134 e seguenti dello stesso codice.

Altro aspetto su cui richiamare l'attenzione è quello di una modifica dell'articolo 6 del disegno di legge in esame che svincoli il termine di efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 da quello previsto per il secondo comma dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

È infine necessario chiarire sul piano interpretativo la portata della previsione contenuta nel secondo periodo del comma 4 dell'articolo 146-*bis* introdotto dall'articolo 2, facendo sì che, quanto meno a livello di lavori preparatori, venga esplicitato che tale previsione consente anche la comunicazione riservata fra il difensore presente in udienza e il difensore dello stesso imputato presente nel luogo dal quale ci si collega mediante videoconferenza.

Il relatore RUSSO prospetta quindi una riformulazione degli emendamenti 2.23 e 3.12 che si colloca nella direzione, cui si riferiva anche il senatore Centaro, della valorizzazione della funzione certificativa dell'ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza – al quale verrebbe attribuito in via ordinaria il compito di documentare lo svolgimento dell'esame a distanza mediante videoconferenza sia nelle ipotesi di cui all'articolo 146-*bis* sia in quelle di cui all'articolo 147-*bis* – e che prevede che soltanto nei casi in cui risulta impossibile la presenza dell'ausiliario il giudice ovvero il presidente possano nominare in sua vece un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, nè hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti della persona interessata o dei fatti riferiti dalla stessa. Il relatore sottolinea come le riformulazioni da lui proposte siano suscettibili di fornire un quadro di adeguate garanzie anche nei casi in cui si verifica un'interruzione del collegamento audiovisivo in quanto, in simili situazioni, l'ausiliario del giudice dovrà, in sede di redazione del verbale dar conto di quanto avvenuto durante l'interruzione.

Il relatore conclude evidenziando infine, per quanto riguarda il disposto del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 146-*bis*, introdotto dall'articolo 2, come non vi sia dubbio, tenuto conto anche della *ratio* di questa norma, che essa debba essere interpretata nel senso di consentire la consultazione riservata anche fra il difensore presente nell'aula di udienza e l'eventuale altro difensore presente nel luogo in cui si trova l'imputato e non solo fra il primo e l'imputato stesso.

Il PRESIDENTE sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 15,50 viene ripresa alle ore 16.

Il senatore CIRAMI illustra l'emendamento 2.18 e ne raccomanda l'approvazione.

Il senatore MILIO illustra l'emendamento 2.5 e rileva come esso sia volto ad assicurare che lo strumento della videoconferenza garantisca modalità di partecipazione identiche a quella propria della partecipazione diretta.

Con riferimento all'emendamento 2.18, il senatore SENESE osserva come questa proposta emendativa appaia non tenere adeguatamente conto dei casi in cui un'interruzione del collegamento audiovisivo potrebbe verificarsi per un incidente o comunque per un caso fortuito.

Il senatore PETTINATO condivide i rilievi del senatore Senese in merito all'emendamento 2.18, mentre ritiene che la proposta contenuta nell'emendamento 2.5 sia meritevole di considerazione e possa essere accolta.

Il senatore CIRAMI ritira l'emendamento 2.18.

Il presidente ZECCHINO sottolinea la necessità di un approfondimento delle problematiche relative ai casi in cui la funzione certificativa nel luogo in cui si trova l'imputato e dal quale ci si collega mediante videoconferenza verrebbe affidata ad un ufficiale di polizia giudiziaria. In particolare, poichè il relatore ha fatto riferimento a situazioni di impossibilità che dovrebbero costituire il presupposto della designazione dell'ufficiale di polizia giudiziaria invece dell'ausiliario del giudice, giudica importante valutare sia l'opportunità dell'inserimento di una simile previsione, sia, eventualmente, l'esigenza di specificare meglio quali siano i parametri sulla base dei quali valutare l'impossibilità stessa.

Interviene il sottosegretario AYALA il quale osserva che la nozione di impossibilità implica senz'altro il riferimento ad un dato oggettivo.

Concorda su quest'ultimo punto il senatore BERTONI che prospetta anche alcuni suggerimenti in merito alle ipotesi di riformulazione delineate dal relatore RUSSO.

Dopo ulteriori interventi della senatrice SALVATO, del relatore RUSSO e del senatore FASSONE, il PRESIDENTE rinvia la discussione del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2724**Art. 2.**

Al comma 1, al capoverso 3, sostituire le parole da: «Un ausiliario del giudice» a: «dal presidente» con le altre: «Un funzionario di cancelleria o, in caso di urgenza, un ufficiale di polizia giudiziaria designato dal presidente».

2.23

CENTARO, GRECO

Al comma 1, al capoverso 3, dopo la parola: «contestuale» aggiungere le altre: «e costante».

2.18

CIRAMI

Al comma 1, al capoverso 3, tra le parole: «con» e «modalità» inserire il seguente periodo: «le medesime modalità adottate per la partecipazione diretta».

2.5

MILIO

Art. 3.

Al comma 1, al capoverso 2 dell'articolo 147-bis sostituire le parole da: «In tal caso» a: «in caso di urgenza» con le parole: «In tal caso, un funzionario di cancelleria o, in caso di urgenza, un ufficiale di polizia giudiziaria designato».

3.12

CENTARO, GRECO

206ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 20,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C02ª, 0009ª)

Il presidente ZECCHINO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 2724.

La Commissione accoglie la proposta e, conseguentemente, viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 del Regolamento.

IN SEDE DELIBERANTE

(2724) Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonchè modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende il seguito della discussione del disegno di legge in titolo sospesa nella seduta pomeridiana odierna.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Interviene il relatore RUSSO il quale prospetta un'ulteriore riformulazione per gli emendamenti 2.23 e 3.12, diretta a prevedere come necessaria la presenza dell'ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza e ad escludere la possibilità di una sua sostituzione con un ufficiale di polizia giudiziaria nei casi in cui si proceda all'esame dell'imputato, dell'imputato di reato connesso o del testimone e a consentire invece la sostituzione dell'ausiliario nei casi in cui il collegamento mediante videoconferenza sia volto unicamente a

consentire all'imputato di assistere all'udienza, senza che egli debba essere sottoposto ad esame.

Dopo un breve intervento del senatore CIRAMI, prende la parola il senatore CENTARO il quale condivide le considerazioni da ultimo svolte dal relatore Russo e sottolinea che le esigenze di garanzia si pongono essenzialmente nelle ipotesi in cui si proceda all'esame del testimone, dell'imputato o dell'imputato di reato connesso.

Interviene quindi il senatore VALENTINO che manifesta alcune perplessità circa le ipotesi di riformulazione da ultimo delineate dal relatore Russo.

Dopo ulteriori interventi del senatore CENTARO e del relatore RUSSO, il sottosegretario AYALA sottolinea come l'impostazione fatta propria dal relatore Russo appaia anche la più coerente con le esigenze delle strutture giudiziarie che continuano ad essere afflitte da problemi di carenza del personale amministrativo. In questa prospettiva, se certamente ha un senso prevedere la necessaria presenza di un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza tutte le volte in cui si proceda ad esame mediante videoconferenza, appare invece certamente opportuno dal punto di vista pratico consentire la sua sostituzione quando la videoconferenza sia utilizzata al solo scopo di consentire all'imputato di assistere alle udienze del dibattimento.

Il senatore FOLLIERI condivide le ipotesi di riformulazione testè prospettate dal relatore e richiama l'attenzione sulla differenza esistente fra la situazione in cui l'imputato nel corso del dibattimento renda dichiarazioni spontanee e la situazione in cui invece l'imputato o l'imputato di reato connesso vengano sottoposti ad esame. Infatti, l'esame costituisce un mezzo di prova in senso proprio, mentre non lo sono le dichiarazioni spontanee che l'imputato può rendere in qualsiasi momento. Ciò premesso, appare quindi ragionevole prevedere come necessaria la presenza dell'ausiliario nei casi di esame, poichè in questi le esigenze di garanzia rivestono indubbiamente un'importanza centrale.

Il senatore CENTARO modifica quindi l'emendamento 2.23 nel senso suggerito dal relatore, riformulandolo nell'emendamento 2.23 (Nuovo testo). Ritira poi gli emendamenti 2.20 e 2.21 e aggiunge la sua firma e ritira gli emendamenti 2.7, 2.8, 2.10 e 2.9. Aggiunge altresì la sua firma a tutti gli emendamenti presentati dalla senatrice Scopelliti agli articoli 3, 4 e 6.

Il senatore VALENTINO ritira l'emendamento 2.4 e aggiunge la sua firma all'emendamento 2.5.

Gli emendamenti 2.3, 2.6, 2.11 e 2.12 vengono dichiarati decaduti, stante l'assenza del proponente.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l'emendamento 2.18 è stato ritirato nella seduta pomeridiana e che sull'emendamento 2.19 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il senatore CIRAMI ritira gli emendamenti 2.17 e 2.19 e aggiunge la sua firma all'ordine del giorno 0/2724/1/2ª.

Posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 2.5 è respinto.

Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 2.23 (Nuovo testo) è approvato.

Il presidente ZECCHINO avverte che si passerà alla votazione dell'ordine del giorno 0/2724/1/2.

Il senatore RUSSO rileva che potrebbe essere favorevole ad una formulazione dell'ordine del giorno che facesse riferimento all'esigenza che il Governo predisponga gli opportuni provvedimenti per assicurare l'esercizio del diritto di difesa ai non abbienti, anche in relazione ai maggiori oneri derivanti dall'approvazione del disegno di legge in titolo.

Recependo i suggerimenti del relatore Russo il senatore VALENTINO modifica l'ordine del giorno 0/2724/1/2 nel seguente testo:

La 2ª Commissione permanente del Senato,

premesso che:

è necessario, al fine di tutelare l'applicazione dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, porre rimedio ai problemi di sicurezza che derivano dal numero elevato di traduzioni volte ad assicurare la presenza, in sede processuale, di detenuti coinvolti in diversi procedimenti;

la video-conferenza si dimostra uno strumento tecnico valido ad assicurare – come già avviene in altri Paesi – la partecipazione dei soggetti detenuti ai sensi dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, alle udienze dinanzi ai tribunali competenti, permettendo di evitare i problemi che deriverebbero inevitabilmente dal cosiddetto «turismo giudiziario»;

considerato che:

il disegno di legge n. 2724 relativo alla «Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario» introduce la possibilità di utilizzare le attuali tecnologie video e audio per le

videoconferenze nei confronti delle persone, ammesse in base alla legge, a programmi o misure di protezione, consentendo la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi;

gli strumenti con cui il disegno di legge si propone di risolvere tali problemi implicano un aggravio degli oneri derivanti dall'esercizio del diritto di difesa che, garantito dalla Costituzione, deve essere reso effettivo per tutti,

impegna il Governo:

a predisporre gli opportuni provvedimenti per assicurare l'esercizio del diritto alla difesa ai non abbienti anche in relazione ai maggiori oneri difensivi derivanti dall'applicazione della presente legge».

0/2724/1/2

Aggiungono la propria firma all'ordine del giorno come da ultimo modificato i senatori CENTARO, FOLLIERI, BERTONI e la senatrice SALVATO.

Il sottosegretario AYALA a nome del Governo accoglie l'ordine del giorno, come da ultimo modificato.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 2 come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore CENTARO modifica l'emendamento 3.12, riformulandolo nell'emendamento 3.12 (nuovo testo) che recepisce i suggerimenti del relatore.

Il presidente ZECCHINO avverte che sono stati ritirati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 3.12 (nuovo testo).

Posto ai voti è approvato l'articolo 3 come emendato.

Il PRESIDENTE avverte che è stato ritirato l'emendamento 4.1.

Senza discussione sono quindi separatamente posti ai voti e approvati gli articoli 4 e 5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Recependo un suggerimento del relatore Russo, il senatore CENTARO modifica l'emendamento 6.4, sostituendo le parole «28 febbraio 2000» con le parole «31 dicembre 2000».

Il presidente ZECCHINO avverte che sono stati ritirati tutti gli altri emendamenti all'articolo 6.

Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE, è approvato l'emendamento 6.4 come da ultimo modificato.

Il relatore RUSSO presenta ed illustra la proposta di coordinamento coord.1 che, posta ai voti, è approvata.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione finale del disegno di legge.

Il senatore CENTARO annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, sottolineando come le modifiche introdotte nel disegno di legge in votazione rappresentino un significativo passo avanti in funzione garantista.

Il senatore SENESE annuncia il voto favorevole del Gruppo della Sinistra democratica-l'Ulivo, sottolineando soprattutto il dialogo costruttivo fra maggioranza e opposizione che, pur nella distinzione dei rispettivi ruoli, ha caratterizzato l'andamento del dibattito e che appare un dato senz'altro positivo, anche in considerazione della materia su cui incide il provvedimento che la Commissione si appresta a licenziare.

Il senatore FOLLIERI annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare italiano, pur ribadendo le proprie riserve sul merito del disegno di legge già manifestate nel corso della discussione generale.

Il senatore VALENTINO, pur annunciando il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale, sottolinea che comunque l'approvazione definitiva del disegno di legge sulle videoconferenze determinerà un affievolimento del diritto di difesa.

La senatrice SALVATO annuncia il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista-progressisti e valuta positivamente le modifiche introdotte nel corso dell'esame in Senato.

Il senatore CORTELLONI annuncia il voto favorevole del Gruppo di Rinnovamento italiano.

Il senatore MELONI annuncia, infine, il suo voto favorevole.

Posto ai voti, è quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso, dopo che la Commissione ha conferito al Presidente mandato di procedere al coordinamento formale del testo approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il presidente ZECCHINO comunica che non avrà più luogo la seduta della Commissione fissata per giovedì 4 dicembre, alle ore 15.

La seduta termina alle ore 21,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2724**Art. 2.**

Al comma 1, al capoverso 1, sopprimere la lettera c).

2.3

MILIO

Al comma 1, dopo il capoverso 2, inserire il seguente:

«2-bis. “Il decreto o l’ordinanza di cui al comma precedente sono immediatamente revocati se risultano essere venute meno le condizioni di cui al comma 1”».

2.17

CIRAMI

Al comma 1, al capoverso 3, dopo le parole: «la partecipazione a distanza» inserire le altre: «il difensore, o il suo sostituto, possono consultarsi con il proprio assistito o col difensore presente nel luogo dove si trova l’imputato o il teste da escutere, riservatamente per mezzo di strumenti tecnici idonei».

2.4

BATTAGLIA, VALENTINO, BUCCIERO, CARUSO

Al comma 1, al capoverso 3, tra le parole: «con» e «modalità» inserire il seguente periodo: «le medesime modalità adottate per la partecipazione diretta».

2.5

MILIO

Al comma 1, al capoverso 3, dopo la parola: «contestuale» aggiungere le altre: «e costante».

2.18

CIRAMI

Al comma 1, al capoverso 3, sostituire le parole da: «Un ausiliario del giudice» a: «dal presidente» con le altre: «Un funzionario di cancelleria o, in caso di urgenza, un ufficiale di polizia giudiziaria designato dal presidente».

2.23

CENTARO, GRECO

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo del capoverso 3 ed aggiungere, dopo il capoverso 5, il seguente:

«5-bis. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed alla seconda parte del comma 4 nonchè, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il Presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, nè hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136 del codice».

2.23 (Nuovo testo)

CENTARO

Al comma 1, al capoverso 3, sopprimere l'ultima parte dalle parole: «dando atto» alle parole: «ed il suo difensore».

2.6

MILIO

Al comma 1, al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso deve preventivamente, e comunque quando occorre, interpellare e sentire al riguardo l'imputato e il difensore».

2.7

SCOPELLITI

Al comma 1, sostituire il capoverso 4, con il seguente:

«Il difensore di più coimputati ha facoltà di nominare un sostituto in ognuno dei luoghi diversi dai quali si effettuano i collegamenti a distanza. Egli può consultarsi riservatamente, per mezzo di idonei strumenti tecnici, con i sostituti e i suoi assistiti».

2.11

MILIO

Al comma 1, al capoverso 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il difensore od un suo sostituto devono essere sempre presenti, a pena di nullità, nel luogo dove si trova l'imputato».

2.20

CENTARO, GRECO

Al comma 1, al capoverso 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato o il suo difensore o il suo sostituto presenti nel luogo ove si trova quest'ultimo possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei».

2.21

CENTARO, GRECO

Al comma 1, al capoverso 4, aggiungere, in fine, le parole: «Le spese relative alla presenza del difensore o del suo sostituto nel luogo dove si trova l'imputato sono poste a carico dell'erario».

2.19

CIRAMI

Al comma 1, al capoverso 5, sostituire la parola: «dove» con le parole: «dal quale».

2.12

MILIO

Al comma 1, al capoverso 5, inserire dopo le parole: «è equiparato» le altre: «ad ogni effetto».

2.8

SCOPELLITI

Al comma 1, al capoverso 6, dopo la parola: «ricognizione» aggiungere le seguenti: «o ispezione personale».

2.10

SCOPELLITI

Al comma 1, al capoverso 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «dell'imputato» con le seguenti: «della persona che interessa».

2.9

SCOPELLITI

Art. 3.

Al comma 1, al capoverso 1 dell'articolo 147-bis aggiungere, in fine, dopo le parole: «o della corte d'assise» le altre: «e comunque tali da consentire al giudice la percezione diretta dell'intera persona».

3.9

MILIO

Al comma 1, al capoverso 2 dell'articolo 147-bis sostituire le parole da: «In tal caso» a: «in caso di urgenza» con le parole: «In tal caso, un funzionario di cancelleria o, in caso di urgenza, un ufficiale di polizia giudiziaria designato».

3.12

CENTARO, GRECO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo del capoverso 2 dell'articolo 147-bis con il seguente:

«In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice, o in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'articolo 136 del codice».

3.12 (Nuovo testo)

CENTARO

Al comma 1, dopo il capoverso 2 dell'articolo 147-bis inserire il seguente:

«2-bis. È sempre consentito al difensore dell'imputato o a un suo sostituto di essere presente nel luogo ove si svolge l'esame delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso».

3.8

SCOPELLITI

Al comma 1, al capoverso 3, lettera b) dell'articolo 147-bis sopprimere le parole: «e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile».

3.4

CENTARO, GRECO

Al comma 1, al capoverso 3, lettera b) dell'articolo 147-bis sostituire le parole: «le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile» con le seguenti: «il divieto di ogni ritrazione fotografica e ripresa audiovisiva da parte di operatori esterni e diversi da quelli autorizzati per la ripresa dell'esame a distanza».

3.3

SCOPELLITI

Al comma 1, al capoverso 4 dell'articolo 147-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'onorario relativo alla presenza del difensore o del suo sostituto nel luogo dove si trova la persona da esaminare sarà liquidato dal Ministero di grazia e giustizia».

3.5

BATTAGLIA, VALENTINO, BUCCIERO, CARUSO

Al comma 1, dopo il capoverso 4 dell'articolo 147-bis, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito al difensore dell'imputato o al suo sostituto di essere presente nel luogo ove si trova la persona da esaminare. Il difensore o il suo sostituto devono essere messi in grado di consultarsi con il difensore o il sostituto presenti nell'aula di udienza».

3.11

CIRAMI

Al comma 1, dopo il capoverso 5 dell'articolo 147-bis, dopo le parole: «del codice», aggiungere le altre: «nonchè per l'esame delle persone offese nei reati di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale».

3.13

CENTARO, GRECO

Al comma 1, al capoverso 5 dell'articolo 147-bis, sostituire le parole: «o quando vi siano gravi difficoltà ad» con le parole: «o sia oggettivamente impossibile per causa di forza maggiore».

3.10

MILIO

Al comma 1, al capoverso 1 dell'articolo 147-ter, sopprimere le parole: «ove lo ritenga indispensabile».

3.2

SCOPELLITI

Al comma 1, al capoverso 1 dell'articolo 147-ter, sopprimere la parola: «coattivo».

3.1

SCOPELLITI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3 dell'articolo 147-ter.

3.6

SCOPELLITI

Al comma 1, al capoverso 3 dell'articolo 147-ter, sostituire le parole: «le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile» con le seguenti: «il divieto di ogni ritrazione fotografica e ripresa audiovisiva».

3.7

SCOPELLITI

Art. 4.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: «l'imputato» è aggiungere le seguenti: «in atto».

4.1

SCOPELLITI

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

CENTARO

Sopprimere l'articolo 6.

6.2

CIRAMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Il termine di efficacia delle disposizioni della presente legge è posto alla data del 28 febbraio 2000».

6.4

SCOPELLITI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge è fissato al 31 dicembre 1999».

6.3

SCOPELLITI

Aggiungere la rubrica: Termine di efficacia.

6.5

SCOPELLITI

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Art. 3.

Al comma 1, al capoverso 4 dell'articolo 147-bis, sostituire le parole: «commi 3 e 4» con le parole: «commi 3, 4 e 5-bis».

Coord. 1

IL RELATORE

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1997

89^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

indi del Vice Presidente

AGOSTINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti ed il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, generale di Squadra Aerea Mario Arpino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica in relazione all'esame del programma pluriennale di A/R - S.M.A. 2/97 relativo alla industrializzazione, produzione e supporto logistico iniziale di 121 velivoli EF 2000

(R047 000, C04^a, 0003^o)

Il generale di Squadra Aerea Mario Arpino prende la parola rilevando che al termine della fase di fattibilità del progetto (9 luglio 1984) il Segretario generale della Difesa concordò con i colleghi degli altri Paesi la struttura internazionale di gestione del programma, al cui vertice fu posto uno *Steering Committee*. In tale comitato di direzione sarebbero state presenti le due componenti interessate: lo Stato maggiore dell'Aeronautica per gli aspetti tecnico-operativi e la direzione generale per le Costruzioni, armi, armamenti aeronautici e spaziale (Costarmaereo) per quelli tecnico-amministrativi. In particolare, il Segretario generale affidò l'incarico di capo della delegazione italiana al rappresentante dello Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, individuato nel Sottocapo di Stato maggiore.

Con riferimento al costo effettivo del programma egli conferma di aver menzionato nel corso della conferenza tenuta presso il Centro Studi Militari il 18 giugno 1996 la cifra di 18.000 miliardi: si riferiva però agli oneri di programma, così come calcolati sulla base delle offer-

te industriali pervenute proprio nel maggio/giugno di quell'anno. Esse si riferivano alla somma dei costi relativi rispettivamente alle fasi d'industrializzazione; produzione e supporto logistico. Da allora è stata effettuata una negoziazione tra Difesa ed Industria, conclusasi nel marzo 1997, che ha ridotto i costi di circa 500 miliardi, limitando il periodo di impegno per il supporto logistico del *Memorandum of Understanding* n. 7 al 2006, con una riduzione di ulteriori 1800 miliardi. Ciò ha permesso di definire gli importi sulla base dei quali sono state costruite le cifre inserite nei Memoranda che sono, per l'esattezza, Industrializzazione e Produzione per 12.691 miliardi; ILS (*Integrated Logistic Support*) per 3.068 miliardi per un totale di 15.759 miliardi.

Per siffatti costi l'oratore evidenzia quanto segue:

è la prima volta che nel costo del programma di questa portata sono computati e messi a contratto i costi del supporto logistico. La normale metodologia del passato indicava solo i costi di produzione, anne- gando gli alti costi dei normali bilanci di esercizio, dove una quota era riservata ai velivoli della difesa aerea. Questo vecchio metodo rendeva incerti i costi ed esponeva la Forza armata ad oneri imprevisti nei primi anni di entrata in servizio. Per l'EF 2000 l'aspetto logistico è stato cura- to quanto quello di produzione. Nella prima offerta, anzi, si era cercato di calcolare il supporto per tutta la durata della produzione, e da questo pertanto era derivato il costo di circa 18.000 miliardi. Durante la nego- ziazione ci si è resi conto che era più ragionevole fermarsi, per il sup- porto logistico al 2006, tenuto conto che a quell'epoca l'esperienza sul velivolo consentirà un aggiornamento e un perfezionamento del requisi- to logistico su misura.

è stata adottata una metodologia basata sul «prezzo massimo». Ciò in contrapposizione a quanto normalmente avvenuto in altri pro- grammi in cui si è proceduto a fette di produzione di 5-6 anni, con costi finali imprevedibili. Il prezzo finale è la sommatoria di tutte le micro-att- ività e acquisizioni di materiali su cui il programma si articolerà nei prossimi diciassette anni. In particolare per l'Italia la negoziazione è av- venuta tra Costarmaereo e le industrie Alenia e Fiat, capo-commesse del programma.

i fondi italiani si avvarranno del cosiddetto finanziamento territo- riale. Essi serviranno a pagare le commesse italiane, trasformandosi di- rettamente in lavoro italiano.

In ogni sistema industriale nazionale l'altissima tecnologia di punta si ritrova nel capo aerospaziale e il velivolo di Difesa aerea è un porta- tore di altissime tecnologie sia nel campo aeromeccanico, che in quello elettronico ed in quello dei motori.

Scegliere di costruire un sistema del genere nella propria nazione corrisponde quindi a scegliere di acquisire *Know-how* ingegneristico e di fabbricazione nell'altissima tecnologia. La realtà europea ha indotto per- tanto quattro nazioni a consorziarsi per produrre il velivolo. All'epoca dell'inizio del progetto gli Stati Uniti avevano una politica totalmente blindata verso il rilascio di tecnologia all'Europa e quindi il servirsi del prodotto americano nel settore militare, anche se apparentemente conve-

niente dal punto di vista strettamente economico, determina una piena dipendenza dal fornitore. Oggi l'atteggiamento USA è cambiato: vi è una maggior propensione a collaborare con l'Europa, accettando una partecipazione a pari dignità in programmi di alta tecnologia. Tuttavia questo atteggiamento è dovuto proprio a quanto l'Europa è stata capace di fare negli anni passati nell'ambito degli sviluppi autonomi. Per i prossimi programmi pertanto è pensabile un ricorso agli USA, proprio perchè siamo giunti al punto in cui nessuna nazione, neppure gli Stati Uniti, possono sviluppare un sistema d'arma complesso da soli. Ebbene, per quanto riguarda l'EF 2000, giunti al termine dello sviluppo, si tratta oggi di raccogliere i frutti dello sforzo passato, andando in produzione ed assicurando alle nostre industrie quel ritorno occupazionale che era auspicato.

Con riferimento alle obiezioni del rappresentante della Corte dei Conti in sede di commissione ministeriale appare opportuno ricordare quanto già affermato dal direttore generale di Costarmaereo, e precisamente che non esiste possibilità di lievitazioni di costi proprio per quei meccanismi di «prezzo massimo». Oltretutto l'uso dell'ECU non sarebbe utile, poichè i meccanismi di cambio sono basati su tassi fissi che sono serviti a distribuire il lavoro tra gli Stati ed eventuali fluttuazioni successive, visto il finanziamento territoriale, non hanno più influenza sulla distribuzione del lavoro. Altresì, le stesse condizioni che si applicano all'Italia valgono per gli altri Stati sottoscrittori ed esiste la possibilità di recesso dall'accordo.

Con riferimento al sospetto di obsolescenza egli ritiene doveroso esplicitare un concetto – base applicabile ad ogni sistema d'arma ad altissima tecnologia e precisamente che il progetto di velivolo si basa su un requisito operativo che va oltre il disponibile e quindi non si basa su tecnologie esistenti, ma su quella che si spera di sviluppare in un arco temporale di 10/15 anni; il progetto quindi definisce un obiettivo da raggiungere ed il velivolo nasce con l'evolvere della tecnologia di cui diventa esso stesso motore. In definitiva lo EF 2000 quando entrerà in servizio, disporrà a bordo della migliore tecnologia europea disponibile.

È stata altresì messa in dubbio l'opportunità del coinvolgimento della Finmeccanica-Alenia nel progetto. Anche tale scelta è derivata dalle condizioni iniziali del programma, dove era richiesta una capo-commessa nazionale per il velivolo ed una per il motore che coordinasse tutte le attività delle altre aziende. Ciò è avvenuto in tutte le quattro nazioni. All'epoca Finmeccanica-Alenia e Fiat furono ritenute le uniche industrie nazionali che per dimensioni, esperienza e capacità tecnologiche potessero assolvere a tale ruolo. Esse pertanto hanno partecipato allo sviluppo, coordinando tutte le altre aziende e oggi di conseguenza andranno in produzione. Sottolinea poi che il ritorno occupazionale non si basa solo su queste due aziende, ma su tutto il complesso delle aziende italiane impegnate, comprendendo anche i fornitori di materiali grezzi, di utensili ed attrezzature e quant'altro non riguardi direttamente la fabbricazione finale di parti del velivolo. Inoltre esiste anche una rilevante occupazione nel settore terziario (beni e servizi). Il terziario, ancorchè di minore rilevanza qualitativa, costituisce pur un rilevante impegno di ma-

no d'opera. Il ritorno occupazionale investe pertanto tutti i settori dell'industria aerospaziale italiana sia pubblica che privata oltre a sub-fornitori di altri tipi d'industrie.

Come già detto, i finanziamenti italiani al programma secondo gli accordi intergovernativi ricadono in ambito nazionale. Nell'ambito della quota italiana per la produzione (19,5 per cento) le due ditte capo-commesse (Alenia e Fiat Aviazione) comportano una ricaduta occupazionale in termini di attività dirette pari al 36 per cento (rispettivamente 17,3 per cento Alenia e 18,7 Fiat Aviazione) alimentando altresì le attività esterne pari al 64 per cento per circa 304 ditte nazionali nelle seguenti aree: materiali grezzi e standard 81; sub-fornitori 14; motore 77; prestazioni esterne 15; materiali ausiliari 89; trasporti 3; equipaggiatori 25.

E proprio dall'insieme di tutte queste attività che si possono ricavare i numeri per una stima media di circa ventimila posti di lavoro anno per l'arco del programma, di cui 7000 altamente specializzati, direttamente impiegati nella costruzione del velivolo.

Con riferimento alle contropartite verso le altre Forze armate egli precisa che gli oneri per il finanziamento del necessario complemento logistico saranno soddisfatti con i fondi reperiti nell'ambito della programmazione quindicennale del bilancio ordinario della difesa assegnati dallo Stato maggiore Difesa all'Aeronautica militare, fatta eccezione per 2.100 miliardi provenienti da stanziamenti del Ministero dell'Industria a favore dell'industria aerospaziale. Esiste inoltre una possibilità di integrazione con quota Aeronautica Militare derivante dalle dismissioni dei beni immobili della Difesa. Non esistono pertanto penalizzazioni per le altre componenti della Difesa che opereranno nelle quote loro assegnate.

L'attività, annunciata dall'Alenia per un nuovo velivolo da costruire con l'industria statunitense, non è in contraddizione con quanto si è fatto e si farà per l'EF 2000, ma anzi è del parere che, dal punto di vista di investimenti nell'alta tecnologia, ne è viceversa la precisa continuazione.

Per richieste di chiarimenti interviene per primo il senatore DO-LAZZA, il quale, ringraziato il generale Arpino per i dati forniti, ribadisce le sue perplessità sulle cifre occupazionali fornite, giacchè non coincidono con gli elementi a disposizione sullo stato della Finmeccanica. Con riferimento ai costi citati, chiede in particolare di sapere se le cifre fornite si riferiscano alle condizioni di semplice volo ovvero se riguardino anche la capacità operativa della macchina.

Chiede da ultimo di acquisire l'audizione del segretario generale/Direzione Nazionale Armamenti, generale di Corpo d'Armata Zignani.

Il senatore MANFREDI chiede di acquisire con ancor maggiore precisione elementi in ordine ai tempi dello sviluppo: se siano comprimibili e se la loro estensione sia legata ad una questione tecnica, legata agli incrementi scientifici, ovvero burocratico-amministrativa.

Il senatore MANCA chiede di sapere quanti gruppi di volo saranno allestiti dai 121 velivoli che si è in procinto di acquistare. Altresì, mostra preoccupazione per il fatto che oltre all'EF 2000 e C130J non si possa comperare altri velivoli per l'Aeronautica. Chiede infine di sapere se l'odierna fase costituisca l'ultima occasione per tirarsi indietro dall'intero programma.

Il senatore PALOMBO desidera conoscere il livello tecnologico effettivo dell'avionica del velivolo al momento dell'entrata in servizio.

Il senatore GUBERT esprime preoccupazione, qualora risultasse fondato il suo sospetto, per cui la decisione del Programma è ispirata in primo luogo dall'esigenza di favorire lo sviluppo dell'industria e i livelli occupazionali. Se ciò fosse vero, probabilmente il Progetto EF 2000 non sarebbe il modo migliore per garantire posti di lavoro.

Il senatore LORETO chiede di sapere come si sia pervenuti al numero di 121 velivoli, quali siano le effettive esigenze italiane e se si ritenga che questo è il momento più opportuno per siffatte spese. Manca una visione precisa ed organica del Programma EF 2000: c'è infatti un elevato livello di disorientamento nell'opinione pubblica. Conclude manifestando perplessità di metodo sulla reiterata incertezza in ordine alle cifre sui livelli d'occupazione.

Il generale di Squadra aerea ARPINO risponde innanzitutto ai quesiti riguardanti i dati dell'occupazione affermando che essi sono di fonte industriale, ma sono stati altresì verificati da Costarmaereo in base alla contrattualistica già esistente sul programma per le attività di sviluppo che contengono dati sul numero di operatori ed ore lavoro delle ditte interessate. Un'ulteriore verifica comunque è stata effettuata in campo internazionale, con Germania e Inghilterra, ed i dati appaiono del tutto congruenti. Egli mette in luce che sicuramente il velivolo non viene costruito in funzione dell'occupazione. La Difesa si deve solo preoccupare di assicurare la funzione di copertura aerea alla nazione, ma dal punto di vista del sistema-paese è evidente che il raggiungere quella funzione attraverso un cammino che dia *know-how* tecnologico ed occupazione, costituisce un modo di operare opportuno, in luogo di assicurare tale funzione con semplici esborsi di valuta verso altre nazioni.

Riguardo il fatto che il velivolo non sia stato concepito nel 1984, ma addirittura cinque anni prima, nel 1979, il Generale Arpino precisa che questa impressione è dovuta al fatto che alla fine degli anni 70 vi è stato un dibattito tra i requisiti di diversi paesi e cita il progetto ASP403 inglese ed il TKF 90 tedesco, mentre anche l'Italia stava sviluppando un concetto di velivolo agile. L'insieme delle varie idee portò a concepire in cinque anni un unico requisito comune alle nazioni partecipanti. Da quel punto partì la progettazione del velivolo.

Riguardo al quesito se i costi del velivolo siano veramente quelli che porteranno il velivolo ad operare e non semplicemente ad entrare in linea, il Generale Arpino ribadisce la novità portata dal *Memorandum*

n. 7 che, comprendendo nell'impegno del programma tutto il supporto logistico sino al 2006, fa sì che i costi complessivi dell'impegno italiano portino proprio all'operatività del velivolo senza ulteriori oneri.

Con riferimento al concetto che il velivolo, quando entrerà in servizio (2001-2002) conterrà una tecnologia all'avanguardia, il generale Arpino, in aggiunta a quanto già dichiarato riguardo il quesito sulla possibile obsolescenza del velivolo, precisa che gli obiettivi tecnologici di un programma del genere sono così ambiziosi per cui pure nel momento in cui il velivolo entrerà in servizio, ci saranno ancora ulteriori sviluppi in corso per alcuni equipaggiamenti e tecnologie. L'oratore fornisce ulteriori elementi sul ruolo del velivolo e sui quantitativi (121) oggetto dell'impegno italiano. Il velivolo è destinato ad assicurare la difesa del territorio e possiede tutte quelle caratteristiche di velocità, accelerazione, manovrabilità necessarie al suo ruolo. Esse sono anche ben sostenute da equipaggiamenti elettronici dell'ultima generazione, atti a rilevare a grande distanza minacce nemiche e a disturbare i rilevatori radar avversari. In proposito vi è una precisazione riguardo a una domanda che metteva in luce la contraddizione di un'Europa in cui solo 4 nazioni vengono a dotarsi di un certo mezzo. Non è tanto importante possedere lo stesso identico mezzo, quanto far sì che esso sia in grado di interfacciarsi anche con sistemi diversi. L'alleanza NATO è stata portatrice non solo di procedure operative comuni, ma anche di standard tecnici di riferimento che consentono a mezzi diversi di comunicare, interagire e formare un complesso del tutto omogeneo. Tale realtà è stata messa in luce, ad esempio, nella guerra del Golfo dove i Tornado italiani si sono inseriti perfettamente nel complesso multinazionale e la stessa cosa si può rilevare nella operazione *Deny Flight* in Bosnia. Quello che invece consiglia di limitare a poche nazioni lo sviluppo di un nuovo sistema è l'estrema complicazione delle negoziazioni multilaterali. Tre in realtà sono i *partner* ideali per un programma di questa portata, quattro rappresentato un massimo, almeno per la fase iniziale. Si auspica invece che ulteriori partner possano intervenire in produzione. Nel caso dell'EFA la Norvegia ha già manifestato un interesse al programma.

Il numero dei velivoli è dal punto di vista puramente teorico insufficiente a proteggere il territorio nazionale. Il calcolo del potenziale difensivo, considerati le superfici da difendere, il fatto che un terzo dei velivoli è normalmente fermo per manutenzione, portava il calcolo a circa 360 unità per l'Italia.

Riduzioni operate grazie alle superiori capacità tecnologiche del velivolo e ad altri fattori di moltiplicazione di forza aveva definito per l'Italia in 165 il numero ideale. Le ulteriori riduzioni prima a 130 e poi a 121 sono venute da compromessi di natura economica. Con tale numero sarà possibile allestire cinque gruppi di volo (più uno per addestramento) che comunque assicureranno una adeguata copertura, se ben integrati con altri mezzi di difesa e di supporto (radar aeroportati, aerorifornitori).

Il presidente AGOSTINI ringrazia il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica per le delucidazioni offerte e lo saluta a nome di tutta la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma pluriennale di A/R – S.M.A. 2/97 relativo alla industrializzazione, produzione e supporto logistico iniziale di 121 velivoli EF 2000 (n. 177)

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C04^a, 0023^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 novembre.

Poichè nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il presidente AGOSTINI la dichiara chiusa.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1997

146^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(932) Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico

(365) CURTO: Interventi per il personale docente «accantonato» di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

(950) VERALDI ed altri: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione

(1427) BERGONZI ed altri: Norme per il reclutamento dei docenti della scuola

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 settembre scorso.

Si passa all'esame degli articoli del disegno di legge n.932, nel testo predisposto dal relatore lo scorso 30 aprile e adottato dalla Commissione quale testo base, procedendosi alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il relatore BISCARDI illustra innanzitutto l'emendamento 1.20, proponendone una riformulazione (emendamento 1.20 nuovo testo) che tiene conto della possibilità di svolgere i concorsi in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti. Dopo aver chiarito che l'emendamento 1.14 riveste carattere essenzialmente tecnico, egli illustra una riformulazione dell'emendamento 1.21 (emendamento 1.21 nuovo testo),

volta tra l'altro a recuperare una disposizione già contenuta nel testo originariamente da lui predisposto, in qualità di relatore, per il disegno di legge n. 932, relativa alla aggregazione territoriale dei concorsi nel caso di pochi concorrenti.

Il relatore BISCARDI risponde quindi ad una richiesta di chiarimenti del senatore MASULLO, precisando che vi sono alcune particolari classi di concorso, soprattutto nel settore artistico, per le quali l'esiguo numero di candidati suggerisce l'opportunità di farli convergere in un'unica sede a livello nazionale, ferma restando la formazione di graduatorie regionali.

Il senatore BRIGNONE condivide l'impostazione del relatore, confermando che in alcuni casi i candidati sono così pochi da imporre il superamento dell'ambito regionale.

Il senatore BRIENZA ricorda tuttavia che il Governo è stato delegato ad emanare, con decreto legislativo, una riforma del Ministero della pubblica istruzione caratterizzata da una maggiore articolazione regionale. Esprime pertanto la preoccupazione che la riformulazione dell'emendamento 1.21 prospettata dal relatore si ponga in controtendenza rispetto alla tanto attesa riforma del Ministero. Nè esigenze di contenimento della spesa potrebbero giustificare, a suo giudizio, il mancato rispetto della nuova ripartizione di competenze tra Stato e regioni.

Il relatore BISCARDI replica ricordando che il nuovo testo dell'emendamento 1.21 si pone in connessione rispetto alla applicazione della legge n. 341 del 1990, di riforma degli ordinamenti didattici universitari, che prevede nuove modalità di reclutamento dei docenti.

Dopo brevi interventi del senatore MELE (che sottolinea le ragioni obiettive che giustificherebbero, in alcuni casi, l'aggregazione territoriale dei concorsi) e del sottosegretario MASINI (che ricorda come tale norma sia in realtà già vigente nell'attuale ordinamento), il senatore BRIENZA riprende brevemente la parola stigmatizzando nuovamente il pericolo che – sia pure attraverso la conferma di una norma già esistente – l'ormai prossima riforma del Ministero venga di fatto contraddetta. D'altronde, i tempi di approvazione del disegno di legge in discussione non potrebbero essere certo più brevi di quelli dell'emanazione dei decreti legislativi di riforma, il cui termine è di imminente scadenza.

Il relatore BISCARDI, proseguendo nell'illustrazione degli emendamenti presentati, si sofferma poi sull'emendamento 1.101, che trae origine dall'esperienza di frequenti ricorsi a provvedimenti di proroga delle graduatorie concorsuali. Sottolinea quindi l'importanza di una norma che disponga la validità delle graduatorie fino all'entrata in vigore di quelle relative al concorso successivo.

Dopo aver illustrato due riformulazioni relative, rispettivamente, agli emendamenti 1.22 e 1.15 (emendamenti 1.22 nuovo testo e 1.15 nuovo testo), entrambe conseguenti ad esigenze di maggiore chiarezza legislativa, rinuncia infine ad illustrare gli emendamenti 1.16 e 1.100.

Sull'ordine dei lavori interviene quindi il senatore BERGONZI, il quale esprime anzitutto il proprio disagio per la riformulazione in seduta di emendamenti già a suo tempo presentati e distribuiti. Entrando poi nel merito del provvedimento, osserva che per una sua definitiva approvazione saranno inevitabilmente necessari non meno di quattro-cinque mesi. Si pone pertanto in termini indilazionabili il problema politico della sistemazione dei docenti precari, che riveste carattere di assoluta urgenza. Procedendo nell'esame del disegno di legge n. 932 secondo i consueti tempi parlamentari, si corre infatti il rischio che vengano indetti i nuovi concorsi addirittura prima che la Commissione affronti le disposizioni del disegno di legge relative ai precari. Manifestando la più netta contrarietà ad una ipotesi di questo genere, avanza quindi la proposta di procedere allo stralcio delle norme relative ai precari, assicurando loro un esame più sollecito, prima della sospensione dei lavori parlamentari per le festività natalizie. In considerazione dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, nonchè del fatto che egli non potrà essere presente alla seduta della Commissione già convocata per domani alle ore 15, chiede che di tale proposta si discuta nella seduta già convocata per le ore 15 di giovedì 4 dicembre.

Il presidente OSSICINI fa osservare fin d'ora che la Commissione non può procedere, in sede referente, allo stralcio di alcuna disposizione, ma solo avanzare una proposta in tal senso all'Assemblea, alla quale è rimessa ogni decisione definitiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO
PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 932**

Art. 1.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «graduatorie permanenti» inserire le seguenti: «regionali o provinciali».

1.2 BRIGNONE, LORENZI

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «graduatoria permanente» inserire le seguenti: «regionale o provinciale».

1.3 BRIGNONE, LORENZI

Al comma 2, capoverso 01, sostituire il primo periodo con il seguente:

«01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale».

Conseguentemente, nel secondo periodo, dopo le parole: «previsione del verificarsi» inserire le altre: «nell'ambito della regione».

1.20 BISCARDI, relatore

Al comma 2, capoverso 01, sostituire il primo periodo con il seguente:

«01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti.».

Conseguentemente, nel secondo periodo, dopo le parole: «previsione del verificarsi» inserire le altre: «nell'ambito della regione».

1.20 (Nuovo testo) BISCARDI, relatore

Al comma 2, capoverso 01, sopprimere le parole da: «tenuto conto» fino alla fine del capoverso.

1.112

BRIGNONE

Al comma 2, capoverso 01, sostituire le parole: «tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 442 e 470, comma 1,» con le seguenti: «tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente, previste dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati».

1.14BISCARDI, *relatore*

Al comma 2, capoverso 01, sostituire le parole da: «dagli articoli 442 e 470» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «dall'articolo 442 e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente, previste dai relativi contratti collettivi nazionali decentrati».

1.10

RESCAGLIO, MONTICONE

Al comma 2, capoverso 01, aggiungere alla fine il seguente periodo: «All'esito di ciascun concorso, effettuato sulla base di prove di esami e di titoli, sarà formata la relativa graduatoria regionale».

1.12

MONTICONE, RESCAGLIO

Al comma 2, capoverso 01, aggiungere in fine il seguente periodo: «I concorsi sono riservati ai residenti nella regione da almeno cinque anni dalla data di pubblicazione del bando».

1.114

BRIGNONE

Al comma 2, sostituire il capoverso 02 con il seguente:

«02. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente allo svolgimento dell'intera procedura concorsuale e all'approvazione della relativa graduatoria regionale. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione. Essi inoltre indicano una provincia nell'ambito della regione, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401».

1.21BISCARDI, *relatore*

Al comma 2, sostituire il capoverso 02 con il seguente:

«02. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero della pubblica istruzione dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpatisi. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione. Essi inoltre indicano una provincia nell'ambito della regione, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401».

1.21 (Nuovo testo)

BISCARDI, *relatore*

Al comma 2, capoverso 02, secondo periodo, sostituire le parole da: «nelle sedi territoriali» fino a: «l'espletamento dei concorsi così apportati» con le seguenti: «a livello provinciale o regionale e riservate ai residenti nella provincia o regione da almeno cinque anni. Il superamento dell'esame prevede la collocazione del candidato nella graduatoria permanente della provincia o regione in cui risiede».

1.1

BRIGNONE, LORENZI

Al comma 2, capoverso 02, sopprimere l'ultimo periodo.

1.113

BRIGNONE

Al comma 2, capoverso 02, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il superamento del concorso prevede la collocazione del candidato nella graduatoria permanente della provincia in cui risiede all'atto dell'iscrizione al concorso».

1.115

BRIGNONE

Al comma 2, capoverso 02, aggiungere in fine il seguente periodo: «I candidati che abbiano superato le prove di concorso per titoli ed esami possono chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti di più province comprese nella regione in cui hanno partecipato al concorso».

1.116

BRIGNONE

Al comma 2, capoverso 02, aggiungere in fine il seguente periodo:
«I docenti immessi in ruolo a seguito di concorso per titoli ed esami non potranno chiedere il trasferimento ad altra sede provinciale prima di due anni scolastici e ad altra provincia prima di tre anni scolastici».

1.117

BRIGNONE

Al comma 2, dopo il capoverso 02, inserire il seguente:

«02-bis. Sulla base delle graduatorie permanenti per i vincitori di concorso per titoli ed esami di cui al capoverso 01, una volta esaurite le operazioni di cui all'articolo 1, comma 1, vengono realizzate graduatorie permanenti regionali per singole discipline, da utilizzare, in via primaria, per coprire i posti di insegnamento di durata annuale per qualsiasi motivo liberi o non assegnati».

1.103

SERVELLO, BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, BRIENZA

Al comma 2, dopo il capoverso 03, aggiungere il seguente:

«03-bis. Indipendentemente dalla regione nella quale i candidati vengono destinati dal Ministero della pubblica istruzione a sostenere le prove di concorso, il superamento dell'esame prevede la collocazione del candidato nella graduatoria permanente della provincia o regione in cui risiede».

1.4

BRIGNONE, LORENZI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 17 dell'articolo 400 del testo unico è sostituito dal seguente:

“17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente”».

1.101BISCARDI, *relatore*

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 17 dell'articolo 400 del testo unico è sostituito dal seguente:

“17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente”».

1.111

MELUZZI, LAURIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'esame dei titoli, ricevono una particolare valutazione quelli conseguiti in corsi *post lauream* di durata non inferiore ad un anno, previsti dagli statuti, attivati dalle università statali o pareggiate, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 4, 6 ed 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341».

1.107

RESCAGLIO, MONTAGNINO

Al comma 3, capoverso 1, dopo le parole: «scuola materna, elementare e secondaria» inserire le seguenti: «di primo e di secondo grado».

1.108

BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

Al comma 3, capoverso 1, dopo le parole: «graduatorie permanenti» inserire le seguenti: «regionali o provinciali».

1.5

BRIGNONE, LORENZI

Al comma 3, capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, secondo la promozione ivi indicata».

1.104

SERVELLO, BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, BRIENZA

Al comma 3, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. L'integrazione è effettuata d'ufficio mediante l'inserimento automatico, sulla base del punteggio riportato nella graduatoria concorsuale, dello scaglione dei docenti che abbiano superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto».

1.102

SERVELLO, BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, BRIENZA

Al comma 3, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. L'integrazione è effettuata a domanda mediante l'inserimento, in coda alle graduatorie, dello scaglione dei docenti i quali abbiano superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, sulla base del punteggio riportato nella graduatoria concorsuale. Essi possono chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti di due province, una delle quali deve appartenere alla regione in cui hanno partecipato al concorso».

1.11

MONTICONE, RESCAGLIO

Al comma 3, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. L'integrazione è effettuata d'ufficio mediante l'automatico inserimento, in coda alle graduatorie, dello scaglione dei vincitori dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami appartenenti alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, i quali abbiano optato per la provincia interessata, sulla base del punteggio riportato nella graduatoria regionale».

1.22

BISCARDI, *relatore*

Al comma 3, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. L'integrazione è effettuata d'ufficio mediante l'automatico inserimento, in coda alle graduatorie della provincia prescelta, dello scaglione dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami per la medesima classe di concorso o per il medesimo posto, sulla base del punteggio riportato nella graduatoria regionale».

1.22 (Nuovo testo)

BISCARDI, *relatore*

Al comma 3, capoverso 2, aggiungere in fine i seguenti periodi:

«Dopo il predetto scaglione, è inserito quello dei docenti che abbiano chiesto il trasferimento dalle corrispondenti graduatorie permanenti di altra provincia. Tale trasferimento è consentito per una sola provincia ed i docenti sono inclusi con il punteggio della graduatoria di provenienza, eventualmente aggiornato secondo quanto previsto al comma 3».

1.15

BISCARDI, *relatore*

Al comma 3, capoverso 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «I docenti che abbiano chiesto il trasferimento alla corrispondente graduatoria di altra provincia sono inclusi in coda alla graduatoria medesima con il punteggio della graduatoria di provenienza. Il trasferimento è consentito per una sola provincia.».

1.15 (Nuovo testo)

BISCARDI, *relatore*

Al comma 3, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Contemporaneamente all'integrazione di cui al comma 2 è effettuato, con riguardo ai docenti già compresi nella graduatoria permanente e nell'ambito di ogni singolo scaglione, l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria unicamente mediante valutazione di nuovi titoli relativi al servizio prestato nelle scuole statali. A tal fine, il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente alla graduatoria permanente non è valutato. Nel caso di istituzione o modifica di classi di concorso o di posti di insegnamento nelle scuole o istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica, è valutato il servizio prestato in precedenza per insegnamenti o attività che vengono compresi nella nuova classe di concorso o nel nuovo posto di insegnamento».

1.16

BISCARDI, *relatore*

Al comma 3, capoverso 3, primo periodo, dopo le parole: «graduatoria permanente» inserire le seguenti: «regionale o provinciale».

1.6

BRIGNONE, LORENZI

Al comma 3, capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole: «graduatoria permanente» inserire le seguenti: «regionale o provinciale».

1.7

BRIGNONE, LORENZI

Al comma 3, capoverso 3, aggiungere alla fine i seguenti periodi: «Nel caso di istituzione o modifica di classe di concorso o di posti di insegnamento nelle scuole o istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica, le graduatorie permanenti per l'accesso alle relative cattedre e posti di insegnamento sono emanate entro 90 giorni dalla predetta istituzione o modifica. Il servizio in precedenza prestatato per insegnamento o attività che vengono compresi nella nuova classe di concorso o posto di insegnamento è valido sia ai fini dell'inserimento sia ai fini della valutazione del punteggio spettante nelle relative graduatorie.».

1.13

MONTICONE, RESCAGLIO

Al comma 3, capoverso 4, dopo le parole: «graduatoria permanente» inserire le seguenti: «regionale o provinciale».

1.8

BRIGNONE, LORENZI

Al comma 3, capoverso 5, dopo le parole: «graduatorie permanenti» inserire le seguenti: «regionali o provinciali».

1.9

BRIGNONE, LORENZI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Si applicano altresì al personale di cui al comma 9 dell'articolo 401 del testo unico le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 9 e 10 della presente legge».

1.105

SERVELLO, BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, BRIENZA

Sopprimere il comma 4.

1.109

BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 404 del testo unico, il comma 14 ed il secondo periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente, la costituzione delle Commissioni esaminatrici e l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli, sono soppressi».

1.100

BISCARDI, *relatore*

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I docenti di religione cattolica che abbiano maturato 360 giorni, anche non continuativi, di incarico nel settennio 1990-1997 e che siano in possesso dell'abilitazione o dell'idoneità per altri insegnamenti relativi a posti di ruolo o classi di concorso potranno accedere al concorso per soli titoli. Sono ammessi ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione i docenti di religione che abbiano prestato 360 giorni, anche non continuativi, di incarico di religione cattolica nel settennio 1990-1997 e che siano in possesso di un titolo di studio riconducibile ad insegnamenti su posti di ruolo o su classi di concorso. Ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie per soli titoli e della partecipazione ai corsi speciali, si intendono cumulabili sia i servizi di religione cattolica prestati nella scuola materna e nella scuola elementare sia quelli prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria svolti con il possesso dei titoli di studio previsti dal comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985».

1.106

MINARDO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. È consentita l'istituzione di un'apposita classe di concorso relativa ai posti di sostegno nella scuola media e di altra classe relativa ai posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado».

1.110

BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1997

138ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Interviene il ministro delle comunicazioni Maccanico e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 004, C08ª, 0011º)

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che da parte del senatore Baldini è pervenuta la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per quanto concerne l'audizione del ministro Maccanico.

Il Presidente avverte, altresì, che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poichè conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE**Audizione del Ministro delle comunicazioni in ordine alle prospettive di adeguamento e completamento del quadro normativo relativo al settore delle telecomunicazioni**

(R046 001, C08ª, 0004º)

Dopo una breve introduzione del presidente PETRUCCIOLI, ha la parola il ministro MACCANICO, il quale, ricordati i provvedimenti di legge approvati nel corso dell'anno in materia di telecomunicazioni, avverte che il ritardo che si registra nelle nomine dei componenti dell'Au-

torità per le garanzie nelle telecomunicazioni e nella scelta della sede sono dovute al periodo di incertezza politica verificatosi subito dopo la presentazione del disegno di legge finanziaria, nonchè all'intenzione del Governo di non interferire con il sereno svolgimento delle elezioni amministrative. Pertanto le predette decisioni potranno essere assunte nei prossimi giorni. Nel frattempo, si è provveduto con decreto ministeriale ad individuare gli uffici di livello dirigenziale che debbono svolgere i compiti dell'Autorità in attesa che questa venga costituita; ciò ha peraltro consentito di avviare il lavoro di predisposizione del piano di assegnazione delle frequenze. Con altro decreto ministeriale sono state disciplinate le procedure per il rilascio delle licenze individuali, in base al quale gli operatori potranno chiedere l'autorizzazione per iniziare ad esercitare la propria attività. Sono stati anche fissati precisi adempimenti a cui sarà tenuto il Ministero al fine di garantire l'applicazione di procedure amministrative veloci. Informa infine che il decreto in questione consente di chiudere la procedura di infrazione che il commissario Van Miert aveva recentemente annunciato nei confronti dell'Italia.

Per quanto riguarda l'introduzione del DECT, il provvedimento adottato dal Governo (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) consentirà a tutti gli operatori di utilizzare la nuova tecnologia con l'obiettivo di agevolare lo sviluppo delle comunicazioni a beneficio dell'utenza. La società Telecom Italia sarà obbligata a costituire una divisione autonoma, responsabile della gestione delle applicazioni a uso pubblico del DECT, con rigida separazione contabile. Saranno poi imposti a questa società altri obblighi riguardanti le condizioni per l'interconnessione, la disaggregazione dei servizi di interconnessione e il divieto di iniziative promozionali congiunte con quelle di altri servizi.

Dopo aver dato conto della normativa riguardante il cosiddetto inquinamento elettromagnetico il Ministro delle comunicazioni avverte che, nel quadro della revisione delle numerazioni che si rende necessaria per effetto della presenza nelle stesse aree di più fornitori del servizio telefonico, è parso improcrastinabile modificare la ripartizione del territorio per cui, in luogo dei circa 1.400 settori telefonici, sono previste 696 aree telefoniche urbane più estese di quelle attuali. L'obiettivo finale dell'operazione di accorpamento viene comunque rimesso alla costituenda Autorità. Allo scopo di poter disporre delle frequenze radioelettriche necessarie per attivare il sistema mobile numerico DCS 1800, si è predisposto un provvedimento modificativo del piano di ripartizione delle radiofrequenze. Atteso che per l'attuazione del nuovo piano di ripartizione occorre liberare un consistente numero di frequenze utilizzate dal Ministero della difesa, è previsto che le modalità di copertura degli oneri conseguenti a tale operazione siano disciplinate da apposito regolamento che il Ministero delle comunicazioni ha già messo a punto.

Il Ministro cita poi un decreto, attualmente al concerto del Ministero del tesoro, riguardante i canoni per i servizi di rete di tipo SNG, con il quale si lascia inalterata la disciplina delle riprese sporadiche, mentre si prevede un canone fisso per ciascuna stazione satellitare trasportabile indipendentemente dal numero degli avvenimenti da riprendere. Sono poi in fase avanzata di messa a punto i provvedimenti con cui si disci-

plinano il finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni e la materia delle interconnessioni fra le reti di diversi operatori.

Per quanto riguarda le procedure di selezione del terzo gestore, si è provveduto a bandire la gara europea per la scelta dei valutatori che dovranno assistere il Comitato dei Ministri nella preparazione del disciplinare e nella valutazione delle offerte. Si prevede di procedere alla preselezione entro i prossimi giorni e sono già avviate le attività relative alla predisposizione delle misure di concorrenza richieste dalla legge n. 189 del 1997. Sono in corso di definizione da parte di un gruppo di lavoro presso il Ministero i regolamenti previsti dalla legge n. 249 del 1997 per le trasmissioni televisive via satellite, via cavo e *pay tv* sulle frequenze terrestri, per allineare la normativa nazionale a quella degli altri Paesi dell'Unione europea. Fa quindi presente che il Ministero sta proseguendo l'attività di pianificazione delle frequenze televisive in stretto rapporto con le regioni e le province autonome.

Il quadro sopra delineato andrà integrato con l'approvazione dell'Atto Senato 1138, di cui – si augura il ministro Maccanico – prossimamente sarà ripreso l'esame, anche sulla base di nuovi emendamenti che il Governo si ripromette di presentare quanto prima, articolando uno schema di revisione organica comprensivo di una norma di delega al Governo per la riforma del codice postale e delle telecomunicazioni. Saranno a questo fine indicati una serie di criteri direttivi che dovranno poi essere discussi in Commissione per rendere coerente tutta la disciplina delle telecomunicazioni contenuta attualmente nel codice con le nuove norme di liberalizzazione. Sarà anche rivista la parte del codice relativa ai servizi postali secondo i principi di liberalizzazione, di servizio universale e di riserva, definiti per il settore dell'Unione europea.

Si apre il dibattito.

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver ringraziato il Ministro per la relazione svolta, sottolinea anzitutto che l'orientamento della Commissione riguardo al settore delle telecomunicazioni – anche in vista delle modifiche al disegno di legge n. 1138 testè annunciate dal Ministro – è quello di impegnarsi allo scopo di definire in modo completo il quadro normativo del settore. Vi sono inoltre parti di questo settore come l'emittenza pubblica, i cui problemi – da tutti riconosciuti – devono essere affrontati anche se diverse sono le soluzioni auspiccate dalle diverse parti politiche e per risolvere i quali un nuovo quadro normativo è ormai improcrastinabile. Ritene poi dover sottolineare che il processo di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni non procede con la rapidità che il Parlamento aveva auspicato nel fissare il quadro normativo con l'approvazione della legge n. 249 del 1997. Pur tenendo conto della complessità che tale processo comporta è infatti da rimarcare che le procedure di privatizzazione in atto non stanno coincidendo con la liberalizzazione del settore mentre la legge approvata dal Parlamento stabilisce che le privatizzazioni siano funzionali a tale processo. Giudica pertanto necessario richiamare l'attenzione del Parlamento sulle proce-

ture in atto e sollecita il Governo ad intervenire su punti chiave come quello della definizione dei costi dell'interconnessione o della gara per il terzo gestore. Ritiene infine necessario richiamare l'attenzione del Parlamento e dell'Esecutivo sulla necessità che nel processo di liberalizzazione delle telecomunicazioni siano contemperate le esigenze di sicurezza con quelle della concorrenza e della liberalizzazione del settore.

Il senatore BALDINI chiede che sia data all'opposizione un congruo lasso di tempo per esaminare le proposte di modifica che il Governo si accinge a presentare al disegno di legge n. 1138. Chiede comunque al Ministro di specificare meglio i contenuti di questi emendamenti. In particolare auspica che sia possibile affrontare anche la questione relativa ai nuovi criteri di nomina del Consiglio di amministrazione della RAI.

Il senatore ROGNONI ritiene che il disegno di legge n. 1138 debba essere completamente riscritto a seguito della approvazione della legge n. 249 del 1997. In particolare, il Governo dovrà farsi carico di dare soluzioni definitive e certe a problemi urgenti quali quello della interconnessione. A tale proposito ricorda che il listino di interconnessione presentato dalla Telecom al Ministero ha suscitato notevoli critiche perchè, di fatto, stronca la concorrenza (basti pensare che esso impedisce sostanzialmente la figura del rivenditore, favorendo solo chi già possiede reti strutturate). Sul terzo gestore, vi sono due concorrenti principali che hanno già infrastrutture alternative e tale osservazione deve essere svolta alla luce del fatto che il terzo gestore, operando in regime di autorizzazione e non di concessione, non dovrà pagare quel canone cui invece sono assoggettati i due attuali gestori. Ciò impone l'esigenza di considerare nuove asimmetrie. Il tema della sicurezza, poi, richiede particolare attenzione, visto che la tecnologia tende a sfuggire per natura a qualunque controllo. A titolo di esempio, ricorda che talune società operanti nel settore già studiano la possibilità di utilizzare il GSM per entrare in Internet, sottraendosi così a qualsiasi controllo di polizia. Più in generale, ritiene che il Ministero dovrebbe svolgere con maggiore pregnanza le funzioni di controllore del settore.

Il senatore LAURO chiede maggiore incisività da parte del Governo in sede europea, allo scopo di evitare il fenomeno delle imposizioni che il nostro Paese continuamente subisce per opera delle direttive. Il Governo dovrebbe anche dare più tempestiva risposta agli strumenti di sindacato ispettivo in materia di telecomunicazioni e conclude chiedendo chiarimenti sulla utilizzazione delle frequenze lasciate libere dal Ministero della difesa, nonchè sul processo di trasformazione in atto nel comparto postale.

Il senatore LO CURZIO ritiene che l'esame del disegno di legge n. 1138 debba essere ripreso al più presto e che in particolare occorra definire un progetto per contenere il pericoloso fenomeno

dell'inquinamento elettromagnetico nonchè per dare soluzione, con chiarezza e trasparenza, al grande tema della sicurezza.

Il senatore SEMENZATO auspica che si possa al più presto addiventare alla nomina dei componenti dell'Autorità, anche perchè il regime transitorio – che vede il Ministero sostituirsi all'Autorità stessa – non può protrarsi ancora a lungo. Per quanto concerne l'inquinamento, occorrono pronunce precise in tempi brevi sui parametri degli impianti industriali. Occorre infine una iniziativa del Governo, anche in sede di esame del disegno di legge n. 1138, per unificare le varie proposte di legge in merito alla riforma della RAI, attualmente divise tra i due rami del Parlamento.

Il senatore FALOMI osserva che nell'ultimo anno il nostro Paese, grazie all'opera del Governo e del Parlamento, ha recuperato gran parte del ritardo che aveva rispetto alla media europea in materia di telecomunicazioni. Si è giunti ormai alla fase conclusiva di questo processo e per questo occorre accelerare le decisioni finali sui vari temi emersi nel corso di questo dibattito. A suo giudizio, la Commissione dovrebbe comunque avviare una serie di audizioni sul tema della sicurezza. Auspica poi che la scelta della sede dell'Autorità risponda a criteri di funzionalità, efficienza ed economicità e ritiene che spetti al Governo cercare di definire anche regole generali di assetto delle grandi aziende, per evitare squilibri e distorsioni tra gli azionisti. Conclude ravvisando anch'egli l'esigenza di riprendere subito l'esame del disegno di legge n. 1138.

Il senatore PONTONE chiede maggiori chiarimenti sulla scelta della sede dell'Autorità ed il senatore BORNACIN domanda a sua volta se il Governo intende inserire nelle proposte di modifica del disegno di legge n. 1138 anche i nuovi criteri di nomina del Consiglio di amministrazione della RAI.

Conclusosi il dibattito, replica il ministro MACCANICO, il quale ricorda che il Governo si è mosso con rapidità sulla strada del recepimento delle direttive comunitarie ed il fatto che i grandi gruppi mondiali che operano nel settore mostrino interesse per il mercato italiano dimostra che qualcosa si sta muovendo a livello di libera concorrenza. Le ragioni contingenti che hanno sin qui impedito la costituzione dell'Autorità sono ormai superate e quindi presto di potrà procedere alle nomine.

È ormai in via di approvazione il regolamento sui costi della interconnessione, anche se questo tema richiede comunque cautela per la sua straordinaria delicatezza. Sul terzo gestore, ricorda che i valutatori sono indispensabili perchè occorre la massima trasparenza, dal momento che parteciperanno alla gara anche soggetti in parte pubblici. Nella riassegnazione delle frequenze del Ministero della difesa si terrà conto della necessità di evitare posizioni di vantaggio, mentre sul tema della sicurezza avverte che su iniziativa del procuratore

nazionale antimafia è stato istituito un comitato tecnico misto tra i Ministeri di grazia e giustizia, degli interni e delle comunicazioni.

Per quanto concerne il disegno di legge n. 1138, assicura che le proposte di modifica del Governo saranno discusse apertamente con l'opposizione così come sempre si è fatto sinora in questa delicata materia. Il processo di riforma della RAI si è già avviato con la legge n. 249, che prevede una rete generalista senza pubblicità. Per quanto riguarda i criteri di nomina del Consiglio di amministrazione, fermo restando il rispetto delle scelte e delle iniziative parlamentari in materia, il Governo non si opporrebbe alla loro introduzione nel disegno di legge n. 1138.

Per quanto concerne il nuovo piano delle frequenze, ritiene plausibile che l'Autorità possa rispettare il termine del prossimo mese di gennaio, mentre sull'inquinamento fa presente che è stato costituito un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente che ha definito un progetto di decreto ministeriale ed uno schema di disegno di legge in materia. Sulla questione dei controlli degli assetti societari, ricorda infine che presso il Ministero del tesoro è al lavoro una commissione per la riforma del diritto societario.

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver ringraziato il ministro Maccanico, dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1997

129ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,25.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario BORRONI risponde all'interrogazione n. 3-00919, presentata dal senatore BARRILE, sottolineando che l'attività di verifica sulle aziende di allevamento ovicaprino, aventi sede nelle regioni, come la Sicilia, ove gli organismi regionali dichiarano di non poter svolgere i relativi controlli, è affidata dall'AIMA ad un'apposita Agenzia.

Precisa altresì che sulla questione, sollevata dal senatore BARRILE, relativamente ai controlli in provincia di Agrigento, è stata interessata l'AIMA, la quale, nel recepire le preoccupazioni espresse, ha comunicato di avere raccomandato a tale Agenzia la necessità che le visite ispettive siano effettuate nelle prime ore del mattino o al rientro dal pascolo. Precisa tuttavia che, in base alle prescrizioni della regolamentazione comunitaria, lo svolgimento dei controlli deve avvenire entro i cento giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda.

Il senatore BARRILE, nel dichiararsi parzialmente soddisfatto rispetto all'impegno assunto dal Governo, precisa che, dopo la presentazione dell'interrogazione, alle ditte in questione è stata comunque cancellata la titolarità delle quote; dichiara pertanto che, date le palesi inefficienze nei controlli, tali ditte non possono essere così gravemente penalizzate con la perdita della quota. Auspica pertanto ulteriori interventi a tale riguardo.

Il presidente SCIVOLETTO dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(278) *CUSIMANO ed altri. – Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari*

(1633) *FUSILLO e BEDIN. – Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura*

(2274) *Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari*

(2630) *LA LOGGIA ed altri. – Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 novembre scorso.

Il PRESIDENTE, nell'avvertire che non è ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione sugli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 6 novembre scorso), invita i presentatori ad illustrarli.

Il senatore ANTOLINI, nell'illustrare l'emendamento 1.1, precisa che l'orientamento del suo Gruppo è favorevole al provvedimento in esame, in quanto volto a restituire liquidità ai consorzi agrari, sottolineando altresì che l'impostazione dei vari emendamenti presentati li inquadra come società cooperative a responsabilità limitata, da sottoporre alla disciplina prevista per la cooperazione.

Il RELATORE illustra quindi l'emendamento 1.3, sottolineandone la più chiara formulazione.

Il senatore BETTAMIO dà per illustrati gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6, volti a definire la natura giuridica dei consorzi agrari come società di capitali.

Il senatore CUSIMANO illustra l'emendamento 1.2, che ritiene particolarmente rilevante, in quanto prevede il mantenimento, senza soluzione di continuità, dell'attuale configurazione giuridica dei consorzi agrari.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

Il senatore PREDÀ illustra l'emendamento 2.4, sottolineando in particolare che il disegno delineato con le proposte emendative presentate dal suo Gruppo si ispira alla filosofia che i consorzi agrari siano assimilati alle altre imprese e non sottoposti ad un regime speciale; nel dichiarare di non convenire sulla opportunità di prevederli sotto forma di società di capitali, ribadisce che è più opportuno inquadrarli come società cooperative inserite a pieno titolo nella disciplina prevista per la cooperazione, da assimilare alle imprese a tutti gli effetti, sottolineando peraltro come, a causa dei vincoli attualmente esistenti, solo una ventina di consorzi sono *in bonis*; ritiene inoltre non proficua la vigilanza finora

svolta dal M.I.P.A., il che pone il problema di identificare una soluzione per tale questione. Preannuncia infine l'innovativa previsione di istituire un osservatorio su tale realtà cooperativa.

Il RELATORE illustra l'emendamento 3.10 e dà per illustrato l'emendamento 3.11.

Il senatore BETTAMIO, nell'illustrare l'emendamento 3.12, precisa che le proposte emendative complessivamente presentate dalla sua parte politica intendono configurare i consorzi agrari come società di capitali, regolate in base alla disciplina civilistica, con ambito anche regionale; si dichiara peraltro contrario al diritto di prelazione, previsto da successive disposizioni. Ritiene pertanto di avere così illustrato anche gli emendamenti 3.14 e 3.15.

Il senatore CUSIMANO, ritirato l'emendamento 3.13, dà per illustrati gli altri emendamenti presentati all'articolo 3 da senatori del suo Gruppo, nonchè l'emendamento 3.0.1.

Sono dati quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 3.

Il senatore CUSIMANO dà per illustrato l'emendamento 4.5, sottolineando l'opportunità di affidare i poteri ispettivi alle regioni e dichiara di ritirare l'emendamento 4.3.

Sono dati quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 4.

Il RELATORE illustra l'emendamento 5.19, nonchè i successivi emendamenti 5.21 e 5.20 (sottolineando che si vuole così salvaguardare quelle realtà consortili che diano garanzia) e fornendo precisazioni quanto all'emendamento 5.22 (che dà ugualmente per illustrato); illustra infine l'emendamento 5.23, con il quale si intende prevedere l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del Codice civile; dà altresì per illustrato l'emendamento 5.0.1.

Sono dati quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il RELATORE dà per illustrati gli emendamenti 6.10 (collegato all'emendamento 5.20) e 6.11.

Sono dati per illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore CUSIMANO illustra gli emendamenti 7.20 e 7.10, sottolineandone il rilievo all'interno delle proposte da lui presentate e dà quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti presentati da senatori del suo Gruppo.

Il relatore FUSILLO illustra gli emendamenti 7.14, 7.15, 7.16 e 7.17.

Sono quindi dati per illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore CUSIMANO, dato per illustrato l'emendamento 7.0.1, illustra l'emendamento 8.3, chiedendo in particolare chiarimenti al Governo in ordine alle previsioni dell'articolo 8.

Sono dati quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti presentati all'articolo 7.

Sono parimenti dati per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 8.

Il RELATORE, dato per illustrato l'emendamento 9.3, chiede dei chiarimenti al Governo in relazione alla portata normativa del comma 4 del precedente articolo 7 (recante sanatoria dei vari decreti-legge non convertiti) e, in attesa di tali chiarimenti, preannuncia sin d'ora la presentazione di una ulteriore proposta emendativa volta a prevedere – come nel caso del consorzio di Bari cui è stata recentemente revocata l'autorizzazione all'esercizio provvisorio – che per casi analoghi, ove sia presentato un programma triennale che preveda il pareggio del bilancio, sia possibile riconsiderare la revoca già disposta.

Sono quindi dati per illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 9, nonché l'emendamento 9.0.1.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C09ª, 0056ª)

Il PRESIDENTE informa che è stato assegnato il decreto-legge n. 411 del 1° dicembre 1997, che verrà inserito all'ordine del giorno delle prossime sedute già convocate.

Informa altresì che nelle ultime riunioni dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si era presa in esame la questione relativa alla acquisizione degli allegati della seconda relazione della Commissione governativa di indagine sulle quote latte, senza peraltro pervenire ad alcuna deliberazione in merito. Pertanto, anche alla luce della richiesta già precedentemente avanzata dal senatore Bianco di acquisire alcuni di tali allegati, informa di ritenere opportuno trasmettere al Ministero competente la richiesta di acquisire integralmente tutta tale documentazione.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute di mercoledì 3 dicembre e giovedì 4 dicembre, già convocate alle ore 15, è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2910, di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1997

113ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(841) DIANA Lino ed altri. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 1992, n. 166, istitutiva del ruolo nazionale dei periti assicurativi*

(987) BEDIN ed altri. – *Istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica*

(1088) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica*

(1097) CAPALDI ed altri. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi*

(2357) SERENA. – *Istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il relatore ZILIO ricorda come, nella relazione da lui svolta, avesse effettuato una distinzione fra i disegni di legge nn. 841 e 1097, concernenti modifiche alla legge n. 166 del 1992, istitutiva del ruolo nazionale dei periti assicurativi, e i disegni di legge nn. 987, 1088 e 2357, aventi invece ad oggetto l'istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica. Poichè diversa appare l'ottica e parimenti differenti sono i soggetti interessati dai provvedimenti, propone che la Commissione valuti l'ipotesi di una disgiunzione dei medesimi e della richie-

sta di trasferimento alla sede deliberante dei provvedimenti relativi all'istituzione dell'Albo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GAMBINI ritiene che la materia meriti una riflessione più approfondita, rilevando come l'istituzione di nuovi albi professionali rappresenti un tema controverso anche in relazione a normative di carattere europeo ed a recenti prese di posizione dell'Autorità per la tutela della concorrenza e del mercato. Si chiede, pertanto, se non valga la pena di approfondire l'analisi dell'insieme dei disegni di legge, valutando se le esigenze sottese alla richiesta di istituzione dell'albo degli esperti e consulenti di infortunistica possano essere soddisfatte attraverso modifiche ed integrazioni della legge che regola il ruolo nazionale dei periti assicurativi, con l'eventuale inserimento in tale ruolo anche di questa figura professionale. Manifesta, comunque, sin d'ora il proprio assenso alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante per tutti i disegni di legge in titolo e suggerisce che si proceda all'audizione in sede informale dei soggetti interessati, onde pervenire ad una migliore conoscenza delle loro peculiarità ed esigenze.

Il senatore DEMASI ritiene che vada sgombrato il campo dagli equivoci che derivano dalla difficoltà di definire le figure professionali interessate dai provvedimenti in esame, chiarendo preliminarmente il ruolo e le qualifiche professionali degli esperti e consulenti di infortunistica. La proposta dell'istituzione di un apposito albo è motivata dall'urgenza e dalla necessità di una definizione adeguata ed univoca di tale figura professionale, tenendo presente che le funzioni e i compiti di coloro che svolgono rispettivamente attività di consulenza e attività di perizia sono le medesime. Il Gruppo di Alleanza nazionale si pronuncia a favore dell'ipotesi di una trattazione disgiunta, pur ritenendo preliminare un chiarimento sulle figure interessate. Osserva poi come il disegno di legge n. 841 intervenga a modifica della legge n. 166 del 1992, cercando di colmarne alcune incongruenze che – in contrasto con l'insieme della legislazione vigente e con il quadro costituzionale – limitano la libertà di svolgimento di una attività professionale. Manifesta sin d'ora l'assenso della sua parte politica alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante per i disegni di legge nn. 987, 1088 e 2357.

Il senatore WILDE si esprime a favore della disgiunzione dei due gruppi di provvedimenti in titolo e della richiesta di trasferimento alla sede deliberante per i disegni di legge che prevedono l'istituzione dell'albo nazionale degli esperti di consulenti di infortunistica.

Si chiude la discussione generale.

Il sottosegretario LADU preannuncia il consenso del Governo alla richiesta di trasferimento di sede, riservandosi di entrare in seguito nel merito dei provvedimenti in esame.

Il relatore ZILIO ritiene che si possa procedere immediatamente alla costituzione di un comitato ristretto, nel cui ambito potranno essere effettuate le audizioni proposte.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il presidente CAPONI invita quindi i rappresentanti dei Gruppi a designare i propri componenti nel comitato ristretto per lo svolgimento delle audizioni, a seguito delle quali, la Commissione potrà decidere, con maggiore cognizione di causa, circa la proposta di disgiunzione dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1063) CAPONI. – Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo

(2080) BARRILE ed altri. – Disciplina della professione di guida subacquea
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il presidente CAPONI, relatore, riepiloga brevemente il contenuto dei disegni di legge in titolo già illustrati nella precedente seduta. Propone quindi che la Commissione chieda al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante ed invita ad esprimersi al riguardo.

Il senatore DEMASI solleva alcune perplessità sui disegni di legge in titolo che gli appaiono non sufficientemente rispettosi delle competenze regionali in materia, perplessità che ribadisce anche dopo un breve intervento del presidente CAPONI, teso a rilevare l'impronta non centralistica dei disegni di legge, che contengono norme di indirizzo e di coordinamento, di cui numerose regioni (cita in particolare i casi della Sicilia e della Sardegna) sono in attesa. Il suo Gruppo non si opporrà comunque ad un'eventuale richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

Dopo che i senatori ZILIO e WILDE hanno a loro volta manifestato l'assenso delle rispettive parti politiche ad un eventuale trasferimento di sede e il sottosegretario LADU ha dichiarato che il Governo non si oppone, il presidente CAPONI, constatata l'unanimità dei presenti rispetto alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante informa che si farà carico di acquisire il consenso dei Gruppi non presenti alla seduta odierna e di trasmettere, in seguito, la richiesta stessa al Presidente del Senato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1997

171^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Gasparrini e Pizzinato.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2882) Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, recante interventi urgenti in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 25 novembre 1997.

Il PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale e avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati e all'acquisizione del parere del relatore e della rappresentante del Governo, fermo restando che si potrà procedere alle votazioni solo dopo l'espressione del parere della 5^a Commissione sul testo del decreto legge all'esame e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge n. 393.

Il senatore MANFROI dà per illustrati gli emendamenti 1.16, 1.17, 1.15, 1.14 e 1.13.

Il senatore PELELLA illustra l'emendamento 1.6, volto a prorogare i trattamenti di integrazione salariale a favore dei lavoratori di alcune imprese della Sardegna, appartenenti ad aziende già sottoposte al regime di amministrazione straordinaria; l'emendamento 1.9 si fonda sull'esi-

genza di prolungare i trattamenti previdenziali oggetto del decreto-legge in titolo da otto a dodici mesi, per evitare l'inasprimento di tensioni sociali e assicurare che detti trattamenti si protraggano per un periodo di tempo sufficiente alla realizzazione di interventi di reindustrializzazione nelle aree di crisi. Con l'emendamento 1.10 il termine di decorrenza delle proroghe dei trattamenti viene spostato in avanti, senza peraltro determinare oneri aggiuntivi, per tenere conto delle peculiari esigenze di fasce di lavoratori che hanno già beneficiato di precedenti proroghe. L'emendamento 1.8, infine, si propone di sanare una situazione di sprequazione determinatasi per effetto della nuova classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali introdotta dalla legge finanziaria 1997. In conseguenza di tale disposizione, infatti, si è verificata una situazione di disparità, in base alla quale, per le stesse categorie – e in particolare per i dipendenti delle cliniche private – in alcune zone l'INPS ha riconosciuto il diritto alla cassa integrazione e le relative proroghe e in altre ha agito in senso opposto, revocando i trattamenti.

Il relatore GRUOSSO dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, e 1.7, e si sofferma sull'emendamento 1.0.1, precisando che con esso verrebbero riconosciuti i benefici previsti dagli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, nel caso di riassunzione di lavoratori posti in mobilità da parte del datore di lavoro subentrato nell'azienda trasferita, operante in aree di crisi.

Essendosi conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, il relatore, dopo aver raccomandato alla Commissione l'accoglimento degli emendamenti da lui sottoscritti, esprime parere contrario agli emendamenti 1.16, 1.17, 1.15, 1.14 e 1.13 e favorevole agli emendamenti 1.9, 1.10. e 1.8, mentre sull'emendamento 1.6 si rimette al parere che esprimerà la rappresentante del Governo.

La sottosegretaria GASPARRINI esprime quindi parere contrario agli emendamenti 1.16, 1.17, 1.15, 1.14, 1.13, e 1.9, precisando che il Governo è disponibile a prendere in considerazione un prolungamento da otto a dieci mesi delle proroghe che figurano all'articolo 1, fatta comunque salva una più approfondita valutazione degli oneri. Il parere del Governo è contrario anche sull'emendamento 1.0.1, che estende eccessivamente la platea dei beneficiari delle disposizioni in esso richiamate, con conseguenze finanziarie eccessivamente onerose. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.6, 1.1, 1.10, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 e 1.8.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Il senatore GRUOSSO, relatore, rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.1.

Il senatore Michele DE LUCA illustra l'emendamento 2.3, tendente a disporre il ripristino dell'erogazione del trattamento economico di mo-

bilità nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende dichiarate fallite, o ammesse alla procedura di concordato preventivo, o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa ovvero ad amministrazione straordinaria, allargando così la previsione del disegno di legge per la quale tale beneficio si applica alle sole aziende ammesse alla procedura di concordato preventivo e successivamente dichiarate fallite.

Illustra quindi l'emendamento 2.2, anch'esso diretto ad ampliare l'ambito di applicazione della disposizione, sia pure in modo più circoscritto.

Il RELATORE illustra poi l'emendamento 2.0.1, diretto a rendere applicabili alle imprese in amministrazione straordinaria, ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, per le quali sia stata aperta una procedura di alienazione a qualunque titolo e sia in corso il trasferimento di aziende, le procedure previste dalla legge n. 223 del 1991, con la possibilità di erogare ai lavoratori interessati l'indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge.

Illustra poi l'emendamento 2.0.2, tendente ad istituzionalizzare l'ammissione del trattamento di cassa integrazione per le imprese commerciali, sopprimendo il termine finale previsto dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.

Esprime poi parere contrario sull'emendamento 2.3, mentre si dichiara favorevole all'emendamento 2.2.

Il sottosegretario GASPARRINI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1, mentre si dichiara contraria agli emendamenti 2.3, 2.2, 2.0.1 e 2.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Il senatore MANFROI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.1, sul quale il relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Il RELATORE rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.1, di carattere meramente formale.

Illustra poi l'emendamento 4.0.1, tendente a differire al 31 dicembre 1998 il termine per l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione nei confronti dei lavoratori impegnati nei progetti di lavori socialmente utili.

Il sottosegretario GASPARRINI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1, mentre si rimette alla Commissione per ciò che attiene all'emendamento 4.0.1.

Il PRESIDENTE avverte che si è così concluso l'esame degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2852) MULAS ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(2389) SMURAGLIA: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche

(Esame del disegno di legge n. 2852, congiunzione con il disegno di legge n. 2389 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2389, congiunzione con il disegno di legge n. 2852 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2389, sospeso nella seduta del 30 settembre 1997.

Il relatore BATTAFARANO illustra il disegno di legge n. 2852, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevando preliminarmente che esso si propone, secondo quanto viene posto in evidenza nella relazione introduttiva, di operare una semplificazione della normativa su tale materia, semplificazione resa particolarmente urgente dal recepimento di numerose e importanti direttive comunitarie in materia, che si sono sovrapposte ad una preesistente normativa già di per sè complessa e stratificata. Obiettivo del testo unico dovrebbe essere pertanto la maggior chiarezza e la conseguente applicabilità delle norme vigenti, la riduzione del numero degli adempimenti e il ridimensionamento degli strumenti sanzionatori penali. In particolare, l'articolo 1 assegna al Governo il termine di diciotto mesi per l'esercizio della delega, l'articolo 2 dispone che il testo unico venga adottato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, mentre l'articolo 3 detta i principi e i criteri direttivi della delega. Essi riguardano il riordino e la riunificazione della normativa vigente e il riassetto delle competenze istituzionali con il fine, in particolare, di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio di funzioni di vigilanza e di dare vita ad un organismo nazionale di coordinamento, con proprie articolazioni; viene evidenziata l'esigenza di predisporre un corretto rapporto di collaborazione e consulenza tra la pubblica amministrazione ed i soggetti interessati, con particolare attenzione alla valorizzazione del ruolo delle parti sociali. Per quanto attiene al riordino dell'apparato sanzionatorio, la lettera e) dell'articolo 3 prevede l'individuazione delle norme da sottoporre a depenalizzazione nell'ambito delle disposizioni che non attengono direttamente alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, mentre i due punti successivi riguardano l'armonizzazione della legislazione comunitaria e della legislazione interna e la modifica di disposizioni eventualmente rivelatesi inapplicabili.

Il relatore prosegue nella sua esposizione facendo presente che l'impostazione del disegno di legge all'esame si differenzia sostanzialmente da quella del disegno di legge n. 2389, d'iniziativa del presidente Smuraglia, recante anch'esso delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di igiene e sicurezza del lavoro: infatti, mentre tale disegno reca una delega assai dettagliata nei criteri e nei principi direttivi e prevede una procedura rafforzata per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, il disegno di legge n. 2852 si limita a dettare pochi principi e criteri direttivi, di carattere generale, e rivolge una particolare attenzione al riassetto dell'apparato sanzionatorio.

Peraltro, stante l'identità dell'oggetto dei disegni di legge n. 2389 e n. 2852, il relatore propone che si proceda congiuntamente nell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

Il senatore Michele DE LUCA sollecita lo svolgimento della sua interrogazione 3-1040, sulle retribuzioni nelle aziende municipalizzate, ricordando che essa era stata già iscritta all'ordine del giorno di una precedente seduta della Commissione ma il suo svolgimento era stato rinviato per l'assenza del rappresentante del Governo. In generale, auspica che in futuro vi sia una maggiore disponibilità del Governo a rispondere con tempestività alle interrogazioni.

Associandosi all'ultima osservazione del senatore De Luca, il senatore PELELLA sottolinea che vi è da parte del Governo un notevole ritardo nel rispondere ad interrogazioni aventi ad oggetto la sicurezza del lavoro, nonostante l'aggravarsi della situazione, che sta assumendo una dimensione molto allarmante. Si riserva, pertanto, in una prossima seduta, di sollecitare lo svolgimento di tutte le interrogazioni pendenti su tale materia.

SUGLI EFFETTI DEI PARERI ESPRESSI DALLA COMMISSIONE SU ATTI DEL GOVERNO

(A007 000, C11ª, 0064ª)

Il senatore Michele DE LUCA ritiene necessario verificare in quale misura il Governo, in sede di esercizio delle deleghe legislative contenute in diversi provvedimenti legislativi, abbia tenuto conto dei rilievi e delle osservazioni formulati dalle Commissioni competenti in sede di espressione di pareri su schemi di decreti legislativi. La sua recente esperienza come relatore sullo schema di decreto legislativo in materia di lavori socialmente utili lo induce comunque a dichiararsi non più disponibile ad assolvere a tale funzione in futuro.

Nell'associarsi alle osservazioni critiche del senatore De Luca, il senatore BONATESTA osserva che esse confermano quanto la sua parte politica afferma da tempo sulle procedure consultive. Infatti, spesso, le osservazioni contenute nei pareri su disegni di legge o su atti del Governo sono, in realtà, vere e proprie condizioni, il mancato accoglimento delle quali dovrebbe comportare la trasformazione dell'avviso originariamente favorevole in un parere contrario. Si rende pertanto necessario individuare una modalità di verifica dell'accoglimento dei rilievi che vengono formulati in sede consultiva dalla Commissione.

Il senatore DUVA osserva che il problema posto dal senatore De Luca appare tanto più rilevante se si considera che negli ultimi tempi l'attività consultiva su atti del Governo si è notevolmente dilatata.

Il PRESIDENTE ritiene necessario un approfondimento della questione sollevata dal senatore Michele De Luca, investendo del problema, se del caso, la Presidenza del Senato, anche attraverso la proposizione di idonee modifiche regolamentari.

IN SEDE REFERENTE

(2864) Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 18 novembre 1997.

Il PRESIDENTE ricorda che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario su tutte le proposte emendative, ad eccezione dell'emendamento 1.2.

Il senatore MONTAGNINO, relatore, illustra l'emendamento 1.1, rilevando come la facoltà prevista per i pubblici dipendenti di revocare le dimissioni già accettate dall'amministrazione di appartenenza rappresenti in molti casi una scelta obbligata per chi intenda evitare di rimanere privo, al contempo, del trattamento stipendiale e di quello pensionistico. Vi è in molti la preoccupazione che, una volta revocate le dimissioni, possa risultare pregiudicata la possibilità di accedere al trattamento pensionistico alla prima decorrenza utile secondo la nuova normativa. In tali condizioni, appare opportuno stabilire in termini inequivoci che i dipendenti che chiederanno la riammissione in servizio a domanda potranno essere collocati in quiescenza alla prima decorrenza utile, mantenendo i requisiti di accesso previdenti. Al riguardo, rileva come l'emendamento non comporti in realtà maggiori oneri, in quanto, alla stregua di quanto stabilito dal disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, nel testo all'esame dell'altro ramo del Parlamento, i collocamenti in quiescenza in deroga al blocco saranno programmati secondo scadenze raccordate all'evoluzione delle disponibilità di bilancio.

Illustra poi l'emendamento 1.2, rilevando come sia ingiusto assoggettare al blocco dei pensionamenti anticipati anche quei lavoratori che, pur non avendo maturato i requisiti anagrafici previsti, abbiano conseguito più di 40 anni di anzianità di servizio; si tratta di una soluzione sostanzialmente omogenea rispetto a quanto già previsto nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria.

Illustra quindi l'emendamento 1.3, tendente ad assicurare ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge avevano in corso il periodo di preavviso, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti *pro-tempore* per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, la facoltà di chiedere il prolungamento del termine di preavviso, ai fini dell'accesso al pensionamento a decorrere dalle prime scadenze utili. Al riguardo, la soluzione emendativa promossa dal Governo in sede di esame del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria appare insufficiente, dal momento che la facoltà di prolungamento dei termini di preavviso viene attribuita soltanto ai lavoratori il cui periodo di preavviso scada al 1 gennaio 1998. Va peraltro ricordato che l'Esecutivo ha manifestato l'intenzione di adottare una soluzione più generale.

Illustra poi l'emendamento 1.4, tendente ad escludere dall'applicazione del blocco dei pensionamenti di anzianità i lavoratori affetti da talune condizioni invalidanti, in analogia con la misura già introdotta in occasione dell'esame del disegno di legge collegato alla legge finanziaria nei confronti degli insegnanti non vedenti.

Dichiara infine di far proprio l'emendamento 1.5 del senatore Zanoletti al fine di evitarne la decadenza, e rinuncia ad illustrarlo.

Il senatore BONATESTA aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Montagnino, sottolineando come sia doveroso individuare soluzioni eque nei confronti di quei lavoratori che, dopo aver ricevuto il preavviso della cessazione dal servizio, sono stati informati della contestuale perdita del trattamento stipendiale e di quello pensionistico.

Appare al riguardo necessario porre rimedio a tali incongruenze attraverso appropriati emendamenti al decreto-legge in conversione, evitando di rinviare ogni intervento al provvedimento collegato alla manovra finanziaria all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

L'ineludibilità di un intervento emendativo nella presente sede risulta particolarmente evidente nei confronti dei lavoratori che abbiano, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, maturato i 40 anni di anzianità di servizio, i quali dovrebbero senz'altro essere esclusi dall'applicazione del blocco.

Interviene quindi il senatore DUVA, il quale sottolinea l'esigenza che il processo di razionalizzazione del sistema previdenziale, oltre a perseguire gli obiettivi del risanamento della finanza pubblica, sia improntato a criteri di coerenza ed equità. In tale contesto, l'obiettivo dell'armonizzazione complessiva dei regimi pensionistici va perseguito con determinazione, ma avendo cura di introdurre meccanismi perequa-

tivi rispetto a situazioni di ingiustificata penalizzazione che possano determinarsi durante il regime transitorio.

Al riguardo gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 del relatore appaiono senz'altro opportuni, e ad essi aggiunge quindi la propria firma.

Un problema di perequazione si pone in particolare per il settore privato, laddove per i pubblici dipendenti sembra esserci una maggiore salvaguardia. In particolare, sarebbe necessario porre rimedio alla situazione di grave incertezza nella quale si sono venuti a trovare i dipendenti della Telecom che, per effetto delle nuove disposizioni, rischiano di rimanere privi di stipendio e del trattamento pensionistico per un periodo di tre mesi.

Il senatore MANZI aggiunge la propria firma agli emendamenti presentati dal relatore.

Ha quindi la parola il senatore Michele DE LUCA, il quale suggerisce al relatore di modificare l'emendamento 1.3 esplicitando come i lavoratori destinatari della norma siano quelli del settore privato. Per altro verso, appare opportuno riformulare la stessa proposta emendativa, tenendo presente che l'obiettivo è quello di assicurare la continuità del rapporto di lavoro fino alla prima scadenza utile per ottenere l'erogazione della pensione.

Sulla formulazione dell'emendamento 1.3 si apre quindi un breve dibattito, al quale prendono parte il RELATORE, il sottosegretario PIZZINATO e i senatori Michele DE LUCA, PILONI, PELELLA e BONATESTA, il quale ultimo presenta il sub-emendamento 1.1/1.

In esito a tale dibattito il RELATORE riformula l'emendamento 1.3.; si dichiara poi contrario all'emendamento 1.5.

Il senatore DUVA, con riferimento alla discussione testè svolta circa la formulazione dell'emendamento 1.3, osserva che il termine di vigenza delle disposizioni recate dal decreto-legge, riferito all'entrata in vigore delle leggi finanziaria e collegata, comporti un margine di incertezza che è necessario eliminare mediante la previsione di un termine a data fissa, in sede di conversione del provvedimento di urgenza in titolo.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2882**al testo del decreto-legge****Art. 1.***Sopprimere l'articolo.***1.16**

MANFROI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 28 novembre 1996, n. 608», inserire il seguente inciso: «nonchè i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria e prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.».

1.6NIEDDU, PELELLA, BEDIN, MUNDI, RIPAMONTI, ZANOLETTI,
TAPPARO, MONTAGNINO, MULAS

Ai commi 1, 2 e 3, sostituire le parole: «otto mesi» con le parole: «dodici mesi».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «63 miliardi», con le altre: «94,5 miliardi».

1.9

PELELLA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «10 per cento», con le altre: «20 per cento».

1.17

MANFROI

*Sopprimere il comma 2.***1.15**

MANFROI

Al comma 2, sostituire le parole: «della citata legge n. 608 del 1996» con le seguenti: «del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

1.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 1998» con le parole: «30 giugno 1998».

1.10

PELELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «della citata legge n. 135 del 1997» con le seguenti: «del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135».

1.2

IL RELATORE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «10 per cento», con le altre: «20 per cento».

1.14

MANFROI

Sopprimere il comma 4.

1.13

MANFROI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «della citata legge n. 608 del 1996» con le seguenti: «del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608»; al terzo periodo, sostituire le parole: «della legge n. 608 del 1996» con le seguenti: «del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

1.3

IL RELATORE

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «della citata legge n. 608 del 1996» con le seguenti: «del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608»; al secondo periodo, sostituire le parole: «della legge n. 608 del 1996» con le seguenti: «del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

1.4

IL RELATORE

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «un triennio» con le seguenti: «un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991».

1.5

IL RELATORE

Al comma 6, sostituire, in fine, le parole: «di cui ai commi 1 e 2» con le seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 3».

1.7

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al primo periodo, dopo le parole: “della legge 9 marzo 1989, n. 88”, è aggiunto il seguente periodo: “Restano, comunque, validi gli effetti dei provvedimenti concessivi del trattamento straordinario di integrazione salariale emanati successivamente alla predetta data”».

1.8

PELELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

(Riconoscimento di benefici al datore di lavoro in caso di trasferimento d'azienda)

1. Nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento Cee n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, nei casi di collocamento in mobilità effettuato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, da parte di impresa che abbia proceduto a trasferimento d'azienda o a parti di essa, quando un accordo sindacale abbia consentito la salvaguardia dei livelli occupazionali, al datore di lavoro subentrato nell'azienda trasferita e che non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono riconosciute, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i lavoratori posti in mobilità dall'impresa alienante ed assunti entro un periodo di sei mesi dal collocamento in mobilità.

2. La disposizione si applica anche nella fattispecie di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo complessivo di lire 30 miliardi.».

1.0.1

IL RELATORE

Art. 2.

Al comma 1, primo periodo, ove ricorrono, sostituire le parole: «della citata legge n. 56 del 1994» con le seguenti: «del decreto-legge 26 novembre 1993, n.478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.56». E, contestualmente, al comma 4, sostituire le parole: «della citata legge n. 236 del 1993» con le seguenti: «del citato decreto n. 148 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

2.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «ammesse alla procedura di concordato preventivo e successivamente dichiarate fallite» con le seguenti: «dichiarate fallite, ammesse alla procedura di concordato preventivo omologato consistente nella cessione dei beni, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa ovvero ad amministrazione straordinaria.».

2.3

Michele DE LUCA, RUSSO, GRUOSSO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ammesse alla procedura di concordato preventivo e successivamente».

2.2

RUSSO, Michele DE LUCA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-....

1. Alle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, per le quali sia stata aperta una procedura di vendita a qualsiasi titolo e per le quali sia in corso il trasferimento di azienda si applicano le procedure di cui all'articolo 7 della legge n. 223

del 1991 ed ai lavoratori interessati può essere erogata l'indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 223 del 1991.

2. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è posto a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo complessivo di lire 4 miliardi.».

2.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-....

1. Al primo periodo del comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "fino al 31 dicembre 1995" sono soppresse.

2. Al relativo onere finanziario si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».

2.0.2

IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da almeno un anno», con le altre: «da almeno due anni».

3.1

MANFROI

Art. 4.

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «della citata legge n. 608 del 1996» con le seguenti: «del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

4.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è differito al 31 dicembre 1998.».

4.0.1

IL RELATORE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2864**al testo del decreto-legge n. 375****Art. 1.**

All'emendamento 1.1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «; tale disposizione non si applica ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, abbiano conseguito almeno quaranta anni di anzianità contributiva».

1.1/1

BONATESTA

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «riammessi in servizio a domanda», aggiungere le seguenti: «, spostando l'accesso al trattamento pensionistico alla prima decorrenza utile secondo la nuova normativa, mantenendo i requisiti di accesso previgenti.».

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in base ai singoli ordinamenti», inserire le seguenti: «e al raggiungimento dei quarant'anni o della massima anzianità di servizio in base ai singoli ordinamenti.».

1.2

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. I lavoratori che risultino avere in corso, alla data del 3 novembre 1997, il periodo di preavviso, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni al momento vigenti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, possono richiedere il prolungamento dei termini di preavviso, ove inferiori ai fini dell'accesso al pensionamento a decorrere dalle prime scadenze utili.».

1.3

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. I lavoratori privati che risultino avere in corso, alla data del 3 novembre 1997, il periodo di preavviso, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni al momento vigenti per avere diritto alla pensione di anzianità, possono richiedere il prolungamento del periodo di preavviso fino all'accesso al pensionamento a decorrere dalle prime scadenze utili.».

1.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «del rapporto di lavoro», inserire le seguenti: «ed ai lavoratori privi di vista o con una invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasette per cento.».

1.4

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; le dimissioni accettate dall'amministrazione sono invece irrevocabili per coloro che hanno compiuto i cinquantadue anni di età ed hanno versato contributi per almeno trentacinque anni.».

1.5

ZANOLETTI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1997

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

Intervengono il professor Sergio Ortino, Ordinario di diritto pubblico dell'economia presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Firenze ed il professor Guido Corso, Ordinario di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Palermo.

La seduta inizia alle ore 13,10.

INDAGINE CONOSCITIVA SUL NUOVO ASSETTO DEI POTERI REGIONALI E LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE DOPO LA LEGGE N. 59/1997

Audizione di esperti della materia

(R048 000, B40^a, 0001^o)

Il Presidente Mario PEPE introduce brevemente i temi dell'audizione.

Il professor Sergio ORTINO svolge una relazione sulle tematiche oggetto dell'indagine.

Dopo alcune considerazioni del Presidente Mario PEPE, intervengono per porre quesiti il deputato Umberto GIOVINE ed il senatore Vittorio PAROLA.

Il professor Sergio ORTINO risponde ai quesiti posti.

Il Presidente Mario PEPE ringrazia e congeda il professor Sergio Ortino; indi, introduce il professor Guido Corso, accennando brevemente ai temi dell'audizione.

Il professor Guido CORSO svolge una relazione sulle tematiche oggetto dell'indagine.

Dopo alcune considerazioni del Presidente Mario PEPE, interviene il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI per porre quesiti, a cui risponde il professor Guido CORSO.

Il Presidente Mario PEPE ringrazia, infine, il professor Guido CORSO e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 21.

(Si dà lettura del processo verbale delle sedute del 26 e del 27 novembre 1997).

SUL PROCESSO VERBALE
(R032 000, B60^a, 0003^o)

Il senatore Antonio FALOMI, intervenendo sul processo verbale, ricorda che nella seduta del 26 novembre scorso si era convenuto di rinviare la discussione in titolo direttamente alla giornata del 2 dicembre, senza prevedere ulteriori interventi da parte del Presidente su tale decisione. Per parte sua non può quindi approvare il relativo processo verbale.

Il Presidente Francesco STORACE fa presente che il riferimento ad una sua possibile potestà di disporre diversamente, che è contenuto nell'ultima parte del processo verbale cui il senatore Falomi si riferisce, e che è riportato anche nel resoconto, è reso necessario dalla circostanza che precedentemente l'Ufficio di Presidenza aveva dato a lui mandato di definire il calendario anche in riferimento a possibili impedimenti derivanti dalla concomitanza di altri impegni parlamentari.

La Commissione approva quindi i processi verbali delle due sedute.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0048^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità del-

la seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B60^a, 0029^o)

Il Presidente Francesco STORACE da conto alla Commissione delle seguenti lettere, segnalazioni e proteste pervenute:

del professor Fernando Aiuti, Presidente dell'Associazione Nazionale per la Lotta contro l'Aids, il quale stigmatizza i contenuti della rubrica *Format* trasmessa da Rai 3 il 22 ottobre scorso, che risulta gravemente disinformativa e faziosa, e quindi controproducente nella lotta alla malattia;

dell'onorevole Federica Rossi Gasparrini, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, la quale richiede che la Rai svolga un più incisivo ruolo di informazione sul tema degli infortuni sul lavoro;

dell'onorevole Marco Pannella, il quale cita dati sulle trasmissioni radiotelevisive successive all'ultima risoluzione approvata dalla Commissione, dai quali si evince che gli spazi radiotelevisivi dati alle tematiche politiche proprie della Lista Pannella, continuano ad essere praticamente nulli. Questa sera è peraltro pervenuta una lettera del Presidente della Rai, menzionata anche da diverse agenzie di stampa, nella quale si preannuncia che saranno programmate trasmissioni sui temi citati dalla risoluzione della Commissione, su ciascuna delle reti radiotelevisive, entro il mese di dicembre;

del senatore Stefano Semenzato, che sollecita la Rai ad attivarsi tempestivamente per assicurare la prosecuzione del servizio di trasmissione delle sedute parlamentari anche dopo la scadenza dell'apposita convenzione con Radio Radicale, eventualmente anche attraverso una convenzione stipulata tra la Rai e quell'emittente.

Ritiene, consentendovi la Commissione, che le questioni sollevate dall'onorevole Rossi Gasparrini e dal senatore Semenzato possono essere rimesse all'Ufficio di Presidenza, che ne definirà le modalità di trattazione. Circa la lettera del Presidente della Rai sulle trasmissioni dedicate ai temi proposti dalle «Liste Pannella», manifesta soddisfazione, e resta in attesa di preannunciati dettagli.

Infine, fa presente di avere ricevuto svariate segnalazioni concernenti la recente trasmissione radiotelevisiva di ampi stralci del processo a Luigi Chiatti, accusato dell'omicidio dei piccoli Simone Allegretti e Lorenzo Paolucci. Tra queste ricorda in particolare quella dell'onorevole Maretta Scoca, alla quale ha indirizzato una risposta che parimenti legge alla Commissione; quella pervenuta da parte dell'onorevole Silvia Costa, e quella dei signori Maria Grazia Passeri e Silvio Pergameno, e dà conto del carteggio intercorso in proposito tra lui e il dottor Jader Jacobelli, coordinatore della Consulta Qualità della Rai. In tali ultime lettere, è stato sottolineata la necessità

che siano precisati il ruolo e la portata dei pareri espressi dalla Consulta stessa.

Connesso con il tema ultimo menzionato è anche il contenuto della recentissima convenzione per un codice di autoregolamentazione e comportamento tra televisione e minori, conclusa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le principali emittenti radiotelevisive italiane, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 1997.

A tale ultimo proposito, fa presente che il testo della convenzione potrebbe essere fatto proprio dalla Commissione, in un atto di indirizzo alla Rai.

Il senatore Antonio FALOMI, intervenendo sull'ultimo degli argomenti oggetto delle comunicazioni del Presidente, ritiene opportuno che l'Ufficio di Presidenza valuti le forme attraverso le quali portare l'argomento all'ordine del giorno della Commissione.

Il senatore Stefano SEMENZATO si associa alla considerazione del collega Falomi, sottolineando comunque l'urgenza dell'approvazione di un atto di indirizzo riferito specificamente ai rapporti tra la TV e i minori, che non può consistere solo nel mero recepimento di un documento redatto in altre circostanze. È opportuno che, su tale tema, sia nominato un relatore.

Dopo che il deputato Mario LANDOLFI ha manifestato consenso con la proposta del senatore Semenzato, il Presidente Francesco STORACE si riserva la nomina di un relatore sul tema dei rapporti tra televisione e minori; ed informa infine la Commissione che alcuni suoi componenti hanno chiesto l'audizione del Presidente e del Direttore Generale della Rai.

Il senatore Antonio FALOMI, intervenendo sull'ordine dei lavori e per richiamo al Regolamento, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento della Camera, sul complesso delle comunicazioni del Presidente, rileva alcune anomalie che riguardano il calendario dei lavori della Commissione concernente le prossime sedute e che interessano anche la discussione finora svoltasi. Circa il primo profilo, sottolinea che il Regolamento interno non prevede espressamente lo svolgimento di «comunicazioni del Presidente»: il Presidente ha senz'altro la facoltà di rivolgere comunicazioni alla Commissione, senza che sia necessario un apposito punto dell'ordine del giorno delle sedute, ma dovrebbe in ciò tener conto del rilievo che alcune di queste comunicazioni possono rivestire: su di esse è possibile che si sviluppi un dibattito di forte contenuto politico, il quale risulterebbe sostanzialmente al di fuori del calendario messo a punto con il concorso dell'intero Ufficio di Presidenza.

Rileva inoltre che l'Ufficio di Presidenza, nel deliberare l'audizione del Ministro delle comunicazioni, aveva riferito tale incontro ai temi dell'attuazione della Convenzione tra quel ministero e la Rai, mentre

l'ordine del giorno diramato non contiene riferimenti ad argomenti specifici cui limitare l'audizione.

Circa il dibattito che costituirà il secondo punto della seduta di questa sera, fa presente che il relatore, onorevole Romani, ha dichiarato ad alcune agenzie di stampa di voler condurre un ampio dibattito riferito a molte delle tematiche che complessivamente riguardano il servizio pubblico radiotelevisivo, mentre la discussione dovrebbe riguardare il solo e ben individuato testo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Rai il 17 novembre scorso.

Il Presidente Francesco STORACE, circa la prima questione sollevata dal senatore Falomi, fa presente che l'indicazione espressa di «Comunicazioni del Presidente» nell'ordine del giorno della Commissione corrisponde ad una prassi molto usata sino alla decima legislatura, come comprovano svariati resoconti parlamentari, la quale ha inoltre il pregio di portare all'attenzione della sede plenaria, con le forme di pubblicità proprie delle relative sedute, il contenuto di alcune lettere che la Commissione apprezza nell'esercizio della sua potestà di vigilanza.

Circa la seconda questione, fa presente che la limitazione dei temi che possono essere trattati in una audizione costituisce evenienza possibile ma rara, nella prassi della Commissione. In questa circostanza, non gli è parso che l'indicazione indubbiamente data dall'Ufficio di Presidenza circa la Convenzione tra Ministero delle comunicazioni e Rai dovesse intendersi tassativa: in sede di audizione del Ministro potrebbero infatti essere sollevati altri temi, che pure riguardano competenze e facoltà del Ministro in materia radiotelevisiva, sui quali non potrebbe impedire ai colleghi di porre quesiti. Fa presente di avere peraltro informato il Ministro, per le vie brevi, della circostanza che l'attuazione della Convenzione rappresenterà l'argomento principale dell'incontro.

Il senatore Stefano SEMENZATO, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la Commissione acquisisca formalmente una lettera di risposta indirizzata dal Direttore del TG3 alla redattrice Ilda Bartoloni la quale, in una lettera indirizzata alla Commissione per conoscenza (della quale è stato dato conto in una delle ultime sedute), aveva formulato osservazioni sul ruolo delle donne nella programmazione di quel telegiornale. La risposta della Direttrice solleverebbe perplessità sulla circostanza che la Commissione sia stata interessata, ed il suo contenuto è stato riferito da diverse agenzie di stampa.

Il Presidente Francesco STORACE si riserva di dar conto alla Commissione di tali «agenzie» per una sua più informata decisione.

DISCUSSIONE SUL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI DEL 17 NOVEMBRE 1997, CIRCA IL PLURALISMO NELL'INFORMAZIONE, ED ESAME DI UN'EVENTUALE RISOLUZIONE (R050 001, B60^a, 0016^e)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che il documento del Consiglio di Amministrazione della Rai portato oggi all'esame della

Commissione è stato approvato dopo che la Commissione aveva a sua volta approvato una risoluzione riferita ai contenuti della programmazione radiotelevisiva della concessionaria pubblica nel periodo della recente crisi di Governo.

Il testo approvato dal Consiglio di Amministrazione risulta del seguente tenore:

«1. Il Consiglio di Amministrazione della Rai ha esaminato con l'attenzione dovuta la Risoluzione adottata dalla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi circa l'attuazione del principio di pluralismo durante la crisi di governo.

Nel documento sono stati posti in rilievo alcuni comportamenti dell'informazione Rai durante il periodo della recente crisi di governo con l'individuazione di atteggiamenti lesivi del valore del pluralismo così come definito dagli indirizzi dell'organo bicamerale. In particolare è stata segnalata una serie di episodi di partecipazione "militante", di sovrarappresentazione o sottorappresentazione delle posizioni dell'una o dell'altra parte politica e di generale riduzione del concetto di pluralismo. Sulle anomalie rilevate, la Risoluzione della Commissione ha invitato il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale ad intervenire con misure ed iniziative adeguate anche al fine di evitare il ripetersi di tali violazioni degli indirizzi espressi dalla Vigilanza.

La Commissione ha tra l'altro: *a)* auspicato nuove forme di organizzazione editoriale-giornalistica per superare la differenziazione per aree politico-culturali delle testate giornalistiche; *b)* sottolineato il necessario rafforzamento di un presidio di informazione obiettiva, plurale, rispettosa delle posizioni dei vari protagonisti politici e sociali a fronte della scelta di parzialità di molti organi di informazione privata, televisivi e a stampa; *c)* impegnato il vertice aziendale a rendere evidente ciò che differenzia il Servizio Pubblico dalle altre emittenti e testate giornalistiche.

In relazione agli obiettivi di qualificazione e di rilancio della Rai presentati negli interventi in Commissione del Presidente e del Direttore Generale, la Risoluzione ha chiesto la presentazione di progetti attuativi.

2. Sulla base dell'esame di tutti i punti del documento della Commissione, il Consiglio di amministrazione, dopo una relazione del Direttore Generale, con la piena consapevolezza del valore politico-istituzionale della Risoluzione approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

ha convenuto, come già in occasione delle relazioni del Presidente e del Direttore Generale in Commissione, sul fatto che vi siano stati episodi non conformi agli indirizzi della Commissione stessa, sebbene limitati e circoscritti, durante la fase della crisi di governo; ha altresì preso atto, dall'analisi dei dati di monitoraggio, di una rilevazione quantitativa della presenza dei soggetti politici

che può essere valutata in chiave di una loro sovrarappresentazione o di sottorappresentazione;

ha ritenuto sostanzialmente equilibrato l'atteggiamento dell'informazione nell'offerta complessiva del Servizio Pubblico verso la comunicazione politica;

ha preso atto che il maggiore o minore rilievo dato alle diverse forze è derivato dagli eventi della cronaca politica e della valutazione, in base a criteri professionali, della loro rilevanza. L'uguaglianza di trattamento, indipendentemente dagli eventi di cronaca o dalla importanza delle diverse posizioni nel contesto politico, potrebbe portare – qualora divenisse la regola di base – ad una costruzione artificiosa degli eventi o ad una informazione che adotti il criterio della “par condicio”, anche al di fuori dei periodi contrassegnati da fasi elettorali.

3. L'attenzione ed il rispetto che il Consiglio di Amministrazione riserva a tutti gli atti della Commissione parlamentare lo sollecitano peraltro ad un intervento attivo di ulteriore promozione ed attuazione degli indirizzi sul pluralismo, affinché siano sempre “operanti” nella prassi di lavoro quotidiana dei corpi professionali dell'Azienda e divengano ancora più impegnativi per le responsabilità dei Direttori di Testata e di Rete, nei confronti dei quali è stata ribadita piena fiducia.

4. Nell'ambito di una serie di iniziative volte a garantire l'applicazione degli indirizzi sul pluralismo, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, ha deliberato di:

a) avviare una profonda revisione della Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del Servizio Pubblico, la quale, nel pieno rispetto delle normative contrattuali e dell'autonomia professionale dei giornalisti, dovrà essere considerata uno strumento operativo e non facoltativo la cui applicazione sarà garantita dai Direttori di testata. Il Consiglio pertanto affiderà ad una apposita Commissione, di cui faranno parte anche i membri della Consulta Qualità, il compito di redigere, entro febbraio 1998, la nuova Carta, confrontandosi con i Direttori di Testata, l'Ordine dei giornalisti, le organizzazioni sindacali di categoria interne e d esterne all'Azienda. Dovrà, ovviamente, essere tenuta in primaria considerazione l'esigenza di rispettare le normative vigenti in materia di tutela delle prerogative dei giornalisti e dei loro Direttori;

b) organizzare entro gennaio 1998 una conferenza nazionale – accogliendo la proposta del Presidente della Rai – cui sarà dato ampio spazio nella programmazione radiotelevisiva, per promuovere un livello alto e diffuso di consapevolezza dei problemi in questione e per approfondire, tra l'altro, il tema dell'informazione nel Servizio Pubblico;

c) assegnare maggiore spazio alle attività della Consulta Qualità, la quale, composta da esperti di comprovato equilibrio e responsabilità, già opera attraverso la segnalazione di eventuali inadempienze o manchevolezze che si verificano in programmi informativi e di intrattenimento;

d) preparare un Codice Etico, che riguardi l'intera attività del Servizio Pubblico e le diverse figure professionali in esso coinvolte: al centro del lavoro l'idea di autoregolamentazione come problema centrale per una società aperta, l'idea di legittimazione sociale dell'impresa Rai, l'idea di reputazione come uno dei modelli di sanzione, l'idea stessa di legalità, che includa anche gli aspetti relativi al comportamento equo all'interno dell'Azienda e, in generale, un nuovo rapporto tra diritto e morale;

e) ampliare il programma formativo, già predisposto dalla Direzione Generale per i giornalisti, nell'ambito di una nuova cultura legata alla responsabilizzazione, all'autonomia e alla coscienza dei maggiori doveri spettanti al Servizio Pubblico; ed estendendo questa iniziativa ai programmisti registi e ai giornalisti operanti nelle Reti;

f) perseguire in una crescente attenzione al rapporto con gli utenti, la salvaguardia dei loro diritti di informazione e l'individuazione di nuove forme di offerta radiotelevisiva, con forti valenze costruttive;

g) promuovere un confronto aperto sull'opportunità di un processo di revisione del quadro normativo - e degli aspetti connessi alla contrattualistica nazionale - relativo alla professione giornalistica in generale e a quella del Servizio Pubblico in particolare;

h) riformulare le lettere di reciproco impegno sottoscritte dai Direttori di Testata, affinché recepiscano i necessari richiami ai documenti in questione con una correlativa formale assunzione di responsabilità;

i) formulare lettere di reciproco impegno anche nei confronti dei Direttori di Rete con le stesse finalità.

Il Consiglio di Amministrazione infine, per quanto riguarda la prospettiva di nuove forme di organizzazione editoriale-giornalistica, ritiene che un argomento così importante meriti una ampia riflessione, senza alcuna posizione pregiudiziale, che dovrà essere svolta anche in relazione al progetto di riorganizzazione aziendale e alle proposte di riassetto generale del sistema radiotelevisivo».

Il deputato Paolo ROMANI, relatore, anche in riferimento alle considerazioni testè espresse dal senatore Falomi, fa presente di aver voluto scientemente proporre alla Commissione un dibattito allargato ad alcuni temi di carattere generale riferiti alla programmazione del servizio radiotelevisivo pubblico. È infatti lo stesso documento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Rai che fa cospicuo riferimento a tali temi, menzionando i contenuti della «Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico», quelli relativi al ruolo della Consulta Qualità istituita all'interno della Rai, ed altri temi particolarmente significativi. In questa situazione, il limitarsi esclusivamente alle circostanze contingenti nelle quali il documento è maturato finirebbe per rendere il dibattito eccessivamente angusto, e non appare comunque opportuno.

Pertanto la sua relazione intende tentare di esaminare in modo organico il ruolo del servizio pubblico, allargando l'indagine a riferimenti normativi e di autoregolamentazione vigenti, agli organismi di controllo

preposti, al difficile rapporto fra autonomia professionale del giornalista ed il rispetto del pluralismo.

Propone alla Commissione di optare per questa seconda soluzione; è difficile risolvere in modo frammentario le problematiche connesse con l'osservanza da parte del Servizio Pubblico dei principi del pluralismo così come definiti dalla risoluzione approvata all'unanimità il 13 febbraio, senza entrare nel merito degli altri argomenti che vi sono strettamente collegati: come è possibile parlare di pluralismo culturale se non si entra nel merito della funzione e del ruolo del Servizio Pubblico, come è possibile rappresentare con equilibrio le posizioni delle diverse forze politiche senza entrare nel merito del ruolo dell'informazione nel Servizio Pubblico, come è infine possibile affrontare tutti i temi già citati senza esaminare con attenzione il ruolo dei giornalisti e dei conseguenti codici deontologici.

Per una più agevole lettura da parte dei commissari, precisa l'elenco dei documenti che sono allegati alla relazione: la Carta dell'Informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del Servizio Pubblico; la Carta dei Diritti e dei doveri del giornalista Radiotelevisivo del Servizio Pubblico; la Carta dei doveri del giornalista; i Documenti di reciproco impegno dei Direttori dei Tg RAI. Questa premessa di carattere generale, innanzitutto ritiene che il Servizio Pubblico non si debba limitare a ribadire verità consolidate, a rispecchiare la cultura dominante della società, ma spingere per rimetterla continuamente in discussione; pur all'interno dell'obbligo della rappresentazione imparziale della molteplicità delle culture, il Servizio Pubblico deve evitare un ruolo di adesione burocratica alla realtà, ma al contrario deve sviluppare nei cittadini la consapevolezza del diritto al dubbio ed alla confutazione.

Il Servizio Pubblico non deve essere vissuto come uno strumento di orientamento della pubblica opinione, nè come strumento pedagogico asservito alla cultura egemone, ma come strumento di libertà per il pubblico.

Quindi, garantire sia la libertà di chi opera nella comunicazione, sia la libertà di chi riceve i messaggi.

In sintesi si deve allargare il mercato delle idee. La televisione commerciale procede per sua natura ad uno sfruttamento intensivo del prodotto televisivo, fino ad esaurirli pur di assicurarsi il massimo rendimento economico; al contrario il Servizio Pubblico protegge la domanda di cambiamento dei cittadini attraverso l'arricchimento del mercato ricercando nuovi prodotti, nuovi linguaggi, nuove risorse per l'industria della cultura. È questo un modo forte per giustificare le entrate che derivano dal canone, abbracciando una funzione sociale e culturale di ampio respiro.

A supporto di quanto sostenuto, sembra utile un'attenta lettura dell'art. 2, comma 1, del Contratto di Servizio (allegato 1) e del parere dato da questa Commissione all'atto dell'approvazione del Contratto di Servizio stesso: all'art. 2 alla fine del comma è stata aggiunta la seguente frase «Da questo punto di vista il Servizio Pubblico deve rappresentare l'autonomia e la dialettica delle realtà sociali del nostro Paese in tutta

la loro ricchezza, dando voce anche a chi spesso voce non ha. Il tutto deve tradursi, per ogni genere televisivo e per l'insieme degli spazi informativi, nel richiamo esplicito e nella rappresentazione di tutte quelle realtà sociali, a cominciare dal mondo del lavoro, e di tutte quelle problematiche sociali e culturali emergenti (femminismo, ambientalismo, problemi di terza età, immigrazione e rapporti Nord-Sud), che, trovandosi in condizione di debolezza sul piano degli strumenti informativi e nei confronti degli interessi forti, risultano largamente penalizzate. Garantirne l'accesso al sistema informativo, anche in forma diretta, rappresenta un dovere esplicito del sistema pubblico radiotelevisivo».

Nel 1995 fu approvata la Carta dell'informazione e della programmazione (allegato 2) a garanzia degli utenti e degli operatori del Servizio Pubblico. Tale Carta dovrebbe rappresentare il supporto teorico di tutta l'attività della RAI per quanto riguarda l'individuazione del proprio ruolo di servizio pubblico oltre ad indicare le linee di comportamento per gli operatori dell'informazione a garanzia del prodotto dal punto di vista dell'utente.

La Carta dell'informazione fu allora redatta da un prestigioso gruppo di esperti della comunicazione: Vespa, Jacobelli, Morello, Zanetti e Moretti.

Nello stesso 1995 fu costituita la Consulta di Qualità sulla base della richiesta che le Commissioni parlamentari avanzavano di un sistema di autocontrollo del Servizio Pubblico. Illuminante al riguardo del problema che stiamo esaminando il colloquio con il Coordinatore della Consulta Qualità, Jader Jacobelli che tenterò riproporvi integralmente:

«La Consulta Qualità ha il compito "istituzionale" di segnalare al CdA ed al Direttore Generale le eventuali gravi inadempienze riscontrate nei programmi della RAI rispetto a quanto previsto dalla Carta dell'informazione. La Consulta Qualità è composta da cinque autorevoli rappresentanti del mondo della televisione e della cultura, non impegnati in ruoli produttivi e quindi estranei a qualsiasi tipo di condizionamento: Jader Jacobelli Coordinatore, Sandro Bolchi Regista televisivo, Gilberto Tinacci Marinelli Esperto di Comunicazione, Anna Oliviero Ferraris Sociologa dell'età evolutiva, Pietro Prini Filosofo di area cattolica per sua stessa definizione.

L'organo così come è stato individuato ha il merito di essere nè sovra-ordinato, nè sotto-ordinato, rispetto alla struttura dirigenziale della RAI.

La Consulta Qualità ha emesso in questi due anni ben 150 pareri del tutto riservati e ovviamente proprio perchè espressi, fortemente critici nei confronti della programmazione della RAI.

L'attività della Consulta Qualità si concretizza in un monitoraggio costante del prodotto televisivo e radiofonico. In pratica tutte le trasmissioni sono visionate in diretta o tramite cassette.

La Consulta Qualità per assolvere il suo compito ha adottato una metodologia di qualità con una tecnica cognotivistica: la programmazione è stata suddivisa in una serie di tipologie: informazione, *talk-show*, approfondimenti, telequiz, ecc. Per ogni tipologia sono stati definiti dei

parametri. Ad esempio per i telegiornali: collocazione delle notizie; testo redazionale; immagini; rapporto testo-immagini; ambientazione scenografica; chiarezza espositiva; efficacia comunicativa dello *speaker*; approfondimento della notizia; drammatizzazione della notizia; proprietà delle domande; sesso; violenza; valori veicolati.

Ogni rappresentante della Consulta Qualità compila una pagella per ogni parametro, con l'accortezza di monitorare singolarmente il prodotto sotto osservazione.

Se almeno tre pagelle coincidono nella valutazione, questa viene adottata e quindi inserita nel parere. Se vi è discordanza si rinuncia a quel parametro. Sulla base di queste valutazioni la Consulta Qualità fornisce alla RAI un parere sull'eventuale incongruenza riscontrata in un determinato programma.

È ovvio che questo controllo a posteriori non può impedire che prodotti "inadeguati" abbiano già prodotto un «danno». Sarebbe necessario invertire il processo di analisi ovvero attivare un monitoraggio di processo all'interno della struttura. Il monitoraggio cosiddetto di processo non deve comunque cadere dall'alto, ma deve corrispondere ad una persona che la struttura sceglie per le sue particolari qualità. Siamo quindi ancora nel quadro delle funzioni e non in quello della censura, in altre parole nella condizione di evitare l'errore ed il conseguente danno grazie ad un processo autocritico interno alla struttura produttiva. I risultati del monitoraggio della Consulta Qualità, a detta del dottor Jacobelli, non sono stati tenuti in alcun peso e soprattutto i pareri non sono mai circolati all'interno dell'azienda.

L'efficacia di due anni di attento lavoro e di costante monitoraggio è stata praticamente nulla. La Consulta Qualità ha deciso a questo punto di produrre una *newsletter* che con cadenza periodica raccoglie le proteste e le segnalazioni di studi sul problema della qualità, nel tentativo di fare nascere nella RAI una cultura di servizio.

In conclusione l'enorme ed encomiabile impegno culturale della Consulta Qualità non ha sortito, a detta del dottor Jacobelli, alcun effetto pratico.

Al di là del totale disinteresse dimostrato dagli organi dirigenti della RAI per il lavoro della Consulta Qualità un problema è stato rilevato dal Coordinatore: in RAI gli operatori dell'informazione vivono il loro lavoro in perenne competizione con la carta stampata e le televisioni commerciali. Prevalente è l'attenzione ai dati di ascolto. Se non si ha successo il rischio è quello di non essere riconfermati. Il risultato è che le trasmissioni sono spesso "drogate" (esempio *Harem*, che ha fatto riferimento a questioni di sesso nell'ultima puntata) anche in altre occasioni si verificano circostanze analoghe come in una recente puntata di *blob* che ha accostato ai temi della pedofilia l'immagine di Berlusconi che rassicura i suoi figli.

Inoltre la contrattualistica vigente rende il Direttore del tutto autonomo.

L'art. 5 del contratto giornalistico concede ai Direttori un potere assoluto, tanto che la Direzione della RAI è stata obbligata ad

aggiungere ai contratti di lavoro individuali un'appendice non regolamentata: il documento di reciproco impegno.

Il suggerimento finale del dottor Jacobelli è quello di prevedere per il Servizio Pubblico una contrattualistica originale.

I documenti di reciproco impegno sono identici nella sostanza anche se diversi nella forma per la necessità di adattarli alle diverse funzioni previste per i Direttori del Tg 1, Tg 2, Tg 3, TGR, TGS, TSP e RAI International; in essi si afferma: «Caposaldo e ragione del Servizio Pubblico è diritto di tutti all'informazione».

Per rendere concreto questo diritto, il compito del giornalista della RAI deve fondarsi esclusivamente sulla libertà e responsabilità personali, in un contesto aziendale gestito secondo le regole dell'impresa ed autonomo da ogni condizionamento esterno, sia di natura pratica, sia di interesse economico. Nel rispetto delle norme di legge e del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti integrato dal contratto aziendale, il Direttore responsabile del Tg si impegna a garantire un'informazione completa, corretta, imparziale e capace di rappresentare tutte le componenti di una società democratica, complessa e al tempo stesso articolata».

Al di là delle dichiarazioni di principio, si fa sostanzialmente riferimento alle norme deontologiche contenute sia nella Carta dei doveri del giornalista, sia nella Carta dei diritti e dei doveri del giornalista RAI, sia nella Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli operatori e degli utenti del Pubblico Servizio.

Le tre Carte citate, contenute tra i documenti allegati, contengono norme di comportamento molto particolareggiate e rigorose per gli operatori dell'informazione del Servizio Pubblico.

«La linea editoriale della RAI deve rispettare e soddisfare un pubblico che ha orientamenti, opinioni e gusti diversi. Nei programmi si deve quindi riflettere la molteplicità delle culture e degli interessi in modo che, qualunque sia il credo religioso, i convincimenti politici, la razza, il sesso, l'educazione, la condizione sociale e l'età, gli utenti non vengano trascurati ed offesi.

«Il dovere dell'imparzialità è quello che più connota l'identità del Servizio Pubblico.

«Ogni operatore della RAI e ogni collaboratore devono sentirsi impegnati a rappresentare la realtà in tutti i suoi aspetti e a dare conto delle sue varie interpretazioni con il massimo di correttezza, completezza e obiettività.

«In quest'ottica la RAI non può schierarsi per una parte o per l'altra dello schieramento culturale e politico».

È in questa sede impossibile rileggere tutte le norme contenute, ma assicura che personalmente si troverebbe in grave imbarazzo se gli venisse chiesto di «avviare una revisione» delle norme che vi sono contenute.

In conclusione esiste una mole impressionante di documenti, norme, Codici di comportamento, riferimenti, doveri che dovrebbero ragionevolmente impedire il realizzarsi nel Servizio Pubblico di «comportamenti lesivi del pluralismo» di «episodi di distorsione delle posizioni di

soggetti sociali e politici» (queste le parole di una relazione in Commissione del senatore Semenzato).

Inoltre, è operante un organismo di monitoraggio e di controllo come la Consulta Qualità che è in grado di operare tutti i raffronti necessari tra produzione e programmi televisivi e le norme deontologiche contenute nelle Carte dell'informazione e dei doveri dei giornalisti del settore pubblico e privato.

Senza dimenticare in questa sede l'Osservatorio di Pavia che garantisce il monitoraggio ed il controllo quantitativo di eventuali sovrarappresentazioni o sottorappresentazioni delle posizioni di una o dell'altra parte politica.

Entrando nel merito dell'esame del documento del CdA, sottolinea!

Al punto 2 il CdA conviene che ci siano stati «episodi non conformi agli indirizzi della Commissione stessa, sebbene limitati e circoscritti, durante la fase della crisi di Governo», «ha ritenuto sostanzialmente equilibrato l'atteggiamento dell'informazione nell'offerta complessiva del Servizio Pubblico verso la comunicazione politica», «ha preso atto che il maggiore o minore rilievo dato alle diverse forze è derivato dagli eventi della cronaca politica e dalla valutazione, in base a criteri professionali, della loro rilevanza».

Nella prima parte del documento è quindi evidente che da parte del CdA ci sia il tentativo di ridimensionare la portata e l'entità dei rilievi della Commissione, anzi pur «esaminando con l'attenzione dovuta» la nostra Risoluzione, nella sostanza la contraddice.

Nella seconda parte del documento il CdA delibera di «avviare una profonda revisione della Carta dell'informazione che dovrà essere considerato come uno strumento operativo e non facoltativo».

Linguaggio oscuro che sembra fare intendere che il CdA non sia mai riuscito a far rispettare ai propri operatori dell'informazione le norme ivi contenute.

Dall'altra parte il CdA sembra volere avviare una revisione e quindi un maggior approfondimento delle Carte esistenti oltre a proporre un inedito Codice Etico, senza chiarire in quale modo se ne potrà imporre il rispetto da parte dei Responsabili dei programmi e delle produzioni televisive in particolare per quelli informativi.

Sembra infine particolarmente grave l'accento alla Consulta Qualità. Si richiede di assegnare maggiore spazio alla sua attività, sapendo perfettamente che le «segnalazioni di eventuali inadempienze e manchevolezze» vengono puntualmente fornite e regolarmente disattese.

In conclusione propone alla Commissione di dare una valutazione fortemente negativa del documento inviato dal CdA della RAI con le seguenti motivazioni:

a) è inaccettabile il tentativo del CdA di ridimensionare e minimizzare l'entità e la portata dei rilievi contenuti nella Risoluzione approvata dalla Commissione;

b) le misure proposte sembrano avere origine dalla constatazione che la normativa vigente e gli organi di controllo non siano adeguati. È

vero il contrario. È la RAI che non si è messa nelle condizioni di far rispettare le norme in parte da essa stessa redatte e di modificare i propri comportamenti in base ai pareri espressi dalla Consulta Qualità;

c) si tenta infine di aggirare il problema, proponendo Commissioni allargate e Conferenze nazionali per «promuovere un livello alto e diffuso di consapevolezza dei problemi in questione». Un modo come un altro per eludere il problema e rimandare la soluzione.

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che, come convenuto tra i gruppi, il seguito della discussione avrà luogo nella seduta di domani.

Dopo che il senatore Stefano SEMENZATO, intervenendo sull'ordine dei lavori, ha ribadito l'opportunità che la Commissione acquisisca formalmente la lettera del Direttore del TG3, Lucia Annunziata, cui ha fatto prima riferimento, ovvero la chieda alla diretta interessata, dal momento che il testo è comunque stato portato a conoscenza degli organi di stampa, il Presidente Francesco STORACE fa presente, consentendovi la Commissione, che provvederà a richiedere tale lettera. Da quindi conto alla Commissione dei testi delle varie notizie d'agenzia che vi si riferiscono, e ricorda che la collega Giovanna Grignaffini è incaricata di riferire alla Commissione circa l'argomento oggetto della lettera della redattrice del telegiornale.

Ricorda quindi che la Commissione è convocata per domani, mercoledì 3 dicembre, alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 22.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 12,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0020^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica di Velletri, dottor Giuseppe Patrone, del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di La Spezia, dottor Silvio Franz, del coordinatore del nucleo di La Spezia del Corpo forestale dello Stato, dottor Benito Castiglia, del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti, dottor Luciano Tarditi, e dell'ispettore del nucleo operativo di Brescia del Corpo forestale dello Stato, Gianni De Podestà
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA invita il dottor Patrone a prendere la parola, ricordando che la Commissione intende avere notizie sulla ditta incaricata dello smaltimento dei rifiuti di Anzio, in particolare sui fatti di rilevanza penale relativi alle persone indagate; vuole poi conoscere quale sia la prospettiva delle indagini, anche in relazione ad altri fatti delittuosi verificatisi in materia.

Il dottor Giuseppe PATRONE ricorda che da parte dei carabinieri di Anzio sono state denunciate, per i fatti testè richiamati, ventuno persone, per alcune delle quali sono stati rilevati comportamenti illeciti avvenuti dal giugno 1995 al gennaio 1996. Gli uffici della procura sono stati attivati nell'aprile 1996, avendo riguardo agli atti posti

in essere dai componenti la giunta comunale e dai membri della commissione giudicatrice per l'appalto del servizio di smaltimento.

Dopo aver esposto alcune notizie e dati tecnici connessi alle indagini finora svolte, osserva che le irregolarità riscontrate riguardano, in specie, la delibera di aggiudicazione dell'appalto del servizio di nettezza urbana, le modalità di pagamento di quanto dovuto alla ditta in questione per l'espletamento del servizio, i comportamenti ritenuti concussivi da parte di alcuni funzionari degli uffici comunali, nonché pagamenti di fatture effettuati in maniera irregolare da un funzionario dello stesso comune.

Il deputato Franco GERARDINI rivolge alcune domande sulle vicende in questione, chiedendo in particolare se la procura di Velletri abbia ascoltato il deputato Caccavale per fatti legati all'indagine e risalenti al febbraio 1996.

Chiede ancora se la procura di Velletri abbia avuto contatti con quella di Napoli in relazione al contenuto del certificato antimafia relativo agli amministratori della ditta in esame e se sia stato richiesto l'ausilio della Guardia di finanza per gli accertamenti connessi alle indagini.

Chiede infine se dei fatti in questione sia stata data comunicazione alla direzione nazionale antimafia e se siano state ordinate e svolte perizie sui ribassi d'asta verificatisi.

Seguono interventi del deputato Gianfranco SARACA e del Presidente Massimo SCALIA, il quale chiede fra l'altro quali siano i tempi di svolgimento del procedimento in corso, auspicando che gli interrogatori siano effettuati al più presto.

Risponde diffusamente il dottor Giuseppe PATRONE, il quale fornisce anche notizie particolareggiate sull'identità dei soggetti coinvolti e sui tempi richiesti dal procedimento.

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia il dottor Patrone e lo congeda, passando all'audizione successiva.

Invita il dottor Franz a prendere la parola, sottolineando che la prima missione effettuata dalla Commissione si è svolta nelle province di Genova e di La Spezia, dove sono state valutate ampiamente le problematiche relative alla discarica di Pitelli, che ha suscitato ed ancora suscita allarmi sotto diversi profili nell'ambito della popolazione circostante. La Commissione intende comprendere quali siano gli avvenimenti che hanno portato alla situazione attuale, quali i punti rivelatisi di maggiore delicatezza e le difficoltà incontrate dagli organismi giudiziari – le procure di Asti e La Spezia – che si sono occupate delle complesse indagini.

Il dottor Silvio FRANZ ricorda che la procura di Asti ha ipotizzato in passato alcune figure di reato per quanto riguarda l'esercizio dello smaltimento nella discarica di Pitelli; il procedimento è stato poi tra-

smesso alla procura di La Spezia, che si è avvalsa delle consulenze tecniche ed operative del Corpo forestale dello Stato, del GICO della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri di Genova.

Dà poi conto ampiamente del contenuto e delle risultanze dei due incidenti probatori finora conclusi e del terzo incidente probatorio, fra l'altro connesso al riscontro di irregolarità amministrative nei procedimenti autorizzativi per l'esercizio della discarica.

Per quanto riguarda il reato ipotizzato di disastro ambientale, si sofferma diffusamente sulle opportunità di perseguire i responsabili offerte dal codice penale, sottolineando in particolare che tale reato costituisce una fattispecie assai complessa e che finora non è stato mai configurato riguardo all'utilizzo di discariche per smaltimento di rifiuti.

Conclude osservando che un ostacolo enorme all'azione efficace degli organi giudiziari è costituito dalla prescrizione.

Il Presidente Massimo SCALIA ritiene che l'insieme delle conseguenze sotto il profilo ambientale e sotto quello paesaggistico possa configurare a Pitelli l'ipotesi di disastro ambientale; sarebbe poi opportuna una perizia specifica per verificare l'effettivo costo complessivo della bonifica del sito.

Chiede a che punto siano i procedimenti a carico delle persone coinvolte nelle indagini e se siano stati condotti particolari accertamenti nei confronti di alcune di esse. Chiede infine notizie sui traffici internazionali di rifiuti e sulla possibile individuazione di reati associativi.

Il senatore Giovanni POLIDORO chiede notizie supplementari riguardo alle organizzazioni nazionali ed internazionali che si occupano dello smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e se esse abbiano rapporti con le organizzazioni criminali note.

Il dottor Silvio FRANZ, circa il quesito sul costo della bonifica del sito, precisa che il giudice delle indagini preliminari non lo ha ritenuto rientrante fra quelli ammissibili.

Risponde diffusamente alle domande rivolte, osservando in particolare che per la discarica di Pitelli sono stati ipotizzati per circa trenta persone reati di falso ideologico e di corruzione; fa sapere inoltre che l'incidente probatorio relativo al settore della pubblica amministrazione dovrebbe concludersi entro i prossimi tre mesi.

Concludendo svolge alcune considerazioni sui gruppi societari e sui personaggi interessati allo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi.

Il dottor Benito CASTIGLIA integra i dati testè forniti, specificando che l'intero procedimento presso la procura di La Spezia è stato organizzato su base informatica in modo da rendere più agevole l'inserimento di nominativi e fatti nuovi, vista la complessità e l'enorme numero degli atti acquisiti. Aggiunge che una simile esperienza potrebbe essere concretamente utilizzata da altre procure, soprattutto in procedimenti connessi alla materia ambientale.

Concludendo auspica la costituzione di banche dati molto ampie, a livello nazionale, che permetterebbero un più facile accesso da parte dei vari uffici ed un passaggio delle informazioni che si rivelerebbe decisivo per l'individuazione di comportamenti criminosi svolgentisi in aree diverse.

Il Presidente Massimo SCALIA preannunzia che è intenzione della Commissione favorire la costituzione delle banche dati testè citate, da utilizzare per facilitare quei riscontri che ritiene necessari per lo svolgimento e la successiva conclusione dei propri lavori.

Ringrazia il dottor Franz e lo congeda, invitando il dottor Tarditi a prendere la parola, osservando che sono a conoscenza della Commissione le relazioni fra le procure di Asti e di La Spezia in relazione alle vicende giudiziarie di cui si è parlato nell'odierna seduta, in particolare connesse allo smaltimento effettuato nella discarica di Pitelli.

Il dottor Luciano TARDITI svolge un *excursus* storico sulle indagini connesse allo smaltimento dei rifiuti nella discarica di Pitelli, fornendo notizie particolareggiate sulle ditte coinvolte, sui soggetti indagati e sulle difficoltà incontrate per la definizione di valide figure di reato: si sono individuati in particolare comportamenti illeciti derivanti dal cosiddetto «giro bolla», dalle falsificazioni di atti e dall'elaborazione di documentazioni compiacenti.

Precisa che a Pitelli è possibile individuare, a breve distanza l'una dall'altra, quattro discariche in attività e quattro già dismesse, con interramenti di rifiuti da ritenere sicuramente illeciti, effettuati fino al 1992 ed iniziati negli anni settanta. Ricorda che sono state effettuate moltissime intercettazioni telefoniche che hanno permesso di configurare gravi ipotesi di reato, fra cui il disastro ambientale: si sofferma poi ampiamente sugli articoli del codice penale utilizzati per l'individuazione delle figure di reato.

Conclude fornendo ragguagli sui consulenti tecnici utilizzati nelle indagini, sulle attività di confronti ed esami testimoniali svolti in accordo con la procura di La Spezia, sulle misure cautelari adottate, nonché sulle intese intercorse con altri organismi giudiziari che si sono occupati di materie ambientali.

L'ispettore Gianni DE PODESTA' integra le notizie testè esposte, fornendo ulteriori dati sui soggetti coinvolti nelle indagini.

Il senatore Roberto LASAGNA svolge una serie di considerazioni tecniche, storiche ed ambientali sullo smaltimento connesso alla discarica di Pitelli.

Chiede, in specie, notizie sulla destinazione dei rifiuti ospedalieri, sulle analisi dell'acqua effettuate presso la diga di La Spezia, sulla proprietà del terreno della discarica di Pitelli e sull'utilizzo delle gallerie ad esso sottese, la cui costruzione sembra risalire alla seconda guerra mondiale.

Chiede infine di conoscere le valutazioni finora emerse in ordine alla bonifica del sito.

Il senatore Giovanni POLIDORO, in relazione ai diversi reati legati all'esercizio della discarica di Pitelli, chiede di conoscere quale sia stata in passato l'attività di controllo effettiva esercitata dalla magistratura e dagli organismi della pubblica amministrazione.

Il dottor Luciano TARDITI risponde diffusamente ai quesiti testè formulati, osservando in particolare che non fu svolta un'indagine epidemiologica nell'area di Pitelli per quanto riguarda l'insorgenza di malattie tumorali.

Circa la presenza del demanio militare nell'area, ritiene opportuna un'indagine suppletiva per quanto riguarda la titolarità della proprietà, le cui risultanze farà conoscere al più presto alla Commissione.

Il Presidente Massimo SCALIA, dopo aver svolto alcune considerazioni sull'attività della marina militare nella zona, ringrazia il dottor Tarditi e lo congeda, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 3 dicembre 1997, alle ore 12, per ascoltare il dottor Mascazzini del Ministero dell'ambiente e l'ingegner Bianchi dell'EMAS-Italia.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 20,55.

Seguito dell'esame e votazione dello schema di decreto legislativo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza locale (esame ai sensi dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Relatori: Solaroli, Targetti, Caddeo

(Seguito dell'esame e conclusione - parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, B14^a, 0014^o)

La Commissione prosegue la discussione sullo schema di decreto in titolo sospeso da ultimo nella seduta del 26 novembre scorso, passando all'esame degli emendamenti (Allegato 1-*bis*) presentati alla proposta di parere dei relatori (Allegato 1).

Previo invito del relatore, i presentatori degli emendamenti Albertini 1, 4, 15 e 20, Benvenuto 1-*bis*, 1-*ter* e 2, Pasquini 3 e Caddeo 5 ritirano i rispettivi emendamenti in quanto sostanzialmente accolti con opportune riformulazioni nella proposta di parere.

Quindi, l'emendamento Armani 6, contrario il relatore, viene respinto dalla Commissione.

Previo invito del relatore, che specifica come le rendite non concorrano alla formazione della base imponibile, viene ritirato alla luce di tale precisazione, l'emendamento Armani 7.

Vengono quindi ritirati dai presentatori gli emendamenti Thaler 8, Repetto 8-*bis*, Benvenuto 9 e Salvatore Biasco 11, previa riformulazione da parte del relatore dell'osservazione numero 2 della proposta di parere.

Viene quindi ritirato l'emendamento Thaler 10, previa riformulazione da parte del relatore dell'osservazione numero 5.

Il deputato Alessandro REPETTO ritira il proprio emendamento numero 12 previa riformulazione dell'osservazione numero 3 lettera *b*).

In relazione agli emendamenti Thaler 13 e Francesco Saverio Biasco 39, concernenti le cooperative, gli stessi vengono ritirati dai rispettivi presentatori previa integrazione della proposta di parere da parte del relatore con la seguente osservazione: «si invita il Governo a dedurre dalla base imponibile IRAP gli utili portati a riserva indivisibile delle cooperative, escluse quelle di consumo e quelle di credito, per il periodo transitorio di tre anni».

La Commissione decide quindi di accantonare l'emendamento Benvenuto 17.

I presentatori ritirano successivamente gli emendamenti Solaroli 19, Albertini 20 e Benvenuto 21.

Il relatore invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Benvenuto 22 in riferimento all'osservazione numero 13 della proposta di parere, che a suo giudizio è sufficientemente esaustiva della richiesta contenuta nella proposta emendativa. Il deputato Alessandro REPETTO insiste per la votazione e i deputati BERRUTI, ARMANI, PACE, CONTE, nonché i senatori BOSELLO, PASTORE, D'ALÌ e Francesco Saverio BIASCO aggiungono la propria firma al suddetto emendamento. Il deputato Alessandro REPETTO, quindi, ne chiede l'accantonamento, mentre il deputato Berruti insiste per l'immediata votazione dello stesso. Il deputato Alessandro REPETTO chiarisce che il motivo dell'accantonamento era nella esigenza di un approfondimento, ma a fronte di una strumentalizzazione della sua proposta emendativa da parte di parlamentari dell'opposizione dichiara di ritirare la propria firma. L'emendamento, contrario il relatore, quindi viene respinto dalla Commissione.

Si decide quindi l'accantonamento dell'emendamento Armani 23.

Si passa all'esame dell'emendamento Salvatore Biasco 24, sul quale il relatore esprime un invito al ritiro in quanto detto emendamento appare in contrasto con la natura dell'IRAP, che è un'imposta sulla produzione e non sul consumo. Il senatore Furio BOSELLO ritiene che vi sia un rischio di violazione della normativa comunitaria in caso di accoglimento di tale emendamento. Il senatore Renato ALBERTINI si dichiara contrario all'emendamento medesimo in quanto lo stesso farebbe gravare l'imposta sui lavoratori parasubordinati. Dopo che il presentatore ha sottolineato che la ratio dell'emendamento si ritrova nel fatto che inizialmente la «tassa sulla salute» ravava su tale categoria di lavoratori, il senatore Giancarlo PASQUINI obietta che la rideterminazione delle aliquote IRPEF è stata effettuata anche in considerazione della soppres-

sione della tassa sulla salute e quindi ritiene ingiustificato l'emendamento stesso, che viene ritirato dal presentatore e successivamente fatto proprio dal deputato Massimo Maria Berruti. La Commissione quindi respinge l'emendamento.

In relazione all'emendamento Thaler 25, al quale aggiungono le proprie firme il deputato Alessandro REPETTO e il senatore Renato ALBERTINI, il relatore formula un invito al ritiro cui accedono i proponenti, ritenendolo ricompreso nella nuova formulazione dell'osservazione numero 5.

Il deputato Massimo Maria BERRUTI aggiunge la propria firma, unitamente ai colleghi Armani, Pace, Conte, Bosello, Pastore, D'Alì e Francesco Saverio Biasco, agli emendamenti 25, 26, 30, 31-bis, 31-ter, 33, 35, 40, 48, 50, 80, 81. Il presidente Salvatore BIASCO ne prende atto.

L'emendamento Benvenuto 26, previo invito del relatore che propone una idonea riformulazione della proposta di parere circa la clausola di salvaguardia, viene ritirato. La Commissione quindi respinge l'emendamento Frosio Roncalli numero 27 dopo dichiarazione di voto della presentatrice, che sottolinea che le ONLUS sono esenti da ICIAP e tassa sulla partita IVA.

Viene quindi ritirato l'emendamento Pasquini 28 previa integrazione da parte del relatore della proposta di parere con la seguente osservazione: «valuti il Governo se tutti i soggetti pubblici che per legge non abbiano l'obbligo di tenere il bilancio secondo il Codice civile debbano riclassificare i loro bilanci ai fini IRAP».

La Commissione quindi respinge l'emendamento Frosio Roncalli 29.

Il deputato Luciana FROSIO RONCALLI dichiara di ritirare la propria firma dall'emendamento numero 30, per la cui votazione insistono invece gli altri presentatori. La Commissione, quindi, respinge l'emendamento.

Viene quindi ritirato l'emendamento Pasquini 31.

In merito agli emendamenti Armani 31-bis e 31-ter il relatore invita il presentatore al ritiro, ritenendoli ricompresi nella riformulazione del punto E) delle considerazioni preliminari della proposta di parere. Il deputato Pietro ARMANI insiste per la votazione ritenendo che la riformulazione proposta dal relatore non sia sufficientemente specifica. A tale considerazione si associano il senatore Antonio D'ALÌ e il deputato Massimo Maria BERRUTI, mentre il deputato Alessandro REPETTO e il senatore Renato ALBERTINI condividono la proposta del relatore. Il senatore Furio BOSELLO sottolinea che se gli interessi passivi, rien-

tranti nella base imponibile ai fini IRAP, sono causati da inadempienze della Pubblica Amministrazione, si prefigura certamente un aspetto di incostituzionalità del decreto. Il deputato Gianfranco CONTE, a sua volta, esprime preoccupazione per l'orientamento del Governo che finisce per porre a carico dei contribuenti delle vere e proprie tasse sulle inadempienze di soggetti pubblici. La Commissione quindi respinge ambedue gli emendamenti.

Vengono quindi successivamente respinti gli emendamenti Armani 32, Benvenuto 33 e 35, dai quali il deputato Alessandro REPETTO ha ritirato la propria firma e per la cui votazione insistono i deputati del Polo, nonché Benvenuto 34.

Vengono quindi ritirati gli emendamenti Pasquini 36 e 37, nonché Frosio Roncalli 38.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Frosio Roncalli 40.

Su invito del relatore vengono successivamente ritirati gli emendamenti Pasquini 41 e 42, Francesco Saverio Biasco 43 e 44, Conte 45, Armani 46 e Francesco Saverio Biasco 48.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti Armani 47 e Frosio Roncalli 49, con conseguente preclusione dell'emendamento Frosio Roncalli 50.

Dopo che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Pasquini 51 e Francesco Saverio Biasco 52, in relazione alle modifiche apportate dal relatore all'osservazione numero 5, la Commissione respinge gli emendamenti Armani 53 e Frosio Roncalli 54.

Dopo che il deputato Silvio LIOTTA ha ritirato il proprio emendamento numero 55, la Commissione respinge l'emendamento Frosio Roncalli 57.

Vengono quindi ritirati gli emendamenti Liotta 56 e 58. Indi la Commissione respinge gli emendamenti Armani 59, 60 e 61.

Il relatore dichiara di recepire nella propria proposta di parere l'emendamento Armani 62. La Commissione respinge quindi l'emendamento Armani 63.

Gli emendamenti Thaler 64 e 65, su proposta del relatore, che li ritiene ricompresi nella osservazione concernente l'articolo 27, vengono ritirati. Anche l'emendamento Pasquini 66 è ritirato dal presentatore.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Frosio Roncalli 67.

Dopo che il relatore ha accolto l'emendamento Frosio Roncalli 68, viene ritirato su proposta del relatore medesimo l'emendamento Frosio Roncalli numero 69. Vengono parimenti ritirati gli emendamenti Frosio Roncalli numero 70 e Pasquini 71.

Il senatore Sergio ROSSI fa quindi proprio l'emendamento Frosio Roncalli numero 72, del quale raccomanda l'approvazione, non ritenendo sufficiente la riformulazione da parte del relatore dell'osservazione numero 14. Anche il senatore Antonio D'ALÌ ritiene con riferimento all'emendamento Armani 23 di identico contenuto che l'acconto debba essere determinato in misura pari al 98 delle imposte sostituite. Il deputato Pietro ARMANI ritiene illogico configurare un acconto nella misura del 120, prevedendo sicuri effetti sul contenzioso tributario. Dopo che il deputato Ferdinando TARGETTI ha specificato che tale misura dell'acconto è giustificata dall'esigenza di garantire la parità di gettito e che comunque ritiene opportuno accogliere l'emendamento 23 come considerazione ulteriore nella propria osservazione n. 14, insistendo il senatore Rossi per la votazione, la Commissione respinge l'emendamento 72.

Viene quindi ritirato l'emendamento Benvenuto 73, mentre l'emendamento Frosio Roncalli 74 viene recepito dal relatore previa riformulazione con conseguente ritiro dello stesso. La Commissione respinge quindi l'emendamento Armani 75.

Il relatore quindi accoglie l'emendamento Thaler 76, con le medesime considerazioni già espresse per gli emendamenti 64 e 65.

Vengono ritirati gli emendamenti Pasquini 77 e 78.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento accantonato Benvenuto 17 in merito al quale il relatore invita al ritiro, ritenendolo assorbito dalla considerazione preliminare di cui alla lettera G), come riformulata. Il presentatore ritira quindi l'emendamento pur ritenendo opportuno chiarire che l'invarianza di gettito si può ottenere anche recuperando base imponibile attraverso la lotta all'evasione.

Vengono quindi ritirati dai presentatori gli emendamenti Francesco Saverio Biasco 82, Repetto 83 e 83-*bis*, mentre l'emendamento Thaler 79 deve intendersi ritirato per assenza della proponente.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti Thaler 80, fatto proprio dal deputato Massimo Maria Berruti e altri, e Albertini 80-*bis*.

Il relatore accoglie, riformulando la proposta di parere sul punto, l'emendamento Benvenuto 81 limitatamente al numero 2 e all'ultimo capoverso del numero 3; insistendo il senatore Antonio D'ALÌ per la votazione delle parti non accolte, la Commissione respinge.

L'emendamento Polidoro 83-ter viene ritirato. La Commissione respinge quindi l'emendamento Frosio Roncalli 84.

Vengono successivamente ritirati gli emendamenti Polidoro 84-bis, 84-ter, 84-quater e 84-quinques mentre vengono respinti gli emendamenti Armani 85 e Frosio Roncalli 86, 87 e 88.

Dopo che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti 89, già sostanzialmente previsto nella proposta di parere, e 90, il relatore accoglie gli emendamenti Armani 91, 92, 93, Francesco Saverio Biasco 94 e 95, nonché Armani 96.

Dopo che il senatore Francesco Saverio Biasco ha ritirato il proprio emendamento numero 97, il relatore dichiara di accogliere l'emendamento Armani 98, riformulando la proposta di parere sul punto.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento Frosio Roncalli numero 99, il relatore dichiara di recepire gli emendamenti 100, 101 e 102.

La Commissione quindi respinge l'emendamento 103. Dopo che il relatore ha accolto gli emendamenti 104 e 105, vengono ritirati gli emendamenti 106 e 107.

Successivamente il relatore accoglie gli emendamenti 108 e 109. La Commissione quindi respinge l'emendamento 110, con conseguente preclusione dell'emendamento 111.

Dopo che il relatore ha accolto l'emendamento Francesco Saverio Biasco 112 limitatamente al punto numero 1, la parte restante viene ritirata dal presentatore.

Il relatore accoglie quindi l'emendamento 113, nel quale sono ricompresi gli emendamenti 114, 115 e 116.

Gli emendamenti 117 e 118 vengono ritirati in quanto già ricompresi nel parere.

La Commissione respinge l'emendamento Francesco Saverio Biasco 119. Infine il relatore recepisce gli emendamenti di identico contenuto 120 e 121.

Concluso l'esame degli emendamenti si passa quindi alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore Antonio D'ALÌ, dopo aver espresso apprezzamento per lo sforzo dei relatori e dopo aver fatto presente che è stata depositata una proposta di parere contrario, dichiara la propria contrarietà al provvedimento in esame, motivata principalmente dalla constatazione di un

eccesso di delega sotto il profilo del mancato rispetto del principio di invarianza del gettito, che invece sarà sensibilmente incrementato.

Ritiene che il provvedimento rientri in una logica di penalizzazione sociale di una ristretta fascia di contribuenti, quali in particolare gli agricoltori, i lavoratori autonomi e in genere i ceti medi, con la conseguenza che tali categorie dovranno contribuire a pagare i servizi sociali dalla cui fruizione saranno esclusi.

Sottolinea inoltre un ulteriore profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione del principio della capacità contributiva in quanto l'imposta potrà gravare su soggetti che non hanno percepito un reddito positivo. Inoltre il parere non risolve il problema delle imprese multinazionali e non dà risposte soddisfacenti per il problema dell'agricoltura. Prevede effetti negativi sull'occupazione, un incremento del «lavoro nero» e dei comportamenti elusivi.

In conclusione esprime un giudizio negativo sul decreto, che costituisce un vero e proprio salto nel buio e ritiene che la proposta di parere del relatore sia troppo «appiattita» sulla posizione del Governo.

Il senatore Francesco Saverio BIASCO, nell'esprimere il voto contrario dei cristiano-democratici, rileva che con il provvedimento in esame si ha un ulteriore inasprimento fiscale. Sottolinea inoltre il recente giudizio formulato dagli esperti del fondo monetario internazionale, secondo i quali l'IRAP è destinata a creare situazioni assai complesse per le imprese con un incentivo alla loro delocalizzazione.

Il deputato Giovanni PACE rileva che l'inclusione nella base imponibile del costo del lavoro dipendente indurrà i datori di lavoro all'automazione dei cicli produttivi con conseguenti effetti negativi sui livelli di occupazione.

Sottolinea inoltre che la tassazione degli interessi passivi non consentirà la ricapitalizzazione delle imprese, in quanto tale obiettivo non è facilmente perseguibile dai soggetti deboli e dalle nuove iniziative di impresa. Particolarmente penalizzato risulterà inoltre il settore edilizio. Appare poi paradossale la tassazione degli interessi passivi dipendenti da insufficienze della macchina burocratica. Ritiene inoltre irrazionale e ingiustificata la misura dell'acconto fissata al 120 per cento. Dichiarata pertanto il voto contrario alla proposta di parere del relatore.

Il senatore Renato ALBERTINI dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore in quanto il provvedimento comporta una semplificazione del sistema tributario ed avvia una certa autonomia impositiva regionale. Considera importante l'assicurazione fornita dal Governo che non risulteranno penalizzati i percettori di redditi fino a 60 milioni. Per quanto riguarda l'IRPEF ritiene peraltro che il relatore non abbia attentamente valutato l'emendamento da lui presentato, basato su un preciso accordo politico che escludeva inasprimenti dei redditi bassi e medio bassi.

Il senatore Gianfranco PASQUINI, sottolineata la proficuità del lavoro svolto, evidenzia la novità dell'imposta introdotta, che presenta ca-

ratteri di semplificazione anche sotto il profilo dell'accertamento, con una aliquota bassa tale da non incentivare l'evasione fiscale. Ritiene che la tassazione degli interessi passivi possa avere risvolti negativi nei casi di avvio dell'attività di impresa e nelle situazioni di crisi: è quindi necessario incentivare i processi di ricapitalizzazione delle imprese stesse. A tal fine rileva peraltro che gli interessi passivi sono totalmente detraibili ai fini della DIT.

Per quanto concerne l'IRPEF e la più ridotta progressività che la caratterizza, ritiene che sia necessario considerare congiuntamente gli effetti dell'IRAP e dell'IRPEF medesima. Dopo aver sottolineato che lo schema di decreto propone un apprezzabile modello di federalismo fiscale dichiara il voto favorevole della Sinistra democratica.

Il senatore Sergio ROSSI dichiara il voto contrario della Lega Nord manifestando la propria preoccupazione per il fatto che l'imposta sarà pagata principalmente dalle imprese padane.

Il deputato Alessandro REPETTO nel dichiarare il proprio voto favorevole, auspica che il parere sia attentamente vagliato dal Governo in sede di stesura definitiva del provvedimento.

Il presidente Salvatore BIASCO pone quindi in votazione la proposta di parere, che a seguito del dibattito, risulta riformulata nei seguenti termini:

«La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, esaminato il decreto che dà attuazione alla delega prevista dall'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151 legge 23 dicembre 1996 n. 662, istitutiva dell'IRAP, nell'esprimere

PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto, divide le sue considerazioni e osservazioni in tre parti, relative rispettivamente all' IRAP, all' IRPEF e alla Finanza Locale.

IRAP

Con l'IRAP viene introdotta la terza imposta per importanza del nostro ordinamento. È un'imposta sulla produzione, la cui logica è quella di gravare sui fattori produttivi interni per finanziare i servizi collettivi offerti alle unità produttive su base territoriale.

A) È un'imposta che afferisce alle regioni, le quali disporranno di un utile strumento a causa della sua ampia base imponibile, stabile e con bassa aliquota. Essa precostituisce la condizione di autonomia finanziaria delle regioni qualora il legislatore volesse in futuro procedere lungo la strada del federalismo fiscale o di importante decentramento delle competenze di spesa. A tal fine viene predisposto un complesso di strumenti fiscali che afferiscono ai vari ordini di governo e che configurano un quadro che, a regime, può portare ad un'ampia autonomia in materia di entrate. Strumento per federalismo non lo è ancora a motivo dei limi-

ti che la delega impone di parità di risorse disponibili ai vari livelli di governo. Tuttavia le norme di vincolo alla disponibilità regionale, che sono ora molto stringenti, sono solo temporanee.

B) La riforma comporta, con la soppressione di molti tributi, semplificazioni per il contribuente e per l'Amministrazione Finanziaria. La presenza delle imposte soppresse ha determinato in Italia una giungla tributaria e un fisco fatto più di eccezioni che di regole e a questo la riforma pone rimedio con coraggio. La Commissione si è trovata di fronte a un'innumerabile serie di richieste volte al riconoscimento di condizioni di favore pregresso e ha dovuto prendere atto in tal modo di quali e quanti fossero i particolarismi del nostro sistema fiscale. Pur nel riconoscimento della giustificazione di alcuni di essi, è emerso un sistema fiscale costruito finora su base contrattualistica e categoriale, non dissimilmente dalla base sulla quale è stato costruito il nostro sistema previdenziale e il sistema del welfare. Il merito del provvedimento, al di là dei suoi congegni specifici, è di porre l'imposizione su basi universalistiche, uniformando il trattamento fiscale dei contribuenti e oltrepassando i privilegi, gli assistenzialismi e le agevolazioni, spesso stratificate e ingiustificate. Questa è la ragione delle molte resistenze suscitate dall'IRAP. L'ampia base imponibile dell'imposta e la riduzione al minimo di eccezioni d'applicabilità e di casi particolari, riduce fortemente la capacità di eludere l'imposta stessa. Diventerà, tuttavia necessario che il Governo attrezzasse l'Amministrazione Finanziaria in modo da evitare che l'abbandono di imposte collaudate e l'introduzione di una nuova imposta possa generare, nella fase transitoria, problemi di cassa dovuti a temporanea perdita di gettito.

C) La Commissione ha studiato a fondo gli effetti del provvedimento aiutata dalle numerose audizioni e dalle memorie ed analisi delle categorie economiche, che sono state tutte attentamente valutate. In particolare, sono stati approfonditi i casi anomali e marginali evidenziati dalle categorie, per verificare l'esistenza di situazioni critiche di natura sistematica che avrebbero richiesto interventi correttivi. Dallo studio dei bilanci e dei casi prospettati, è emerso che molte generalizzazioni che hanno guadagnato consenso tra le categorie interessate non sono corrispondenti alla realtà.

Ad esempio, si è potuto riscontrare che non è verificato dai dati che l'IRAP penalizzerà i contribuenti che con il sistema attuale non pagano l'ILOR. Un esame attento degli effetti concreti, svolto anche con l'ausilio degli studi preparati da professionisti, commercianti ed artigiani, dimostra infatti che, indipendentemente dall'essere soggetto o meno al pagamento dell'ILOR, il contribuente subirà in media un minore impatto fiscale se si colloca nello scaglione fino a 60 milioni, si troverà in una situazione di sostanziale indifferenza fra i 60 ed i 120 milioni, e subirà un aggravio sopportabile al di sopra di questa cifra. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto di dover prestare una adeguata attenzione alla variabilità degli effetti in ciascuna classe di reddito, a motivo delle consistenti variazioni di prelievo che subiscono alcuni contribuenti.

La Commissione ha posto anche a vaglio l'ipotesi di eventuali perdite ricadenti sulla piccola impresa. Ha rilevato non sussistere una perdita sistematica per tale categoria di contribuenti che, invece, nella più parte dei casi ottengono un aumento del reddito disponibile. Non si registra, inoltre, neanche un guadagno sistematico per le grandi imprese. Di nuovo, si presenta una certa variabilità con situazioni critiche individuali per le quali si può determinare un consistente aggravio d'imposta.

I salti d'imposta, tuttavia, non sono riconducibili o generalizzabili a settori economici e categorie d'impresa e, dove si verificano, riguardano prevalentemente situazioni che presentano un basso livello di tassazione in relazione al patrimonio.

Gli studi dimostrano, quindi, che in generale i calcoli del Ministero delle finanze sugli effetti della nuova imposta sono corretti e che pagheranno minori imposte quelle imprese che fino ad ora hanno contribuito in misura maggiore al gettito, mentre saranno chiamati ad un qualche maggiore esborso quelle che fino ad oggi hanno pagato relativamente di meno.

Un discorso a parte merita il settore agricolo, perchè le analisi dimostrano che è debitore netto della nuova imposta, a motivo delle basse imposte pagate in precedenza. Tuttavia, la particolarità del settore, il suo valore ambientale, e le recenti revisioni normative e contributive che rischiano di apportare aggiustamenti pesanti e troppo concentrati nel tempo, consigliano di invitare il Governo a prevedere per questi contribuenti un rafforzamento delle condizioni di salvaguardia.

D) La preoccupazione che con la riforma non si penalizzino in maniera eccessiva situazioni marginali, suggerisce di prevedere un tempo di adeguamento, attraverso la clausola di salvaguardia, più lungo di quello attualmente stabilito. Questa scelta apre, però, due diverse opzioni:

a) clausola di salvaguardia simmetrica per tutti i contribuenti, che eviti sia forti penalizzazioni che forti vantaggi. L'inconveniente di questa scelta consiste, principalmente, nella rilevante complicazione richiesta sia ai contribuenti che dovranno tenere una doppia contabilità, in contrasto con la recente riforma di semplificazione, sia all'amministrazione, che dovrà raddoppiare i controlli;

b) clausola di salvaguardia a garanzia del contribuente solo per evitare forti penalizzazioni, ma con il pericolo di una perdita di gettito, che dovrebbe essere compensata.

Considerando che la clausola di salvaguardia è estesa a tre anni e che la sua applicazione anche nei confronti dei contribuenti avvantaggiati richiede che tutti tengano una doppia contabilità, emerge che le due ipotesi non sono equivalenti, ma è preferibile la seconda. Durante i primi due anni in cui opera la clausola di salvaguardia, il Governo valuti attentamente se emergono delle situazioni per settori o categorie specifiche di contribuenti per i quali l'imposta determini un aggravio fiscale - per motivi strutturali non riconducibili a com-

portamenti elusivi - di tale intensità che, in assenza di salvaguardia, possa compromettere la normale gestione dell'attività economica.

E) La Commissione ha esaminato anche altre preoccupazioni manifestate circa l'operare dell'IRAP. Essa ritiene che la nuova imposta non vada caricata di compiti che non può assolvere da sola, e ritiene che la sua introduzione sia l'occasione per mettere in funzione tutti quegli interventi collaterali capaci di produrre effetti settoriali. Ad esempio, il ristabilimento di condizioni differenziali di vantaggio per la tassazione d'impresa nelle aree meridionali, vanno ripristinate e rafforzate. Lo strumento fiscale principale per l'incentivo alla localizzazione risiede nella riduzione delle aliquote IRPEG-DIT e nella fiscalizzazione degli oneri sociali. Si invita il Governo ad usare questi strumenti in relazione a nuovi investimenti ed assunzioni, nonchè a contrattare con la UE la possibilità di un loro uso anche per le attività e per l'occupazione già esistente e localizzata nelle aree ad obiettivo 1. Ancora, l'eventuale differenziale di indebitamento che le imprese minori devono contrarre per debolezza contrattuale nei termini di pagamento va corretta con l'impegno del Governo affinché sia varata in tempi brevi la legge sulla subfornitura. È necessario inoltre che il Governo promuova la regolamentazione dei pagamenti come avviene negli altri paesi europei tra le industrie di produzione agro-alimentare e la grande distribuzione. Inoltre il Governo deve considerare che con l'introduzione dell'IRAP si aggrava la situazione economica delle imprese che sono costrette all'indebitamento per fronteggiare i ritardi dei rimborsi di imposta da parte dell'amministrazione finanziaria ed i ritardi dei pagamenti delle fatture da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi si renderà sempre più necessario una sollecitudine maggiore in questo adempimento della amministrazione pubblica. Nel settore dello spettacolo l'aggravio introdotto dall'IRAP in relazione ai ritardi con cui vengono corrisposti i contributi statali (principale fonte di entrata del settore), dovrebbe essere compensata da un maggior contributo che al settore dello spettacolo è devoluto dallo Stato a motivo delle funzioni culturali svolte da tale istituzione.

F) La Commissione ha esaminato la legge istitutiva dell'IRAP anche in congiunzione con l'operare della DIT. Va tenuto presente che l'effetto di riduzione del carico fiscale sulle imprese prodotto dalla DIT, che può essere compensativo di eventuali aggravii di imposta generati dall'IRAP, è limitato a quei soggetti economici che ne hanno diritto e cioè i soggetti che, per legge, sono obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria. La Commissione considera opportuno consentire a tutti i soggetti economici che intendano scegliere di tenere stabilmente la contabilità ordinaria di godere dei benefici della DIT.

G) La Commissione ha individuato una serie di modifiche giudicate di primaria importanza, ad esempio una clausola di salvaguardia di maggior durata, l'esclusione totale dalla base imponibile IRAP (BII) dei contratti di formazione lavoro e apprendistato, ed una maggiore tutela all'agricoltura. A fronte della riduzione di gettito provocata da queste

misure, la Commissione propone l'allargamento della BII con l'inserimento della quota interessi dei canoni leasing, di spese per il personale e degli ammortamenti eccedenti la misura ordinaria (accelerati e anticipati).

Qualora l'effetto di queste ultime misure fosse insufficiente, preveda il Governo con interventi volti a mantenere inalterato il gettito. Si invita il Governo anche a valutare se in altri interventi normativi sia opportuno l'inserimento degli ammortamenti ordinari in tutto o in parte nella BII, con una contestuale riduzione delle aliquote. In questo caso il Governo valuti la necessità di modificare la struttura delle aliquote e detrazioni dell'IRPEF per tener conto della riduzione dell'aliquota IRAP. Tale misura ha il pregio di avere effetti perequativi tra settori, ma ha il difetto di disincantare gli investimenti contraddicendo così uno degli obiettivi della complessiva riforma fiscale.

OSSERVAZIONI

1) Per i motivi su esposti si considera opportuno che il Governo riveda la clausola di salvaguardia secondo le linee seguenti:

a. che allunghi da uno a tre anni il periodo di validità della clausola di salvaguardia;

b. che definisca la soglia in relazione all'operare congiunto di due fattori predeterminati di incremento di prelievo riferiti dalla cifra assoluta e dall'incremento percentuale;

c. che si tenga conto del maggior imponibile IRPEF-IRPEG che deriva dalla indeducibilità dell'IRAP rispetto ai tributi abrogati;

d. che preveda una modificazione annuale della soglia in modo di arrivare a regime al quarto anno.

Il Governo valuti se le indicazioni *a)*, *b)* e *c)* devono valere per aggravi d'imposta tanto quanto per sgravi d'imposta.

2) Per quanto riguarda l'agricoltura, a motivo delle considerazioni già esposte in apertura, si invita il Governo a considerare l'opportunità di rideterminare le aliquote nei tre anni, riducendo l'aliquota iniziale al 2,5 valuti inoltre se è inseribile anche il settore della piccola pesca. La perdita di gettito può in parte essere compensata dall'aumento della BII in agricoltura che deriverà dall'estensione del numero di aziende in contabilità IVA. La parte di gettito mancante residuo può essere coperta da una parallela e opposta rideterminazione delle aliquote relative a banche ed assicurazioni, che, tenuto conto della diversa BII dei due settori, può limitarsi a un ritocco molto marginale.

Il tempo previsto di aggiustamento sembra congruo a consentire che nel frattempo siano varate politiche di stimolo settoriale.

3) In merito alla determinazione della base imponibile la Commissione formula le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo se oltre all'INAIL sia possibile escludere dalla BII i contributi pagati all'IPSEMA (le ex casse marittime) che svolge per i marittimi le stesse funzioni dell'INAIL;

b) la Commissione invita il Governo a esprimere chiarimenti se le voci, vestiario, mensa aziendale, regali per festività, corsi di formazione, colonie ecc.. rientrano nella base imponibile;

c) la Commissione ritiene che l'esclusione degli interessi sulla locazione finanziaria configuri un sistema di non neutralità riguardo ai finanziamenti aziendali. Si invita pertanto il Governo ad inserire anche tali interessi nella base imponibile. La difficoltà tecnica di scorporare la parte interessi da quella capitale suggerisce di calcolare la prima su base forfettaria, prendendo a riferimento il prime rate, eventualmente aumentato;

d) la Commissione ritiene che gli ammortamenti eccedenti la quota ordinaria rientrino nella base imponibile;

e) il Governo dovrebbe chiarire l'incertezza interpretativa ai fini della determinazione della base imponibile dell'art 2425 codice civile e della IV direttiva CEE sul significato di oneri e proventi "straordinari";

f) per quel che riguarda la localizzazione su più regioni, il periodo minimo di permanenza su una regione dei dipendenti previsto in tre mesi è forse troppo breve per la contabilità delle PMI, e, sicuramente lo è per i circhi viaggianti. In tali casi l'IRAP dovrebbe essere pagata dove la società ha la sede legale;

g) il lavoratore dipendente che svolge un'attività di telelavoro dovrebbe essere attribuito alla regione ove ha sede il datore di lavoro;

h) le prestazioni di lavoro autonomo occasionale dovrebbero essere assimilate al rapporto di lavoro coordinato e continuativo.

4) Le modifiche richieste circa l'estensione della base imponibile agli interessi sulla locazione finanziaria e agli ammortamenti eccedenti la quota ordinaria rischiano di ricadere con particolare intensità sul settore dell'autotrasporto. Il Governo è invitato a stabilire opportuni provvedimenti attenuativi.

5) Valuti il Governo gli effetti dell'introduzione dell'IRAP per le imprese che determinano il salario e contributi su base convenzionale (tra le quali quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 602/70, le cooperative sociali di tipo B ed il settore della piccola pesca) prendendo in considerazione eventuali provvedimenti attenuativi o di salvaguardia. In particolare nelle cooperative di tipo B salari e stipendi corrisposti a persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1981 non costituiscano BII.

6) Si suggerisce al Governo di specificare che la dichiarazione dell'IRAP venga presentata in un unico modello insieme alla dichiarazione IRPEF - IRPEG e IVA e che sia consentito, come affermato nel decreto legislativo sulle semplificazioni, la compensazione tra debiti e crediti derivanti dalle suddette imposte.

7) Il Governo valuti positivamente la richiesta di estendere al 100 dei contratti di apprendistato e di formazione lavoro l'esenzione IRAP,

in quanto questa esenzione sarebbe in sintonia con la politica dell'occupazione giovanile.

8) Per quanto riguarda le assicurazioni, qualora l'investimento avvenga in immobili il Governo valuti la possibilità che, così come entrano nella BII i proventi di tali immobili, così vengano messi a deduzione le componenti negative degli investimenti in terreni e fabbricati, come le spese di manutenzione.

9) Si invita il Governo ad esplicitare se per le banche il concetto di deposito sulla base del quale viene attribuita l'IRAP alle regioni competenti vada assunto in senso ampio, cioè comprensivo tanto dei depositi in denaro che di quello in titoli.

10) Inoltre per "gli altri enti e società finanziari" previsti dall'articolo 6 (ad esempio società di locazione finanziaria) il criterio di localizzazione non potendo essere in base ai depositi, deve essere in base agli impieghi.

11) Per ciò che riguarda le cooperative edilizie sembra indubbio alla Commissione che esse non svolgono una attività organizzata alla produzione, ma, piuttosto, rientrano nella fattispecie del consumatore collettivo. Valuti quindi il Governo la possibilità che, ai fini IRAP, queste imprese siano assimilate agli enti non commerciali.

12) Si invita il Governo a dedurre dalla BII gli utili portati a riserva indivisibile delle cooperative, escluse quelle di consumo e quelle di credito, per il periodo transitorio di tre anni.

13) Si invita il Governo ad raccordare la normativa prevista con il presente schema di decreto legislativo con il decreto legislativo che istituisce le Onlus e fare esplicito riferimento alle stesse.

14) Valuti il Governo se tutti i soggetti pubblici che per legge non abbiano l'obbligo di tenere il bilancio secondo il codice civile debbano riclassificare i loro bilanci a fini IRAP.

15) Si ritiene opportuno che il Governo vari una norma che consenta la rivalutazione dei limiti di deducibilità di spese pluriennali concesse ai professionisti nel singolo periodo d'imposta determinando una sorta di sterilizzazione degli effetti dell'inflazione degli ultimi anni.

16) Si invita il Governo ad accelerare i tempi di modifica dei trattati internazionali per consentire il credito di imposta anche per le business tax, così come avviene oggi tra l'Italia e la Germania per il credito di imposta sulla Gewerbesteuer. Nel frattempo valuti il governo la possibilità di consentire alle imprese in questione di scorporare la quota di IRAP gravante sugli utili ed evidenziarla nella dichiarazione come im-

posta sul reddito, che formerebbe quindi oggetto di credito di imposta ai fini dei trattati contro la doppia imposizione.

17) Per quanto riguarda l'acconto da versare per l'anno d'imposta 1998 si invita il Governo a precisare se, analogamente a ciò che avviene per gli acconti IRPEF, non è soggetto a sanzioni il contribuente che versa l'acconto sulla base dell'imposta effettiva che stimi correttamente di dover pagare e contemporaneamente, per non avere perdite di gettito, venga aumentato il primo acconto IRPEF ad una percentuale superiore all'attuale 40 per cento. Si invita inoltre il Governo a precisare che il contribuente può recuperare l'eventuale credito di imposta nella dichiarazione dell'anno successivo o richiedendo il rimborso. Valuti il Governo se in alternativa al metodo suddetto non possa essere previsto che gli acconti per il primo periodo di imposta, di cui al comma 1 dell'articolo 31 dello schema di decreto, vengano commisurati all'entità dei versamenti effettuati ai fini degli acconti di imposta dell'ILOR e del contributo SSN; tali acconti dovranno essere conguagliati con l'IRAP dovuta a saldo.

Il Governo valuti alternativamente se prevedere in luogo dell'acconto al 120 per cento da versare in due rate di pari importo il versamento in via transitoria per il 1998 degli acconti per i tributi che vanno soppressi, che andrebbero scomputati dall'IRAP nella dichiarazione 1999 per il 1998.

18) È opportuno, compatibilmente a vincoli giuridici, prevedere per gli Enti pubblici la facoltà di rivalsa sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi dell'IRAP pagata in relazione agli stessi.

19) Poiché l'addizionale comunale e provinciale differenzerebbe le aliquote IRAP tra comuni di una stessa regione, con notevoli complicazioni nelle dichiarazioni dei contribuenti, si suggerisce al Governo di non esercitare la delega sull'addizionale comunale e provinciale IRAP. Si suggerisce ulteriormente di prevedere maggiori trasferimenti ai comuni ed alle province sotto forma di quota parte delle aliquote IRPEF, in connessione con il trasferimento dei maggiori compiti che a tali enti derivano dall'operare della legge n. 59/1997 e delle nuove funzioni dettate dalle modifiche costituzionali in corso.

20) Lo schema di decreto legislativo prevede che dal 2000 le regioni possano disciplinare le procedure applicative dell'IRAP e l'espletamento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione. Affinchè le regioni giungano preparate a tale appuntamento si invita il Governo ad iniziare fin da subito un processo di sinergia e dialogo con le regioni medesime ed a destinare ad esse una quota della capacità operativa per la riscossione, nonchè a concordare i piani di verifica per l'accertamento.

21) Suggerimenti ulteriori.

1 Circa l'articolo 5 definire la BII per i contribuenti con contabilità semplificata in modo che non sia loro svantaggiosa rispetto ai contribuenti con contabilità ordinaria.

2 Circa l'articolo 8 è opportuno chiarire che il "dipendente" è un termine usato, in quel contesto, in senso lato e che include i soggetti legati da rapporto di collaborazione continuata e continuativa.

3 All'articolo 24 dopo il comma 2 andrebbe aggiunto il seguente: "3. I principi risultanti dall'articolo 3, commi 143, 144, 148 e 149, della legge n. 662 del 1996 ed al presente decreto si applicano alla regione siciliana, che provvede con legge alla istituzione e alla disciplina dell'IRAP di cui agli articoli da 1 a 43 dello stesso decreto, nell'esercizio della competenza legislativa ad essa spettante in materia".

4 Circa l'articolo 24, comma 7, è parere della Commissione che vada inserita la congiunzione "e" tra le parole "formale" e "di violazioni".

5 Valuti il Governo se, in sostituzione dell'articolo 34, al fine di coordinare questo decreto con quello nelle sanzioni, non sia opportuno inserire il seguente:

Art. 34.

(Ritardato o omesso versamento dell'imposta)

In caso di omesso versamento, alle prescritte scadenze, dell'imposta, in acconto o a saldo, ovvero in caso di versamento in misura inferiore al dovuto, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'imposta non versata. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

22) La Commissione ha individuato, come illustrato nel punto E) delle considerazioni iniziali, delle linee di azione che non riguardano strettamente l'operare specifico dell'imposta ma che sono necessarie e urgenti a motivo dell'introduzione dell'imposta stessa soprattutto riguardo a: incentivi alla localizzazione meridionale delle imprese; definizione della normativa sulla subfornitura; sollecitudine di pagamenti e rimborsi della Pubblica Amministrazione.

IRPEF

La Commissione ritiene corretto che la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sia stata realizzata anche tenendo conto dell'aggravio dell'IRAP sui lavoratori autonomi, e tutelando i redditi da lavoro dipendente e da pensione medio bassi che, pure, beneficiano della abrogazione dei contributi sanitari a loro carico. Per quanto concerne la valutazione dell'operare congiunto degli effetti della riforma dell'IRPEF e

dell'IRAP sui lavoratori autonomi, si rimanda alle valutazioni già espresse in sede di parere IRAP.

La Commissione ritiene che l'aumento delle detrazioni per le famiglie con maggiori carichi familiari vada nella direzione giusta, pure nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Queste sono sostanzialmente date da una redistribuzione interna alla tassazione individuale che non poteva essere spinta oltre certi limiti. La Commissione avrebbe positivamente valutato che all'interno della riforma dell'IRPEF si fosse previsto nella delega l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per il complesso degli assegni familiari, in modo da dar luogo ad una revisione non frammentaria della tassazione familiare.

La Commissione ritiene che la prospettiva lontana, ma da tener sempre presente come direzione di marcia, debba prevedere come punto di arrivo l'applicazione di scale di equivalenza statistica per riportare i redditi nominali alle effettive capacità di spesa individuale, in relazione ai carichi famigliari e alla appartenenza alla famiglia di persone svantaggiate.

OSSERVAZIONI

1) La Commissione ritiene che l'aggiustamento della penalizzazione per i lavoratori dipendenti e pensionati monoreddito previsto dall'articolo 48, 4 comma dello schema di decreto, attraverso gli assegni familiari, fosse la più corretta. Tuttavia prende atto che l'articolo 3 della legge finanziaria esclude questa possibilità e permane quindi questa penalizzazione che, a rigore, dovrebbe intendersi come voluta dal Parlamento. Il Governo comunque si adoperi per eliminare questa penalizzazione. Sarebbe di gran lunga preferibile che la soluzione sia trovata mantenendo le detrazioni per i familiari a carico previste dallo schema di decreto, trovando nella legge finanziaria ulteriori fondi per incrementare gli assegni familiari, secondo le modalità previste dall'articolo 48, 4, comma dello schema di decreto.

2) È opportuno che il Governo riconsideri la situazione delle famiglie monoparentali con figli a carico;

3) Valuti il Governo se non sia possibile assimilare, ai fini delle detrazioni al reddito di lavoro dipendente, l'assegno alimentare corrisposto come unico reddito al di sotto di un determinato ammontare; si invita in ogni caso il Governo ad evitare che non si produca un aggravio di imposta per coloro con basso reddito che vedono aumentare il carico impositivo in relazione all'innalzamento dell'aliquota sul primo scaglione di imposta senza fruire di detrazioni compensative per lavoro autonomo o per lavoro dipendente.

4) Si attira l'attenzione sulle ripercussioni che si generano nella tassazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.). In questo caso l'aumento delle aliquote IRPEF, mantenendo inalterato l'ammontare delle detrazioni, comporta necessariamente un aggravio di tassazione rispetto a quella attuale. Si rende quindi opportuna una correzione dell'aggravio eventualmente attraverso le detrazioni oggi in vigore.

5) La fascia di redditi medio-alta, compresa tra i centoventi ed i duecento milioni, risulta penalizzata dalla riforma. Valuti il Governo l'opportunità di un intervento correttivo.

6) Per fronteggiare le conseguenze delle eventuali correzioni espresse precedentemente si suggerisce, come copertura parziale, di valutare la possibilità di aumentare l'aliquota più alta.

FINANZA LOCALE

L'istituzione dell'IRAP e la riforma dei tributi degli enti locali che l'accompagna rappresentano un passo avanti notevole sulla via del decentramento e dell'autonomia finanziaria e fiscale delle regioni, delle province e degli enti locali. Da questo punto di osservazione il giudizio non può quindi che essere positivo.

In particolare per le regioni l'avvio del processo di responsabilizzazione delle entrate è considerevole. Le regioni nate agli inizi degli anni 70 con una condizione finanziaria interessante (soprattutto per quegli anni) e destinata, sulla base degli impegni presi, ad evoluzioni ancora più positive (basta pensare all'impegno di assegnare alle regioni l'ILOR), hanno poi conosciuto una fase di svuotamento della loro responsabilità, tanto è che sono diventate pure "agenzie di spesa" dello Stato centrale. Certamente anche questo elemento è alla base della "prova non buona" fornita in generale dalle regioni. Non si possono considerare come elementi di vero decentramento delle responsabilità delle entrate le sparse e modeste addizionali (anche difficilmente praticabili) concessa negli anni '90: addizionali sulla benzina, sul gas metano, sul bollo auto, etc..

Il primo segnale di un certo rilievo si realizza con la legge finanziaria 1996, quando ad un primo trasferimento di funzioni dallo Stato si accompagna l'assegnazione di una parte del gettito dell'accise della benzina. Siamo di fronte tuttavia ad una compartecipazione ad un gettito erariale con conseguente, e di eguale importo, riduzione dei trasferimenti. Non è comunque un riconoscimento di autonomia fiscale e neppure è aggiuntivo.

Ora con la istituzione dell'IRAP e con la riforma più generale dei tributi regionali e locali il segno è ben diverso e non può che essere apprezzato

Le regioni diventano titolari dell'IRAP, acquistano la titolarità del bollo auto riformulato secondo le indicazioni contenute del provvedimento collegato alla proposta di legge finanziaria per il 1998, dispongono di una addizionale IRPEF pari allo 0,5 (obbligatoria e sostitutiva della parte erariale) e dall'anno 2000 si potranno avvalere in maniera facoltativa di una addizionale IRAP pari a 12.000 miliardi e di una ulteriore addizionale IRPEF dello 0,5, pari a 4000 miliardi. Questi dati significano uno spazio di entrata aggiuntiva sino a 16-17.000 miliardi. Inoltre acquisiscono spazio di manovra sulle loro entrate in rapporto anche alle funzioni eventualmente assegnate alle città metropolitane, alle Province e ai Comuni.

Un sostanziale e positivo adeguamento avviene anche nella condizione finanziaria e fiscale delle Province: diventano titolari della im-

sta di iscrizione, trascrizione, annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico; viene riconosciuto alle stesse il gettito della tassa di assicurazione sugli autoveicoli con una facoltà di aumento sino al 20; acquistano una compartecipazione in IRAP trasformabile in addizionale dal 2000. Si tratta di un sostanziale ed efficace balzo in avanti.

Il provvedimento è positivo anche per i Comuni: le imposte locali in materia di occupazione permanente e temporanea di suolo, di pubbliche affissioni e di pubblicità, si trasformano in canone, con guadagno di autonomia gestionale e tariffaria; si acquisiscono il gettito dell'imposta ipotecaria, catastale e di registro avviandosi in tal ruolo un processo di accorpamento del prelievo sugli immobili; si aboliscono le tasse di concessione comunale e l'ICIAP e a compensazione si compartecipa all'IRAP con possibilità di trasformare tale compartecipazione in addizionale, con spazio di prelievo facoltativo e aggiuntivo. Quindi anche per i Comuni si migliora, ma in modo ancora insufficiente, considerando anche che l'ICI (imposta fondamentale del prelievo locale) è una imposta non dinamica e si basa su un sistema di valori e di rendite catastali precario, confuso, disomogeneo, la cui riorganizzazione richiede tempi e provvedimenti radicali in materia di riforma e decentramento del catasto e del demanio. L'esigenza di una "terza gambas" per la autonomia fiscale e finanziaria dei Comuni d'altra parte è da tempo sollecitata e richiesta dalle associazioni delle autonomie locali.

C'è una esigenza di andare oltre lo stesso risultato di questo provvedimento e ridefinendone anche il disegno altrimenti si corre il rischio che il procedere sulla base di spinte reali e disaggregate produca distorsioni nel sistema a danno dei principi di responsabilità e di costi - benefici, nonché dei rapporti tra cittadino e istituzioni.

Nella relazione erano stati indicati alcuni ulteriori passaggi, quali: la compartecipazione delle Regioni all'IVA, la compartecipazione dinamica dei canoni all'IRPEF sia come strumento di copertura dei costi delle funzioni da trasferire in attuazione dei provvedimenti derivanti dalla legge n. 59/1997 (c.d. Bassanini), sia come guadagno di autonomia fiscale aggiuntiva. Si è sottolineato inoltre l'esigenza di prevedere che all'interno di questo processo i Comuni potessero rinunciare alla compartecipazione all'addizionale IRAP. Infine si era evidenziato un eccesso di delega nella potestà assegnata alle regioni concernente l'attribuzione di quote di compartecipazioni tributaria di pertinenza locale alle città metropolitane. È un limite di spazio per il fatto che non si riconosce la possibilità di trasferire funzioni e compartecipazione anche ai Comuni.

Si annota con soddisfazione, sperando che il dibattito su questo provvedimento abbia favorevolmente influito, che il Senato, nell'approvare il collegato alla finanziaria per il 1998, ha raccolto queste indicazioni, cambiando la stessa norma delega di riferimento di questo decreto legislativo.

In particolare il Senato ha:

a) istituito un'addizionale comunale IRPEF, in parte costitutiva di quote erariali e a copertura delle funzioni da trasferire, e in parte aggiuntiva (dal 2000) in riconoscimento di un nuovo spazio di prelievo

autonomo e facoltativo. Inoltre ha soppresso l'addizionale comunale all'IRAP;

b) modificato la parte della delega riferita alla possibilità delle regioni di trasferire alle città metropolitane e agli enti locali funzioni accompagnate da partecipazioni alle entrate regionali, correggendo gli eccessi di delega e inserendo anche i Comuni.

Nel predisporre il parere sulla presente parte dello schema di decreto si è cercato:

a) di rispettare al massimo il principio di coerenza con la delega di riferimento, richiamando anche correzioni ai moderati e parziali eccessi;

b) di semplificare l'attuazione e la gestione di tributi e tariffe;

c) di ridurre al minimo le procedure burocratiche, nella logica che le leggi statali danno indicazioni la cui gestione è poi lasciata alla più ampia autonomia regolamentare locale, e che non è vietato quanto non previsto dalla legge o dai regolamenti (prassi dura a morire);

d) di rendere più agibile e meno rigido il ricorso al regolamento, di contenere all'essenziale le relative indicazioni di contenuto, cercando in questo modo di elevare al massimo l'autonomia decisionale e gestionale degli enti locali;

e) di favorire la partecipazione di regioni, province e comuni alla costruzione di questa nuova fase, salvaguardando nel contempo le rispettive competenze previste dalla Costituzione (Regioni a statuto speciale);

f) di rendere più snelli, certi e rispettosi delle rispettive competenze, i rapporti di decisione e di partecipazione fra Regioni, Province e Comuni;

g) di abbattere giri viziosi, propri di vecchie impostazioni di ragionerie contabili, nella riallocazione delle risorse fra i diversi soggetti dello Stato;

h) di rendere più semplici gli impegni richiesti ai cittadini e più certo il rapporto costo-beneficio;

i) di allargare al massimo l'attuazione della concorrenza e della pari condizione tra i soggetti privati che possono partecipare alla gestione dei tributi e delle tariffe.

Infine nel parere si è tenuto ampiamente conto delle osservazioni emerse dal dibattito, e in particolare da parte delle opposizioni. Sono state formulate cinque osservazioni di merito e tutte sono state accolte nella proposta di parere, non per generosità ma in quanto condivise, utili e corrispondenti ai criteri sopra richiamati. Allo stesso modo si è ampiamente attinto alle osservazioni emerse dalla vasta e intensa consultazione. Anche in tal caso ci si è avvalsi come elemento di valutazione dei criteri sopra richiamati, con l'aggiunta del criterio di evitare perdite di gettito. Su questo ultimo terreno in particolare per la parte pubblica si è esaltato l'autonomia gestionale e per la parte privata la libera concorrenza e la parità di condizione.

La proposta di parere al titolo III del decreto legislativo in esame, con riferimenti al titolo I per le parti collegate e di competenza delle regioni e degli enti locali territoriali, si propone quattro obiettivi fondamentali:

1) semplificare, rendere agibili e di attuazione tempestiva le procedure di costituzione, sostituzione, gestione e modifica dei tributi, delle partecipazioni e addizionali regionali e locali;

2) aumentare gli spazi di decisione autonoma delle regioni e degli enti locali territoriali;

3) semplificare i rapporti fra lo Stato le regioni e gli enti locali nella redistribuzione delle risorse mantenendo per tutti i soggetti il vincolo della pari e totale compensazione;

4) facilitare e rendere più semplici gli adempimenti del contribuente.

Nel perseguire questi obiettivi si è cercato di rispettare i contenuti della legge delega che rappresentano, in questa occasione, un vincolo insormontabile.

Nel parere sono anche richiamate esigenze che possono essere affrontate solo con altro provvedimento di legge.

1. Il problema del finanziamento della sanità richiede che a regime venga definito: a. un criterio che stabilisca lo zoccolo di finanziamento statale *pro capite*; b. la quota di finanziamento regionale *pro capite* (che può essere diversa da regione a regione); c. l'eliminazione del disavanzo.

2. L'autonomia fiscale dovrebbe lasciare ad ogni regione la libertà di spendere a suo piacimento tutte le risorse a sua disposizione (tributi propri, compartecipazione e addizionali). La perequazione interregionale dovrebbe riguardare il complesso dei proventi che le regioni ottengono.

Riguardo alla perequazione va chiarito che con l'introduzione della norma in discussione esisteranno due meccanismi perequativi relativi a due tributi passati: il FSN perequerà le diversità di gettito tra regioni che il 90 dell'IRAP netto più l'addizionale IRPEF determinerà rispetto ai contributi degli assistiti (che sono stati soppressi); il Fondo perequativo orizzontale perequerà le diversità di gettito tra le regioni che il 10 dell'IRAP netto determinerà rispetto al vecchio Fondo perequativo, che a sua volta era stato istituito per perequare il gettito dell'accise sulla benzina rispetto a trasferimenti statali alle regioni. È evidente che questo è un meccanismo faraginoso e che tra l'altro esclude la perequazione relativa all'altra importante fonte di gettito regionale, le tasse automobilistiche.

Con questo decreto legislativo si compie un passo in avanti sul terreno dell'autonomia finanziaria e fiscale delle regioni (avvio considerevole) e degli enti locali (ulteriore evoluzione). Il cammino resta da completare e su questa esigenza si richiama l'attenzione e l'impegno del Governo e del Parlamento.

OSSERVAZIONI

ARTICOLO 10

COMMA 2: si suggerisce l'abrogazione per la parte relativa ai soggetti pubblici e alle loro forme pubbliche di gestione.

ARTICOLO 16

Al comma 2 sarà necessario intervenire nuovamente in futuro su questa materia, prevedendo il riallineamento all'aliquota di base fissata per il settore privato e mettendo a punto le modalità con cui attuare la redistribuzione dei flussi finanziari tra lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche e le regioni.

Alla fine del comma 3 aggiungere le parole: «e per zone territoriali».

ARTICOLI 17-18

Sono previste agevolazioni di carattere territoriale, per categorie di soggetti e per nuove iniziative produttive ubicate in alcune parti del territorio nazionale.

Essendo l'IRAP una imposta regionale si suggerisce di prendere in esame la possibilità che siano le regioni, almeno a regime, a decidere le misure di agevolazione o di eventuale penalizzazione fiscale.

Comunque pare necessario che almeno dal 2000 per mantenere, anche modificandole, le agevolazioni vi sia una intesa Stato-regioni interessate, nel rispetto delle direttive e degli accordi comunitari.

ARTICOLO 23

COMMA 1 - Sostituirlo con il seguente, identico al contenuto della delega:

«Ai fini di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia finanziaria, è istituito un sistema di comunicazione fra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali, secondo i seguenti principi:

a) assicurazione alle regioni, province e comuni del flusso delle informazioni contenute nelle banche dati utili al raggiungimento dei fini sopra citati;

b) definizione delle caratteristiche delle banche dati di cui alla lettera a), delle modalità di comunicazione e delle linee guida per l'operatività del sistema».

COMMA 3 - sostituirlo con il seguente:

«3. Le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi precedenti e del collegamento degli uffici regionali con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e di utilizzazione dei relativi servizi anche ai fini dello scambio di informazioni di interesse fiscale, sono stabilite con decreto del Ministero delle Finanze, sentite le conferenze Stato-Regioni e Stato-Città».

ARTICOLO 24

COMMA 7: Dopo le parole «del Ministero delle Finanze» aggiungere le parole «sentita la conferenza Stato-regioni».

ARTICOLO 27

COMMA 2: aggiungere le seguenti parole:

«La quota percentuale del gettito IRAP spettante ai comuni è definita dal rapporto tra il gettito IRAP 1998 e l'ammontare del gettito 1997 dei tributi comunali soppressi: fino alla decorrenza dei termini di prescrizione, la percentuale viene modificata in relazione all'aumento del gettito dei tributi soppressi relativo all'accertamento di evasione ed elusione».

COMMA 3: va sostituito con il seguente:

«3. Lo Stato riduce i trasferimenti versati alle province di un importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui al comma 1., per le finalità di cui all'articolo 1.bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5».

COMMA 4: dopo le parole «possono attribuire», aggiungere le parole «ai comuni e».

ARTICOLO 27

Si deve integrare il contenuto dell'articolo con una norma che riconosca espressamente la potestà normativa primaria attribuita alle regioni ad autonomia speciale in materia di ordinamento degli enti locali e finanza locale dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

ARTICOLO 28

COMMA 1: dopo le parole: «con legge regionale», inserire le parole: «da adottarsi entro il 31 luglio 1999».

Al COMMA 2: sopprimere le parole: «da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale».

Si raccomanda inoltre quanto segue: le parole «una volta e mezza l'aliquota minima stabilita dalla predetta legge regionale» andrebbero intese come aggiuntive all'aliquota di base. Altrimenti non conviene prevedere l'addizionale.

Dopo il COMMA 4 aggiungere il seguente:

«4-bis all'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1975, n. 77, come modificato dall'articolo 23 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, le parole: «dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'imposta regionale sulle attività produttive».

ARTICOLO 28

Aggiungere il seguente COMMA 2-bis:

«2-bis In caso di inadempienza della Regione, permane l'obbligo della Regione previsto dal comma 1 dell'articolo 27, e Comuni e Province possono maggiorare tale importo sino ad una volta e mezzo».

Inoltre si propone la soppressione di tutti gli obblighi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, anche per ragioni di costo per gli Enti.

In via subordinata si può:

a) prevedere una unica norma che disponga la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle sole aliquote IRAP, aliquote delle addizionali comunali e provinciali IRAP, aliquote ICI e l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF;

b) avere una unica pubblicazione;

c) stabilire una data fissa di pubblicazione.

ARTICOLO 29

Sopprimere alla fine del COMMA 1 le parole: «provinciali e comunali in rapporto alle funzioni attribuite» e aggiungere il seguente COMMA 2:

«2. Con provvedimenti regionali o nazionali di istituzione, anche graduale, delle città metropolitane, le Regioni possono assegnare alle stesse quote del gettito di tributi provinciali e comunali in rapporto alle funzioni attribuite, nel rispetto della coerenza fra funzioni trasferite e loro costo di gestione e dello scambio funzioni-risorse per ciascun livello di governo comunale o provinciale».

ARTICOLO 30

Aggiungere alla fine del COMMA 3 le seguenti parole: «Le regioni, a regime, possono decidere aggiornamenti periodici degli importi stessi».

COMMA 5: dopo le parole «e della programmazione economica» inserire le parole: «sentita la conferenza Stato-regioni».

ARTICOLI 32-33-34-35

In questi articoli si dettano disposizioni in materia di violazioni alle norme IRAP. In taluni casi si prevede espressamente l'entità delle sanzioni amministrative. In altri casi si fanno rinvii alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (relativo alle imposte dirette).

Si chiede che, per chiarezza e semplificazione, in materia di violazione alle norme sull'IRAP e relative sanzioni si debba fare rinvio alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ottemperando alla lettera n), n. 3, comma 144, dell'articolo 3 della legge 662 che dispone: «il coordinamento delle disposizioni da emanare in materia di sanzioni con quelle previste per le imposte erariali sui redditi».

ARTICOLO 42

All'articolo 42, dopo il comma 6, aggiungere il seguente :

«6-bis) Alle regioni che nell'anno 1998, in base a conteggi bimestrali presentano un saldo negativo delle risorse proprie come determinate ai commi 2 e 3 vengono erogati acconti del fondo perequativo con modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Entro il mese di febbraio 1999 si provvede ai relativi conguagli».

ARTICOLO 50

a) Suscita perplessità il tenore letterale del comma 5, che lascia presumere che il versamento dell'addizionale, se eseguito dal sostituto (d'imposta o di dichiarazione?) vada effettuato alla regione in cui ha sede il sostituto medesimo. Tale previsione è del resto in contrasto con il comma 2 del medesimo articolo (aliquota fissata dalla regione ove ha la residenza il contribuente).

b) Si rileva inoltre che fissare al 31 dicembre dell'anno in cui si riferisce l'addizionale, il requisito della residenza del contribuente crea

ai sostituti d'imposta difficoltà pressochè insormontabili, giacchè i medesimi operano le ritenute relative ai conguagli in data antecedente al 31 dicembre, e pertanto non possono verificare con esattezza tale requisito. Si suggerisce pertanto di anticipare tale termine.

c) Al comma 6 alle regioni è riconosciuta la partecipazione alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale ed è fatto obbligo di provvedere agli eventuali rimborsi. Tuttavia, non sono indicate le modalità di partecipazione delle regioni a tali attività nè è regolata la materia dei rimborsi, che rischiano di non poter essere attivati, così come già avvenuto per i soppressi contributi al servizio sanitario nazionale.

ARTICOLO 51

COMMA 3 - sostituirlo con il seguente:

«3. I tributi aboliti di cui ai commi 1 e 2, limitatamente alla lettera a) continuano ad applicarsi in relazione ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente alla data ivi indicata; mentre quelli riferiti alle lettere b) e c) continuano ad applicarsi alle formalità, le quali continuano ad essere assoggettate esclusivamente alle precedenti disposizioni, che, in relazione ai presupposti di imposizioni verificatisi, secondo le disposizioni vigenti, alla data della quale ha effetto la loro abolizione, vengano richieste nei termini prescritti. Non si fa luogo a eventuali rimborsi per quelle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici del Pubblico registro Automobilistico e, in caso di ripresentazione, le stesse sono eseguite senza essere assoggettata alla nuova imposta semprechè siano state correttamente corrisposte le imposte soppresse».

COMMA 3: Aggiungere alla fine le seguenti parole: «con facoltà di attribuire il potere di accertamento e riscossione al concessionario di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, ove il servizio sia stato a questo affidato».

ARTICOLO 52

Alla fine del COMMA 1, aggiungere le seguenti parole: «È consentito quanto non previsto dai regolamenti e quanto non regolamentato e non previsto dalla legge».

COMMA 2: sopprimere le parole: «non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo».

COMMA 2 : alla fine sopprimere le parole: «e sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*».

COMMA 4 : lettera a): dopo le parole «dei tributi» aggiungere le parole «e di tutte le altre entrate locali»

COMMA 4: sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, le relative attività sono affidate: bi) mediante convenzione: - alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c, della legge 8 giugno 1990, n. 142; - alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53; bii) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali: - alle società miste indicate nel precedente punto bi) per le gestioni presso altri comuni; - ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; - ai soggetti iscritti nell'Albo di cui al predetto articolo 53».

COMMA 4: lettera d): sopprimerlo, o in alternativa alla fine del punto d) aggiungere le parole: «, tranne che nei casi di gestione affidata a terzi». È opportuno comunque che sia stabilito il principio che l'ente locale controlli l'operato dei concessionari.

COMMA 4 : sopprimere il punto e) e trasformarlo in comma 5 con identico contenuto

ARTICOLO 52

Si richiama l'attenzione sull'opportunità di modificare l'attuale testo dell'articolo 5 del decreto-legge del 31 dicembre, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30. Tale disposizione, al comma 1, lettera d), ha introdotto il principio secondo il quale, qualora vi siano sottrazioni di riscossioni che determinano una riduzione dell'ammontare nazionale complessivo dei compensi superiori al dieci per cento, si procede, entro centoventi giorni, ad una revisione dei compensi per assicurare la permanenza dell'equilibrio economico delle gestioni. Detto principio trova la sua ragione d'essere nel momento in cui l'area di operatività del sistema viene disciplinata solo ad opera della legge ed è quindi finalizzato ad assicurare, a livello nazionale, un meccanismo di salvaguardia a fronte di possibili riduzioni di ricavi a carico dell'intero sistema dei concessionari. A partire dall'anno 1999, invece, detta area di operatività potrà subire significative modifiche anche ad opera dei singoli regolamenti comunali adottati in applicazione delle nuove previsioni in tema di fiscalità locale con la conseguenza che le riduzioni di operatività verranno ad incidere su alcuni concessionari e non su altri.

La norma citata sopra risulta pertanto non più rispondente alla situazione che può determinarsi, per cui si verifica la necessità di riconfigurare l'intervento di salvaguardia nei confronti di ogni singolo conces-

sionario colpito dalla riduzione di operatività che, diversamente, verrebbe ad essere gravemente danneggiato.

Ulteriore osservazione: Si richiama l'attenzione sul fatto che i concessionari versano per l'attività di riscossione dell'ICI un contributo all'ANCI per la tenuta della Banca Dati, pari al 5. Tale contributo non è previsto a carico degli altri soggetti di riscossione scelti dagli enti Locali territoriali. O si riconosce che la Banca Dati serve, e allora l'obbligo del pagamento del contributo va esteso a tutti, oppure vi sono o si trovano soluzioni alternative da parte del Ministero delle Finanze (Anagrafe Tributaria, ecc...) e si toglie l'obbligo del 5, per tutti con vantaggio per la finanza locale.

ARTICOLO 53

COMMA 2 : Va precisato che della Commissione fanno parte anche rappresentanze delle imprese oppure no. In tal caso tutti i tipi di imprese (ovviamente se iscritte all'Albo) vanno rappresentate.

COMMA 2 :sostituire le parole «degli enti locali» con le parole: «dell'ANCI e dell'UPI»

Inserire il seguente comma 3-bis:

COMMA 3-bis: «In sede di prima ammissione i concessionari ex-decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 sono iscritti di ufficio. Inoltre i requisiti giuridici, di idoneità, nonché quelli di onorabilità, professionalità, capacità finanziaria, prestazione di cauzione e possesso di adeguato sistema informativo che gli iscritti nell'albo devono possedere siano analoghi per tipologia di imposta.

Eventuali modifiche ai requisiti attualmente previsti devono comunque avvenire in un contesto che mantenga condizioni identiche per tipologia di imposta per tutti i soggetti».

ARTICOLO 54

COMMA 1 : sostituire le parole: «contestualmente all'» con le parole: «entro la data dell'» e alla fine aggiungere le parole: «Nel corso dell'anno le tariffe ed i prezzi pubblici possono essere modificati»

Dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente:

«Articolo 54-bis (Richieste dati e notizie relative ai contribuenti).

1) Le richieste dei contribuenti agli uffici pubblici o agli enti pubblici, anche economici, di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto, o quant'altro comunque denominato; l'esenzione si intende estesa anche agli accessi alle banche dati purchè finalizzati a tale scopo».

ARTICOLO 55

All'articolo 55, comma 1, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «ad esclusione di quelle indicate al titolo II».

ARTICOLO 56

COMMA 2 : alla fine aggiungere le seguenti parole:

«Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province».

COMMA 3 : sostituire le parole «dieci giorni» con: «30 giorni»

Aggiungere i seguenti commi: 4-bis, 4-ter, 4-quater:

«4-bis. Restano ferme le agevolazioni di cui all'articolo 36 della legge 22 marzo 1995, n. 85, alle cui formalità però si applicano le imposte e relative soprattasse nel caso di mancata presentazione nei termini.

4-ter. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica una imposta pari al doppio della relativa tariffa.

4-quater. I termini entro cui devono essere richieste le formalità e versata la relativa imposta, decorrono, per quanto riguarda gli atti societari e giudiziari, non prima di 6 mesi dalla pubblicazione degli stessi nel Registro delle Imprese e comunque non meno di 60 giorni dopo che gli stessi siano stati effettivamente restituiti alle parti dalle autorità a seguito dei rispettivi adempimenti.

COMMA 6: è abrogato. (In quanto sostituito se accolto dal nuovo comma 3 dell'articolo 51)

ARTICOLO 57

1. COMMA 1: sostituire il punto b) con il seguente:

«b) all'articolo 51, relativo ai valori dei beni e dei diritti, nel comma 4 dopo le parole “articolo 7 della parte prima della tariffa” sono inserite le seguenti: “e articolo 11-bis della tabella” e, dopo l'articolo 53 è aggiunto il seguente articolo 53-bis: “In tutti i casi, di atti pubblici e giudiziari o scritture private, l'imposta di registro è calcolata escludendo dalla base imponibile i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico”».

COMMA 1: al punto d) dopo le parole: «aventi ad oggetto» inserire le parole: «esclusivo»

ARTICOLO 58

Sopprimere il COMMA 3 e sostituirlo con il seguente:

«3. I Comuni possono diversificare le aliquote entro quella minima del 4 e quella massima del 7 per mille in rapporto alle condizioni socio-economiche del contribuente, alle politiche territoriali ed abitative, alla tipologia degli immobili, alla divisione in zone e mini zone, alle vocazioni territoriali ed economiche.

Sulla base degli stessi elementi, soprarichiamati, possono differenziare le detrazioni.

I Comuni possono stabilire una aliquota inferiore al 4 per mille solo nei casi esplicitamente previsti dalla legge e possono concedere agevolazioni ed esenzioni nei casi di calamità naturali».

Ovvero prevedere la seguente modifica: dopo le parole «a disposizione» aggiungere la parola: «del contribuente».

COMMA 4 : sopprimere le parole: «sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*»

ARTICOLO 59

COMMA 1 : dopo le parole «a norma dell'articolo 52» aggiungere le parole: «o con delibera motivata, con l'obbligo di adottare il regolamento entro un anno dall'adozione della delibera».

COMMA 1: lettera l), sostituire il n. 2 con il seguente:

«2) attribuzione alla giunta comunale del compito di decidere le azioni di controllo».

Si segnala altresì l'esigenza di prevedere, così come avviene per l'IRAP, un importo minimo, aggiornabile da parte del Comune, al di sotto del quale non si effettuano versamenti e rimborsi.

ARTICOLO 60

COMMA 1: sopprimere le parole:

«al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

Ovviamente la maggiorazione dell'imposta provinciale così determinata va compensata con una riduzione di analoga entità dei trasferimenti statali.

ARTICOLO 62

COMMA 1 : dopo le parole «a norma dell'articolo 52» aggiungere le parole:

«, o in sede di prima applicazione con delibera contenente i criteri costitutivi essenziali del canone, con l'obbligo di adottare il regolamento entro un anno dalla adozione della delibera».

COMMA 1 : dopo le parole: «sottoponendo» aggiungere le parole: «in sostituzione» e alla parola «canone» è aggiunta la parola «patrimoniale».

COMMA 2 : alla lettera a) aggiungere alla fine le parole: «con specifico riferimento all'articolo 47 di tale regolamento, come sostituito dall'articolo 37, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610».

COMMA 2 : sopprimere le lettere b), c), d). Inoltre sostituire alla lettera d) la seguente:

«b) la determinazione della tariffa terrà conto del seguente criterio: le insegne pubblicitarie funzionali all'esercizio di una attività in loco e le installazioni pubblicitarie destinate alla diffusione di messaggi per conto terzi, non insistenti sulle proprietà comunali, vengono sottoposte ad un canone autorizzatorio la cui entità non dovrà superare il tributo già previsto dal capo 1 del D.lgs n. 507/1993, richiamato al precedente comma 1, senza che vengano applicate le maggiorazioni previste dal predetto capo 1, nel rispetto dell'articolo 3, comma 143, della legge n. 662/1996.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI:

A) non è previsto tra i criteri di determinazione del canone di autorizzazione la distinzione della proprietà del suolo o dei beni immobili ove insistono i mezzi pubblicitari. Tenendo conto della differenza delle due fattispecie pare opportuna una differenziazione e stabilire che la tariffa per quella in area o in immobile privato non può essere inferiore di oltre un terzo ad una analoga in area pubblica.

B) Pare inoltre opportuno al fine di evitare possibili distorsioni nel mercato pubblicitario ed affissionistico richiamare nell'articolo 53, comma 3, il divieto, già previsto nell'articolo 33 del Decreto-Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per i soggetti privati, che svolgono l'attività di liquidazione e di accertamento dei tributi nonchè di riscossione degli stessi e di altre entrate degli enti locali, di svolgere l'attività di commercializzazione della pubblicità in ogni sua forma.

ARTICOLO 63

COMMA 1: dopo le parole «a norma dell'articolo 52» aggiungere le parole: «o in sede di prima applicazione con delibera contenente i cri-

teri costitutivi essenziali del canone, con l'obbligo di adottare il regolamento entro un anno dalla adozione della delibera»

COMMA 1: aggiungere alla fine del comma le parole:

«Per i centri abitati con popolazione inferiore a 10000 abitanti i Comuni possono deliberare una limitazione territoriale minima a salvaguardia del centro abitato. In tal caso il tratto di strada ivi compreso entra nelle aree comunali».

COMMA 2 : sopprimere le lettere *b)*, *c)*, *d)*.

COMMA 2 lettera e): alla fine aggiungere le seguenti parole: «Sono fatte salve le agevolazioni attuali per le manifestazioni istituzionali e politiche».

COMMA 2: La lettera f) è soppressa ed è inserito il seguente comma 4:

«4. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi telefonici, del gas, dell'acqua e dell'energia elettrica, con cavi, condutture e connessi impianti e manufatti, l'ammontare del canone annuo, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, è determinato forfettariamente sulla base dei seguenti criteri:

a) per le occupazioni del territorio comunale, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

fino a 20.000 abitanti L. 1.250 per utente
oltre 20.000 abitanti L. 1.000 per utente

b) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

c) In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a L. 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al comma 4 effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi telefonici, del gas, dell'acqua e dell'energia elettrica;

d) Gli importi di cui alle lettere *a)* e *c)* sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Questa soluzione mantiene (e rafforza) la garanzia che su questi servizi pubblici non si scarichi un maggior costo ed introduce però due ulteriori aspetti positivi:

1) non fa perdere gettito a comuni e province (mentre gli effetti della tariffa agevolata del comma f) non sono prevedibili;

2) elimina ogni contenzioso futuro ed ogni contestazione che insorgono invece mantenendo la tariffa ancorata al chilometro o metro lineare.

L'elemento discutibile della proposta è che limita l'autonomia degli enti locali in misura maggiore che non la lettera f).

Si propone di istituire il seguente articolo 63-bis.

ARTICOLO 63-BIS

1) Gli introiti delle sanzioni amministrative accertate dalle Forze di Polizia Municipale nelle materie previste e nell'ambito delle competenze riservate dalle singole disposizioni alla Polizia Municipale, competono all'Ente locale da cui dipende la Polizia Municipale. Ciò vale in particolare per la Legge 11/6/1971, n. 426 (Disciplina del commercio), DM 4/7/1988 n. 375 (Regolamento di esecuzione della legge 426), Legge 19/3/1980, n. 80 e successive modifiche (Vendite straordinarie), Legge 5/8/1981, n. 441 (Peso netto delle merci), Legge 28/3/1991, n. 112 (Commercio su aree pubbliche), DM 4/6/1993, n. 248 (Disciplina Commercio aree pubbliche), R.D. 18/6/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.); D. Lgs. 27/1/1992, n. 109 (Etichettatura prodotti alimentari), Legge 25/8/1991, n. 287 (pubblici esercizi), D. Lgs. 15/1/1992, n. 50 (Tutela del consumatore).

(Si tratta di una soluzione già adottata con il codice della strada)

2 «Il compenso per l'esattore concessionario è calcolato, in percentuale o in cifra fissa, esclusivamente sulle somme riscosse»

RUOLI ESATTORIALI

Si tratta delle «multe» non pagata direttamente dal trasgressore e che vanno a ruolo;

l'esattore concessionario, e cioè una società esterna, provvede alla riscossione coatta;

i ruoli degli ultimi anni hanno un valore medio di L. 4.000.000.000 per anno;

la normativa attuale prevede che il compenso per l'esattore sia calcolato sul volume complessivo del ruolo, indipendentemente da quanto è riuscito ad incassare;

il compenso dell'esattore aumenta quando aumenta l'indice di morosità e cioè con meno si incassa, più aumenta quanto il Comune deve pagare all'esattore.

Quindi si propone che:

- 1) l'esattore si assume il rischio d'impresa;
- 2) il compenso è calcolato, in percentuale o in cifra fissa, esclusivamente sulle somme riscosse.

ARTICOLO 64

COMMA 1: sostituire le parole: «i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63» con le seguenti: «i regolamenti e le delibere anticipatrici previste negli articoli 58, 62 e 63

COMMA 1: Il Comune che abbia in corso un contratto di gestione di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 62, dopo la scadenza del contratto medesimo.

Il Comune che abbia in corso un contratto di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e che si avvalga della facoltà di istituire il canone previsto dall'articolo 63, può affidare per la durata del contratto medesimo allo stesso concessionario, l'accertamento e la riscossione del predetto canone mediante convenzione».

La Commissione approva a maggioranza. Risultano conseguentemente precluse le restanti proposte di parere.

Indi il deputato Ferdinando TARGETTI, relatore per il titolo I del provvedimento, chiede, consentendolo la Commissione, di allegare al resoconto della seduta odierna un documento recante ulteriori considerazioni relative alla propria proposta di parere.

La seduta termina alle ore 0,45.

ALLEGATO 1

Proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, sull'imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza locale, in attuazione dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Il decreto in esame dà attuazione alla delega articolo 3, comma 143, legge n. 662 del 23 dicembre 1996, istituendo l'IRAP.

La Commissione nell'esprimere

PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto, divide le sue considerazioni e osservazioni in tre parti, relative rispettivamente all'IRAP, all'IRPEF e alla Finanza Locale.

IRAP

PROPOSTA DI PARERE DEL DEPUTATO TARGETTI, RELATORE PER IL TITOLO I
DELLO SCHEMA DI DECRETO

Con l'IRAP viene introdotta la terza imposta per importanza del nostro ordinamento. È un'imposta sulla produzione, la cui logica è quella di gravare sui fattori produttivi interni per finanziare i servizi collettivi offerti alle unità produttive su base territoriale.

A) È un'imposta che afferisce alle regioni, le quali disporranno di un utile strumento a causa della sua ampia base imponibile, stabile e con bassa aliquota. Essa precostituisce la condizione di autonomia finanziaria delle regioni qualora il legislatore volesse in futuro procedere lungo la strada del federalismo fiscale o di importante decentramento delle competenze di spesa. A tal fine viene predisposto un complesso di strumenti fiscali che afferiscono ai vari ordini di governo e che configurano un quadro che, a regime, può portare ad un'ampia autonomia in materia di entrate. Strumento per federalismo non lo è ancora a motivo dei limiti che la delega impone di parità di risorse disponibili ai vari livelli di governo. Tuttavia le norme di vincolo alla disponibilità regionale, che sono ora molto stringenti, sono solo temporanee.

B) La riforma comporta, con la soppressione di molti tributi, semplificazioni per il contribuente e per l'Amministrazione Finanziaria. La presenza delle imposte soppresse ha determinato in Italia una giungla tributaria e un fisco fatto più di eccezioni che di regole e a questo la riforma pone rimedio con coraggio. La Commissione si è trovata di fronte

a un'innumerevole serie di richieste volte al riconoscimento di condizioni di favore pregresso e ha dovuto prendere atto in tal modo di quali e quanti fossero i particolarismi del nostro sistema fiscale. Pur nel riconoscimento della giustificazione di alcuni di essi, è emerso un sistema fiscale costruito finora su base contrattualistica e categoriale, non dissimilmente dalla base sulla quale è stato costruito il nostro sistema previdenziale e il sistema del welfare. Il merito del provvedimento, al di là dei suoi congegni specifici, è di porre l'imposizione su basi universalistiche, uniformando il trattamento fiscale dei contribuenti e oltrepassando i privilegi, gli assistenzialismi e le agevolazioni, spesso stratificate e ingiustificate. Questa è la ragione delle molte resistenze suscitate dall'IRAP. L'ampia base imponibile dell'imposta e la riduzione al minimo di eccezioni d'applicabilità e di casi particolari, riduce fortemente la capacità di eludere l'imposta stessa. Diventerà, tuttavia necessario che il Governo attrezzasse l'Amministrazione Finanziaria in modo da evitare che l'abbandono di imposte collaudate e l'introduzione di una nuova imposta possa generare, nella fase transitoria, problemi di cassa dovuti a temporanea perdita di gettito;

C) La Commissione ha studiato a fondo gli effetti del provvedimento aiutata dalle numerose audizioni e dalle memorie ed analisi delle categorie economiche, che sono state tutte attentamente valutate. In particolare, sono stati approfonditi i casi anomali e marginali evidenziati dalle categorie, per verificare l'esistenza di situazioni critiche di natura sistematica che avrebbero richiesto interventi correttivi. Dallo studio dei bilanci e dei casi prospettati, è emerso che molte generalizzazioni che hanno guadagnato consenso tra le categorie interessate non sono corrispondenti alla realtà.

Ad esempio, si è potuto riscontrare che non è verificato dai dati che l'IRAP penalizzerà i contribuenti che con il sistema attuale non pagano l'ILOR. Un esame attento degli effetti concreti, svolto anche con l'ausilio degli studi preparati da professionisti, commercianti ed artigiani, dimostra infatti che, indipendentemente dall'essere soggetto o meno al pagamento dell'ILOR, il contribuente subirà in media un minore impatto fiscale se si colloca nello scaglione fino a 60 milioni, si troverà in una situazione di sostanziale indifferenza fra i 60 ed i 120 milioni, e subirà un aggravio sopportabile al di sopra di questa cifra. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto di dover prestare una adeguata attenzione alla variabilità degli effetti in ciascuna classe di reddito, a motivo delle consistenti variazioni di prelievo che subiscono alcuni contribuenti.

La Commissione ha posto anche a vaglio l'ipotesi di eventuali perdite ricadenti sulla piccola impresa. Ha rilevato non sussistere una perdita sistematica per tale categoria di contribuenti che, invece, nella più parte dei casi ottengono un aumento del reddito disponibile. Non si registra, inoltre, neanche un guadagno sistematico per le grandi imprese. Di nuovo, si presenta una certa variabilità con situazioni critiche individuali per le quali si può determinare un consistente aggravio d'imposta.

I salti d'imposta, tuttavia, non sono riconducibili o generalizzabili a settori economici e categorie d'impresa e, dove si verificano, riguardano prevalentemente situazioni che presentano un basso livello di tassazione in relazione al patrimonio.

Gli studi dimostrano, quindi, che in generale i calcoli del Ministero delle finanze sugli effetti della nuova imposta sono corretti e che pagheranno minori imposte quelle imprese che fino ad ora hanno contribuito in misura maggiore al gettito, mentre saranno chiamati ad un qualche maggiore esborso quelle che fino ad oggi hanno pagato relativamente di meno.

Un discorso a parte merita il settore agricolo, perchè le analisi dimostrano che è debitore netto della nuova imposta. Peraltro, deve essere evidenziato che la situazione di aggravio della tassazione causata dall'IRAP deriva dal vantaggio di cui ha sempre beneficiato il settore, che contribuisce con soli 1000 miliardi di imposte a fronte di un valore aggiunto stimato intorno ai 60.000 mld. Tuttavia, la particolarità del settore, il suo valore ambientale, e le recenti revisioni normative e contributive che rischiano di apportare aggiustamenti pesanti e troppo concentrati nel tempo, consigliano di prevedere per questi contribuenti un tempo di adattamento di una certa lunghezza.

D) Per quanto è emerso dagli approfonditi studi e dalle discussioni svolte, la Commissione ritiene che non ci siano elementi tali da giustificare stabili aliquote differenziate per settore economico, in considerazione delle pregresse situazioni fiscali al di là dei limitati casi previsti dal legislatore. Peraltro, la preoccupazione che con la riforma non si penalizzino in maniera eccessiva situazioni marginali, suggerisce di prevedere un tempo di adeguamento, attraverso la clausola di salvaguardia, più lungo di quello attualmente stabilito. Questa scelta apre, però, due diverse opzioni:

a) clausola di salvaguardia simmetrica per tutti i contribuenti, che eviti sia forti penalizzazioni che forti vantaggi. L'inconveniente di questa scelta consiste, principalmente, nella rilevante complicazione richiesta sia ai contribuenti che dovranno tenere una doppia contabilità, in contrasto con la recente riforma di semplificazione, sia all'amministrazione, che dovrà raddoppiare i controlli;

b) clausola di salvaguardia a garanzia del contribuente solo per evitare forti penalizzazioni, ma con il pericolo di una forte perdita di gettito, che dovrebbe essere compensata con un aumento dell'aliquota di base per tutti.

Tuttavia le alternative non sono equivalenti per la Commissione, che propende fortemente per la seconda, a motivo delle grandi complicazioni relative alla dichiarazione che comporterebbe la prima ipotesi, soprattutto se si considera che la validità della clausola è estesa a tre anni.

E) La Commissione ha esaminato anche altre preoccupazioni manifestate circa l'operare dell'IRAP. Essa ritiene che la nuova imposta non

vada caricata di compiti che non può assolvere da sola, e ritiene che la sua introduzione sia l'occasione per mettere in funzione tutti quegli interventi collaterali capaci di produrre effetti settoriali. Ad esempio, il ristabilimento di condizioni differenziali di vantaggio per la tassazione d'impresa nelle aree meridionali, vanno ripristinate e rafforzate agendo drasticamente sull'Irpeg (oltre che utilizzando strumenti mirati ad hoc). Ancora, l'eventuale differenziale di indebitamento che le imprese minori devono contrarre per debolezza contrattuale nei termini di pagamento va corretta con l'impegno del Governo affinché sia varata in tempi brevi la legge sulla subfornitura. Similmente, nel settore dello spettacolo l'aggravio introdotto dall'IRAP in relazione ai ritardi con cui vengono corrisposti i contributi statali (principale fonte di entrata del settore), dovrebbe essere compensata da un maggior contributo che al settore dello spettacolo è devoluto dallo Stato a motivo delle funzioni culturali svolte da tale istituzione.

F) La Commissione ha esaminato la legge istitutiva dell'IRAP anche in congiunzione con l'operare della DIT. Va tenuto presente che l'effetto di riduzione del carico fiscale sulle imprese prodotto dalla DIT, che può essere compensativo di eventuali aggravii di imposta generati dall'IRAP, è limitato a quei soggetti economici che ne hanno diritto e cioè i soggetti che, per legge, sono obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria. La Commissione considera opportuno consentire a tutti i soggetti economici che intendano scegliere di tenere stabilmente la contabilità ordinaria di godere dei benefici della DIT.

G) La Commissione manifesta, infine, una preoccupazione per il gettito previsto dalla nuova imposta. Sulla base di proprie valutazioni sull'operare della tassazione, l'aliquota del 4,25 potrebbe non essere quella di equilibrio e determinare un gettito inferiore a quello delle imposte soppresse. Si invita, quindi, il Governo ad un attento esame degli effetti sul gettito dell'aliquota indicata e lo si invita a ritoccarla qualora, anche in considerazione delle modifiche proposte, lo richieda l'invarianza di gettito.

OSSERVAZIONI

1) Per i motivi su esposti si considera opportuno che il Governo riveda la clausola di salvaguardia secondo le linee seguenti:

a) che allunghi da uno a tre anni il periodo di validità della clausola di salvaguardia;

b) che definisca la soglia in relazione all'operare congiunto di due fattori predeterminati di incremento di prelievo riferiti dalla cifra assoluta e dall'incremento percentuale;

c) che preveda una modificazione annuale della soglia in modo di arrivare a regime al quarto anno.

Il Governo valuti se le indicazioni *a)*, *b)* e *c)* devono valere per aggravii d'imposta tanto quanto per sgravi d'imposta.

Nel caso in cui la clausola sia limitata solo a tutela di chi subisce un aggravio oltre una certa soglia il Governo:

d) deve ricalcolare l'aliquota base per mantenere l'invarianza complessiva di gettito;

e) potrebbe eventualmente far compiere la dichiarazione IRAP in modo congiunto alle altre dichiarazioni IRPEF-IRPEG e IVA come se la clausola non operasse e concedere contestualmente un credito d'imposta.

2) Per quanto riguarda l'agricoltura, a motivo delle considerazioni già esposte in apertura, si invita il Governo a considerare l'opportunità di estendere a 5 anni l'arco di tempo durante il quale opera la clausola di salvaguardia (intesa o come livello della aliquota o come limite di cui al punto 1 b).

Il tempo previsto di aggiustamento sembra congruo a consentire che nel frattempo siano varate politiche di stimolo settoriale.

3) In merito alla determinazione della base imponibile la Commissione formula le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo se oltre all'INAIL sia possibile escludere dalla Bili contributi pagati all'IPSEMA (le ex casse marittime) che svolge per i marittimi le stesse funzioni dell'INAIL;

b) la Commissione ritiene che vestiario, mensa aziendale, regali per festività, corsi di formazione, colonie ecc.. rientrino nella base imponibile; in ogni caso invita il Governo a esprimere chiarimento in merito;

c) la Commissione ritiene che l'esclusione degli interessi sul leasing configuri un sistema di non neutralità riguardo ai finanziamenti aziendali. Si invita pertanto il Governo ad inserire anche tali interessi nella base imponibile. La difficoltà tecnica di scorporare la parte interessi da quella capitale suggerisce di calcolare la prima su base forfettaria, prendendo a riferimento il tasso di sconto, eventualmente aumentato;

d) la Commissione ritiene che l'ammortamento accelerato rientri nella base imponibile;

e) il Governo dovrebbe chiarire l'incertezza interpretativa ai fini della determinazione della base imponibile dell'art 2425 codice civile e della IV direttiva CEE sul significato di oneri e proventi «straordinari»;

f) per quel che riguarda la localizzazione su più regioni, il periodo minimo di permanenza su una regione dei dipendenti previsto in tre mesi è forse troppo breve per la contabilità delle PMI, e, sicuramente lo è per i circhi viaggianti. In tali casi l'IRAP dovrebbe essere pagata dove la società ha la sede legale;

g) il lavoratore dipendente che svolge un'attività di telelavoro dovrebbe essere attribuito alla regione ove ha sede il datore di lavoro.

4) Le modifiche richieste circa l'estensione della base imponibile agli interessi sul leasing e agli ammortamenti anticipati rischiano di ricadere con particolare intensità sul settore dell'autotrasporto. Il Governo valuti quali provvedimenti attenuativi siano opportuni.

5) Valuti il Governo gli effetti dell'introduzione dell'IRAP per le imprese che determinano il salario e contributi su base convenzionale (tra le quali quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 602/70) prendendo in considerazione eventuali provvedimenti attenuativi o di salvaguardia per la fase necessaria a superare tale regime.

Si suggerisce al Governo di specificare che la dichiarazione dell'IRAP venga presentata in un unico modello insieme alla dichiarazione IRPEF - IRPEG e IVA e che sia consentito, come affermato nel decreto legislativo sulle semplificazioni, la compensazione tra debiti e crediti derivanti dalle suddette imposte.

6) Il Governo valuti positivamente la richiesta di estendere al 100 dei contratti di apprendistato e di formazione lavoro l'esenzione IRAP, in quanto questa esenzione sarebbe in sintonia con la politica dell'occupazione giovanile.

7) Per quanto riguarda le assicurazioni qualora l'investimento avvenga in immobili il Governo valuti la possibilità che, così come entrano nella Base Imponibile IRAP (BII) i proventi di tali immobili, così vengano messi a deduzione le componenti negative degli investimenti in terreni e fabbricati, come le spese di manutenzione.

8) Si invita il Governo ad esplicitare se per le banche il concetto di deposito sulla base del quale viene attribuita l'IRAP alle regioni competenti vada assunto in senso ampio, cioè comprensivo tanto dei depositi in denaro che di quello in titoli.

9) Inoltre per «gli altri enti e società finanziari» (ad esempio società di leasing) il criterio di localizzazione non potendo essere in base ai depositi deve essere in base agli impieghi.

10) Per ciò che riguarda le cooperative edilizie sembra indubbio alla Commissione che esse non svolgono una attività organizzata alla produzione, ma, piuttosto, rientrano nella fattispecie del consumatore collettivo. Valuti quindi il Governo la possibilità che, ai fini IRAP, queste imprese siano assimilate agli enti non commerciali.

11) Si invita il Governo ad raccordare la normativa prevista con il presente schema di decreto legislativo con il decreto legislativo che istituisce le Onlus e fare esplicito riferimento alle stesse.

12) Si ritiene opportuno che il Governo vari una norma che, consenta la rivalutazione dei limiti di deducibilità di spese pluriennali concesse ai professionisti nel singolo periodo d'imposta determinando una sorta di sterilizzazione degli effetti dell'inflazione degli ultimi anni.

13) Si invita il Governo ad accelerare i tempi di modifica dei trattati internazionali per consentire il credito di imposta anche per le business tax, così come avviene oggi tra l'Italia e la Germania per il credito di imposta sulla Gewerbesteuer. Nel frattempo valuti il governo la possibilità di consentire alle imprese in questione di scorporare la quota di IRAP gravante sugli utili ed evidenziarla nella dichiarazione come imposta sul reddito, che formerebbe quindi oggetto di credito di imposta ai fini dei trattati contro la doppia imposizione.

14) Per quanto riguarda l'acconto da versare per l'anno d'imposta 1998 si invita il Governo a precisare se, analogamente a ciò che avviene per gli acconti IRPEF, non è soggetto a sanzioni il contribuente che

versa l'acconto sulla base dell'imposta effettiva che stimi correttamente di dover pagare. Si invita inoltre il Governo a precisare che il contribuente può recuperare l'eventuale credito di imposta nella dichiarazione dell'anno successivo o richiedendo il rimborso.

15) È opportuno, compatibilmente a vincoli giuridici, prevedere per gli Enti pubblici la facoltà di rivalsa sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi dell'IRAP pagata in relazione agli stessi.

16) Suggestimenti ulteriori.

1. Circa l'articolo 8 è opportuno chiarire che il dipendente e un termine usato, in quel contesto, in senso lato e che include i soggetti legati da rapporto di collaborazione continuata e continuativa.

2. Circa l'articolo 24, comma 7, è parere della Commissione che vada inserita la congiunzione "e" tra le parole "formale" e "di violazioni".

3. Valuti il governo se, in sostituzione dell'articolo 34, al fine di coordinare questo decreto con quello nelle sanzioni, non sia opportuno inserire il seguente:

Art. 34.

(Ritardato o omesso versamento dell'imposta)

In caso di omesso versamento, alle prescritte scadenze, dell'imposta, in acconto o a saldo, ovvero in caso di versamento in misura inferiore al dovuto, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'imposta non versata. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

IRPEF

PROPOSTA DI PARERE DEL SENATORE CADDEO, RELATORE PER IL TITOLO II DELLO SCHEMA DI DECRETO

La Commissione ritiene corretto che la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sia stata realizzata anche tenendo conto dell'aggravio dell'IRAP sui lavoratori autonomi, e tutelando i redditi da lavoro dipendente e da pensione medio bassi che, pure, beneficiano della abrogazione dei contributi sanitari a loro carico. Per quanto concerne la valutazione dell'operare congiunto degli effetti della riforma dell'IRPEF e dell'IRAP sui lavoratori autonomi, si rimanda alle valutazioni già espresse in sede di parere IRAP.

La Commissione ritiene che l'aumento delle detrazioni per le famiglie con maggiori carichi familiari vada nella direzione giusta, pure nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Queste sono sostanzialmente

date da una redistribuzione interna alla tassazione individuale che non poteva essere spinta oltre certi limiti. La Commissione avrebbe positivamente valutato che all'interno della riforma dell'IRPEF si fosse previsto nella delega l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per il complesso degli assegni familiari, in modo da dar luogo ad una revisione non frammentaria della tassazione familiare.

La Commissione ritiene che la prospettiva lontana, ma da tener sempre presente come direzione di marcia, debba prevedere come punto di arrivo l'applicazione di scale di equivalenza statistica per riportare i redditi nominali alle effettive capacità di spesa individuale, in relazione ai carichi familiari e alla appartenenza alla famiglia di persone svantaggiate.

OSSERVAZIONI

1) La Commissione ritiene che l'aggiustamento della penalizzazione per i lavoratori dipendenti e pensionati monoreddito previsto dall'articolo 48, 4° comma dello schema di decreto, attraverso gli assegni familiari, fosse la più corretta. Tuttavia prende atto che l'articolo 3 della legge finanziaria esclude questa possibilità e permane quindi questa penalizzazione che, a rigore, dovrebbe intendersi come voluta dal Parlamento. Il Governo comunque si adoperi per eliminare questa penalizzazione. Sarebbe di gran lunga preferibile che la soluzione sia trovata mantenendo le detrazioni per i familiari a carico previste dallo schema di decreto, trovando nella legge finanziaria ulteriori fondi per incrementare gli assegni familiari, secondo le modalità previste dall'articolo 48, 4° comma dello schema di decreto.

2) È opportuno che il Governo riconsideri la situazione delle famiglie monoparentali con figli a carico.

3) Valuti il Governo se non sia possibile assimilare, ai fini delle detrazioni al reddito di lavoro dipendente, l'assegno alimentare corrisposto come unico reddito al di sotto di un determinato ammontare.

4) Si attira l'attenzione sulle ripercussioni che si generano nella tassazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.). In questo caso l'aumento delle aliquote IRPEF, mantenendo inalterato l'ammontare delle detrazioni, comporta necessariamente un aggravio di tassazione rispetto a quella attuale. Si rende quindi opportuna una correzione dell'aggravio eventualmente attraverso le detrazioni oggi in vigore.

5) La fascia di redditi medio-alta, compresa tra i centoventi ed i duecento milioni, risulta penalizzata dalla riforma. Valuti il Governo l'opportunità di un intervento correttivo.

6) Per fronteggiare le conseguenze delle eventuali correzioni espresse precedentemente si suggerisce, come copertura parziale, di valutare la possibilità di aumentare l'aliquota più alta.

FINANZA LOCALE

PROPOSTA DI PARERE DEL DEPUTATO SOLAROLI, RELATORE PER IL TITOLO III
DELLO SCHEMA DI DECRETO

L'istituzione dell'IRAP e la riforma dei tributi degli enti locali che l'accompagna rappresentano un passo avanti notevole sulla via del decentramento e dell'autonomia finanziaria e fiscale delle Regioni, delle Province e degli enti locali. Da questo punto di osservazione il giudizio non può quindi che essere positivo.

In particolare per le regioni l'avvio del processo di responsabilizzazione delle entrate è considerevole. Le regioni nate agli inizi degli anni 70 con una condizione finanziaria interessante (soprattutto per quegli anni) e destinata, sulla base degli impegni presi, ad evoluzioni ancora più positive (basta pensare all'impegno di assegnare alle regioni l'ILOR), hanno poi conosciuto una fase di svuotamento della loro responsabilità, tanto è che sono diventate pure «agenzie di spesa» dello Stato centrale. Certamente anche questo elemento è alla base della prova non buona dell'EP fornita in generale dalle regioni. Non si possono considerare come elementi di vero decentramento delle responsabilità delle entrate le sparse e modeste addizionali (anche difficilmente praticabili) concessa negli anni '90: addizionali sulla benzina, sul gas metano, sul bollo auto, eccetera.

Il primo segnale di un certo rilievo si realizza con la legge finanziaria 1996, quando ad un primo trasferimento di funzioni dallo Stato si accompagna l'assegnazione di una parte del gettito dell'accise della benzina. Siamo di fronte tuttavia ad una compartecipazione ad un gettito erariale con conseguente, e di eguale importo, riduzione dei trasferimenti. Non è comunque un riconoscimento di autonomia fiscale e neppure è aggiuntivo.

Ora con la istituzione dell'IRAP e con la riforma più generale dei tributi regionali e locali il segno è ben diverso e non può che essere apprezzato.

Le regioni diventano titolari dell'IRAP, acquistano la titolarità del bollo auto riformulato secondo le indicazioni contenute del provvedimento collegato alla proposta di legge finanziaria per il 1998, dispongono di una addizionale IRPEF pari allo 0,5 (obbligatoria e sostitutiva della parte erariale) e dall'anno 2000 si potranno avvalere in maniera facoltativa di una addizionale IRAP pari a 12.000 miliardi e di una ulteriore addizionale IRPEF dello 0,5 per cento, pari a 4000 miliardi. Questi dati significano uno spazio di entrata aggiuntiva sino a 16-17.000 miliardi. Inoltre acquisiscono spazio di manovra sulle loro entrate in rapporto anche alle funzioni eventualmente assegnate alle città metropolitane, alle Province e ai Comuni.

Un sostanziale e positivo adeguamento avviene anche nella condizione finanziaria e fiscale delle Province: diventano titolari della imposta di iscrizione, trascrizione, annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico; viene riconosciuto alle stesse il gettito della tassa di assicurazione sugli autoveicoli con una facoltà di aumento sino al 20

per cento; acquistano una compartecipazione in IRAP trasformabile in addizionale dal 2000. Si tratta di un sostanziale ed efficace balzo in avanti.

Il provvedimento è positivo anche per i Comuni: le imposte locali in materia di occupazione permanente e temporanea di suolo, di pubbliche affissioni e di pubblicità, si trasformano in canone, con guadagno di autonomia gestionale e tariffaria; si acquisiscono il gettito dell'imposta ipotecaria, catastale e di registro avviandosi in tal ruolo un processo di accorpamento del prelievo sugli immobili; si aboliscono le tasse di concessione comunale e l'ICIAP e a compensazione si compartecipa all'IRAP con possibilità di trasformare tale compartecipazione in addizionale, con spazio di prelievo facoltativo e aggiuntivo. Quindi anche per i Comuni si migliora, ma in modo ancora insufficiente, considerando anche che l'ICI (imposta fondamentale del prelievo locale) è una imposta non dinamica e si basa su un sistema di valori e di rendite catastali precario, confuso, disomogeneo, la cui riorganizzazione richiede tempi e provvedimenti radicali in materia di riforma e decentramento del catasto e del demanio. L'esigenza di una «terza gamba» per la autonomia fiscale e finanziaria dei Comuni d'altra parte è da tempo sollecitata e richiesta dalle associazioni delle autonomie locali.

C'è una esigenza di andare oltre lo stesso risultato di questo provvedimento e ridefinendone anche il disegno altrimenti si corre il rischio che il procedere sulla base di spinte reali e disaggregate produca distorsioni nel sistema a danno dei principi di responsabilità e di costi-benefici, nonché dei rapporti tra cittadino e istituzioni.

Nella relazione erano stati indicati alcuni ulteriori passaggi, quali: la compartecipazione delle Regioni all'IVA, la compartecipazione dinamica dei canoni all'IRPEF sia come strumento di copertura dei costi delle funzioni da trasferire in attuazione dei provvedimenti derivanti dalla legge n. 59/1997 (c.d. Bassanini), sia come guadagno di autonomia fiscale aggiuntiva. Si è sottolineato inoltre l'esigenza di prevedere che all'interno di questo processo i Comuni potessero rinunciare alla compartecipazione all'addizionale IRAP. Infine si era evidenziato un eccesso di delega nella potestà assegnata alle regioni concernente l'attribuzione di quote di compartecipazioni tributaria di pertinenza locale alle città metropolitane. È un limite di spazio per il fatto che non si riconosce la possibilità di trasferire funzioni e compartecipazione anche ai Comuni.

Si annota con soddisfazione, sperando che il dibattito su questo provvedimento abbia favorevolmente influito, che il Senato, nell'approvare il collegato alla finanziaria per il 1998, ha raccolto queste indicazioni, cambiando la stessa norma delega di riferimento di questo decreto legislativo.

In particolare il Senato ha:

a) istituito un'addizionale comunale IRPEF, in parte costitutiva di quote erariali e a copertura delle funzioni da trasferire, e in parte aggiuntiva (dal 2000) in riconoscimento di un nuovo spazio di prelievo autonomo e facoltativo. Inoltre ha soppresso l'addizionale comunale all'IRAP;

b) modificato la parte della delega riferita alla possibilità delle regioni di trasferire alle città metropolitane e agli enti locali funzioni accompagnate da compartecipazioni alle entrate regionali, correggendo gli eccessi di delega e inserendo anche i Comuni.

Nel predisporre il parere sulla presente parte dello schema di decreto si è cercato:

a) di rispettare al massimo il principio di coerenza con la delega di riferimento, richiamando anche correzioni ai moderati e parziali eccessi;

b) di semplificare l'attuazione e la gestione di tributi e tariffe;

c) di ridurre al minimo le procedure burocratiche, nella logica che le leggi statali danno indicazioni la cui gestione è poi lasciata alla più ampia autonomia regolamentare locale, e che non è vietato quanto non previsto dalla legge o dai regolamenti (prassi dura a morire);

d) di rendere più agibile e meno rigido il ricorso al regolamento, di contenere all'essenziale le relative indicazioni di contenuto, cercando in questo modo di elevare al massimo l'autonomia decisionale e gestionale degli enti locali;

e) di favorire la compartecipazione di regioni, province e comuni alla costruzione di questa nuova fase, salvaguardando nel contempo le rispettive competenze previste dalla Costituzione (Regioni a statuto speciale);

f) di rendere più snelli, certi e rispettosi delle rispettive competenze, i rapporti di decisione e di partecipazione fra Regioni, Province e Comuni;

g) di abbattere giri viziosi, propri di vecchie impostazioni di ragionerie contabili, nella riallocazione delle risorse fra i diversi soggetti dello Stato;

h) di rendere più semplici gli impegni richiesti ai cittadini e più certo il rapporto costo-beneficio;

i) di allargare al massimo l'attuazione della concorrenza e della pari condizione tra i soggetti privati che possono partecipare alla gestione dei tributi e delle tariffe.

Infine nel parere si è tenuto ampiamente conto delle osservazioni emerse dal dibattito, e in particolare da parte delle opposizioni. Sono state formulate cinque osservazioni di merito e tutte sono state accolte nella proposta di parere, non per generosità ma in quanto condivise, utili e corrispondenti ai criteri sopra richiamati. Allo stesso modo si è ampiamente attinto alle osservazioni emerse dalla vasta e intensa consultazione. Anche in tal caso ci si è avvalsi come elemento di valutazione dei criteri sopra richiamati, con l'aggiunta del criterio di evitare perdite di gettito. Su questo ultimo terreno in particolare per la parte pubblica si è esaltato l'autonomia gestionale e per la parte privata la libera concorrenza e la parità di condizione.

La proposta di parere al titolo III del decreto legislativo in esame, con riferimenti al titolo I per le parti collegate e di competenza

delle Regioni e degli enti locali territoriali, si propone quattro obiettivi fondamentali:

- 1) semplificare, rendere agibili e di attuazione tempestiva le procedure di costituzione, sostituzione, gestione e modifica dei tributi, delle partecipazioni e addizionali regionali e locali;
- 2) aumentare gli spazi di decisione autonoma delle regioni e degli enti locali territoriali;
- 3) semplificare i rapporti fra lo stato le regioni e gli enti locali nella redistribuzione delle risorse mantenendo per tutti i soggetti il vincolo della pari e totale compensazione;
- 4) facilitare e rendere più semplici gli adempimenti del contribuente.

Nel perseguire questi obiettivi si è cercato di rispettare i contenuti della legge delega che rappresentano, in questa occasione, un vincolo insormontabile.

Nel parere sono anche richiamate esigenze che possono essere affrontate solo con altro provvedimento di legge.

1. Il problema del finanziamento della sanità richiede che a regime venga definito: a. un criterio che stabilisca lo zoccolo di finanziamento statale pro-capite; b. la quota di finanziamento regionale pro-capite (che può essere diversa da regione a regione); c. l'eliminazione del disavanzo.

2. L'autonomia fiscale dovrebbe lasciare ad ogni regione la libertà di spendere a suo piacimento tutte le risorse a sua disposizione (tributi propri, compartecipazione e addizionali). La perequazione inter-regionale dovrebbe riguardare il complesso dei proventi che le regioni ottengono.

Riguardo alla perequazione va chiarito che con l'introduzione della norma in discussione esisteranno due meccanismi perequativi relativi a due tributi passati: il FSN perecherà le diversità di gettito tra regioni che il 90 per cento dell'IRAP netto più l'addizionale IRPEF determinerà rispetto ai contributi degli assistiti (che sono stati soppressi); il Fondo perequativo orizzontale perecherà le diversità di gettito tra le regioni che il 10 per cento dell'IRAP netto determinerà rispetto al vecchio Fondo perequativo, che a sua volta era stato istituito per perequare il gettito dell'accise sulla benzina rispetto a trasferimenti statali alle regioni. È evidente che questo è un meccanismo faraginoso e che tra l'altro esclude la perequazione relativa all'altra importante fonte di gettito regionale, le tasse automobilistiche.

Con questo decreto legislativo si compie un passo in avanti sul terreno dell'autonomia finanziaria e fiscale delle regioni (avvio considerevole) e degli enti locali (ulteriore evoluzione). Il cammino resta da completare e su questa esigenza si richiama l'attenzione e l'impegno del Governo e del parlamento.

OSSERVAZIONI

Articolo 10.

Comma 2: si suggerisce l'abrogazione per la parte relativa ai soggetti pubblici e alle loro forme pubbliche di gestione.

Articolo 16.

Al comma 2 sarà necessario intervenire nuovamente in futuro su questa materia, prevedendo il riallineamento all'aliquota di base fissata per il settore privato e mettendo a punto le modalità con cui attuare la redistribuzione dei flussi finanziari tra lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche e le regioni.

Alla fine del comma 3 aggiungere le parole: «e per zone territoriali».

Articoli 17-18

Sono previste agevolazioni di carattere territoriale, per categorie di soggetti e per nuove iniziative produttive ubicate in alcune parti del territorio nazionale.

Essendo l'IRAP una imposta regionale si suggerisce di prendere in esame la possibilità che siano le regioni, almeno a regime, a decidere le misure di agevolazione o di eventuale penalizzazione fiscale.

Comunque pare necessario che almeno dal 2000 per mantenere, anche modificandole, le agevolazioni vi sia una intesa Stato-regioni interessate, nel rispetto delle direttive e degli accordi comunitari.

Articolo 23.

Comma 1 - Sostituirlo con il seguente, identico al contenuto della delega:

«Ai fini di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia finanziaria, è istituito un sistema di comunicazione fra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali, secondo i seguenti principi:

a) assicurazione alle regioni, province e comuni del flusso delle informazioni contenute nelle banche dati utili al raggiungimento dei fini sopra citati;

b) definizione delle caratteristiche delle banche dati di cui alla lettera a), delle modalità di comunicazione e delle linee guida per l'operatività del sistema».

Comma 3 - Sostituirlo con il seguente:

3. Le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi precedenti e del collegamento degli uffici regionali con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e di utilizzazione dei relativi servizi anche ai fini dello scambio di informazioni di interesse fiscale, sono stabilite con decreto del Ministero delle Finanze, sentite le conferenze Stato-Regioni e Stato-Città».

Articolo 24.

Comma 7: Dopo le parole «del Ministero delle Finanze» aggiungere le parole «sentita la conferenza Stato-regioni».

Articolo 27.

Comma 2: aggiungere le seguenti parole: «La quota percentuale del gettito IRAP spettante ai comuni è definita dal rapporto tra il gettito IRAP 1998 e l'ammontare del gettito 1997 dei tributi comunali soppressi: fino alla decorrenza dei termini di prescrizione, la percentuale viene modificata in relazione all'aumento del gettito dei tributi soppressi relativo all'accertamento di evasione ed elusione».

Comma 3: va sostituito con il seguente:

3. Lo Stato riduce i trasferimenti versati alle province di un importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui al Comma 1., per le finalità di cui all'articolo 1 .bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5».

Comma 4: dopo le parole «possono attribuire», aggiungere le parole «ai comuni e».

Articolo 27.

Si deve integrare il contenuto dell'articolo con una norma che riconosca espressamente la potestà normativa primaria attribuita alle regioni ad autonomia speciale in materia di ordinamento degli enti locali e finanza locale dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

Articolo 28.

Comma 1: dopo le parole: «con legge regionale», inserire le parole: «da adottarsi entro il 31 luglio 1999».

Al Comma 2: sopprimere le parole: «da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale».

Si raccomanda inoltre quanto segue: le parole «una volta e mezza l'aliquota minima stabilita dalla predetta legge regionale» andrebbero intese come aggiuntive all'aliquota di base. Altrimenti non conviene neppure prevedere l'addizionale.

Articolo 28.

Aggiungere il seguente Comma 2-bis:

2-bis. «In caso di inadempienza della Regione, permane l'obbligo della Regione previsto dal Comma 1 dell'articolo 27, e Comuni e Province possono maggiorare tale importo sino ad una volta e mezzo. Inoltre si propone la soppressione di tutti gli obblighi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, anche per ragioni di costo per gli Enti.

In via subordinata si può:

- a) prevedere una unica norma che disponga la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle sole aliquote IRAP, aliquote delle addizionali comunali e provinciali IRAP, aliquote ICI e l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF;
- b) avere una unica pubblicazione;
- c) stabilire una data fissa di pubblicazione.

Articolo 29.

Sopprimere alla fine del Comma 1 le parole: «provinciali e comunali in rapporto alle funzioni attribuite» e aggiungere il seguente Comma 2:

2. Con provvedimenti regionali o nazionali di istituzione, anche graduale, delle città metropolitane, le Regioni possono assegnare alle stesse quote del gettito di tributi provinciali e comunali in rapporto alle funzioni attribuite, nel rispetto della coerenza fra funzioni trasferite e loro costo di gestione e dello scambio funzioni-risorse per ciascun livello di governo comunale o provinciale».

Articolo 30.

Aggiungere alla fine del Comma 3 le seguenti parole: «Le regioni, a regime, possono decidere aggiornamenti periodici degli importi stessi».

Comma 5: dopo le parole «e della programmazione economica» inserire le parole: «sentite la conferenza Stato-regioni».

Articoli 32-33-34-35.

In questi articoli si dettano disposizioni in materia di violazioni alle norme IRAP. In taluni casi si prevede espressamente l'entità delle sanzioni amministrative. In altri casi si fanno rinvii alle disposizioni conte-

nute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (relativo alle imposte dirette).

Si chiede che, per chiarezza e semplificazione, in materia di violazione alle norme sull'IRAP e relative sanzioni si debba fare rinvio alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ottemperando alla lettera n), n. 3, Comma 144, dell'articolo 3 della legge 662 che dispone: «il coordinamento delle disposizioni da emanare in materia di sanzioni con quelle previste per le imposte erariali sui redditi».

Articolo 42.

All'articolo 42 Comma 6, aggiungere il seguente capoverso: «Alle Regioni che nell'anno 1998, in base a conteggi bimestrali, presentano un saldo negativo delle risorse proprie come determinate ai commi 2 e 3 vengono erogati acconti del fondo perequativo con modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Entro il mese di febbraio 1999 si provvede ai relativi conguagli.

Articolo 50.

a) Suscita perplessità il tenore letterale del Comma 5, che lascia presumere che il versamento dell'addizionale, se eseguito dal sostituto (d'imposta o di dichiarazione?) vada effettuato alla regione in cui ha sede il sostituto medesimo. Tale previsione è del resto in contrasto con il Comma 2 del medesimo articolo (aliquota fissata dalla regione ove ha la residenza il contribuente).

b) Si rileva inoltre che fissare al 31 dicembre dell'anno in cui si riferisce l'addizionale, il requisito della residenza del contribuente crea ai sostituti d'imposta difficoltà pressochè insormontabili, giacchè i medesimi operano le ritenute relative ai conguagli in data antecedente al 31 dicembre, e pertanto non possono verificare con esattezza tale requisito. Si suggerisce pertanto di anticipare tale termine.

c) Al Comma 6 alle regioni è riconosciuta la partecipazione alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale ed è fatto obbligo di provvedere agli eventuali rimborsi. Tuttavia, non sono indicate le modalità di partecipazione delle regioni a tali attività nè è regolata la materia dei rimborsi, che rischiano di non poter essere attivati, così come già avvenuto per i soppressi contributi al servizio sanitario nazionale.

Articolo 51.

Comma 3 - sostituirlo con il seguente:

3. I tributi aboliti di cui ai commi 1 e 2, limitatamente alla lettera a) continuano ad applicarsi in relazione ai presupposti di imposizione

verificatisi anteriormente alla data ivi indicata; mentre quelli riferiti alle lettere b) e c) continuano ad applicarsi alle formalità, le quali continuano ad essere assoggettate esclusivamente alle precedenti disposizioni, che, in relazione ai presupposti di imposizioni verificatisi, secondo le disposizioni vigenti, alla data della quale ha effetto la loro abolizione, vengano richieste nei termini prescritti. Non si fa luogo a eventuali rimborsi per quelle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici del Pubblico registro Automobilistico e, in caso di ripresentazione, le stesse sono eseguite senza essere assoggettata alla nuova imposta semprechè siano state correttamente corrisposte le imposte soppresse.

Comma 3: Aggiungere alla fine le seguenti parole: «con facoltà di attribuire il potere di accertamento e riscossione al concessionario di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, ove il servizio sia stato a questo affidato».

Articolo 52.

Alla fine del Comma 1, aggiungere le seguenti parole: «È consentito quanto non previsto dai regolamenti e quanto non regolamentato e non previsto dalla legge».

Comma 2: sopprimere le parole: «non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo».

Comma 2: alla fine sopprimere le parole: «e sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale».

Comma 4: punto b): sopprimere le parole: «al competente concessionario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio, n. 43» e reinserire le stesse parole, alla fine del punto b).

Comma 4: lettera a): dopo le parole «dei tributi» aggiungere le parole «e di tutte le altre entrate locali».

Comma 4: punto d): sopprimerlo, o in alternativa alla fine del punto d) aggiungere le parole: «Tranne che nei casi di gestione affidata a terzi». È opportuno comunque che sia stabilito il principio che l'ente locale controlli l'operato dei concessionari.

Comma 4: sopprimerè il punto e) e trasformarlo in Comma 5 con identico contenuto.

Articolo 52.

Si richiama l'attenzione sull'opportunità di modificare l'attuale testo dell'articolo 5 del decreto-legge del 31 dicembre, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30. Tale disposizione, al Comma 1, lettera d), ha introdotto il principio secondo il quale, qualora vi siano sottrazioni di riscossioni che determinano una riduzione dell'ammontare

nazionale complessivo dei compensi superiori al dieci per cento, si procede, entro centoventi giorni, ad una revisione dei compensi per assicurare la permanenza dell'equilibrio economico delle gestioni. Detto principio trova la sua ragione d'essere nel momento in cui l'area di operatività del sistema viene disciplinata solo ad opera della legge ed è quindi finalizzato ad assicurare, a livello nazionale, un meccanismo di salvaguardia a fronte di possibili riduzioni di ricavi a carico dell'intero sistema dei concessionari. A partire dall'anno 1999, invece, detta area di operatività potrà subire significative modifiche anche ad opera dei singoli regolamenti comunali adottati in applicazione delle nuove previsioni in tema di fiscalità locale con la conseguenza che le riduzioni di operatività verranno ad incidere su alcuni concessionari e non su altri.

La norma citata sopra risulta pertanto non più rispondente alla situazione che può determinarsi, per cui si verifica la necessità di riconfigurare l'intervento di salvaguardia nei confronti di ogni singolo concessionario colpito dalla riduzione di operatività che, diversamente, verrebbe ad essere gravemente danneggiato.

Ulteriore osservazione: Si richiama l'attenzione sul fatto che i concessionari versano per l'attività di riscossione dell'ICI un contributo all'ANCI per la tenuta della Banca Dati, pari al 5 per cento. Tale contributo non è previsto a carico degli altri soggetti di riscossione scelti dagli enti Locali territoriali. O si riconosce che la Banca Dati serve, e allora l'obbligo del pagamento del contributo va esteso a tutti, oppure vi sono o si trovano soluzioni alternative da parte del Ministero delle Finanze (Anagrafe Tributaria, ecc...) e si toglie l'obbligo del 5 per cento, per tutti con vantaggio per la finanza locale.

Articolo 53.

Comma 2: Va precisato se della Commissione fanno parte anche rappresentanze delle imprese oppure no. In caso di risposta affermativa tutti i tipi di imprese (ovviamente se iscritte all'Albo) vanno rappresentate.

Comma 2: sostituire le parole «degli enti locali» con le parole: «dell'ANCI e dell'UPI».

Inserire il seguente Comma 3-bis:

Comma 3-bis: «In sede di prima ammissione i concessionari ex-decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 sono iscritti di ufficio. Inoltre i requisiti giuridici, nonché quelli di onorabilità, professionalità, capacità finanziaria, prestazione di cauzione e possesso di adeguato sistema informativo che gli iscritti nell'albo devono possedere siano analoghi per tipologia di imposta.

Eventuali modifiche ai requisiti attualmente previsti devono comunque avvenire in un contesto che mantenga condizioni identiche per tipologia di imposta per tutti i soggetti».

Articolo 54.

Comma 1: sostituire le parole: «contestualmente all'» con le parole: «entro la data dell'».

E alla fine aggiungere le parole: «Nel corso dell'anno le tariffe ed i prezzi pubblici possono essere modificati».

Articolo 56.

Comma 2: alla fine aggiungere le seguenti parole: «Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province».

Comma 3: sostituire le parole «dieci giorni» con «0 giorni».

Aggiungere i seguenti commi: *4-bis*, *4-ter*, *4-quater*

4-bis. Restano ferme le agevolazioni di cui all'articolo 36 della legge 22 marzo 1995, n. 85, alle cui formalità però si applicano le imposte e relative soprattasse nel caso di mancata presentazione nei termini.

4-ter. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica una imposta pari al doppio della relativa tariffa.

4-quater. I termini entro cui devono essere richieste le formalità e versata la relativa imposta, decorrono, per quanto riguarda gli atti societari e giudiziari, non prima di 6 mesi dalla pubblicazione degli stessi nel Registro delle Imprese e comunque non meno di 60 giorni dopo che gli stessi siano stati effettivamente restituiti alle parti dalle autorità a seguito dei rispettivi adempimenti.

Comma 6: è abrogato. (In quanto sostituito se accolto dal nuovo Comma 3 dell'articolo 51)

Articolo 57.

Comma 1: sostituire il punto b) con il seguente:

b) all'articolo 51, relativo ai valori dei beni e dei diritti, nel Comma 4 dopo le parole «articolo 7 della parte prima della tariffa» sono inserite le seguenti: «e articolo 1 *1-bis* della tabella» e, dopo l'articolo 53 è aggiunto il seguente articolo *53-bis*: «In tutti i casi, di atti pubblici e giudiziari o scritture private, l'imposta di registro è calcolata escludendo dalla base imponibile i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico».

Comma 1: al punto d) dopo le parole «aventi ad oggetto» inserire le parole: «esclusivo».

Articolo 58.

Sopprimere il Comma 3 e sostituirlo con il seguente:

3. I Comuni possono diversificare le aliquote entro quella minima del 4 e quella massima del 7 per mille in rapporto alle condizioni socio-economiche del contribuente, alle politiche territoriali ed abitative, alla tipologia degli immobili, alla divisione in zone e mini zone, alle vocazioni territoriali ed economiche.

Sulla base degli stessi elementi, soprarichiamati, possono differenziare le detrazioni.

I Comuni possono stabilire una aliquota inferiore al 4 per mille solo nei casi esplicitamente previsti dalla legge e possono concedere agevolazioni ed esenzioni nei casi di calamità naturali.

Ovvero prevedere la seguente modifica: dopo le parole «a disposizione» aggiungere la parola: «del contribuente».

Comma 4: sopprimere le parole: «sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale».

Articolo 59.

Comma 1: dopo le parole «a norma dell'articolo 52» aggiungere le parole: «o con delibera motivata, con l'obbligo di adottare il regolamento entro un anno dall'adozione della delibera».

Comma 1: lettera D), sostituire il n. 2 con il seguente:

2) attribuzione alla giunta comunale del compito di decidere le azioni di controllo.

Si segnala altresì l'esigenza di prevedere, così come avviene per l'IRAP, un importo minimo, aggiornabile da parte del Comune, al di sotto del quale non si effettuano versamenti e rimborsi.

Articolo 60.

Comma 1: sopprimere le parole: «al netto del contributo di cui all'articolo 6, Comma 1, lettera a) del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172».

Ovviamente la maggiorazione dell'imposta provinciale così determinata va compensata con una riduzione di analoga entità dei trasferimenti statali.

Articolo 62.

Comma 1: dopo le parole «a norma dell'articolo 52» aggiungere le parole: «, o in sede di prima applicazione con delibera contenente i cri-

teri costitutivi essenziali del canone, con l'obbligo di adottare il regolamento entro un anno dalla adozione della delibera».

Comma 1: dopo le parole: «sottoponendo» aggiungere le parole: «in sostituzione» e alla parola «canone» è aggiunta la parola «patrimoniale».

Comma 2: alla lettera a) aggiungere alla fine le parole: «con specifico riferimento all'articolo 47 ditale regolamento, come sostituito dall'articolo 37, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610».

Comma 2: sopprimere le lettere b), c), d).

ULTERIORI CONSIDERAZIONI:

A) non è previsto tra i criteri di determinazione del canone di autorizzazione la distinzione della proprietà del suolo o dei beni immobili ove insistono i mezzi pubblicitari. Tenendo conto della differenza delle due fattispecie pare opportuna una differenziazione e stabilire che la tariffa per quella in area o in immobile privato non può essere inferiore di oltre un terzo ad una analoga in area pubblica.

B) Pare inoltre opportuno al fine di evitare possibili distorsioni nel mercato pubblicitario ed affissionistico richiamare nell'articolo 53, Comma 3, il divieto, già previsto nell'articolo 33 del Decreto-Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per i soggetti privati, che svolgono l'attività di liquidazione e di accertamento dei tributi nonchè di riscossione degli stessi e di altre entrate degli enti locali, di svolgere l'attività di commercializzazione della pubblicità in ogni sua forma.

Articolo 63.

Comma 1: dopo le parole «a norma dell'articolo 52» aggiungere le parole: «o in sede di prima applicazione con delibera contenente i criteri costitutivi essenziali del canone, con l'obbligo di adottare il regolamento entro un anno dalla adozione della delibera».

Comma 1: aggiungere alla fine del Comma le parole: «Per i centri abitati con popolazione inferiore a 10000 abitanti i Comuni possono deliberare una limitazione territoriale minima a salvaguardia del centro abitato. In tal caso il tratto di strada ivi compreso entra nelle aree comunali».

Comma 2 : sopprimere le lettere b), c), d).

Comma 2 lettera e): alla fine aggiungere le seguenti parole: «Sono fatte salve le agevolazioni attuali per le manifestazioni istituzionali e politiche».

Comma 2: alla lettera f) sopprimere le seguenti parole: «ridotta non meno del 50 per cento»

Comma 2: la lettera f) è soppressa ed è inserito il seguente Comma 4:

4. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi telefonici, del gas, dell'acqua e dell'energia elettrica, con cavi, condutture e connessi impianti e manufatti, l'ammontare del canone annuo, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, è determinato forfettariamente sulla base dei seguenti criteri:

a) per le occupazioni del territorio comunale, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

fino a 20.000 abitanti L. 1.250 per utente;

oltre i 20.000 abitanti: L. 1.000 per utente;

b) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

c) In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a L. 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al Comma 4 effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi telefonici, del gas, dell'acqua e dell'energia elettrica;

d) Gli importi di cui ai punti 1 e 3 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Questa soluzione mantiene (e rafforza) la garanzia che su questi servizi pubblici non si scarichi un maggior costo ed introduce però due ulteriori aspetti positivi:

1) non fa perdere gettito a comuni e province (mentre gli effetti della tariffa agevolata del Comma f) non sono prevedibili;

2) elimina ogni contenzioso futuro ed ogni contestazione che insorgono invece mantenendo la tariffa ancorata al chilometro o metro lineare.

L'elemento discutibile della proposta è che limita l'autonomia degli enti locali in misura maggiore che non la lettera f).

Si propone di istituire il seguente articolo 63-bis.

Articolo 63-bis.

1) Gli introiti delle sanzioni amministrative accertate dalle Forze di Polizia Municipale nelle materie previste e nell'ambito delle competenze riservate dalle singole disposizioni alla Polizia Municipale, competono all'Ente locale da cui dipende la Polizia Municipale. Ciò vale in particolare per la Legge 11/6/1971, n. 426 (Disciplina del commercio), DM 4/7/1988 n. 375 (Regolamento di esecuzione della legge 426), Legge 19/3/1980, n. 80 e successive modifiche (Vendite straordinarie), Legge

5/8/1981, n. 441 (Peso netto delle merci), Legge 28/3/1991, n. 112 (Commercio su aree pubbliche), DM 4/6/1993, n. 248 (Disciplina Commercio aree pubbliche), R.D. 18/6/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.); D. Lgs. 27/1/1992, n. 109 (Etichettatura prodotti alimentari), Legge 25/8/1991, n. 287 (pubblici esercizi), D. Lgs. 15/1/1992, n. 50 (Tutela del consumatore).

(Si tratta di una soluzione già adottata con il codice della strada).

2) «Il compenso per l'esattore concessionario è calcolato, in percentuale o in cifra fissa, esclusivamente sulle somme riscosse».

RUOLI ESATTORIALI

Si tratta delle «multe» non pagata direttamente dal trasgressore e che vanno a ruolo;

l'esattore concessionario, e cioè una società esterna, provvede alla riscossione coatta;

i ruoli degli ultimi anni hanno un valore medio di L. 4.000.000.000 per anno;

la normativa attuale prevede che il compenso per l'esattore sia calcolato sul volume complessivo del ruolo, indipendentemente da quanto è riuscito ad incassare;

il compenso dell'esattore aumenta quando aumenta l'indice di morosità e cioè con meno si incassa, più aumenta quanto il Comune deve pagare all'esattore.

Quindi si propone che:

- 1) l'esattore si assume il rischio d'impresa;
- 2) il compenso è calcolato, in percentuale o in cifra fissa, esclusivamente sulle somme riscosse.

Articolo 64.

: sostituire le parole: «i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63» con le seguenti: «i regolamenti e le delibere anticipatrici previste negli articoli 58, 62 e 63».

Comma 1: Il Comune che abbia in corso un contratto di gestione di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, può comunque esercitare la facoltà prevista dall'articolo 62, anche dopo la scadenza del contratto medesimo.

Il Comune che abbia in corso un contratto di cui all'articolo 52 del decreto-legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e che si avvalga della facoltà di istituire il canone previsto dall'articolo 63, può affidare per la durata del contratto medesimo allo stesso concessionario, l'accertamento e la riscossione del predetto canone realmente convenzionato.

Articolo 66.

Sostituirlo con il seguente:

66. «Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. I regolamenti comunali e le delibere anticipatrici degli stessi deliberati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 1998 sono vigenti già dall'anno 1998».

ALLEGATO 1-bis

Emendamenti alla proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, sull'imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza locale, in attuazione dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Al punto c) della proposta di parere relativa al titolo I dello schema di decreto, le parole: consigliano di prevedere fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: obbligano il Governo a prevedere, per questi contribuenti, un tempo di adattamento esteso a 5 anni.

1.

ALBERTINI

Nella parte introduttiva della proposta sopprimere, alla lettera c), nella parte relativa al settore dell'agricoltura, la seguente frase: Peraltro, deve essere evidenziato che la situazione di aggravio della tassazione causata dall'IRAP deriva dal vantaggio di cui ha sempre beneficiato il settore, che contribuisce con soli 1.000 miliardi di imposte a fronte di un valore aggiunto stimato intorno ai 60.000 miliardi.

1-bis.

BENVENUTO, REPETTO

Sopprimere il primo periodo della lettera d) che risulta del seguente tenore: Per quanto è emerso dagli approfonditi studi e dalle discussioni svolte, la Commissione ritiene che non ci siano elementi tali da giustificare stabili aliquote differenziate per settore economico, in considerazione delle pregresse situazioni fiscali al di là dei limitati casi previsti dal legislatore.

1-ter.

BENVENUTO, REPETTO

Osservazioni al parere della Commissione – Punto d):

1. La clausola di salvaguardia così come concepita tiene conto solo dell'eventuale sfondamento del tetto massimo da parte dell'IRAP se confrontata con l'importo complessivo dei tributi abrogati. Non si tiene, invece, conto degli incrementi dell'imposta personale (IRPEG o IRPEF) derivati dalla indeducibilità di quella parte di IRAP che ha sostituito i tributi già deducibili (ad es. i contributi sanitari). Conseguo, ad esempio, che per le società di capitali vi è un incremento implicito dell'IRPEG pari al 37 per cento dei contributi sanitari (non più dovuti con tale nome e come costo deducibile, ma col nome di IRAP e, quindi, come costo indeducibile). Occorre pertanto che la clausola di salvaguardia specifichi che il conteggio dei tributi soppressi – che l'IRAP può superare solo per una certa percentuale – sia effettuato tenendo conto, altresì, del maggior imponibile IRPEF/IRPEG che deriva dall'ineducibilità del costo relativo alla parte deducibile dei tributi abrogati.

2.

BENVENUTO, REPETTO

Nelle considerazioni recate dalla lettera E, dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: Si invita pertanto il governo, in concomitanza con l'introduzione dell'IRAP ad adoperarsi perchè la legge della sub-fornitura sia varata in tempi brevi *la seguente frase* È necessario inoltre che il governo promuova la regolamentazione dei pagamenti, come avviene in altri paesi europei; tra le industrie di produzione agro-alimentare e la grande distribuzione. Una parte considerevole degli utili della grande distribuzione viene conseguito attraverso la gestione finanziaria, pagando ai fornitori a 90-120-180 giorni (ed anche più) ciò che viene incassato in tempi infinitamente più brevi (es. i prodotti freschi latte, pane, pesce, ecc., sono incassati quotidianamente e pagati ai fornitori a 90 o 120 giorni). Ne consegue che l'industria agroalimentare con particolare riferimento alle PMI deve indebitarsi e pagare interessi passivi per finanziare la grande distribuzione che è una delle poche tipologie di impresa a capitale circolante positivo. In conseguenza di ciò è condannata a dichiarare un elevato imponibile IRAP per effetti distorsivi presenti nel mercato nazionale.

3.

PASQUINI, BONAVITA

Al punto E) della proposta di parere relativa al titolo I dello schema di decreto, le parole: in relazione fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: a seguito dell'inclusione, nella base imponibile, degli interessi passivi corrisposti sulle anticipazioni dei contributi statali (spesso erogati con ritardo e principale fonte di entrata del settore), deve essere compensato mediante opportune misure stabilite dal Governo.

4.

ALBERTINI

Nelle considerazioni, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

E-bis Per lasciare inalterata la differenza relativa dell'agevolazione sugli utili prodotti dalle imprese del Mezzogiorno rispetto a quelle del resto del paese, l'agevolazione dovrebbe basarsi sull'effettiva imposta ILOR che non si sarebbe pagata. Una volta determinato l'ammontare di ILOR risparmiata si dovrebbe poter sottrarre questo valore dall'Irap calcolata nei modi ordinari. Soltanto così verrebbe mantenuta l'agevolazione nella stessa misura comparativa di quella attualmente vigente.

5.

CADDEO

Alla lettera f del parere Targetti riferito al comma 2 dell'articolo 4 aggiungere: Il parametro di tassazione deve essere quello del reddito effettivamente prodotto nelle regioni eliminando la condizione che esso sia proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni.

6.

ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, Giovanni PACE, PEDRIZZI, PASTORE, BIASCO F. S., BOSELLO, CONTE

Aggiungere dopo il punto g del relatore Targetti in riferimento all'articolo 11 comma b il seguente punto h:

Per quanto riguarda i compensi per le attività assimilate al lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 917/86, sembra che il legislatore abbia dimenticato che, la lettera *h*) di tale norma fa riferimento alle rendite vitalizie e le rendite a tempo determinate, costituite a titolo oneroso, mentre la lettera *i*) fa riferimento agli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente nè capitale nè lavoro, compresi quelli indicati alle lettere *h*) e *i*) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 917/86.

7.

ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, Giovanni PACE, PEDRIZZI, PASTORE, BIASCO F. S., BOSELLO, CONTE

Nelle Osservazioni, sostituire il punto 2) con il seguente:

2) Per quanto riguarda i soggetti che operano nel settore agricolo di cui all'articolo 45, comma 1, si invita il Governo a fissare al 3 per cento l'aliquota definitiva e a stabilire per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i due successivi, l'aliquota rispettivamente al 2 per cento, 2, 5 per cento e 2.5 per cento.

8.

THALER

Integrare l'osservazione n. 2 dopo le parole: (..... o come limite di cui al punto 1b) aggiungendo le seguenti: Se intesa come aliquota la stessa non può essere superiore al 2,5 per cento.

8-bis

REPETTO, BENVENUTO, POLIDORO

Sempre nella parte dedicata alle osservazioni, al punto 2), dedicato all'agricoltura, alla fine del paragrafo aggiungere la seguente frase: Occorre anche una rimodulazione delle aliquote ancora più bassa di quella prevista.

9.

BENVENUTO, REPETTO

Dopo il punto 2, delle osservazioni, aggiungere il seguente:

2-bis) per le cooperative che applicano il regime convenzionale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e per le cooperative sociali di tipo A che applicano i regimi convenzionali, si suggerisce che la base imponibile relativamente al costo del personale sia costituita dai salari presi a base della contribuzione e non da quelli effettivi.

Inoltre si propone che per le cooperative sociali di tipo B, l'aliquota sia fissata al 2 per cento.

10.

THALER

Al punto 2), dopo le parole: clausola di salvaguardia, aggiungere: (intesa o come limite di cui al punto 1b, o, più semplicemente come livello dell'aliquota). In quest'ultimo caso, il percorso dell'aliquota relativa all'agricoltura, che potrebbe inizialmente anche essere inferiore al 3 per cento, deve trovare una copertura in un parallelo e opposto percorso dell'aliquota relativa a banche e assicurazioni.

11.

SALVATORE BIASCO

Sopprimere le osservazioni di cui al punto 3 lettere b) e d).

12.

REPETTO, BENVENUTO, POLIDORO

Al punto 3) delle osservazioni, aggiungere la seguente lettera:

h) per le cooperative e loro consorzi disciplinati dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, siano ammesse in deduzione dalla base imponibile le somme destinate alle riserve indivisibili ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

13.

THALER

L'ultimo periodo del numero 4) delle osservazioni contenute nella proposta di parere relativa al titolo I, è così sostituito: Il Governo deve stabilire opportuni provvedimenti attenuativi.

15.

ALBERTINI

Sempre nella parte introduttiva, occorre rilevare che la formulazione della lettera g) si presta ad essere interpretato come un esplicito invito al Governo ad aumentare la misura dell'aliquota del 4,25 per cento che non appare divisibile. Conseguentemente, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, nel dispositivo del parere, al numero 1) va soppressa la lettera d).

17.

BENVENUTO, REPETTO

Nella proposta di parere relativa al titolo I, nel capitolo dedicato alle cooperative si propone di aggiungere la seguente osservazione:

10-2-bis) È necessario che venga diminuita la base imponibile dell'IRAP degli utili accantonati a riserve indivisibili e quindi destinati al patrimonio indisponibile delle cooperative.

Questa richiesta muove da tre motivazioni di fondo:

a) dal presupposto che la destinazione di questa parte di utili è imposta in modo obbligatorio dalla legge come vincolo essenziale che caratterizza la forma di cooperativa; che non è divisibile, che rimane nel patrimonio indisponibile tanto è che nel caso di scioglimento della cooperativa viene acquisito dallo Stato. Quindi appare un assurdo considerarlo base imponibile;

b) dalla considerazione che è l'unico elemento di agevolazione rimasto alla forma cooperativa e quindi l'unico elemento di attuazione del riconoscimento sancito dall'articolo 45 della Costituzione;

c) dalla constatazione che i tanti vincoli posti a difesa delle caratteristiche sociali della forma di lavoro e di impresa cooperativa ne diminuiscono fortemente, rispetto alla impresa privata, gli spazi di accesso al mercato, compreso quello finanziario e dei capitali, e che quindi la via degli utili accantonati è una delle poche forme di ricapitalizzazione di queste imprese;

d) dalla presa d'atto che mentre per le imprese private la riduzione dell'aliquota IRPEG e la introduzione della Dit creano più favorevoli condizioni fiscali, per le imprese cooperative invece l'inserimento nella base imponibile IRAP della parte di utile obbligatoriamente accantonato come riserva indivisibile e indisponibile, di fatto produce una penalizzazione.

19.

SOLAROLI, BENVENUTO, REPETTO, LIOTTA, AGOSTINI, RABBITO, DE BENETTI, GAMBINI, BONAVITA, POLIDORI, ALBERTINI, CADDEO, RIPAMONTI, PASQUINI

Nel numero 11) delle osservazioni contenute nella Proposta di parere relativa al titolo I, le parole: Si invita il Governo sono sostituite dalle seguenti: Il Governo è tenuto.

20.

ALBERTINI

Nella proposta di parere relativa al titolo I, nel capitolo dedicato alle cooperative si propone di aggiungere la seguente osservazione al Governo:

Provveda il Governo a non includere nella base imponibile dell'IRAP gli utili accantonati a riserve indivisibili e quindi destinati al patrimonio indisponibile delle cooperative. Ciò si giustifica per le seguenti ragioni:

a) la destinazione di questa parte di utili è imposta in modo obbligatorio dalla legge come vincolo essenziale che caratterizza la forma cooperativa; essa inoltre non è divisibile, e rimane nel patrimonio indisponibile tanto è che nel caso di scioglimento della cooperativa viene acquisita dallo Stato;

b) quello indicato è l'unico elemento di agevolazione rimasto alla forma cooperativa e quindi l'unico elemento di attuazione del riconoscimento sancito dall'articolo 45 della Costituzione;

c) i numerosi vincoli posti a difesa delle caratteristiche sociali della forma di lavoro e di impresa cooperativa ne diminuiscono fortemente, rispetto all'impresa privata, le possibilità di accesso al mercato, compreso quello finanziario e di capitali, e che quindi lo strumento costituito dagli utili accantonati è una delle poche forme di ricapitalizzazione di queste imprese;

d) mentre per le imprese private la riduzione dell'aliquota IRPEG e la introduzione della DIT creano più favorevoli condizioni fiscali, per le imprese cooperative, invece, l'inserimento nella base imponibile IRAP della parte di utile obbligatoriamente accantonato come riserva indivisibile e indisponibile, di fatto produce una penalizzazione.

21.

BENVENUTO, REPETTO

Nel dispositivo, sostituire il punto 13) con il seguente:

In attesa dell'adozione di trattati internazionali contro la doppia imposizione, la cui stipula deve essere promossa dal Governo per evitare di penalizzare le imprese che operano nel territorio di più Paesi, che potrebbero, in assenza di disposizioni correttive del testo dello schema di decreto, ridurre le entità degli investimenti effettuati in Italia a causa

dell'eccessivo carico fiscale, occorre introdurre una disposizione a carattere transitorio che sia finalizzata al medesimo scopo. A tal fine si prospetta la opportunità di prevedere per le società controllate da soggetti residenti all'estero la possibilità di optare per la prosecuzione del pagamento dell'ILOR, ammettendo, tuttavia, la detrazione dell'ILOR versata ai fini dell'IRAP dovuta. Ciò comporta, nel caso in cui l'ILOR sia inferiore all'IRAP, l'effettuazione di un versamento per la parte di IRAP in eccesso; nel caso di ILOR maggiore dell'IRAP, l'ulteriore eccedenza verrebbe considerata come un pagamento anticipato di IRAP. Tale regime transitorio corrisponderebbe al principio di delega di cui alla lettera s) dell'articolo 3, comma 144, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

In alternativa, si potrebbe valutare l'ipotesi di definire in misura forfettaria l'ammontare dell'IRAP dovuta.

La soluzione prospettata consentirebbe di ottenere due effetti positivi: uno per il Governo, in quanto sarebbe assicurata l'invarianza di gettito; l'altro per i contribuenti che sarebbero tutelati da possibili forme di doppia imposizione.

22.

BENVENUTO, REPETTO

In riferimento al punto 14 del parere del relatore Targetti e all'articolo 31 comma 1 Prevedere in luogo dell'acconto al 120 per cento da versare in due rate di pari importo il versamento in via transitoria per il 1998 degli acconti per i tributi che vanno soppressi (ILOR, Tassa della salute, etc) che andrebbero scomutate dall'IRAP nella dichiarazione 99 per il 98.

23.

ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, Giovanni PACE, PEDRIZZI, PASTORE, BIASCO F. S., BOSELLO, CONTE

Sostituire il punto 15 con il seguente:

È necessario che, compatibilmente ai vincoli giuridici, sia prevista la facoltà di rivalsa sui compensi dei collaboratori continuati e continuativi dell'Irap pagata in relazione a detti compensi.

24.

SALVATORE BIASCO

Al punto 16 aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

4) Per soggetti che operano nel settore della piccola pesca l'aliquota è stabilita nella misura del 3 per cento.

25.

THALER

Alle osservazioni contenute nel parere relativo all'Irap aggiungere le seguenti osservazioni:

17) Si propone di sostituire il primo comma dell'articolo 45 (Disposizioni transitorie) con il seguente:

1. Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i due successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 3, del 3,25 e del 3,75 per cento:

a) nei confronti dei soggetti indicati nel precedente articolo 3, primo comma, lettera *b* quando l'esercizio dell'attività commerciale sia organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre;

b) nei confronti dei soggetti indicati nel precedente articolo 3, primo comma, lettera *c*;

e) nei confronti dei soggetti indicati nel precedente articolo 3, primo comma, lettere *a* e *b*, quando il reddito di impresa, determinato ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, risulta negativo.

26. REPETTO, BENVENUTO, POLIDORO

All'articolo 3, al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) ONLUS;

27. FROSIO RONCALLI

Articolo 4.

L'applicazione dell'IRAP agli enti pubblici pone problemi relativi alla qualificazione delle poste contabili dei relativi bilanci. Infatti, i riferimenti alle voci contenute nell'articolo 2425 del codice civile risulterà di difficile applicazione agli enti pubblici, che redigono i propri bilanci in base a specifiche norme di contabilità.

Si pone pertanto l'esigenza di riclassificare i bilanci degli enti pubblici ai fini IRAP, con criteri da stabilire in via generale con atti regolamentari, in tempo utile per calcolare correttamente il primo acconto d'imposta del 1998.

28. PASQUINI, BONAVITA

All'articolo 4, al comma 2, sopprimere le parole da: compresi i compensi fino a: lettera b),.

Conseguentemente, all'articolo 11, sopprimere la lettera b).

29.

FROSIO RONCALLI

All'articolo 4, al comma 2, secondo periodo, ove ricorra, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.

30.

FROSIO RONCALLI

Articolo 5.

Lo schema di decreto legislativo considera gli ammortamenti deducibili ai fini IRAP (articolo 5, con riferimento all'articolo 2425 c.c., lettera B, n. 10).

La Commissione non ritiene condivisibile che una imposta sulla produzione non colpisca gli ammortamenti ed i canoni di locazione finanziaria (an. 67, terzo comma TUIR).

Per rendere più equa l'imposizione occorre tenere conto delle imprese più deboli (soprattutto quelle che operano in ambienti svantaggiati, come il Mezzogiorno), meno capitalizzate non perchè vogliono eludere il fisco, ma perchè non hanno possibilità di accedere al mercato dei capitali e non possono essere penalizzate oltre il gravoso onere di corrispondere ingenti interessi passivi al sistema bancario.

Occorre tenere conto inoltre delle imprese di nuova o recente costituzione che non hanno utili proprio in virtù degli interessi passivi che pagano.

Si potrebbe pertanto recuperare alla base imponibile dell'IRAP gli ammortamenti di cui all'articolo 67 del T.U.I.R., ed anche i canoni finanziari contemplati al terzo comma di detto articolo ed esentare i soli ammortamenti relativi ai diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno ed ai brevetti industriali (articolo 68 1 comma) ed ai processi, formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico (articolo 68, 3° comma).

L'ampliamento della base imponibile potrebbe consentire:

a) una riduzione generalizzata dell'aliquota IRAP, pur tenendo conto della conseguente riduzione della base imponibile IRPEF-IRPEG agli effetti della invarianza di gettito;

b) una riduzione della base imponibile delle imprese operanti nel Mezzogiorno; delle imprese agricole; delle imprese, lavoratori autonomi e professionisti attualmente esenti da ILOR e di quelle imprese che presentano una elevata incidenza di oneri finanziari derivanti da prestiti a medio-lungo termine sul valore della produzione.

A titolo esemplificativo si potrebbe decidere:

l'aumento della deducibilità delle spese sostenute dalle imprese per il personale in formazione;

la deducibilità del 50 per cento dei costi del personale di nuova assunzione che comportino un aumento a livello di singola impresa, dei saldi occupazionali;

la deducibilità del 50 per cento dei costi delle collaborazioni coordinate e coordinative;

la deducibilità parziale degli oneri finanziari derivanti da prestiti a medio e lungo termine, che presentano una forte incidenza sul valore della produzione;

la riduzione dell'aliquota al 3 per cento per i soggetti che operano nel settore agricolo e della piccola pesca, con particolare riferimento ai coltivatori diretti privi di lavoratori dipendenti, particolarmente penalizzati dalla riforma;

la non imponibilità degli utili accantonati a riserve indivisibili, ai sensi dell'articolo 12 della legge 904 del 16/12/1977 da cooperative e loro consorzi disciplinati dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

31.

PASQUINI, BONAVITA

Nello schema di decreto legislativo di attuazione delle deleghe previste dall'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, sull'imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza locale, al comma 2 dell'articolo 5, dopo le parole: articolo 2425 del codice civile inserire il seguente periodo: ad eccezione degli interessi passivi afferenti il ritardato pagamento rispetto al termine contrattualmente stabilito, delle competenze per forniture effettuate nei confronti del servizio sanitario nazionale.

31-bis.

ARMANI

Nello schema di decreto legislativo di attuazione delle deleghe previste dall'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, sull'imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza locale, al comma 2 dell'articolo 5, dopo le parole: articolo 2425 del codice civile inserire il seguente periodo: ad eccezione degli interessi passivi afferenti il ritardato pagamento rispetto al termine contrattualmente stabilito, delle competenze per forniture effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorchè dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari, delle unità sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalentemente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

31-3-ter.

ARMANI

In riferimento all'articolo 5 comma 3 (lettera d delle osservazioni del parere Targetti) la Commissione suggerisce di rendere deducibili ai fini IRAP in osservanza con quanto disposto dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 917/86 i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione.

32. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, Giovanni PACE, PEDRIZZI, PASTORE, BIASCO F. S., BOSELLO, CONTE

All'articolo 7, comma 1), lettera b), dopo le parole: da altri investimenti, sono inserite le seguenti: diversi da quelli derivanti da azioni o quote e dopo le parole: e da profitti sul realizzo di investimenti mobiliari sono inserite le seguenti: diversi da quelli costituenti immobilizzazioni finanziarie.

33. BENVENUTO, REPETTO

All'articolo 8, è aggiunto il seguente comma:

2. Dalla base imponibile dell'IRAP dei medesimi soggetti che abbiano non più di tre addetti, si detrae un ammontare pari al 5 per cento dei compensi o ricavi fino a 100 milioni e pari al 3 per cento per la parte di compensi o ricavi superiori. In nessun caso, la detrazione potrà superare i 20 milioni di lire.

34. BENVENUTO, REPETTO

Aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 9, si valuti l'opportunità di:

1. consentire alle imprese agricole di dedurre i canoni di affitto dei fondi, contributi consortili di varia natura e tutte le altre spese, tranne quelle relative alle collaborazioni e alla manodopera impiegata che non vengono registrate in contabilità IVA;

2. dare la possibilità per gli allevamenti eccedentari di cui all'articolo 29 del TUIR di determinare l'imponibile senza il ricorso alla contabilità semplificata, ma con le stesse modalità previste per le altre imprese agricole;

consentire alle imprese con imponibile negativo per effetto di danni naturali e/o di forti investimenti in beni strumentali, di riportare le eccedenze negative di imponibile agli anni successivi.

35. BENVENUTO, REPETTO

Articolo 10.

Lo schema di decreto prevede una disciplina particolare per gli enti non commerciali: la base imponibile è data dalla somma delle retribu-

zioni al personale dipendente, e dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative (salvo l'esercizio di attività commerciali).

Occorre ora tenere conto anche dell'approvazione del decreto legislativo in materia di Organizzazioni Non lucrative di Utilità Sociale ed enti non commerciali, di imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Si ritiene opportuno estendere il regime dell'articolo 10 anche alle ONLUS, che non sempre sono anche enti non commerciali, aggiungendo tale categoria di enti nella prima parte del primo comma di tale articolo.

36.

PASQUINI, BONAVIDA

Articolo 11.

L'articolo 11 considera non deducibili ai fini IRAP i compensi erogati a terzi per collaborazioni coordinate e continuative, i compensi per prestazioni di lavori assimilato a quello dipendente, e gli utili corrisposti ad associati in partecipazione.

Tale misura penalizzerà l'impiego delle collaborazioni, peraltro già appesantite dall'imminente aumento del contributo INPS, previsto dal disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1998. Inoltre, si determinerà una traslazione d'imposta a carico dei collaboratori, riducendo i loro compensi, stante la precaria tutela normativa di tali rapporti.

Si rischia di attribuire a tali rapporti professionali una ancora maggiore precarietà, inducendo la loro qualificazione di collaborazione occasionale (articolo 81 TUIR, lettera *l*), i cui corrispettivi sarebbero deducibili ai fini IRAP, e non assoggettati alla contribuzione previdenziale INPS.

Pare opportuno operare i seguenti interventi sull'articolo 11:

1 ridurre l'indeducibilità dei rapporti di cui all'articolo 11, lettera *b*), al 50 per cento;

2 includere nella predetta lettera *b*) anche i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale previsti dall'articolo 81 TUIR, lettera *l*, allo scopo di prevenire operazioni elusive;

3 assicurare la deducibilità integrale per i compensi relativi ai contratti per tali rapporti conclusi prima del 30 novembre 1997;

4. Esigenze di coerenza impongono che tale modifica sia efficace con un espresso riferimento all'articolo 10 anche per gli enti non commerciali, per i quali è attualmente previsto che i compensi qui in esame siano inclusi nella base imponibile IRAP. Lo stesso articolo 8 (società semplici ed associazioni professionali), per le quali pure potrebbe essere prevista la deducibilità al 50 per cento di tali costi.

La copertura finanziaria per tali interventi potrebbe essere ottenuta con l'indeducibilità degli ammortamenti anticipati (articolo 67, terzo comma, TUIR), diversi da quelli connessi ad un effettivo maggiore utilizzo del bene (prima parte del terzo comma), ed i canoni di locazione finanziaria (67, ottavo comma, TUIR).

37.

PASQUINI, BONAVIDA

Si propone di sostituire la lettera c, primo comma dell'articolo 11 con il seguente:

c) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti e al personale assunto con contratti di formazione lavoro, nonché, nella misura del 50 per cento, le spese per il personale dipendente assunto successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, limitatamente nel periodo d'imposta nel quale viene effettuata l'assunzione del dipendente e ai due periodi d'imposta successivi, a condizione che tali assunzioni costituiscano un incremento reale dell'occupazione, ossia al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi nello stesso periodo di imposta.

37-bis.

REPETTO, BENVENUTO, POLIDORO

All'articolo 11, al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: nei limiti del 50 per cento con le seguenti: nei limiti dell'80 per cento.

38.

FROSIO RONCALLI

Articolo 11.

Dopo la lettera c) del comma 1, aggiungere la lettera d) seguente:

per le cooperative e loro consorzi disciplinati dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, sono ammesse in deduzione dalla base imponibile le somme destinate alle riserve indivisibili ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 904 del 16 dicembre 1977.

39.

BIASCO F. S.

All'articolo 11, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) sono ammessi in deduzione i contributi previdenziali nella misura del 10 per cento versati in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

40.

FROSIO RONCALLI

All'articolo 11, dopo la lettera d) inserire la seguente:

e) per le cooperative che applicano il regime convenzionale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 602/70 del 30/4/70 e per le cooperative sociali di tipo A (che sono ONLUS) si applicano i regimi convenzionali, la base imponibile relativamente al costo del personale è costituita dai salari presi a base della contribuzione e non da quelle effettivi.

41.

PASQUINI, BONAVITA

All'articolo 11 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

f) per le società cooperative edilizie di abitazione, il valore della produzione netta determinato ai sensi dell'articolo 5, è diminuito degli interessi ed altri oneri finanziari di cui al primo comma, lettera *c)* numero 17) dell'articolo 2425 del C.C., al netto dei proventi finanziari di cui al numero 16) dello stesso articolo, considerati fino a concorrenza degli stessi interessi ed oneri finanziari.

42.

PASQUINI, BONAVITA

Dopo la lettera d) del comma 1, aggiungere la lettera e) seguente:

«per le cooperative che applicano il regime convenzionale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602/70 del 30 aprile 1970 e per le cooperative sociali di tipo A che applicano i regimi convenzionali la base imponibile relativamente al costo del personale è costituita dai salari presi a base della contribuzione e non da quelli effettivi;».

43.

BIASCO F. S.

Dopo la lettera e) del comma 1, aggiungere la lettera f) seguente:

«per le società cooperative edilizie di abitazione, il valore della produzione netta determinato ai sensi dell'articolo 5, è diminuito degli interessi ed altri oneri finanziari di cui al primo comma, lettera *c)* numero 17) dell'articolo 2425 del C.C., al netto dei proventi finanziari di cui al numero 16) dello stesso articolo, considerati fino a concorrenza degli stessi interessi ed oneri finanziari.».

44.

BIASCO F. S.

All'articolo 11, comma 1 è aggiunto in fine:

«d) sono esclusi gli apporti economici disposti per effetto dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1985 n. 163 e successive modificazioni, nonché quelli disposti ai medesimi fini dagli enti pubblici territoriali».

45.

CONTE

Articolo 14, comma 1, punto i), Sarebbe opportuno precisare che, là dove la legge parla di «... tre mesi ...» (ad esempio, ex articolo 4 comma 2, ai fini della imputazione territoriale regionale, ovvero, ex articolo 12, ai fini della imputazione territoriale nazionale), essi non sono da computarsi in relazione all'anno solare, bensì allo specifico periodo d'imposta – che può anche essere a cavallo.

46.

ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, Giovanni PACE, PEDRIZZI, PASTORE, BIASCO F. S., BOSELLO, CONTE

Articolo 16 comma 1, In relazione alla incertezza sull'entità della base imponibile da colpire e quindi sul gettito che da essi potrebbe derivare, si propone la riduzione dell'aliquota base iniziale dal 4,25 al 3,50. Per evitare eccessivi penalizzazioni soprattutto nei confronti dei soggetti che non pagavano alcune delle imposte abolite.

47.

ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, Giovanni PACE, PEDRIZZI, PASTORE, BIASCO F. S., BOSELLO, CONTE

Articolo 16.

Al comma 1 le parole: nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 sono sostituite dalle seguenti: nonchè dal comma 1 dell'articolo 45. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e della piccola pesca l'aliquota è stabilita nella misura del 3 per cento.

Nota: All'articolo 45 il primo comma è soppresso. I commi 2, 3 e 4 assumono la seguente numerazione: 1, 2 e 3.

48.

BIASCO F. S.

All'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i soggetti già esenti dall'ILOR l'aliquota è stabilita nella misura del 3,5 per cento.

49.

FROSIO RONCALLI

All'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i soggetti già esenti dall'ILOR e dall'imposta patrimoniale, l'aliquota è stabilita nella misura del 3,25 per cento.

50. FROSIO RONCALLI

All'articolo 16 aggiungere al comma 2: Nelle cooperative sociali di tipo B, i salari e stipendi corrisposti alle persone svantaggiate, inserite nel processo lavorativo per una percentuale minima del 30 per cento, (legge 8/11/91 n. 381 articolo 4 comma 3), non costituiscono base imponibile agli effetti IRAP, dal momento che la legge (Art. 4 comma 4) contempla l'esenzione contributiva previdenziale e sanitaria.

51. PASQUINI, BONAVIDA

Al comma 2 aggiungere le parole seguenti:

Per le cooperative sociali di tipo B, l'aliquota è fissata al 2 per cento.

52. BIASCO F. S.

Articolo 16 comma 3, La facoltà della rivalutazione non dovrebbe essere arbitraria (così come pare che risulti nell'attuale testo), ma dovrebbe essere vincolata da rigidi criteri di discrezionalità.

53. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, GIOVANNI PACE, PEDRIZZI, PASTORE, BIASCO F. S., BOSELLO, CONTE

All'articolo 17 sopprimere il comma 3.

54. FROSIO RONCALLI

Articolo 18.

Il secondo periodo è sostituito dal seguente: Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi l'esenzione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

55. LIOTTA

Il secondo periodo è sostituito dal seguente: Per le stesse iniziative è concessa per l'anno di inizio di attività e per i quattro successivi l'esenzione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

56. LIOTTA

All'articolo 18, al comma 1, alla fine dell'ultimo periodo, sostituire le parole: per i cinque successivi con le seguenti: per i due successivi.

57.

FROSIO RONCALLI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono altresì estese alle piccole e medie imprese che effettuano nuove assunzioni. La misura delle agevolazioni è direttamente proporzionale al numero dei nuovi assunti, in rapporto al numero dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1997. Il periodo delle agevolazioni è altresì commisurato alla durata del rapporto di lavoro instaurato con i nuovi assunti.

58.

LIOTTA

Art 19, comma 3, Sarebbe altresì opportuno aggiungere «La disposizione in esame si applica anche quando siano scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 600/73 (5 anni), ma, vantando il contribuente un diritto al rimborso, sia ancora pendenti i termini per ottenere lo stesso ex articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 603/73 (10 anni). In tal caso, però, si riaprono i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 600/73, fino a che non sia esaurito l'esame della pratica di rimborso». Tratterebbero, in altre parole, dell'antico principio per il quale *quad temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum*.

59.

ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, Giovanni PACE, PEDRIZZI, PASTORE, BIASCO F. S., BOSELLO, CONTE

Articolo 19, comma 4, Si dovrebbe precisare, in conformità a quanto già previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 600/736, che non possono essere richiesti dati ed elementi che l'amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente; il che, peraltro, è anche conforme a quanto sancito dall'articolo 18 comma 3 della legge 241/90.

60.

ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, Giovanni PACE, PEDRIZZI, PASTORE, BIASCO F. S., BOSELLO, CONTE

Articolo 23.

Sarebbe forse meglio prevedere subito (senza le pastoie di cui al comma 3) una facoltà di collegamento diretto delle regioni alla Banca Centrale dell'Anagrafe Tributaria; in tal caso, a ben vedere, non sarebbe necessario trasmettere di volta in volta i dati necessari tramite sistemi telematici o mediante supporti magnetici.

61. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, Giovanni PACE, PEDRIZZI, PASTORE, BIASCO F. S., BOSELLO, CONTE

All'articolo 24 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

3. I principi risultanti dall'articolo 3, comma 143, 144, 148 e 149, della L. 662/96 e dal presente decreto si applicano alla Regione siciliana, che provvede con legge alla istituzione e alla disciplina dell'I.R.A.P. di cui agli articoli da 1 a 43 dello stesso decreto, nell'esercizio della competenza legislativa ad essa spettante in materia.

62. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, Giovanni PACE, PEDRIZZI, PASTORE, BIASCO F. S., BOSELLO, CONTE

Sopprimere l'articolo 25, in quanto l'esclusione non ha senso, poichè l'articolo 38 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 600/73 riguarda l'accertamento sintetico, il quale afferisce al reddito complessivo della persona fisica, e non allo specifico reddito di impresa o di lavoro autonomo (che è il solo tassabile ai fini IRAP), tecnicamente, quindi, non sarebbe comunque neanche lontanamente ipotizzabile un accertamento sintetico ai fini IRAP, poichè non avrebbe senso alcuno.

63. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, Giovanni PACE, PEDRIZZI, PASTORE, BIASCO F. S., BOSELLO, CONTE

Articolo 26.

Comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «nel quale è stata applicata» aggiungere le seguenti: «al netto delle quote di riparto spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».

64.

THALER

All'articolo 27, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a compensare gli effetti dell'abolizione delle tasse di concessione comunale e dell'imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni con trasferimenti da effettuarsi nell'ambito delle competenze statutarie in materia di finanza locale.

65.

THALER

Articolo 28.

L'articolo 28 prevede la possibilità di istituire un'addizionale comunale ed una provinciale all'IRAP, previa emanazione di una legge regionale.

Tale facoltà appare in contrasto con il recente indirizzo di attribuire ai Comuni un'addizionale sull'IRPEF, recepito nel disegno di legge collegato alla finanziaria 1998, già approvato dal Senato.

Si propone pertanto di non istituire l'addizionale IRAP, eliminando l'articolo 28.

66.

PASQUINI, BONAVITA

Articolo 28, al comma 2, dopo le parole: Gazzetta Ufficiale, inserire le seguenti: , in estratto ed in esenzione dall'imposta sul bollo, nel bollettino ufficiale della regione.

67.

FROSIO RONCALLI, ROSSI

All'articolo 28, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 1 dell'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dall'articolo 23 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, le parole: «dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'imposta regionale sulle attività produttive».

68.

FROSIO RONCALLI, ROSSI

All'articolo 30, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel caso in cui il contribuente abbia versato un acconto maggiore rispetto all'imposta dovuta, l'eccedenza può essere compensata fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'anno successivo.

69.

FROSIO RONCALLI

Articolo 30, al comma 8, dopo le parole: le banche sono aggiunte le seguenti: e l'Ente poste italiane e le parole: di cui agli articoli 19, comma 5, e 24, comma 8, sono sostituite dalle seguenti: di cui agli articoli 19, commi 5 e 6, e 24, commi 8 e 9,.

70.

FROSIO RONCALLI, ROSSI

Articolo 31.

L'acconto per il 1998 fissato al 120 per cento è una misura eccezionale, dettata da esigenze di gettito, di difficile Comprensione per i contribuenti, i cui effetti debbono essere mitigati quanto più possibile.

L'eventuale eccedenza dell'acconto versato rispetto a quanto effettivamente dovuto dovrà essere restituita in tempi rapidi e certi. Lo strumento che appare più efficace consiste nell'incondizionata compensazione di tale credito con l'IRAP dovuta per il 1999, da effettuare al pagamento del primo acconto del 1999.

Tale misura potrebbe essere introdotta nell'articolo 31, aggiungendo un secondo comma.

In considerazione dell'eccezionalità della previsione dell'acconto al 120 per cento, potrebbe inoltre prevedersi che il contribuente che abbia versato meno del 120 per cento, ma che risulti poi avere effettuato un versamento non inferiore all'IRAP effettivamente dovuta per il 1998, non sia sanzionabile. Anche tale previsione potrebbe essere aggiunta all'articolo 31.

71.

PASQUINI, BONAVITA

All'articolo 31, la misura del: 120 per cento è sostituita dalla seguente: 98 per cento.

72.

FROSIO RONCALLI

All'articolo 31, dopo il comma 1), è aggiunto il seguente comma:

2) Gli acconti di imposta per il primo periodo di imposta, di cui al comma 1), vengono commisurati all'entità dei versamenti versamenti effettuati ai fini degli acconti di imposta dell'ILOR e del contributo SSN; tali acconti dovranno essere conguagliati con l'IRAP dovuta a saldo.

73.

BENVENUTO, REPETTO

Gli articoli 32, 33, 34 e 35 sono sostituiti dal seguente:

«Art. 32.

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni relative alla dichiarazione, al suo contenuto e alla documentazione, al ritardato o omesso versamento dell'imposta nonché agli obblighi relativi alla contabilità, si applicano le sanzioni previste in materia di imposte dirette e di imposte sul valore aggiunto.»

74.

FROSIO RONCALLI, ROSSI

All'articolo 32 comma 1, ridurre la sanzione anche in considerazione che, se la dichiarazione annuale dei redditi 740, 750 o 760 contenente il reddito di impresa è stata regolarmente presentata, l'omissione della dichiarazione IRAP non configura neanche un illecito di pericolo, poiché la base imponibile è stata resa nota al Fisco.

75.

ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, GIOVANNI PACE, PEDRIZZI, PASTORE, BIASCO F. S., BOSELLO, CONTE

Dopo il capoverso relativo agli articoli da 32 a 35, aggiungere il seguente:

«Art. 39.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano».

76.

THALER

Articolo 45.

L'articolo 45 stabilisce che il Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, stabilirà con decreto percentuali di aumento o diminuzione massime del carico fiscale per il 1998, rispetto alla somma dei tributi soppressi, garantendo l'invarianza del gettito complessivo.

Si tratta di una duplice salvaguardia: una per il contribuente ed una per il gettito erariale.

La prima è condivisibile, perchè con essa lo Stato si fa carico di una delicata transazione particolarmente onerosa per il contribuente, ed è espressione propria di un Legislatore attento ai diritti del contribuente.

La seconda appare inutile e dannosa. Inutile, perchè gli effetti che vuole conseguire sono già assicurati dalla clausola secondo cui dovrà essere garantita l'invarianza del gettito complessivo, prevista nell'ultima parte del terzo comma nell'articolo 45. Dannosa, perchè impone al contribuente di pagare un'imposta in misura eccedente rispetto al presupposto d'imposta. Tale effetto si cumulerebbe con quello dell'acconto al 120 per cento già previsto dall'articolo 31, con risultati potenzialmente disastrosi per il contribuente.

Si propone pertanto di modificare l'articolo 45, in modo tale da mantenere la sola salvaguardia in favore del contribuente.

77.

PASQUINI, BONAVIDA

Si pone il problema di stabilire se la clausola di salvaguardia debba operare individualmente, come previsto dall'attuale formulazione, oppure per categorie, posto che i soggetti IRAP sono stati finora diversamente considerati in relazione ai tributi soppressi. L'attuale formulazione dell'articolo 45 desta perplessità, in quanto non coglie appieno la portata di tale problema. Se la clausola ha la finzione di tenere conto della diversa situazione dei contribuenti rispetto ai tributi preesistenti all'IRAP, è opportuno considerare le categorie e non i singoli contribuenti.

Per tale motivo, si propone di individuare tali categorie, intese come gruppi di contribuenti con disciplina omogenea rispetto ai principali tributi soppressi (ILOR, contributi sanitari, imposta patrimoniale). Quindi, diversificare lo scarto percentuale in relazione a ciascuna di tale categorie.

Tali misure potrebbero essere stabilite con il decreto ministeriale previsto dal terzo comma dell'articolo 45.

L'effetto per il singolo contribuente conseguirà immediatamente da tale disciplina: esso dovrà rapportare la propria situazione alla clausola di salvaguardia riferita alla categoria di appartenenza, e verificare se questa sia applicabile al suo caso oppure no.

78.

PASQUINI, BONAVIDA

Al punto 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare riguardo ai soggetti monoreddito, senza coniuge, con figli minori a carico e che abbiano un reddito non superiore a lire 40 milioni annui, nel senso di consentire a tali soggetti di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta per la collaborazione domestica debitamente documentata. Si precisa in merito che era stato presentato un emendamento al disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1998 e che, su invito del Governo il quale riteneva più opportuno risolvere la questione in sede di emanazione del decreto legislativo di riforma dell'IRPEF, è stato trasformato nell'Ordine del Giorno n. 9.2793.160, accolto dal Governo.

79.

THALER

Nelle osservazioni relative all'IRPEF, dopo il punto 2) inserire il seguente:

2-bis). È opportuno che il Governo consideri tra gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 anche le spese sostenute per ricorso a collaboratori familiari, o comunque per prestazioni di cura domiciliare in favore di soggetti bisognosi di assistenza o di sorveglianza, nella misura del 19 per cento. Si precisa in merito che era stato presentato un emendamento al disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1998 e che, su invito del Governo, il quale riteneva più opportuno risolvere la questione in sede di emanazione del decreto legislativo di riforma dell'IRPEF, è stato trasformato nell'Ordine del Giorno n. 9.2793.19, accolto dal Governo.

80.

THALER

Al numero 6) delle osservazioni contenute nella proposta di parere relativa al titolo II, le parole: si suggerisce fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: si deve ricorrere all'aumento dell'aliquota più alta.

80-bis.

ALBERTINI

Nella parte del parere relativa all'IRPEF andrebbero evidenziate in maniera più decisa alcune lacune del decreto per quanto concerne la parte relativa alla politica familiare. In particolare:

1) l'obiettivo della semplificazione per l'IRPEE sembra sfuggire ancora una volta, come dimostrano, ad esempio, i 17 nuovi diversi importi delle spese per produzione del reddito secondo il livello di reddito;

2) l'unico (o quasi) degli aggravii di imposta (anche se limitatamente ai redditi superiori ai 50 milioni) riguarda il contribuente con il coniuge a carico;

3) Si abbandona la tradizionale strategia per cui la distanza fra monoreddito e bireddito derivante dalla tassazione separata si riduce attraverso le detrazioni per il coniuge a carico e l'aiuto alle famiglie numerose avviene mediante trasferimenti monetari (assegno al nucleo familiare). Questo strumento – pur condividendo la scelta di favorire tutte le famiglie con figli e non solo quelle dei lavoratori dipendenti – solleva notevoli problemi:

crea una commistione scorretta fra strumenti diversi, sia per finalità, che per modalità di applicazione. Ne è una dimostrazione l'assurdo per cui, un contribuente con solo coniuge a carico e redditi fino a 15 milioni, si trova ad avere 200/250 mila lire in più rispetto

ad un altro contribuente con lo stesso reddito, ma con uno o più figli a carico, oltre il coniuge;

richiede una complessa modifica legislativa dell'attuale normativa sull'istituto dell'assegno, con il rischio che a tale modifica non si pervenga, non realizzando la correzione alle distorsioni in danno delle famiglie con solo coniuge a carico provocate dalla riforma dell'IRPEF;

si utilizzano in modo improprio risorse che la finanziaria aveva deciso di destinare ad incremento degli importi degli attuali assegni al nucleo familiare (peraltro con criteri già predeterminati, in particolare a favore dei figli), per un ammontare da quantificare.

4) la riduzione dal 22 per cento al 19 per cento dell'aliquota per le deduzioni continua a mantenere un'incertezza su tale misura che dovrà acquistare sempre più importanza sia per consolidare il conflitto di interesse, sia per partecipare alla politica per la famiglia

81. BENVENUTO, REPETTO

All'articolo 45, sopprimere il comma 1.

I commi 2, 3 e 4 assumono la seguente numerazione: 1, 2 e 3.

82. BIASCO F. S.

Si propone di sostituire il quarto comma dell'articolo 45 (Disposizioni transitorie) con il seguente:

Per gli anni 1998, 1999 e 2000 l'imposta regionale sulle attività produttive non deve eccedere nè essere inferiore a quanto avrebbe dovuto essere corrisposto a titolo di tributi o contributi soppressi dal presente decreto legislativo, rispettivamente maggiorato o diminuito di percentuali determinate con Decreto del Ministro delle Finanze. Tali percentuali sono ridotte annualmente in modo da consentire il progressivo avvicinamento dell'ammontare dell'imposta a quello dovuto con il sistema a regime, e tale comunque da garantire l'invarianza del gettito complessivo derivante dall'applicazione del presente titolo.

83. REPETTO, BENVENUTO, POLIDORO

Si propone di aggiungere dopo il quarto comma dell'articolo 45 il seguente comma:

5. Per gli anni 1998, 1999 e 2000 sono ammesse in deduzione, nei limiti del 20 per cento, le spese per interessi passivi afferenti a finanziamenti, quando l'ammontare degli interessi passivi sia superiore al 30 per cento del valore della produzione netta, determinata ai sensi degli articoli 5 e seguenti.

83-bis. REPETTO, BENVENUTO, POLIDORO

Si propone di sostituire l'articolo 46 (Revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito) con il seguente:

1. Il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a lire 15.000.000 17,5 per cento;
- b) oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000 26,5 per cento;
- c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 33,5 per cento;
- d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 150.000.000 39,5 per cento;
- e) oltre lire 150.000.000 45,5 per cento.

83-ter.

POLIDORO

Articolo 47.

Al comma 1, lettera b), le parole da: in proporzione fino a: lire 504.000 sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 50 per cento, se al mantenimento del figlio provvedono entrambi i coniugi. Se della detrazione fruisce un solo contribuente Tale importo è raddoppiato.

84.

FROSIO RONCALLI, ROSSI

Si propone di sostituire le lettere a) e b)2« del primo comma dell'articolo 47 (Revisione delle detrazioni per carichi di famiglia) con il seguente:

- a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
 - 1) lire 1.000.000, se il reddito complessivo non supera lire 15.000.000;
 - 2) lire 900.000, se il reddito complessivo è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 30.000.000;
 - 3) lire 750.000, se il reddito complessivo è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;
 - 4) lire 400.000, se il reddito complessivo è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 250.000.000.

b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente lire 400.000 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. Se della detrazione fruisce un solo contribuente l'importo è fissato nella misura di lire 500.000. Per i redditi superiori a lire 250.000.000 non è ammessa alcuna detrazione.

84-bis.

POLIDORO

Si propone di sostituire il primo comma dell'articolo 48 (Detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e di impresa) con il seguente:

1. L'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le altre detrazioni dall'imposta, è sostituito dal seguente:

Art. 13.

(Altre detrazioni)

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:

- 1) lire 1.600.000, se il reddito complessivo non supera lire 15.000.000;
- 2) lire 1.200.000, se il reddito complessivo è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 30.000.000;
- 3) lire 900.000, se il reddito complessivo è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;
- 4) lire 400.000, se il reddito complessivo è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 250.000.000.

84-ter.

POLIDORO

Si propone di sostituire il terzo comma dell'articolo 48 (Detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e di impresa) con il seguente:

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari:

- 1) lire 600.000, se il reddito complessivo non supera lire 15.000.000;
- 2) lire 300.000, se il reddito complessivo è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 30.000.000;
- 3) lire 200.000, se il reddito complessivo è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.

84-quater.

POLIDORO

Si propone di sostituire l'articolo 49 (Detrazioni per oneri) con il seguente:

1. Ai fini delle imposte sui redditi, la percentuale degli oneri sostenuti ammessa in detrazione dall'imposta lorda, è così fissata:

- a) fino a lire 30.000.000 30 per cento;

- b) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 25 per cento;
- c) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 250.000.000 20 per cento;
- d) oltre lire 250.000.000 5 per cento.

2. Le aliquote per i redditi superiori di 1, 2, 3, 4 milioni al valore inferiore dello scaglione vanno aumentate rispettivamente di 4, 3, 2 e 1 punti percentuali.

3. Per i redditi superiori a 250 milioni è ammessa la detrazione nella misura del 20 per cento degli oneri di cui all'articolo 13-bis, lettere g, h, i del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

4. La detrazione è ammessa a condizione che gli oneri stessi non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998.

84-quinquies.

POLIDORO

All'articolo 49, comma 1, modificare la percentuale degli oneri sostenuti ammessa in detrazione dall'imposta lorda, portandola almeno al 25 per cento, o, in via alternativa, i limiti massimi di deducibilità

85.

ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, GIOVANNI PACE, PEDRIZZI, PASTORE, BIASCO F. S., BOSELLO, CONTE

All'articolo 49, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) le parole: «un milione di lire» sono sostituite dalle seguenti: «due milioni di lire»

b) alla lettera f) le parole: «lire due milioni e 500 mila lire» sono sostituite con le seguenti: «lire tre milioni e 500 mila lire».

86.

FROSIO RONCALLI

Articolo 50, al comma 3, le parole: da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono sostituite dalle seguenti: da pubblicare, in esenzione dall'imposta sul bollo, sul bollettino ufficiale della Regione.

87.

FROSIO RONCALLI, ROSSI

Articolo 51, al comma 1 alla fine del periodo aggiungere: , nonché l'addizionale comunale e provinciale sul consumo della energia elettrica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

88.

FROSIO RONCALLI, ROSSI

Art. 51.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«I tributi aboliti di cui ai commi 1 e 2 continuano ad applicarsi in relazione ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente alle date ivi indicate, con attribuzione del potere di accertamento e riscossione al concessionario di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ove il servizio sia stato a questi affidato».

89.

BIASCO F. S.

Articolo 52.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

1. Alle provincie ed ai comuni è attribuita, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, la gestione e l'accertamento delle entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

90.

FROSIO RONCALLI, ROSSI

Sostituire la lettera a) del comma 4 dell'articolo 52 con il seguente:

a) l'accertamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

91.

ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, GIOVANNI PACE, PEDRIZZI, PASTORE, BIASCO F. S., BOSELLO, CONTE

Art. 52.

Il 4° comma, lettera b) è sostituito dal seguente:

«Qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre en-

trate, le relative attività sono affidate, mediante convenzione, alle società miste, di cui all'articolo 22 della L. 8.6.1990, n. 142 i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, o alle aziende speciali di cui al predetto articolo 22 oppure, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53».

La dizione innanzi riportata è di più agevole comprensione rispetto al testo proposto. È assolutamente importante che la norma non preveda alcun trattamento di favore per i concessionari-esattori.

92. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, Giovanni PACE, PEDRIZZI, PASTORE, BIASCO F. S., BOSELLO, CONTE

Sostituire la lettera b) del comma 4 dell'articolo 52 con la seguente:

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, le relative attività sono affidate:

bi) mediante convenzione:

alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera *c)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera *e)* della legge 8 giugno 1990, n. 142 – modificato dall'articolo 17, comma 58, della legge 15 maggio 1997, n. 127 – i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53;

b2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali:

alle società miste indicate nel precedente punto *b1)* per le gestioni presso altri comuni;

ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1988, n. 43;

ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53.

93. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, Giovanni PACE, PEDRIZZI, PASTORE, BIASCO F. S., BOSELLO, CONTE

Articolo 52.

Sostituire il testo della lettera b) del comma 4 con il seguente:

«Qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, le relative at-

tività sono affidate, mediante convenzione, alle società miste di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, o alle aziende speciali di cui al predetto articolo 22 oppure, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, al concessionario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53.

94. BIASCO F. S.

Comma 4, lettera d): Sopprimere.

95. BIASCO F. S.

Sostituire la lettera d) del comma 4 dell'articolo 52 con la seguente:

d) il potere di emanazione degli atti amministrativi spetta alla provincia ed al comune, tranne che nei casi di gestione affidata a terzi.

96. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, Giovanni PACE, PEDRIZZI, PASTORE, BIASCO F. S., BOSELLO, CONTE

Articolo 53.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Presso il Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale – è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle provincie e dei comuni.»

97. BIASCO F. S.

Sostituire il comma 2 dell'articolo 53 col seguente:

2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza dalla gestione sono effettuati da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza degli enti locali e dei soggetti iscritti all'albo.

98. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, Giovanni PACE, PEDRIZZI, PASTORE, BIASCO F. S., BOSELLO, CONTE

Articolo 53.

Al comma 2, le parole: in cui sia prevista una adeguata rappresentanza degli enti locali, *sono sostituite dalle seguenti:* in cui la rappresentanza degli enti locali, anche minori, non sia inferiore dell'ottanta per cento.

99.

FROSIO RONCALLI

Alla fine del 2° comma, dopo le parole: enti locali *aggiungere le seguenti:* e dei soggetti privati di cui al comma precedente.

100.

ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, GIOVANNI PACE, PEDRIZZI, PASTORE, BIASCO F. S., BOSELLO, CONTE

Aggiungere al comma 2, dopo le parole: enti locali, *la seguente frase:* e dei soggetti privati di cui al comma precedente.

101.

F. S. BIASCO

Al comma 3, dopo le parole: ed i requisiti *sono aggiunte le seguenti:* di idoneità.

102.

FROSIO RONCALLI, ROSSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel determinare le condizioni ed i requisiti di idoneità per l'iscrizione all'albo di cui al comma che precede dovranno essere recepite, per quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 9, comma 5, 31, commi 1, lettera c), 2, 3 e 4, e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti rispettivamente i requisiti di idoneità, le condizioni soggettive e gli obblighi di garanzia.

103.

FROSIO RONCALLI, ROSSI

Dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente:

Art. 54.

(Richieste dati e notizie relative ai contribuenti)

1. Le richieste agli uffici pubblici o enti pubblici economici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o quant'altro comunque denominato; l'esenzione si intende estesa anche agli accessi alle banche dati purchè finalizzati a tale scopo

104.

FROSIO RONCALLI, ROSSI

All'articolo 55, comma 1, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: ad esclusione di quelle indicate al titolo II.

105.

DE BENETTI

Articolo 58.

Al comma 4, le parole: sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, vengono sostituite con le seguenti: sono pubblicate, per estratto ed in esenzione dall'imposta sul bollo, sul bollettino ufficiale della regione.

106.

FROSIO RONCALLI, ROSSI

Articolo 59.

Al comma 1 lettera o), le parole: per situazioni particolari; sono sostituite dalle seguenti: limitatamente ai casi socialmente rilevanti nelle modalità indicate nel regolamento.

107.

FROSIO RONCALLI, ROSSI

Articolo 62.

Inserire al comma 1, dopo la parola: sottoponendo, la frase: , in sostituzione.

108.

F. S. BIASCO

Sostituire la lettera a) del comma 2 dell'articolo 62 con le seguenti:

a) individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con specifico riferimento all'articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sostituito dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.

109.

ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, Giovanni PACE, PEDRIZZI, PASTORE, F.S. BIASCO, BOSELLI, CONTE

Articolo 62.

Per evitare che i Regolamenti adottati dai Comuni siano generici e, quindi, possano dar luogo ad impugnativa in sede giurisdizionale è opportuno che i criteri rimangano disciplinati.

È, pertanto, utile che non siano soppresses le lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2°, come posto nel parere del relatore.

110. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, Giovanni PACE, PEDRIZZI, PASTORE, F.S. BIASCO, BOSELLI, CONTE

Comma 2: non devono essere soppresses le lettere b), c) e d).

111. BIASCO F. S.

Al 2° comma, lettera d) la relativa proposizione s'intende sostituita dalla seguente:

d) la determinazione della tariffa terrà conto dei seguenti criteri:

1) Le insegne pubblicitarie funzionali all'esercizio di un'attività in loco e le installazioni pubblicitarie destinate alla diffusione di messaggi per conto terzi non insistenti sulle proprietà comunali vengono sottoposte ad un canone autorizzatorio la cui entità non dovrà superare il tributo già previsto dal capo 1° del decreto legislativo n. 507 del 1993, richiamato al precedente comma 1, senza che vengano applicate le maggiorazioni previste dal su citato capo 1° così rispettando il dettato dell'articolo 3, comma 143, della legge n. 662 del 1996;

2) le installazioni pubblicitarie destinate alla diffusione di messaggi per conto di terzi ed insistenti su proprietà comunale vengono sottoposte ad un canone di concessione comprensivo di ogni altro onere afferente l'occupazione del suolo pubblico e pari al doppio del canone autorizzatorio stabilito al precedente punto;

3) se i comuni intendessero non escludere, nel loro territorio, l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità, la medesima soltanto graverà sulle iniziative pubblicitarie di cui al punto 1, mentre, per quelle indicate al punto 2 l'imposta si aggiungerà alla metà del canone di concessione stabilito allo stesso punto 2.

112. F. S. BIASCO

Articolo 64.

Comma 1°: sopprimere la parola: anche.

Tale soppressione dà un senso all'emendamento. Infatti è del tutto logico che i Comuni che abbiano in corso un contratto per la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità possano introdurre il canone dopo la scadenza del contratto.

Nella parte finale del comma proposto dal Relatore vanno soppresses le parole: realmente convenzionato. *Si tratta sicuramente di un errore materiale in quanto il testo non ha senso.*

Dopo la parola: canone vanno invece aggiunte le parole: mediante convenzione.

- 113.** ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, Giovanni PACE, PEDRIZZI, PASTORE, F.S. BIASCO, BOSELLO, CONTE

Comma 1: sopprimere la parola: anche.

- 114.** F. S. BIASCO

Comma 1: sopprimere le parole: realmente convenzionato.

- 115.** F. S. BIASCO

Comma 1: dopo la parola: canone, aggiungere le parole: mediante convenzione.

- 116.** F. S. BIASCO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Il comune che abbia in corso un contratto di gestione di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 62 dopo la scadenza del contratto medesimo.

- 117.** F. S. BIASCO

Dopo il comma 3, aggiungere il comma 4:

Il comune che abbia in corso un contratto di gestione di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e che si avvalga della facoltà di istituire il canone previsto dall'articolo 63, può affidare, per la durata del contratto medesimo allo stesso concessionario, l'accertamento e la riscossione del predetto canone mediante convenzione.

- 118.** F. S. BIASCO

L'articolo 64 dovrebbe prevedere il seguente comma:

1) A decorrere dal 10 gennaio 1998 il comma 4, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 507 del 1993, viene soppresso.

I successivi commi assumerebbero la numerazione: 2-3 e 4.

119.

F. S. BIASCO

Va bene il testo del Governo. La soluzione proposta nel parere del relatore non è convincente.

120.

ARMANI, BERRUTI, D'Alì, Giovanni PACE, PEDRIZZI, PASTORE, F.S. BIASCO, BOSELLO, CONTE

Va bene il testo del Governo. La soluzione proposta nel parere del relatore non è convincente.

121.

F. S. BIASCO

ALLEGATO 2

Proposta di parere a firma Armani ed altri schema di decreto legislativo di cui all'articolo 3, commi 143 e 144 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive

La Commissione bicamerale istituita a norma dell'articolo 3, comma 13 della citata legge n. 662/96, nell'emettere il parere previsto da detta disposizione,

CONSIDERATO CHE

dall'approfondito esame dello schema di decreto, dalle audizioni svolte in commissione, dalle autorevoli opinioni espresse su vari organi di stampa, anche specializzata e dal dibattito che ne è seguito, è emersa una incredibile serie di problematiche che derivano dall'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sono sorte notevoli perplessità che si traducono nella generale aspettativa di una maggiore ponderazione nella definizione delle linee portanti del tributo e quindi della sospensione del provvedimento delegato;

le principali ma sostanziali obiezioni sollevate si incentrano principalmente sui seguenti punti:

l'imposta viola il precetto sancito dall'articolo 53 della Costituzione che stabilisce che «tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva», così come ne ha fatto costante applicazione la Corte costituzionale. L'IRAP prescinde infatti dalla quantificazione positiva (sia in termini di reddito che di patrimonio) dei risultati dello svolgimento di attività economiche derivanti dalla combinazione dei vari fattori della produzione, potendo essere dovuta anche in presenza di valori reddituali e patrimoniali del tutto negativi o in presenza di aziende fallite;

l'imposta è «fuori» dall'Europa. La nuova forma di imposizione è del tutto atipica rispetto al modello fiscale europeo ed è quindi destinata a produrre sostanziali effetti negativi sulla concorrenzialità delle imprese italiane. In Europa, come in nessun paese del mondo, non esistono esempi del genere, per cui ben può sostenersi che l'IRAP, se non «contro», è «fuori» dall'Europa e tale resterà, a meno che non si nutra la presunzione che un simile tributo possa trovare imitatori. Per queste ragioni è assicurato anche un rischio di censura da parte della Corte europea di giustizia;

l'IRAP non si concilia affatto col federalismo fiscale. Non è una imposta coerente con l'impostazione federalista, peraltro in discussione in sede di riforma costituzionale, non essendovi alcun legame tra imposizione fiscale e spesa pubblica ed essendo l'IRAP strutturata centralisticamente, con semplice trasferimento a livello locale del suo gettito. La

indetraibilità dell'IRAP dall'imposta sul reddito provoca, d'altra parte, un effetto a cascata di oneri sulla stessa materia imponibile riferita al singolo contribuente;

alla fine del periodo transitorio, l'autonomia di fissazione di una aliquota addizionale da parte di ogni Regione potrà provocare una concorrenza fra regioni ricche (che potranno permettersi aliquote più basse) e Regioni povere, costrette a scegliere aliquote più elevate per far fronte alle minori risorse disponibili sul territorio;

il nuovo sistema impositivo incide pesantemente sugli assetti economici delle attività produttive e, quindi, comporterà effetti profondi per il riequilibrio dei diversi fattori della produzione: l'IRAP produrrà un forte effetto distorsivo sui conti delle imprese, gravando su una base imponibile molto vasta la cui composizione è assai diversa da un'impresa ad un'altra e da un settore produttivo all'altro;

l'inclusione nella base imponibile dei costi del lavoro dipendente indurrà i datori di lavoro a sostituire il lavoro dipendente con altro tipo di lavoro, magari al di fuori dei confini italiani, ovvero a ricorrere ad una forte accelerazione dell'automazione dei cicli produttivi, al di là di ogni effettiva convenienza economica se non quella rappresentata dall'alleggerimento del carico fiscale;

l'assoggettamento al nuovo tributo degli interessi passivi penalizzerà le imprese molto indebitate, per lo più per esigenze reali e non per motivi elusivi, con necessità di aggiustamenti strutturali tali da minimizzare l'impatto della nuova imposta, aumentando la capitalizzazione e diminuendo l'indebitamento: operazione certo non sempre possibile e, comunque, non possibile nel breve periodo. E comunque una scelta che non deve dipendere dal fisco, ma dal mercato;

l'incentivo alla ricapitalizzazione non è perseguibile per i soli eletti strutturalmente più deboli presenti nelle aree depresse del paese: quindi la nuova imposta finirà con l'accentuare il divario Nord-Sud. In particolare, ne risulteranno pregiudicate in modo irreparabile le nuove iniziative produttive, soprattutto quelle di chi intraprende per la prima volta un'attività d'impresa, per la cui nascita e per il cui sviluppo è necessario il ricorso ai prestiti bancari fino a quando l'impresa non sarà stata capitalizzata con gli utili prodotti;

saranno poi fortemente penalizzate le imprese che operano nel settore edilizio che, a causa degli altissimi costi degli investimenti, ricorrono ad un massiccio indebitamento bancario attraverso mutui ipotecari;

tra gli interessi passivi oggetto di tassazione IRAP sono paradossalmente compresi quelli relativi a finanziamenti resi necessari da ritardi nel recupero dei crediti fiscali o alla necessità di far fronte all'acconto sul TFR. Ancor più paradossale è l'assoggettabilità all'imposta degli interessi passivi conseguenti al ricorso al mercato bancario da parte di imprese che non riescono a riscuotere i propri crediti a causa dell'inefficienza della macchina giudiziaria;

il nuovo tributo, data la sua particolare struttura in relazione alle imposte che andrà a sostituire, determinerà una colossale redistribuzione del carico fiscale a vantaggio di alcune categorie produttive contro altri

lavoratori autonomi ed imprenditori: in particolare, sono sfavorite le categorie che allo stato non sono soggette, o sono parzialmente soggette ai tributi sostituiti:

all'ILOR non sono soggetti i professionisti, le imprese con meno di 3 dipendenti, gli agricoltori, i partecipanti dell'impresa familiare, le società immobiliari;

le imprese che corrispondono l'ICI dovranno conteggiare nella base imponibile IRAP anche i redditi immobiliari, con effetti a cascata che tendono ad espropriare gli stessi redditi immobiliari;

l'imposta patrimoniale sulle imprese, che peraltro, da temporanea, diviene permanente e non è sopportata da tutti i settori produttivi;

suscita forti opposizioni la scelta della indeducibilità dell'imposta dai costi delle imprese. Infatti, si sopprimono tributi deducibili a fronte della entrata in vigore di un tributo non deducibile. In questo modo, oltre ad essere fortemente modificata la base imponibile per il calcolo delle imposte personali, si rischia di colpire le imprese in perdita o addirittura a rischio di fallimento, con una sorta di tassazione minima obbligatoria;

non sono state mantenute le fiscalizzazioni degli oneri sanitari attualmente vigenti per tutte le imprese industriali e in misura ridotta per il commercio e altri settori, operanti su tutto il territorio nazionale, con ulteriore penalizzazione soprattutto per il Mezzogiorno;

il regime sostitutivo delle agevolazioni per le imprese del Mezzogiorno non è tale da determinare benefici pari a quelli odierni:

l'invarianza del regime agevolativo è condizione necessaria per mantenere l'equilibrio del sistema produttivo meridionale;

la qualificazione dell'IRAP come imposta sul valore aggiunto e non come imposta sui redditi produrrà un forte aumento della pressione fiscale per le imprese multinazionali, dato che i trattati internazionali escludono la deducibilità fiscale di una simile forma di imposizione, nè è da prevedere una rapida rinegoziazione dei trattati internazionali circa le doppie imposizioni;

la misura dell'acconto dell'imposta per il 1998 è fissata al 120 di quanto sarebbe stato dovuto se l'IRAP fosse esistita nel 1997: una misura particolarmente elevata, di cui è difficile trovare giustificazione se non quella di assicurare comunque un gettito che, altrimenti, potrebbe essere a rischio, predisponendo una sorta di «rete di salvataggio» volta ad evitare che i singoli contribuenti si trovino l'anno prossimo a versare un acconto di molto inferiore a quanto accadeva con i vecchi tributi soppressi;

l'apparato normativo, già di per se complesso, è destinato a svilupparsi oltre misura attraverso provvedimenti applicativi, correttivi, etc, considerando che il testo legislativo è già adesso in gran parte sostanzialmente incomprensibile: la prevista ulteriore stratificazione normativa allontanerà ancora di più il sistema dall'obiettivo di certezza del diritto e di chiarezza delle norme, essenziale tanto per esigenze

di civiltà giuridica, quanto di convenienza economica sia per l'erario che per i contribuenti;

questo esito è reso ancor più probabile dalla recente modifica apportata alla legge di delega, in sede di approvazione del collegato alla finanziaria da parte dell'aula del Senato.

TANTO CONSIDERATO ESPRIME PARERE CONTRARIO ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO E INVITA IL GOVERNO

a sospendere l'esercizio della delega, tenuto conto del delicatissimo momento economico che sta attraversando il Paese e della rivoluzione «fiscale» che nel '98 si abatterà comunque sul sistema produttivo a seguito delle deleghe fiscali già tradotte in testi legislativi definitivi, considerando che l'introduzione dell'IRAP nel '98 non darà, come previsto, alcun gettito aggiuntivo.

ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, GIOVANNI PACE, PEDRIZZI, PASTORE BIASCO, BOSELLO, CONTE

ALLEGATO 3

Proposta di parere presentata dall'onorevole Frosio Roncalli sull'IRAP

La Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica,

esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, sull'imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza locale, in attuazione dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

considerata l'importanza che andranno ad assumere le misure previste dal suddetto decreto legislativo;

in relazione al Titolo I concernente la normativa in materia di IRAP

esprime parere contrario

per i motivi che seguono:

L'istituzione dell'IRAP, concepita come un'imposta reale idonea a sostituire una serie di prelievi fiscali allo scopo di snellire il sistema fiscale, introduce notevoli elementi di incertezza della tassazione e quel che sicuramente va sottolineato è che l'indeducibilità di tale imposta presenta elementi di dubbia costituzionalità. Infatti, l'indeducibilità delle imposte che colpiscono i fattori produttivi non è contemplata in alcun ordinamento tributario dagli altri stati. Non solo, ma il nostro ordinamento tributario è ispirato al principio del divieto della doppia tassazione e alla indeducibilità dell'IRAP consegue in effetti una doppia tassazione.

Ma la normativa proposta dal Governo presenta una serie di effetti negativi soprattutto a carico delle piccole e medie imprese e della categoria dei lavoratori autonomi e professionisti, che, essendo esenti dall'ILOR, dovranno, dall'entrata in vigore del decreto legislativo, pagare un'imposta che comprenderà anche il gettito ILOR. Questa distorsione è dovuta dalla determinazione di una aliquota d'imposta fissa senza distinzione per settori di attività.

Criticabile è anche il metodo utilizzato per il calcolo della base imponibile IRAP, costituita dall'utile a cui si aggiungono gli oneri finanziari ed il costo del personale.

In tal modo in primo luogo sono penalizzate le imprese che ricorrono al capitale di terzi e sono già fortemente esposte con le banche, anche a causa del periodo di recessione economica; in secondo luogo con l'IRAP si assoggetta a tassazione il costo del lavoro favorendo, quindi, per le aziende la sostituzione del costo del lavoro con quello delle pre-

stazioni esterne. Ciò non comporterà conseguenze particolari, se l'attività delegata resta sul territorio nazionale. L'IRAP risparmiata dalla prima impresa viene infatti trasferita alla seconda. Ma se questo costituirà una spinta agli investimenti all'estero, allora ciò avrà rilevanti conseguenze sia in termini occupazionali che di gettito. Il meccanismo di tassazione è tale per cui l'imposta sarà dovuta anche dai soggetti in perdita.

L'assoggettamento a tassazione degli interessi passivi se, da un lato, favorirà la capitalizzazione delle imprese, dall'altro graverà pesantemente sulla situazione delle aziende indebitate per necessità e non per scelta. Un esempio potrebbe essere quello delle imprese che svolgono la loro attività nei territori che hanno subito l'alluvione nel novembre 1994 e in quelli colpiti recentemente dal terremoto del 26 settembre.

Si evidenzia che per il primo periodo d'imposta l'articolo 31 prevede l'obbligo di versare un acconto pari al 120 per cento dell'imposta figurativa, calcolata per l'anno precedente, da corrispondere in due rate di pari importo. Per evitare eccessi nell'applicazione dell'imposta è stata inserita una disposizione transitoria detta di «salvaguardia». L'articolo 45 prevede intatti per il 1998 che l'acconto IRAP non possa eccedere né essere inferiore alle somme pagate complessivamente per il 1997 per i tributi e contributi sostituiti dall'IRAP, maggiorata o diminuita di una percentuale indicata dal Ministero del finanze e del tesoro. I contribuenti per i quali questo meccanismo di calcolo determinerà un acconto differente da quello ordinario, applicheranno tale metodo anche per la determinazione dell'imposta. In sostanza l'entità del prelievo IRAP verrà individuata sulla base dei tributi e dei contributi che sarebbero stati versati nel 1998. Si sottolinea che in prima applicazione il calcolo dell'imposta costringerà il contribuente ad una doppia contabilità.

Su questo aspetto sarebbe opportuno che venissero formulati degli esempi ufficiali a riguardo. Questo perché la nozione di gettito complessivo prevista dall'articolo 45, comma 3, non può essere limitata solo al confronto fra l'IRAP ed i contributi e tributi soppressi, ma deve coinvolgere l'aumento dell'IRPEF conseguente l'ineducibilità dell'IRAP, comparativamente alla deducibilità propria della maggior parte dei tributi e contributi soppressi che sono la totalità per i lavoratori autonomi.

Inoltre, si ritiene opportuno che il Governo escluda dalla base imponibile gli utili di esercizio accantonati a riserva indivisibile dalle società cooperative.

Dalle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo, si evince che il contribuente - imprese e lavoratori autonomi - che verseranno un maggiore acconto rispetto all'IRAP dovuta dovranno richiederne il rimborso senza poter compensare il credito con il tributo dovuto per l'anno successivo.

Riteniamo che questo sia un ritorno al passato, quando l'unica via per colui che chiudeva la dichiarazione dei redditi con un credito era la richiesta di rimborso. Si suggerisce, pertanto, l'inserimento nel decreto di una nota che preveda espressamente la possibilità per il contribuente di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo.

ALLEGATO 4

Proposta di parere presentata dall'onorevole Frosio Roncalli sull'IRPEF

Esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, sull'imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza locale, in attuazione dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

considerata l'importanza che andranno ad assumere le misure previste dal suddetto decreto legislativo;

in relazione al Titolo II concernente la normativa in materia di revisione degli scaglioni, aliquote e detrazioni IRPEF:

esprime parere contrario

per i seguenti motivi:

La rimodulazione delle aliquote comporta un aumento del prelievo IRPEF sui redditi medi, tale da trasformare la tassa per l'Europa da prelievo «una tantum» in un tributo fisso per gli anni futuri.

Per quanto riguarda il nuovo sistema di aliquote, scaglioni e detrazioni, la normativa proposta dal Governo appare complicata e non ispirata al principio della semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario.

La diminuzione della percentuale di detraibilità degli oneri dal 22 per cento al 19 per cento rappresenta un incentivo all'evasione fiscale, in quanto a fronte di una diminuita convenienza, il cittadino non è motivato a richiedere le fatture o ricevute, soprattutto per le prestazioni specialistiche. Inoltre, sarebbe stato opportuno che a fronte di una riduzione della percentuale di detrazione, il Governo avesse previsto un adeguamento di alcuni limiti di spesa detraibile, quali le spese funebri e le spese per premi di assicurazione, che appaiono nei loro valori attuali superate.

Oppure, sarebbe auspicabile che il Governo, approntando modifiche al decreto legislativo sulle semplificazioni degli adempimenti dei contribuenti, preveda che l'IRAP possa essere parte integrante della dichiarazione unificata annuale ed assolta mediante il regime dei versamenti unitari.

Si rileva che nel decreto in esame il Governo non ha provveduto a emanare nome per sostenere le famiglie mono-reddito.

FROSIO RONCALLI

APPENDICE

Alla proposta di parere del deputato Ferdinando Targetti, relatore per il titolo I (IRAP) dello schema di decreto legislativo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza locale. In attuazione dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Premessa

Il presente decreto legislativo, che dà attuazione a deleghe contenute nel collegato alla finanziaria per il 1997 (legge n. 662 del 23 dicembre 1996), concerne l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la modifica dell'IRPEF e il riordino della tassazione locale. Queste materie, unitamente alla revisione delle imposte sul reddito di impresa (oggetto di altro decreto legislativo) rappresentano il cuore del processo di riforma fiscale avviato dal Governo.

Con questo provvedimento: si attua un significativo decentramento del prelievo dallo Stato alle regioni e agli enti locali; si attua una drastica semplificazione del sistema tributario e contributivo; si rivede in profondità la tassazione sulle imprese con finalità produttivistiche. Il tutto perseguendo, attraverso il sistema di modifica delle aliquote IRPEF, finalizzata a compensare gli effetti di gettito e redistributivi connessi all'introduzione dell'IRAP, e il sistema delle detrazioni, finalità perequative tra nuclei familiari, infatti la perdita di progressività delle aliquote IRPEF, derivante dall'abolizione del primo e dell'ultimo scaglione, viene bilanciata dalla scalettatura delle detrazioni in funzione inversa rispetto al reddito.

La riforma è disegnata con il vincolo di mantenere parità di gettito, l'invarianza della pressione fiscale complessiva e la parità delle risorse finanziarie disponibili ai diversi livelli di governo.

La riforma connessa all'istituzione dell'Irap**Premessa: basi teoriche, esperienze estere e dibattito italiano**

La logica di questo tipo di imposta risiede nella tassazione del valore aggiunto. Le giustificazioni teoriche della tassazione del valore aggiunto si ritrovano nella letteratura dagli anni '20 ad oggi (Adams 1921, Colm 1939, Studenski 1940, Saraceno 1945, Di Majo 1986, Pola, Gallo, Visco in questi ultimi dieci anni). La logica può essere così espressa «... occorre riconoscere, accanto alla tradizionale capacità contributiva associata alla remunerazione del "businessman" anche una autonoma capacità contributiva associata al "business", come organizzazione complessa che

svolge attività di impresa... Una capacità contributiva autonoma “reale”, separata dalla capacità contributiva “personale” propria dei singoli individui in qualità di proprietari (imposta sul patrimonio), di percettori di reddito (imposte sul reddito) o di consumatori (imposte sul consumo)» (Studenski 1940).

La logica di questa imposta può trovare un fondamento teorico nell'idea che l'impresa ottenga dal settore pubblico delle economie esterne che essa contribuisce a ripagare attraverso un'imposta sulla produzione (si ricorda infatti che mentre l'IVA è un'imposta sui consumi, l'IRAP e un'imposta sulla produzione pur riferendosi entrambe, ma con diversa modalità di calcolo, al valore aggiunto). In altre parole si può pensare al settore pubblico come ad un fattore di produzione.

Lo schema allegato alla relazione chiarisce questo concetto. Nel riquadro 1 abbiamo il Prodotto lordo meno i mezzi di produzione intermedi. Questa differenza determina il prodotto netto, riquadro 2, che è la base imponibile dell'IRAP, d'ora in poi BII. Il Prodotto netto è ottenuto con il concorso dei fattori produttivi interni, riquadro 3, ed esterni, riquadro 4. I fattori produttivi interni sono dati dal lavoro, dal capitale di prestito e dal capitale di rischio. L'economia esterna è data dai servizi statali del territorio e della salute delle persone. Il prodotto netto una volta venduto si trasforma in valore aggiunto, riquadro 5, cioè in reddito che affluisce ai percettori di reddito. I fattori produttivi interni, riquadro 6, ottengono rispettivamente reddito lordo da lavoro (salario diretto ed indiretto e reddito da lavoro autonomo), interessi e utile d'impresa prima delle imposte sul reddito. Il reddito percepito da questi fattori produttivi incorpora il reddito del fattore economie esterne, riquadro 7. L'IRAP è la remunerazione di questo fattore che viene ottenuta sottraendo ai vari fattori produttivi interni una parte del loro reddito. Questo è il motivo per cui l'IRAP è indeducibile dalle imposte personali (IRPEF e IRPEG).

Chiarito questo principio a nostro parere sono prive di fondamento sia l'osservazione che non è chiara quale sia la BII, sia le osservazioni di incostituzionalità basate sulla stessa. Si argomenta che, poichè l'IRAP un'imposta che si paga anche quando l'impresa è in perdita essa contrasterebbe con il principio che un'imposta deve gravare in funzione della capacità contributiva del contribuente. In realtà la BII non è data dall'utile di impresa, ma dal valore aggiunto e la capacità contributiva è riferita ai fattori che producono tale valore e che ottengono un reddito corrispondente. L'impresa, è l'ambito in cui tale creazione di reddito si realizza, e che è soggetta quindi a tale imposta.

Si osserva in aggiunta che anche una parte delle imposte soppresse (si pensi all'ICIAP) non avevano l'utile di impresa a fondamento della loro base imponibile che quelli soppressi erano tutti prelievi che erano levati anche se l'impresa era in perdita. Malgrado ciò non sono state avanzate eccezioni di incostituzionalità.

Un'imposta sulle attività produttive, come l'IRAP, che nella letteratura inglese è chiamata *business tax*, non solo è stata discussa in letteratura, ma ha anche trovato applicazione concreta. L'esperienza estera mostra che l'imposta sulle attività produttive viene generalmente utiliz-

zata da livelli intermedi di governo. A volte a livello di stato in paesi federali come gli Stati Uniti, ad esempio nel Michigan (Single Business Tax) e nel New Hampshire (Business Enterprise Tax), inoltre anche in Australia stanno studiando un'imposta di questo genere per finanziare gli stati; a volte a livello di comuni in stati unitari come in Francia (la Tax Professionnelle) o in stati federali come in Germania (la Gewerbesteuer) e in Canada (Business tax). Bisogna peraltro riconoscere che per i casi europei quelle imposte non hanno la larghezza della base imponibile dell'IRAP, nè il gettito che questa imposta è chiamata ad offrire. Questi paesi stanno studiando un ampliamento e una razionalizzazione dei loro tributi. La legislazione che ci apprestiamo a varare è molto più organica e innovativa rispetto alla legislazione estera.

In Italia il dibattito specialistico su questa imposta si è intrecciato con quello del Federalismo fiscale. Il Rapporto della Commissione del prof. Franco Gallo, «Proposte per la razionalizzazione del Federalismo fiscale», arrivò alla conclusione che era necessario:

sostituire il finanziamento della sanità, basato su contributi e tassa della salute, con una nuova imposta;

dotare le regioni di un tributo proprio di rilevante importanza quantitativa, in modo da potenziare la loro autonomia finanziaria;

razionalizzare e semplificare il prelievo sulle imprese e sul lavoro, sostituendo ad una pluralità di tributi e contributi una sola imposta.

L'istituzione dell'IRAP (IPAR nel Rapporto) assolveva a questo scopo. Era un tributo idoneo alla bisogna a motivo: a. della elevata base imponibile, della possibilità quindi di applicare una sola aliquota o un ventaglio molto piccolo; b. della difficoltà di poterla eludere; c. della maggiore localizzabilità geografica della base imponibile produzione rispetto al reddito.

In alternativa all'IRAP come tributo regionale poteva essere considerato o una compartecipazione all'IRPEF o all'IVA. Con la legge che ci accingiamo a discutere una seppur piccola compartecipazione all'IRPEF è prevista con una aliquota, che come per quel che riguarda l'IRAP, sarà dal 2000 in parte determinabile dalle regioni stesse; in tal modo le regioni disporranno in futuro di due fonti importanti di entrate proprie e di strumenti in parte autonomi per la loro politica fiscale. Si è preferito invece non utilizzare l'IVA, strumento preferito da alcuni autori pur importanti in questo dibattito, come Giarda e Vitaletti, io credo per un valido motivo. Se l'IVA è attribuita dallo stato alle regioni su semplice base pro-capite trarranno un vantaggio relativo le regioni nelle quali c'è maggiore evasione dell'IVA (che è il tributo più evaso) ed esse non saranno stimolate ad operarsi affinché i loro cittadini si comportino in modo fiscalmente corretto. Una diversa attribuzione è complessa dal punto di vista amministrativo.

La sostituzione di molte imposte con l'IRAP

La norma in discussione ha come obiettivo primario quello della semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario. Per questo

scopo essa abolisce molti tributi che nel tempo si erano andati sommandosi e che hanno creato una situazione complessa e confusa, che presenta disparità e irrazionalità di trattamento. I tributi soppressi sono:

i contributi per il servizio sanitario nazionale (compresa la cosiddetta «tassa sulla salute») e altri prelievi contributivi minori;

l'ILOR, che gravava con una aliquota del 16 per cento sull'utile di impresa;

l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, che gravava con una aliquota del 7 per cento;

la tassa di concessione governativa sulla partita IVA;

l'ICIAP, una imposta rozza che aveva come base imponibile su cui veniva esercitata l'attività;

le tasse di concessione comunale.

Tutte queste imposte presentano gravi difetti.

La configurazione del prelievo dei contributi sanitari finalizzato al finanziamento dei servizi sanitari appare obiettivamente distorsiva, sia sul piano equitativo, a causa del loro carattere regressivo e delle ampie disparità di trattamento tra i diversi tipi di reddito, sia sul piano dell'allocazione delle risorse, a causa delle variegate e numerose agevolazioni esistenti. Inoltre, i contributi dovuti sul reddito da lavoro dipendente, di cui parte a carico del lavoratore e un'altra a carico del datore di lavoro (l'aliquota ordinaria è, rispettivamente, dell'1 per cento e del 9,6 per cento), concorrono a formare il noto fenomeno del «cuneo fiscale» tra costo del lavoro e retribuzione netta, generando un prezzo relativo del fattore lavoro elevato.

L'Ilor, come è noto, è stata introdotta nell'ordinamento quale imposta locale attraverso cui si sarebbero dovute finanziare le regioni e gli enti locali. Inoltre, essa aveva lo scopo di attuare una discriminazione tra redditi da lavoro e altri redditi. Le motivazioni che hanno ispirato l'istituzione dell'Ilor sono venute meno: l'Ilor attuale è divenuta di fatto una imposta che grava soltanto sul reddito di imprese in aggiunta all'Irpeg o all'Irpef.

L'Iciap è una imposta sulle imprese commisurate alla dimensione dei fabbricati utilizzati, con aliquota differenziata in funzione ciascuna individuata tipologia di attività e di alcune soglie di reddito. In presenza dell'Ici, questa imposta tende a rappresentare una doppia imposizione per chi è già proprietario dell'immobile. Inoltre, dal punto di vista economico, la sua giustificazione come prezzo pagato per le diseconomie esterne procurate dall'impresa appare quanto mai rozza e assai meno accettabile economicamente di un'imposta che si basa sul valore aggiunto.

L'imposta sul patrimonio netto presenta lo svantaggio che il suo gettito non è anticiclico, aggrava la situazione finanziaria delle imprese nei periodi di recessione; nei periodi di espansione, invece, alla crescita degli utili non corrisponde un maggiore prelievo. Distorce inoltre ulteriormente il sistema impositivo a favore dell'indebitamento rispetto alle altre fonti di finanziamento.

La presenza delle imposte soppresse hanno determinato in Italia una giungla tributaria e un fisco fatto più di eccezioni che di regole. I contributi erano fiscalizzati a volte totalmente, a volte al 2 o al 4 per cento; l'ILOR era applicata ad alcuni contribuenti e non ad altri; fiscalizzazioni a pioggia venivano concessi su base territoriale e/o settoriale. Questa riforma ha il merito di stroncare con coraggio questa giungla fiscale.

Contestualmente all'abolizione di queste imposte viene introdotta la nuova imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). In generale, la soppressione di una pluralità di prelievi con basi imponibili ristrette e aliquote differenziate e l'istituzione di un'unica nuova imposta, con base imponibile larga e aliquota uniforme, comportano di per sé un miglioramento dell'efficienza economica del sistema, riducendo gli effetti distortivi sulle scelte allocative degli operatori. D'altro canto, la scelta di allargare le basi imponibili e ridurre le aliquote è una caratteristica comune alle norme fiscali realizzate nei principali paesi nel corso degli ultimi decenni.

Il vincolo al legislatore delegato è dato dall'invarianza di gettito complessivo. La relazione tecnica stima delle perdite di gettito per l'abolizione dei tributi sostituiti dall'IRAP che ammontano a:

CSN datori di lavoro privati	21.739
CSN lavoratori dipendenti e pensionati	5.770
Tassa sulla salute di chi è soggetto IRAP	9.575
Tassa salute non soggetti IRAP	1.860
Contributi TBC ecc.	2.377
ILOR	19.000
Imposta patrimonio netto	7.000
Tassa concessione partita IVA	815
ICIAP e tasse concessioni comunali	2.500
	Totale ... 70.636

A fronte di queste minori entrate si devono calcolare recuperi di gettito per il fatto che l'abolizione dei tributi anzidetti aumenta la base imponibile di IRPEF e IRPEG. La stima è di 18372 miliardi.

Il gettito da compensare con la nuova imposta regionale è quindi pari a 52.264 miliardi. Le aliquote della nuova imposta data la sua base imponibile (d'ora in poi BII) sono state calcolate per ottenere questo gettito.

Le caratteristiche dell'imposta: base imponibile

L'IRAP è un'imposta generale di tipo reale, che colpisce tutte le attività produttive esercitate sul territorio regionale, sulla base del valore aggiunto. Essa grava sulle attività organizzate idonee a produrre un risultato valutabile economicamente. L'imposta è giustificata per i maggiori costi alle comunità locali derivanti dall'esercizio di dette attività. Attribuendo l'IRAP alle regioni si avvia un processo

di decentramento fiscale, inteso anche a riallineare in capo ai medesimi centri decisionali la responsabilità della spesa con quella del prelievo.

L'Irap assoggetta a tassazione il valore della produzione netta (valore aggiunto), al netto degli ammortamenti, in capo ai soggetti che abitualmente producono beni o servizi, ancorchè non destinabili alla vendita, nel territorio regionale. Sono quindi soggetti passivi le società, gli enti e gli individui che esercitano attività d'impresa, compreso i produttori agricoli, gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, gli organi dello Stato e le amministrazioni pubbliche. La base imponibile della nuova imposta regionale è assai ampia e supera (escludendo le amministrazioni pubbliche) il milione di miliardi.

La base imponibile delle imprese commerciali a contabilità ordinaria (BII) è data dal valore della produzione (A) meno alcuni costi di produzione (B1). Lo schema seguente definisce il valore aggiunto sulla base dei dati del conto economico (articolo 2425 del codice civile), rettificati per determinare il reddito imponibile.

A. Valore della produzione

ricavi vendite e prestazioni
variazione rimanenze semilavorati e prodotti finiti
incrementi immobilizzazioni per lavori interni
altri ricavi e proventi

B1. Costi di produzione deducibili

input: materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
servizi
godimento di beni di terzi
ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali
variazione delle rimanenze degli input
oneri diversi di gestione

BASE IMPONIBILE IMPRESA PER IRAP

$$BII = A - B1$$

B2. Costo del lavoro (articolo 2425 c.c.)

salari e stipendi
oneri sociali
TFR
trattamento di quiescenza e simili
altri costi (contributi pagati ai dipendenti per pasti, prestazione sanitarie liberalità, ecc.)

MARGINE OPERATIVO LORDO

$$MOL = BII + 001 B2$$

C. Oneri finanz. (int. pass.) ; D. Proventi finanz. (int. att.) ; E. Oneri straordinari F. Proventi straordinari

UTILE LORDO

$$UL = MOL - C + D - E + F$$

$$BII = UL + C - D + E - F + B2$$

La base imponibile per le banche è data dalla differenza tra la somma di interessi attivi, quote di fondi comuni, commissioni, plusvalenze crediti e la somma di interessi passivi, commissioni passive, perdite su crediti e ammortamenti.

Per le assicurazioni la base imponibile è data dalla differenza tra la somma di premi e proventi di investimenti mobiliari e la somma di provvigioni, pagamento di sinistri, perdite su investimenti immobiliari, variazione delle riserve tecniche, obbligatorie e ammortamenti.

Per i professionisti la base imponibile è data dalla differenza tra i compensi e i costi sostenuti per l'esercizio dell'attività, compresi gli ammortamenti, ma esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Per i lavoratori autonomi la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione.

Per gli enti non commerciali la base imponibile è data dalle retribuzioni corrisposte al personale dipendente e i compensi per collaborazione coordinata e continuativa.

Si invita il Governo, ad adeguare tale normativa con la legge istitutiva delle Onlus e fare esplicito riferimento alle stesse.

Nella determinazione della base imponibile non sono ammessi in deduzione i compensi erogati a terzi in esecuzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Sono invece ammessi in deduzione i contributi INAIL (è un'agevolazione ai settori con elevata pericolosità del lavoro) e il 50 per cento delle spese relative ad apprendisti e personale assunto con contratto di formazione lavoro (è un'agevolazione all'assunzione di giovani).

La Commissione ritiene che oltre all'INAIL dovrebbe essere escluso dalla BII contributi pagati all'IPSEMA (la ex cassa marittima) che svolge per i marittimi le stesse funzioni dell'INAIL.

Nei casi in cui il contribuente operi in diverse regioni la ripartizione della base imponibile avviene in proporzione al costo del personale addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione. Per le aziende di credito si fa riferimento alla ripartizione regionale dei depositi bancari; per le assicurazioni alla ripartizione dei premi incassati; per le aziende agricole alla localizzazione del terreno.

Si invita il governo a tener conto delle seguenti osservazioni e anomalie per porvi rimedio:

La Commissione ritiene che vestiario, mensa aziendale, regali per festività, corsi di formazione, colonie ecc.. rientrino nella BII e in ogni caso invita il Governo a chiarire in merito.

La Commissione ritiene che l'esclusione degli interessi sul leasing configuri un sistema di non neutralità riguardo ai finanziamenti aziendali. Si invita pertanto il Governo ad inserire anche tali interessi nella base imponibile. La difficoltà tecnica di scorporare la parte interessi da quella capitale impone di calcolare la prima su base forfettaria, prendendo a riferimento il tasso di sconto, eventualmente aumentato.

Si ripercuote sulla BII la incertezza interpretativa dell'art 2425 e della IV direttiva CEE sul significato di oneri e proventi «straordinari» chiarisca il Governo se intende con «straordinario» essere evento eccezionale oppure estraneo all'attività caratteristica o all'attività normale.

Per quel che riguarda la localizzazione su più regioni il periodo minimo di permanenza su una regione dei dipendenti previsto in tre mesi è forse troppo breve per la contabilità delle PMI, sicuramente lo è per i circhi viaggianti. In tali casi l'IRAP dovrebbe essere pagata dove la società ha la sede legale.

Il lavoratore dipendente che svolge un'attività di telelavoro dovrebbe essere attribuita alla regione ove ha sede il datore di lavoro.

La Commissione ritiene che le quote di ammortamento accelerato debbano rientrare nella BII l'ammortamento accelerato. Il maggior introito può servire a coprire i minori introiti che derivano da altri suggerimenti che sono qui formulati.

Le modifiche richieste circa l'estensione della BII agli interessi sul leasing e agli ammortamenti accelerati rischia di ricadere con particolare intensità sul settore dell'autotrasporto. Il governo valuti quali provvedimenti attenuativi siano opportuni.

Aliquote

L'aliquota di base è fissata al 4,25 per cento.

Trascorsi due esercizi, le regioni potranno esercitare la facoltà di maggiorarla fino a un punto percentuale, e di differenziarla tra categorie di contribuenti e tra settori di attività.

Tale misura rappresenta, data la stima della base imponibile, l'aliquota di invarianza per il settore privato dell'economia. Essa, cioè, permette di ottenere il gettito necessario per compensare le mancate entrate dovute all'abolizione dei tributi e contributi prima citati (dovuti dalle imprese e dai lavoratori autonomi), al netto del recupero di gettito per IRPEF e IRPEG indotto dall'abolizione degli stessi prelievi.

Il mancato gettito dei contributi sanitari a carico dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, nonché della tassa sulla salute versata dai contribuenti che non saranno assoggettati all'IRAP, troverà invece compensazione nella rimodulazione dell'IRPEF.

Per le amministrazioni pubbliche, rispondendo ad esigenze di semplicità amministrativa e in ossequio ai principi stabiliti dalla legge delega, sono state fissate aliquote eguali a quelle attualmente vigenti per i contributi sanitari. Questa scelta, che elimina l'esigenza di attuare complesse redistribuzioni compensative interne al comparto delle pubbliche amministrazioni, è senz'altro ragionevole nel periodo transitorio, ma non

è giustificabile a regime. Sarà quindi necessario intervenire nuovamente in futuro su questa materia, prevedendo il riallineamento all'aliquota di base fissata per il settore privato e mettendo a punto le modalità con cui attuare la redistribuzione dei flussi finanziari tra lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche e le regioni.

Siccome la riforma avrebbe comportato un aggravio fiscale per il settore agricolo e un beneficio per quello delle banche e assicurazioni sono state previste nella fase di transizione delle aliquote diverse per gli agricoltori, per i quali nei tre anni 1998/2000, sono previste aliquote del 3, 3,5 e del 4 per cento, e per banche e assicurazioni, per le quali sono previste aliquote del 5, 4,75 e del 4,5 per cento.

Entrata in vigore e acconto

La riforma entrerà in vigore nel 1998. Per quell'esercizio i contribuenti non saranno quindi tenuti al pagamento dei contributi e i tributi soppressi, ma solo dei saldi riferiti all'esercizio 1997. Nel 1998, contestualmente a quelli delle imposte dirette (a maggio e a novembre), verranno versati i primi acconti dell'IRAP, sulla base di un imponibile calcolato sulle risultanze del bilancio 1997. Le misure degli acconti sono fissate in modo da garantire la parità di gettito, in termini di cassa, in ciascun anno del triennio 1998-2000. Opportune disposizioni regolano i rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo in modo da garantire per ciascuno di essi l'invarianza delle risorse finanziarie, rispetto al vecchio regime. Ovviamente, se l'andamento del gettito dell'IRAP risultasse, già nel corso del 1998, difforme rispetto alle previsioni, si provvederà con decreti correttivi (come previsto dall'articolo 3, comma 144, lettera r) della legge 662 del 1996), a ritoccare la misura degli acconti e l'aliquota di base.

Per il primo acconto di imposta l'acconto da versare in due rate di pari importo è commisurato al 120 per cento dell'imposta figurativa sul valore della produzione netta dell'anno precedente.

Per quanto riguarda l'acconto da versare per il 1998 si invita il Governo a precisare se, analogamente a ciò che avviene per l'IRPEF, non è soggetto a sanzioni il contribuente che versi l'acconto sulla base dell'imposta effettiva che stima correttamente di dover pagare.

Si invita inoltre il Governo di precisare che il contribuente può recuperare l'eventuale credito d'imposta nella dichiarazione dell'anno successivo o richiedendo il rimborso.

Decentramento fiscale

La riforma persegue l'obiettivo del decentramento fiscale con l'attribuzione alle regioni della gran parte dell'IRAP e di un'addizionale sull'IRPEF. Quest'ultima addizionale è prevista essere dello 0,5 per cento nei primi due anni. Questa addizionale non comporta un aumento della pressione fiscale sui contribuenti perchè della stessa misura sono ri-

dotte le aliquote erariali. A regime ogni regione potrà aumentare questa aliquota fino all'1 per cento.

Non tutto il gettito dell'IRAP confluirà alle regioni. Per i primi due anni una parte andrà allo Stato per la gestione dell'imposta e per la compensazione della perdita della patrimoniale. Un'altra parte andrà ai comuni e alle province sotto forma di compartecipazione al gettito dell'imposta. Per i primi due anni questo trasferimento sarà commisurato al gettito che comuni e province perdono in seguito alla abolizione dei tributi soppressi dall'IRAP. Dal terzo anno queste trasferimenti saranno sostituiti rispetto alla base, da addizionali le cui aliquote saranno tali da garantire un gettito pari a quello delle imposte sopresse. L'aliquota di base dell'IRAP (oggi 4.25) sarà diminuita della somma di queste aliquote addizionali. Sulla base di una legge regionale ogni comune potrà poi istituire una di addizionale di importo fino a 1,5 volte tale l'aliquota di addizionale. Le regioni possono poi aumentare dell'1 per cento delle aliquote di base.

Avremo quindi a regime sei aliquote: l'aliquota di base dell'IRAP del 4,25 per cento; l'addizionale IRPEF dello 0,5 per cento, comune a tutte le regioni; un'ulteriore addizionale IRPEF fino ad un ulteriore 0.5 per cento a discrezione regionale; le aliquote addizionali comunale e provinciale di base all'IRAP (che vanno a deduzione dell'aliquota di base regionale) che vanno definite sulla base dei trasferimenti passati; le ulteriori aliquote addizionali all'IRAP a discrezione comunale fino ad 1,5 volte l'addizionale di base comunale e provinciale; l'ulteriore aliquota addizionale regionale dell'1 per cento.

Rispetto alla situazione vigente le risorse attribuite alle regioni aumentano. Al 1996 i contributi sanitari (compresa la cosiddetta «tassa sulla salute») ammontano a 51 mmd circa (comprendendo i contributi sanitari pagati dalle regioni stesse). Con l'entrata in vigore di questa legge la quota che è attribuita alle regioni è data 4a1 gettito complessivo (che grava cioè sul settore privato e pubblico) dell'IRAP, che è di 66 mmd, a cui va sottratto circa 7 mmd (solo per due anni) che vanno allo Stato e 2,5 mmd che vanno a province e comuni; a questa cifra vanno aggiunti 4,5 mmd di addizionale IRPEF. L'incremento è di 61-51, cioè 10 mmd.

A motivo della delega nei primi due anni le Regioni non potranno disporre di questo maggior gettito (la delega infatti dice che il decreto legislativo non deve comportare variazione delle risorse finanziarie per i diversi livelli di governo). A partire dal 2000 saranno varate norme relative alla perequazione regionale e alla revisione del finanziamento della sanità. Da quella data le regioni disporranno di due fonti di gettito che potranno anche essere manovrate (operando sulle aliquote addizionali) secondo autonome scelte politiche ed economiche.

A differenza dei contributi sanitari, che gravano solamente sulle retribuzioni lorde del lavoro dipendente, le nuove imposte consentono di modulare la politica tributaria regionale sia sul complesso delle attività produttive della regione, sia sulle famiglie, entro margini di autonomia consistenti: un punto percentuale di aliquota IRAP equivale, a livello nazionale, a circa 12.000 miliardi di gettito dal settore privato; mezzo

punto percentuale di addizionale IRPEF equivale a circa 4.600 miliardi. Si deve anche considerare la facoltà che avranno le regioni di determinare aliquote dell'IRAP differenziate per settori e tipologie di contribuenti. Questo assetto del finanziamento delle regioni potrà essere opportunamente modulato nel futuro, ampliando il gettito regionale secondo le esigenze che potranno derivare dal trasferimento di nuove funzioni, oggi di competenza dello Stato.

Detto questo tuttavia considerato che l'addizionale comunale e provinciale differenzerebbe le aliquote IRAP tra comuni di una stessa regione. Questo, a nostro parere, darebbe luogo a notevoli complicazioni nelle dichiarazioni dei contribuenti. Per questa ragione si suggerisce al Governo di non esercitare la delega sull'addizionale comunale e provinciale dell'IRAP. Si suggerisce ulteriormente al Governo di prevedere maggiori trasferimenti ai comuni e alle provincie, sotto forma di quota parte delle aliquote IRPEF, in connessione con il trasferimento di maggiori compiti a tali enti che derivano dall'operare della legge Bassanini e dai nuovi dettati della Costituzione modificata.

Da ultimo va fatto rilevare che il decreto legislativo prevede che dal 2000 le regioni possano disciplinare le procedure applicative dell'IRAP e l'espletamento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione. Le regioni che non saranno in grado di assolvere a tali compiti possono stipulare con il Ministero una convenzione affinché sia il Ministero a svolgere queste attività.

Affinchè le regioni giungano preparate a questo appuntamento si invita il Governo a iniziare fin da subito un processo di sinergia e dialogo con le regioni e a destinare ad esse una quota della capacità operativa per la riscossione e a concordare con esse i piani di verifica per l'accertamento.

Il finanziamento della sanità

L'attuale sistema sanitario nazionale (SSN) italiano data dal 1980. Nel 1996 la spesa complessiva ammonta a circa 100 mmd. Le disponibilità finanziarie complessive del SSN derivano da quattro fonti: 1. Contributi degli assistiti (contributi sanitari nazionali e tassa sulla salute); 2. Entrate dirette degli enti pubblici (ticket); 3. Fondo Sanitario Nazionale (FSN) a carico del bilancio pubblico; 4. Partite delle regioni a statuto speciale (un giroconto). Il FSN dispone di due fondi uno in conto capitale gestito dal Ministero del Bilancio; l'altro, detto FSN di parte corrente (FSN-PC), gestito dal ministero del Tesoro. Al nostro fine è quest'ultimo che ci interessa.

Il FSN-PC è annualmente distribuito tra le regioni secondo una delibera del CIPE su proposta del Ministero della Sanità, sentita la conferenza stato-regioni. I criteri di ripartizione sono un misto di ripartizione pro-capite e di ripartizione storica.

Ogni regione a statuto ordinario dispone quindi a tutt'oggi delle seguenti tre entrate: FSN, Contributi sanitari Entrate dirette. Purtroppo dal 1992 in poi queste entrate non sono state sufficienti a coprire le spese,

la cui dinamica è stata spesso fuori controllo; si è così creato ogni anno un disavanzo stabile. Solo recentemente tale disavanzo si è ridotto, ma non annullato (nel 1996 è circa il 3 per cento del FSN, dopo essere stato mediamente più del 7 per cento dal 1990 al 1994).

Va inoltre illustrato un altro punto. Nel 1970 (legge 281) fu costituito un fondo comune regionale in cui erano confluiti finanziamenti provenienti da altre leggi (sul trasporto regionale e per lo sviluppo regionale). Con la legge 549 del 1995, legge collegata alla Finanziaria per il 1996, si è stabilito che, a decorrere dal 1996, questo tipo di trasferimenti a favore delle regioni (che avevano raggiunto la cifra di 11.280 md) vengono a cessare. Alle regioni a statuto ordinario venne peraltro data, con quella legge, una compartecipazione all'accisa sulle benzine per autotrazione erogate al consumo nel territorio regionale, nella misura di 350 lire al litro, nonché l'intero ammontare dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (per un ammontare complessivo di 6.862 md). Con la stessa legge si istituì un Fondo perequativo (dotato della differenza tra le due cifre suddette e cioè di lire 4.418, ridotto l'anno successivo a 3.788 md) determinato inizialmente in modo da compensare ciascuna regione delle proprie minori entrate a motivo dei trasferimenti soppressi al netto delle accise di loro spettanza. È evidente che questo fondo perequa nel senso che distribuisce di più a quelle regioni che dalla compartecipazione regionale alle accise ottengono una minore copertura (rispetto alle regioni più ricche) dell'ammontare dei trasferimenti soppressi (ad esempio il Fondo Perequativo dai 3.788 md di dotazione ne dà 0 alla Lombardia e 880 alla Campania).

Con la riforma oggetto di discussione ogni regione a statuto ordinario verrà quindi a disporre di tre entrate: la dotazione propria del FSN; la ripartizione del FSN; le entrate dirette (ticket). La dotazione propria di ogni regione del FSN sarà data dall'addizionale IRPEF e dal 90 per cento del gettito dell'IRAP al netto delle quote attribuite allo stato di cui si è detto più sopra. La ripartizione del FSN seguirà le procedure prima descritte (assegnazione attraverso il CIPE ecc.). Il disavanzo sarà coperto da un'integrazione quantificata dalla legge finanziaria. Non si prevedono quindi, né è questa la sede adatta, di trovare delle forme di eliminazione del piè di lista e dei connessi disavanzi.

L'obbligo di utilizzare il 90 per cento dell'IRAP per la sanità è relativo solo ai primi due anni. Esso costituisce un mero accorgimento amministrativo, volto a consentire un passaggio agevole dal vecchio al nuovo sistema di finanziamento senza modifiche nel livello di redistribuzione delle risorse oggi vigente (come richiesto dalla delega). Se in una regione il 90 per cento dell'IRAP netta è superiore (o inferiore) a quanto prima otteneva dai contributi degli assistiti che vengono soppressi (contributi sanitari e tassa della salute) la differenza in meno (o in più) sarà compensata dai trasferimenti del FSN, che svolge quindi una prima funzione perequativa.

Rivolte a consentire un passaggio agevole dal vecchio al nuovo sistema sono anche le norme che stabiliscono il riversamento allo Stato delle eventuali eccedenze di risorse proprie di cui alcune regioni potrebbero trovarsi a godere, come pure il ristoro delle eventuali decurtazioni

di cui altre potrebbero soffrire rispetto alla situazione precedente. Infatti per le regioni a statuto ordinario il 10 per cento dell'IRAP al netto della compartecipazione di comuni e provincie può essere superiore al Fondo perequativo che individualmente esse percepiscono con la vecchia normativa. Si possono quindi determinate eccedenze positive e negative. Queste confluiranno dal 1998 in un fondo di compensazione interregionale che sostituirà il fondo perequativo che scomparirà a decorrere dal 1999.

Osservazioni sul federalismo fiscale e sul finanziamento della sanità

Va rilevato che con il sistema prospettato non vengono attribuite alle regioni risorse sufficienti per poter finanziare interamente la spesa corrente annullando tutti i trasferimenti da parte dello stato. Neanche la Lombardia coprirebbe la propria spesa totale e neppure tutta quella sanitaria (si ricorda che la spesa sanitaria rappresenta una quota dal 70 all'80 per cento del complesso delle spese regionali). Per raggiungere l'obiettivo della completa autonomia finanziaria solo attraverso l'IRAP l'aliquota avrebbe dovuto essere del 9 per cento. Questa aliquota non solo è al di fuori della forcella stabilita dalla delega, ma sarebbe anche troppo alta riferita ad un tributo che abbia la natura di imposta sulla produzione, quale è l'IRAP. Questo significa che, anche a regime, si prevede che lo stato mantenga trasferimenti verticali alle regioni. La qual cosa non è in contrasto con l'intendimento del governo di mantenere un ruolo dello stato nel finanziamento della sanità in quanto l'offerta di sanità è considerato un bene ad esplicito «interesse nazionale».

Con la legge sull'IRAP non si poteva certo porre rimedio ai problemi delle modalità di finanziamento della sanità, nè della finanza locale (ricerca dell'equilibrio tra autonomia e perequazione). Si sono solo creati strumenti che possono essere utili allo scopo. Questi strumenti per due anni sono vincolati, affinché il legislatore in questo arco di tempo possa trovare soluzioni ai due problemi seguenti:

1. Il problema del finanziamento della sanità richiede che a regime venga definito: a. un criterio che stabilisca lo zoccolo di finanziamento statale pro-capite; b. la quota di finanziamento regionale pro-capite (che può essere diversa da regione a regione); c. l'eliminazione del disavanzo.

2. L'autonomia fiscale dovrebbe lasciare ad ogni regione la libertà di spendere a suo piacimento tutte le risorse a sua disposizione (tributi propri, compartecipazione e addizionali). La perequazione interregionale dovrebbe riguardare il complesso dei proventi che le regioni ottengono.

Riguardo alla perequazione va chiarito che con l'introduzione della norma in discussione esisteranno due meccanismi perequativi relativi a due tributi passati: il FSN perequerà le diversità di gettito tra regioni che il 90 per cento dell'IRAP netto più l'addizionale IRPEF determinerà rispetto ai contributi degli assistiti (che sono stati soppressi); il Fondo

perequativo orizzontale perequerà le diversità di gettito tra le regioni che il 10 per cento dell'IRAP netto determinerà rispetto al vecchio Fondo Perequativo, che a sua volta era stato istituito per perequare il gettito delle accise sulla benzina rispetto a trasferimenti statali alle regioni. È evidente che questo è un meccanismo farraginoso e che tra l'altro esclude la perequazione relativa all'altra importante fonte di gettito regionale, le tasse automobilistiche.

Riordino della tassazione locale

Di non secondaria rilevanza, poi, sempre nel quadro del federalismo fiscale, è l'intervento di riordino della tassazione locale, contenuto nel Titolo III. In questo caso, si è potenziata l'autonomia tributaria delle provincie, con l'istituzione dell'imposta provinciale di trascrizione sui veicoli (che sostituisce le vigenti imposta erariale e addizionale provinciale), e si è rafforzata l'autonomia finanziaria dei comuni e delle provincie, con la devoluzione, rispettivamente, del gettito dell'imposta di registro sugli immobili e dell'imposta sui premi assicurativi relativi alla responsabilità civile sui veicoli. Ma, soprattutto, si è inteso rafforzare in misura significativa il potere regolamentare dei comuni e delle provincie nella determinazione e nella gestione dei propri tributi, consentendo di trasformarne alcuni in canoni (Tosap e tassa sulla pubblicità) e di manovrare con maggiore autonomia l'ICI. L'esigenza di consentire agli enti locali di completare i necessari adempimenti deliberativi e regolamentari e di garantire al contribuente trasparenza e certezza spiega la scelta di far decorrere gran parte del riordino della tassazione locale a partire dal 1999.

Effetto sulla semplificazione degli adempimenti

La riforma sostituisce una sola imposta a ben sette tributi e contributi (considerando la tassa della salute distinta dai contributi sanitari). L'Irap è una imposta semplice da applicare e non richiede alcune sistemi di contabilità aggiuntiva. Infatti si debbono assumere le voci contabili rilevate a fini civilistici corrette in base a quelle le disposizioni tributarie ai fini delle imposte sui redditi. La ripartizione della base imponibile tra più regioni avviene applicando la quota di costo del lavoro impegnato in ciascuna regione (dato, questo, già in possesso delle imprese; i contributi sanitari sono versati nella regione in cui ha la residenza il dipendente). Inoltre la dichiarazione dell'IRAP avverrà contestualmente a quella dell'IRPEF-IRPEG e IVA. E offrirà la possibilità di compensazione Immediata tra debiti e crediti. Stime svolte da associazioni di categoria hanno quantificato un risparmio di costi amministrativi oltremodo significativo.

Si suggerisce al Governo di specificare che la dichiarazione dell'IRAP venga presentata in un unico modello insieme alla dichiarazione IRPEF-IRPEG e IVA e che sia consentito, come affermato nel de-

creto legislativo sulle semplificazioni, la compensazione tra debiti e crediti derivanti dalle suddette imposte.

Effetto sul costo del lavoro

A livello macroeconomico la diminuzione del costo del lavoro è valutabile, data l'aliquota di base dell'IRAP, in poco meno di un punto percentuale. Ovviamente si tratta di un dato medio.

A livello settoriale, o territoriale, la diminuzione del costo del lavoro si registra laddove l'aliquota effettiva sostenuta dal datore di lavoro (al netto della fiscalizzazione) per i contributi sanitari per il contributo assistenza malattia e per la TBC è superiore al 6 per cento circa. Infatti siccome l'IRAP si applica al costo del lavoro che è mediamente 1,36 volte la retribuzione sulla quale vengono calcolati i contributi sanitari, l'aliquota di indifferenza sarà data da $4,25 \text{ per cento} \times 1,36 \cong 5,8 \text{ per cento}$. Se poi si vuole calcolare non già il confronto sul costo del lavoro, ma la profittabilità relativa dell'assunzione di un lavoratore nelle due configurazioni fiscali, dovremo moltiplicare detta percentuale per 1,3 per tener conto della indeducibilità a fini IRPEG dell'imposta IRAP pagata sul costo del lavoro (mentre i contributi sanitari erano detraibili). Si è scelto il moltiplicatore 1,3 anziché 1,37 (l'IRPEG è il 37 per cento) per tener conto di imprese in perdita e del congiunto effetto della DIT. E perchè alcune imprese sono tassate in base IRPEF e hanno quindi una aliquota inferiore al 37 per cento. In tal caso l'aliquota di indifferenza risulta essere del 7,5 per cento. Se si tiene conto che oggi l'aliquota formale per contributi sanitari, contributi assistenza malattia e TBC è pari all'11,81 per cento, ci si può rendere conto che nella più parte dei casi la riforma fiscale porterà ad una diminuzione del costo del lavoro e ad una maggior convenienza rispetto a prima ad assumere lavoratori.

L'introduzione dell'IRAP può significare un aumento del costo del lavoro per quelle imprese con lavoro dipendente ad alto reddito a causa della regressività dei contributi sanitari. Va tuttavia considerato che il 92 per cento dei lavoratori dipendenti è sotto i 60 milioni di imponibile e quindi per la più parte delle imprese l'introduzione dell'IRAP significherà una riduzione del costo del lavoro.

Circa il costo del lavoro bisogna distinguere tre settori. Dai dati sugli oneri sociali desunti dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese e da stime del TFR si può affermare che:

A. Nel settore industriale il costo del lavoro diminuisce costantemente per le imprese non fiscalizzate (circa 3 per cento) e diminuisce, ma poco in quelle fiscalizzate del Nord (-0,2 per cento circa) e in quelle fiscalizzate del Sud (circa 0,5 per cento);

B. Nel settore del commercio e dell'edilizia la percentuale di fiscalizzazione è minore e quindi il vantaggio è maggiore.

Peraltro, l'esclusione dalla base imponibile dell'IRAP dei contributi obbligatori per l'assicurazione sugli infortuni, che risponde anche al principio di equiparare il trattamento economico di questi costi a quello

dei premi assicurativi su beni e mezzi di produzione, intende incidere in modo differenziato sui diversi settori, recando uno sgravio relativamente più consistente per quei settori di attività (manifatturiero, costruzioni) che presentano mansioni più rischiose e che godevano di un livello di fiscalizzazione dei contributi sanitari relativamente elevato.

Inoltre, in considerazione di obiettivi di politica occupazionale, in particolare nei confronti delle generazioni più giovani, è stato disposto che la metà del costo del lavoro relativo agli apprendisti e ai dipendenti assunti con contratti di formazione lavoro sia escluso dalla base imponibile dell'Irap.

Lavoro e IRAP a regime

Si afferma che l'Irap a regime peserà di più sulle imprese che assumeranno più lavoratori. Bisogna chiarire. Se si produce lo stesso prodotto allo stesso valore con due tecniche diverse una che produce con più salario, l'altra, più capitalizzata, con più utile la proposizione non è vera perchè l'Irap colpisce la sommatoria del valore aggiunto a prescindere da come è ripartito tra i fattori.

In realtà il fisco è non neutrale quando genera un «cuneo fiscale», cioè aumento il costo del lavoro rispetto al costo del capitale: cosa che succede con i contributi sanitari.

Una politica fiscale dell'occupazione sarà efficace operando non già riducendo la BII di una parte del reddito da lavoro, bensì riducendo gli oneri sociali.

Si afferma che l'IRAP inducendo l'«outsourcing» ha effetti negativi sulla domanda di lavoro. Innanzitutto va chiarita che questo è vero solo se l'«outsourcing» è verso l'estero. Peraltro va fatto presente che la delocalizzazione all'estero di attività produttive è soggetta a molti fattori. Il costo del lavoro è solo uno di questi. Esso opera quando il differenziale è molto rilevante, si giudica che l'aliquota di 4,25 per cento sia troppo bassa per esercitare gli effetti significativi in tal senso.

Difesa dei contribuenti più deboli con agevolazioni settoriali e territoriali

Riguardo alle speciali agevolazioni territoriali e settoriali, va notato innanzitutto che la riforma dell'IRAP potrebbe creare problemi alle imprese ubicate nel Mezzogiorno, per le quali soltanto nell'anno 2000, in base agli accordi presi nel 1995 con la Commissione Europea, la fiscalizzazione dei contributi sanitari sarà allineata a quella vigente nel resto del Paese. In altri termini, l'introduzione dell'IRAP anticiperebbe gli effetti dell'allineamento. Si è perciò previsto che le imprese meridionali attualmente agevolate possano portare in detrazione dall'IRAP dovuta l'ammontare del differenziale di fiscalizzazione vigente fino all'anno 2000.

Per ragioni analoghe è stata prevista la possibilità di dedurre dall'imponibile IRAP gli utili che, in base alla previgente normativa sul-

le aree depresse, avrebbero goduto dell'esenzione decennale dall'ILOR. Per le aree depresse è stata prevista anche una speciale agevolazione per le nuove attività produttive, concedendo un dimezzamento dell'IRAP (comunque entro il limite massimo di 5 milioni d'imposta) per i primi tre anni dall'inizio dell'attività; per le aree di cui all'obiettivo 1 la durata dell'agevolazione è estesa a sei anni.

Riguardo alle specificità per i diversi settori di attività, si è constatato che il settore dell'intermediazione finanziaria godrebbe, mediamente, di uno sgravio consistente, mentre i produttori agricoli soffrirebbero di un aggravio significativo. Tenuto anche conto che il primo settore è interessato da altri provvedimenti agevolativi, connessi con la sua ristrutturazione, mentre il secondo è stato recentemente oggetto di inasprimenti (in particolare, dalle modifiche del regime speciale dell'IVA), si è deciso di applicare aliquote difformi da quella base, prevedendo comunque un graduale riallineamento verso tale aliquota.

Alleggerimento della imposizione sulle imprese

La riduzione del livello di tassazione sugli utili è facilmente verificabile: l'aliquota legale combinata IRPEG-ILOR, per effetto dell'abolizione dell'ILOR, passa dal 53,2 per cento al 37 per cento. Tenuto conto che l'IRAP assoggetta a tassazione anche la quota di valore aggiunto costituita dai profitti, l'aliquota IRAP si colloca sul 41,2 per cento, circa 12 punti percentuali in meno rispetto al livello oggi vigente. Occorre poi considerare l'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto (nonché dell'ICIAP); si può presumere che, in condizioni «normali» di redditività, l'imposta sul patrimonio netto equivalga a una tassazione di almeno il 4-5 per cento sui profitti; quindi, si può concludere che la riforma consente una riduzione permanente della tassazione degli utili dell'ordine di 16-17 punti percentuali.

Riguardo alle scelte di finanziamento delle imprese, verrà fortemente ridotta l'attuale discriminazione di trattamento fiscale, che favorisce fortemente l'indebitamento rispetto all'autofinanziamento e al capitale di rischio. Ciò è conseguenza della rilevata riduzione della tassazione sui profitti, dell'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto (che non colpisce l'indebitamento) e del fatto che l'IRAP aumenta il costo fiscale dell'indebitamento, in quanto gli interessi passivi sono una componente della sua base imponibile. Si avrà quindi un sistema fiscale più neutrale, che incentiverà un maggiore ricorso all'autofinanziamento e al capitale di rischio. Contemporaneamente, sarà incoraggiata la patrimonializzazione delle imprese.

Effetti sulle imprese dell'introduzione di IRAP e DIT

Il processo di aggiustamento delle imprese sarà significativamente agevolato dalla revisione della tassazione sul reddito di impresa basata sulla introduzione dell'aliquota IRPEG ridotta, la cosiddetta *Dual Inco-*

me Tax (DIT), che potrà produrre significativi risparmi di imposta per le imprese che sapranno utilizzare consapevolmente il nuovo strumento, incrementando il capitale proprio. Questa revisione interagisce strettamente con le innovazioni contenute nel presente decreto; nonostante la diversità dei veicoli legislativi, gli interventi sono legati da forti legami di complementarità e di coerenza, e configurano una riforma fiscale unitaria. Gli effetti combinati della manovra sull'IRAP e dell'introduzione della DIT possono sintetizzarsi nei seguenti punti:

la DIT rafforza gli effetti dell'IRAP sulle scelte finanziarie delle imprese, restringendo ulteriormente il divario nel trattamento fiscale del finanziamento con capitale proprio e con capitale di debito; infatti la DIT riduce l'imposizione sui redditi derivanti da nuovi investimenti finanziati con capitale proprio;

il meccanismo agevolativo della DIT consente alle imprese che sono maggiormente penalizzate dall'introduzione dell'IRAP a causa di una quota di oneri finanziari sul valore aggiunto relativamente più elevata e di una bassa capitalizzazione, di compensare questa penalizzazione con una agevolazione più consistente rispetto a quella riservata alle società più capitalizzate e meno indebitate, purchè aumentino il capitale proprio. In altri termini, le società più solide e redditizie sono agevolate dalla riforma IRAP, mentre quelle che hanno usato il debito per ridurre l'onere dell'imposta, o sono in oggettiva difficoltà, possono ottenere riduzioni di imposta significative purchè riportino i capitali in azienda o procedano comunque a capitalizzarsi con l'obiettivo di uscire dalla situazione di bassa redditività ed elevato indebitamento;

gli effetti della DIT sono destinati a cumularsi nel tempo mano a mano che aumenta la base di commisurazione della remunerazione agevolata e ciò può consentire processi di aggiustamento consistenti in un arco di anni relativamente breve.

Circa gli effetti congiunti IRAP e DIT va tenuto presente che l'effetto di riduzione del carico fiscale sulle imprese prodotto dalla DIT è limitato a quei soggetti economici che ne hanno diritto e cioè i soggetti che, per legge, sono tenuti alla tenuta della contabilità ordinaria. Valuti il Governo l'opportunità di consentire a tutti i soggetti economici che intendano scegliere di tenere stabilmente la contabilità ordinaria di godere dei benefici della DIT.

Interessi passivi come base imponibile dell'IRAP

L'imposizione sugli utili (abolizione dell'ILOR) e l'assoggettamento degli oneri finanziari all'IRAP rende meno vantaggioso il ricorso al capitale di debito e incentiva l'utilizzo del capitale di rischio.

Circa il fatto che questo penalizzi le imprese fortemente indebitate va considerato quanto segue:

A. la DIT opera sugli incrementi di patrimonializzazione e quindi è particolarmente vantaggiosa per le imprese sotto capitalizzate e indebitate che intendono ricapitalizzarsi;

B. il costo del debito negli ultimi due anni è diminuito di 4/5 per cento mentre l'aliquota IRAP su un costo del debito che oggi si aggira dell'8/9 per cento comporta un aumento solo di un terzo di un punto percentuale;

C. la riduzione della domanda di credito alle banche indurrà alle stesse a diminuire il prezzo di offerta (cioè a ridurre lo spread tra saggi di interessi attivi e passivi) tanto più quanto più il sistema bancario è concorrenziale.

Minimizzazione degli effetti redistributivi rispetto alla situazione attuale

Operando a parità di gettito, la manovra produrrà ovviamente una redistribuzione del carico fiscale. Gli effetti di impatto risulteranno favorevoli, a parità di altre condizioni, per le imprese poco indebitate, per quelle molto patrimonializzate e per quelle maggiormente in utile. Risulteranno invece penalizzate, come è ovvio, le imprese che si trovano in situazioni opposte. Nel complesso, la riforma tenderà a fare pagare di più le imprese che fino ad ora hanno contribuito all'erario relativamente poco; alleggerirà invece l'onere del prelievo per quelle che, nel regime vigente, sono state maggiormente tassate.

In base a recenti studi effettuati sui bilanci di un campione di società, risulta che quelle che beneficeranno di uno «sconto» dalla riforma si caratterizzano per pagare un ammontare di imposte e contributi in base alla legislazione attuale pari a circa 2 o 3 volte l'ammontare pagato dalle società che invece subiranno un aumento del prelievo dopo la riforma. Risulta confermato che trarranno benefici dalla riforma le società con utili elevati e più patrimonializzate; saranno invece penalizzate quelle con utili bassi e forti interessi passivi. Tuttavia anche a merito della connessa riforma delle aliquote IRPEF, l'introduzione dell'IRAP non ridurrà il reddito disponibile di soggetti o imprese piccole.

Effetti redistributivi sono l'inevitabile conseguenza della riforma. Sterilizzare completamente tutti gli effetti penalizzanti avrebbe comportato una perdita di gettito oggi insostenibile per il bilancio pubblico. L'unica alternativa sarebbe quella di mantenere lo *status quo*, che è sicuramente insoddisfacente e che rappresenta un fattore frenante per lo sviluppo di medio-lungo periodo della nostra economia. D'altro canto, un esame dettagliato degli effetti complessivi della riforma sui singoli contribuenti mostra che i «guadagni» e le «perdite» sono piuttosto concentrati, sia come importo che come frequenze, intorno alla situazione di indifferenza.

Dalle simulazioni condotte risulta che circa il 77 per cento dei soggetti passivi si colloca entro la fascia di variazione del carico impositivo di 2 milioni di lire annue (in particolare circa il 53 per cento delle società e l'89 per cento delle persone fisiche). È opportuno precisare, inoltre, che tali simulazioni sovrastimano le «perdite» e sottostimano i «guadagni» in quanto nel modello, basato sulle informazioni derivanti dalle dichiarazioni dei contribuenti, non è stato possibile considerare il beneficio derivante dalla soppressione dell'ICIAP e delle tasse di concessione

comunali. Nella fascia di variazione di 2 milioni considerata, il valor medio del maggior carico impositivo è pari a circa 750 mila lire che, considerando un valor medio per contribuente dell'ICIAP e delle tasse di concessioni comunali pari a circa 600 mila lire, si riduce a circa 150 mila lire. Per contro il valor medio della riduzione del carico impositivo, sempre nella fascia di variazione considerata, è pari a circa 70 mila lire che aumenta a circa 670 mila lire considerando anche l'abolizione dei suddetti tributi locali.

Considerando una fascia di variazione più ampia, quella corrispondente ad una variazione del carico impositivo fino a 5 milioni, si osserva che in essa rientrano l'88 per cento dei soggetti passivi (71 per cento circa di società e 96 per cento circa delle persone fisiche). Il valor medio del maggiore carico impositivo aumenta a circa 1,38 milioni che, al netto dei tributi locali aboliti, si riduce a circa 600 mila lire. Il valor medio della riduzione del carico impositivo aumenta anch'esso a circa 1 milione considerando anche gli effetti dell'ICIAP e delle tasse di concessione comunale.

Le società per le quali risulta una variazione assoluta di qualche rilievo del carico impositivo (cioè oltre 100 milioni in più o in meno) rappresentano solo l'1,8 per cento del totale delle società. In particolare l'1 per cento delle società subiscono l'aggravio indicato e lo 0,8 per cento sono invece beneficiarie dello sgravio. Importante notare che tutte le 14.666 società che subiscono detto aggravio sono di dimensioni medio-grandi, mentre di quelle che beneficiano di un minor carico fiscale 7.513 sono medio grandi e 2.656 sono piccole.

Va inoltre considerato che in seguito all'introduzione dell'IRAP e alle modifiche delle aliquote IRPEF che gli agenti economici (come artigiani, commercianti, professionisti) che non erano soggetti a ILOR e patrimoniale il cui reddito è inferiore a 31 milioni (o 40 milioni se hanno due figli), otterranno un aumento del reddito disponibile. Tra 30 e 60 milioni l'aggravio fiscale si limita al massimo al 5 per mille. Una riduzione di un certo significato del reddito disponibile riguarda solo i contribuenti con più di 150 milioni. (Si ricorda che sotto la fascia dei 60 milioni di reddito si colloca il 99 per cento dei pensionati, il 93 per cento dei percettori di reddito da lavoro dipendente, il 92 per cento dei percettori di reddito da impresa e il 54 per cento dei percettori di reddito autonomo).

Clausola di salvaguardia

Dall'analisi svolta emerge, quindi, che i motivi di preoccupazione sono limitati a una fascia estremamente ridotta di contribuenti. Tuttavia il legislatore delegato ha comunque deciso di adottare un correttivo parziale e transitorio per il 1988, per attenuare gli effetti di impatto di dimensioni più macroscopiche; tale correttivo opererà sia sui contribuenti che subirebbero forti «perdite», sia su coloro che otterrebbero forti «guadagni». Il decreto prevede infatti che per il 1998 l'acconto dell'IRAP non dovrà essere nè superiore, nè inferiore a quanto pagato

nel 1997 a titolo di tributi e contributi soppressi, maggiorate di percentuali determinate dal Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero del Tesoro che tengano conto della variazione del carico impositivo, della dimensione della base imponibile regionale e l'invarianza del gettito complessivo.

Si fa notare che tale clausola di salvaguardia non tiene conto dell'aggravio IRPEF e IRPEG che deriva dall'aumento della base imponibile causata dalla indeducibilità dell'IRAP.

Non deve sfuggire, tuttavia, che il meccanismo proposto presenta aspetti di notevole complessità e soprattutto appare in contrasto rispetto agli obiettivi di semplificazione, di unificazione e di automazione degli adempimenti dichiarativi, delle compensazioni tra tributi dovuti e dei relativi controlli.

Per i motivi su esposti si considera opportuno che il Governo riveda la clausola di salvaguardia secondo le linee seguenti:

d) che allunghi da uno a tre anni il periodo di validità della clausola di salvaguardia;

e) che definisce la soglia in relazione all'operare congiunto di due fattori predeterminati di incremento di prelievo che non dovrebbe superare una certa cifra assoluta e un certo incremento percentuale;

f) che preveda una modificazione annuale della soglia in modo da arrivare a regime al quarto anno;

Il Governo valuti se i punti *a)*, *b)* e *c)* debbano valere aggravii di imposta tanto quale sgravi di imposta. Nel caso in cui la clausola di salvaguardia sia limitata solo a tutela di chi subisce un aggravio oltre una certa soglia il Governo dovrebbe:

a) ricalcolare, per mantenere l'invarianza complessiva di gettito, l'aliquota di base;

b) eventualmente far compiere la dichiarazione IRAP in modo congiunto alle altre dichiarazioni IRPEF-IRPEG e IVA come se la clausola non operasse e concedere contestualmente un credito di imposta.

OSSERVAZIONI SULL'INTRODUZIONE DELL'IRAP IN SETTORI PRODUTTIVI E IN AREE

Agricoltura

In agricoltura esistono tre tipi di società di capitale o cooperative che sono a bilancio; tutte le altre società con fatturato superiore a 5 milioni, per le quali la base imponibile è data dal valore delle cessioni al netto degli acquisti in base alla partita IVA; infine le unità produttive piccole sotto i cinque milioni che non sono tenute nè a tenere partita IVA, nè a pagare l'IRAP. I produttori agricoli che non sono a bilancio possono sempre optare tra il tenere i bilanci oppure definire il valore aggiunto sulla base dei calcoli a fini IVA (si ricorda che le spese per investimento, come l'acquisto di un trattore, sono immediatamente e totalmente deducibili).

È necessario non creare discrasie tra partita IVA e IRAP. Per questo motivo e per il fatto che la proposta sarebbe fuori delega non è accettabile la richiesta che la BII sia determinata dal valore a catasto più il costo del lavoro.

Il settore dell'agricoltura subisce un aggravio del carico tributario in seguito alla riforma di circa 150 mdl. La stima che viene fatta è che i produttori agricoli subiscano di 153 mdl (550 mila lire di maggior carico medio pro capite annuo) dati da 163 mdl di perdite per 235 mila contribuenti e 10 miliardi di guadagno per 42 mila contribuenti. Per le società del settore l'aggravio invece è di soli 3 miliardi complessivi. Le perdite procapite si distribuiscono in entrambi i casi in funzione crescente delle dimensioni aziendali.

Circa le aliquote e il carico fiscale che grava sul settore vanno fatte quattro considerazioni: a. già le aliquote iniziali per l'agricoltura sono più basse dell'aliquota normale (e per mantenere costante il gettito si è dovuto aumentare le aliquote sul settore finanziario); b. con il 3 per cento l'aggravio complessivo è di soli 150 miliardi per tutta l'agricoltura nazionale; c. che a regime le regioni, se vorranno privilegiare l'agricoltura regionale rispetto agli settori produttivi, potranno farlo; d. che la base imponibile in agricoltura per l'IRAP si stima (sulla base di bilanci e di dichiarazioni IVA) essere 24.200 md, mentre l'ISTAT calcola il valore aggiunto nel settore (sulla base del monitoraggio aziendale sul prodotto vendibile e sulla base di indagini campionarie sulle imprese che producono gli input detraibili, come carburanti, mangimi, concimi, sementi, e prodotti meccanici) in 60.000 md in nessun settore lo scostamento, che teoricamente dovrebbe essere zero, è così grande.

Tuttavia a motivo dell'aggravio che deriva ad un numero elevato di contribuenti si invita il Governo a considerare l'opportunità di estendere a 5 anni la clausola di salvaguardia per l'agricoltura intesa come operante o sulle aliquote o sulle soglie. Il tempo di aggiustamento sembra congruo e tale da consentire nel frattempo di varare politiche di stimolano settoriale.

Artigianato

Innanzitutto va stabilito che il 96 per cento degli artigiani dichiara redditi di impresa inferiori a 63 milioni e il 40 per cento inferiori a 21,6 milioni. Va poi distinto tra artigiani esclusi e non esclusi dall'ILOR Secondo il modello previsionale IRAP del Ministero per i piccoli artigiani esclusi dall'ILOR l'introduzione dell'IRAP al posto delle imposte sopresse lascia il reddito invariato; per quelli non esclusi il reddito disponibile cresce di circa 200 mila lire annue.

Commercio

Nel settore operano circa 80.000 contribuenti, il 96 per cento dei quali dichiara redditi sotto i 63 milioni. Secondo il modello previsionale

(che non include l'abolizione ICIAP e le tasse di concessione comunali) si rileva un aggravio di circa 300 mila lire medio. Poichè l'ICIAP per le attività commerciali varia da 210.000 a 2.700.000 è lecito concludere che il settore del commercio non è destinato a perderci dalla riforma, ma semmai ad ottenere un lieve guadagno.

Piccole imprese

Le imprese a contabilità semplificata sono circa due milioni. Esse rappresentano il 42 per cento dei contribuenti IRAP.

Dal modello previsionale risulta che l'effetto IRAP comporta minori imposte per l'83 per cento dei contribuenti e un aggravio per il 17 per cento. In media il reddito disponibile aumenta di 800 mila lire.

Distinguendo invece in base alla dimensione di impresa e si considerano piccole imprese quelle sotto un miliardo di lire (che rappresentano l'86 per cento delle imprese) il modello conduce al risultato che per il 67 per cento di esse si verifica uno sgravio consistente, mentre per il 33 per cento si registrerà un aggravio inferiore ai due milioni. Se a questa cifra si sottrae l'ICIAP non più pagata, si noterà che l'aggravio risulta contenuto.

In questi comparti rilevante è il numero dei lavoratori assunti con contratti di apprendistato e di formazione lavoro (rispettivamente 250 e 170 mila) per i quali era prevista l'esenzione dal regolamento dei contributi sanitari. Per questo tipo di costo del lavoro il decreto prevede, come si è detto, una base imponibile a fini IRAP del 50 per cento. L'introduzione dell'IRAP comporta comunque un leggero aumento del costo del lavoro per questo tipo di lavoratori e una leggera diminuzione del vantaggio di stipulare questo tipo di contratti, rispetto ai contratti standard.

Il Governo tuttavia valuta positivamente la richiesta di estendere al 100 per cento dei contratti di apprendistato e di formazione lavoro l'esenzione IRAP, in quanto questa esenzione sarebbe in sintonia con la politica dell'occupazione giovanile. In tal caso tuttavia la perdita di gettito dovrebbe essere compensata con un innalzamento della aliquota di base.

Assicurazioni

In questo settore la differenza tra premi e pagamento dei sinistri e degli agenti viene investito in valori mobiliari e immobiliari.

Qualora l'investimento avviene in immobili il governo valuta la possibilità che, così come entrano nella BII i proventi di tali immobili, così vengano messi a deduzione le componenti negative degli investimenti in terreni e fabbricati come le spese di manutenzione.

Banche

Si invita il governo ad esplicitare se per le banche il concetto di deposito sulla base del quale viene attribuita l'IRAP alle regioni competenti vada assunto in senso ampio, cioè comprensivo tanto dei depositi in denaro che di quello in titoli appare in senso stretto. Inoltre «per gli altri enti e società finanziarie» (ad esempio società di leasing) il criterio di localizzazione non potendo essere in base ai depositi deve essere in base agli impieghi.

Cooperative e casse rurali

Nel settore delle cooperative si presentano tre problemi degni di particolare attenzione. Innanzitutto il problema delle riserve indivisibili. Le associazioni delle cooperative hanno richiesto che gli utili a riserva indivisibili, la caratteristica delle cooperative, non formino BII.

Va considerato che un'imposta sul reddito, come l'IRPEG, deve continuare a discriminare tra le imprese che destinano a riserve somme delle quali i soci non verranno mai a disporre, come le cooperative, e imprese che destinano a riserve utili che sono a disposizione dei soci. Questo non vale per un'imposta sulla produzione come l'IRAP. Questa imposta, come illustrato all'inizio, grava sul reddito dei fattori produttivi per remunerare le economie esterne pubbliche: da questo punto di vista la produzione di una cooperativa si serve delle economie esterne pubbliche come tutte le altre imprese, per questo motivo gli utili destinati a riserve indivisibili sono stati inseriti nella BII.

In particolare nel settore delle Casse Rurali l'introduzione dell'IRAP comporta un notevole aggravio fiscale per il fatto che gli utili portati a riserva, in quanto indivisibile, non erano soggetti ad ILOR, mentre ora sono soggetti ad IRAP. Lo stato di cose precedente determinava un vantaggio competitivo delle Casse rurali rispetto alle altre banche, compreso le Banche popolari, perchè gli utili delle prime destinati a riserva non erano soggetti nè ad IRPEG, nè ad ILOR. Con l'introduzione dell'IRAP il vantaggio si riduce, pur sussistendo a motivo del perdurare della detassazione a fini IRPEG degli utili a riserva. Tuttavia per quel che riguarda le cooperative di produzione di piccola dimensione (misurabile dal volume di affari) potrebbe essere ravvisata l'opportunità che gli utili indivisi siano sottratti alla BII per un periodo transitorio della durata di cinque anni come per l'agricoltura.

Per le cooperative sociali di tipo B e per le cooperative di servizi (facchinaggio ecc.) - che sono oggetto di un decreto del Presidente della Repubblica (602/70) - il costo del lavoro viene valutato in modo convenzionale e non analitico. Valuti il governo se l'effetto dell'introduzione dell'IRAP è così pregiudizievole nei confronti delle imprese che determinano i salari sulla base delle norme che definiscono il salario in modo convenzionale; nel qual caso si potrebbe consentire per un certo periodo di tempo di calcolare

la BII come somma di utile lordo, oneri finanziari netti e costo del lavoro calcolato secondo tali norme.

Infine le cooperative edilizie, imprese che si trovano in una situazione particolare. Infatti oggi un risparmiatore si trova nella situazione di poter o farsi la casa da sè accendendo un mutuo su cui paga interessi, ma non imposte, oppure diventare membro di una cooperativa edilizia, pagando a questa delle somme per acquisire il diritto all'alloggio, somme che la cooperativa usa per pagare i mutui ipotecari. Se tale cooperativa dovesse pagare l'IRAP sugli interessi offrirebbe un servizio fuori mercato. In questo caso il fisco non sarebbe stato neutrale e non avrebbe conseguito nessuna formalità allocativa. In realtà queste cooperative non svolgono un'attività organizzata alla produzione, ma piuttosto rientrano nella fattispecie di un consumatore collettivo. Valuti quindi il governo la possibilità che, ai fini IRAP, queste imprese siano assimilate agli enti non commerciali.

Mezzogiorno

Data la particolare gravità della situazione economica del Mezzogiorno va prestata un'attenzione particolare agli effetti dell'introduzione di questa imposta per le imprese meridionali.

La BII è composta da: utile, costo del lavoro e interessi. Analizziamo le singole componenti confrontando la situazione precedente e successiva all'introduzione dell'IRAP.

Utile

Pre: le imprese godevano di un'esenzione dell'ILOR decennale sugli utili di investimenti passati.

Post: quegli stessi utili continuano ad essere esenti e non formare BII.

Giudizio: invarianza assoluta del prelievo; perdita solamente di una parte della convenienza differenziale rispetto ad investimenti localizzati altrove.

Interessi

Pre: pagamento del 7,5 per mille sul capitale a motivo della patrimoniale (indeducibile)

Post: pagamento del 4,25 per cento sugli interessi (anch'esso indeducibile).

Giudizio: invarianza qualora il debito sia contratto per investimento e qualora gli interessi siano pari al 16,5 per cento ($0,007: 0,0425 = 0,165$). Per interessi minori si ha un risparmio di imposta con l'introduzione dell'IRAP, per interessi maggiori si ha un aggravio. L'aggravio quindi può essere solo del 4,25 per cento sulla differenza tra il saggio di

mercato e il 16,5 per cento. Oggi, anche in Mezzogiorno, gli interessi sono mediamente minori del 16 per cento. Per una società con 100 milioni di debito su un debito per investimento che immagini amo sia al 17 per cento pagherà in più (per la componente IRAP su interessi al netto della Patrimoniale) $100 \text{ milioni} \times 4,25 \text{ per cento} \times 0,5 \text{ per cento} = 21.250 \text{ lire annue!}$

Costo del lavoro

Pre: le aliquote da oneri sociali netti da fiscalizzazione per il Mezzogiorno sono dati da queste aliquote sulla retribuzione:

1998: 5,11 per cento

1999: 6,11 per cento

2000: 7,11 per cento

Post: 1998:

aliquota IRAP è 4,25 per cento;

moltiplicatore del costo del lavoro/retribuzione: 1,36 (questo è il dato nazionale al Sud dovrebbe essere un po' meno); $4,25 \times 1,36 = 5,78$ per cento

agevolazione IRAP per il Mezzogiorno: 2 per cento. Quindi $5,78$ per cento - 2 per cento = $3,78$ per cento

moltiplicatore per tener conto della indetraibilità dell'IRAP: 1,30 (l'IRPEG è 0,37, però le aziende individuali e quelle in perdita non pagano l'IRPEG, in media si è calcolato quindi 0,30). Quindi $3,78$ per cento $\times 1,3 = 4,9$ per cento

Giudizio: 4,9 e 5,11 quindi nel Mezzogiorno nel primo anno c'è un leggero guadagno sul fronte del costo del lavoro con l'introduzione dell'IRAP.

Nel 1999 il confronto è tra 6,11 prima e 6,21 dopo; nel 2000 tra 7,11 e 7,50. In sostanza quindi una sostanziale parità nel triennio.

Giudizio complessivo: l'introduzione dell'IRAP, a motivo delle imposte soppresse da questo tributo e a motivo delle agevolazioni di carattere territoriale previste nel decreto (articolo 17) relative alla prosecuzione della esenzione ILOR e all'abbattimento della aliquota IRAP sulla parte relativa al costo del lavoro per la durata biennale della fiscalizzazione degli oneri sociali ancora concessi dalla CE alle imprese che operano in quest'area, non genera un aggravio fiscale a dette imprese.

Tuttavia valuti il Governo se intenda ristabilire condizioni di vantaggio differenziale per le imprese che intendono investire nelle aree meridionali. È opinione della Commissione che lo strumento fiscale per ottenere questo obiettivo non è l'IRAP, un'imposta regionale, bensì l'IRPEG-DIT, attraverso la cui modulazione ripristinare un vantaggio relativo per le imprese che intendono investire nel Mezzogiorno.

Multinazionali

Le multinazionali americane in Italia godono di un credito di imposta negli Stati Uniti sull'ILOR per il fatto che il trattato italo-americano sulla doppia imposizione prevede che il credito di imposta riguardi le imposte sui redditi. Allo stato attuale delle cose queste imprese perderebbero il credito di imposta sull'ILOR e non otterrebbero alcun credito di imposta sull'IRAP.

Si invita il governo ad accelerare i tempi di modifica dei trattati internazionali per consentire il credito di imposta anche per le business tax, così come avviene oggi tra l'Italia e la Germania per il credito di imposta sulla Gewerbesteuer. Nel frattempo valuti il governo la possibilità di consentire alle imprese in questione di scorporare la quota di IRAP gravante sugli utili ed evidenziarla nella dichiarazione come imposta sul reddito che formerebbe quindi oggetto di credito di imposta ai fini dei trattati contro la doppia imposizione.

Professionisti

Stando ad uno studio campionario compiuto dall'associazione dei ragionieri la situazione di questa categoria di professionisti si presenta in questo modo. Con l'introduzione dell'IRAP in sostituzione dei tributi soppressi, insieme alla connessa modifica delle aliquote IRPLF, pur senza tener conto delle detrazioni per carichi di famiglia, il reddito disponibile medio dell'intero campione scende da 47.180.000 a 46.530.000. Tuttavia la quota del numero complessivo dei penalizzati dalla riforma sul totale (47 per cento) è inferiore a quella dei favoriti (53 per cento), perchè la maggior parte dei soggetti si colloca in una fascia di reddito bassa. Infatti sotto la fascia dei 60 milioni di reddito, la riforma favorisce il 77 per cento dei contribuenti. Nella fascia entro i 120 milioni la riforma sfavorisce il 92 per cento dei contribuenti, con un aggravio fiscale del 3,9 per cento. Nella fascia tra i 150 e i 300 milioni tutti i contribuenti sono svantaggiati e subiscono un aggravio fiscale del 6,9 per cento. Nella fascia superiore la percentuale dei soggetti penalizzati scende all'87 per cento; per questi soggetti il carico fiscale aumenta solo del 2,6 per cento.

In sostanza gli effetti della riforma sono quelli di un appesantimento fiscale del settore, anche se contenuto ad un valore medio di poco superiore al mezzo milione, ed una salvaguardia per le fasce a minor reddito.

Chi svolge attività professionale tuttavia non può portare a deduzione della BII dei costi di produzione che chi svolge attività commerciali può, ad esempio le quote d'ammortamento degli immobili ove svolgono l'attività economica. Questo a motivo della non distinguibilità tra patrimonio qua privato e qua professionista e il rischio di elusione che tale deducibilità comporterebbe. Anche per le imprese commerciali ad onor del vero sono considerate costi

deducibili solo gli immobili non destinati ai fini diversi da quelli esclusivamente prestabiliti.

Tuttavia per tener conto dell'aumento dell'onere che a questi contribuenti deriva dall'introduzione dell'IRAP si invita il Governo a varare una norma che, consenta la rivalutazione dei limiti di deducibilità di spese pluriennali nel singolo periodo d'imposta, una sorta di sterilizzazione degli effetti dell'inflazione degli ultimi anni.

Costruttori edili

In questo settore l'indebitamento il fatturato è doppio che nel settore manifatturiero. Tuttavia in complesso questo settore non ci perde dall'introduzione dell'IRAP a motivo dell'esclusione della BII i contributi INAIL.

Situazioni particolari

Esistono delle situazioni particolari di indebitamento che vanno considerate.

Una consiste nell'indebitamento di esercizio che un'impresa è costretta a sostenere a causa di ritardato versamento da parte dello stato del credito di imposta (es. rimborso IVA per le imprese ad alto tasso di esportazione). Questo problema non può essere affrontato introducendo modifiche alla BII di queste imprese. La risposta a questo annoso problema è stata offerta con il decreto legislativo sulle semplificazioni recentemente varato dal governo dopo un esame della nostra commissione. Grazie ad esso dall'anno prossimo nella dichiarazione annuale le imprese compenseranno crediti e debiti di imposta relativi ad IRPEF, IVA e IRAP.

Una seconda consiste nell'indebitamento di esercizio di quelle imprese che a motivo della loro debolezza relativa nei confronti dei fornitori sono costrette a pagare il fornitore a tempi brevi e a farsi pagare dal cliente in tempi lunghi. Anche in questo caso la soluzione al problema non sta in una modifica della BII, ma nell'accelerazione del varo della legge sulla subfornitura. Si invita pertanto il governo, in concomitanza con l'introduzione dell'IRAP, ad adoperarsi affinché la legge della subfornitura sia varata in tempi brevi.

Una terza consiste nell'indebitamento di imprese che, avendo subito calamità naturali, devono in breve tempo sostenere spese per riattivare la produzione. Si invita il governo di escludere queste imprese in tutto o in parte dall'imposta dell'IRAP (e compensare proporzionalmente la regione per la perdita di gettito), così come avviene per altre imposte.

Si invita il governo a considerare anche il caso dell'AGIS. L'aumento dell'imposta pagata a motivo dell'introduzione dell'IRAP potrebbe essere compensata da un maggior contributo che al settore dello spettacolo è devoluto dallo Stato a motivo delle funzioni culturali svolte da tale istituzione.

Suggerimenti ulteriori

4. Circa l'articolo 8 è opportuno chiarire che il «dipendente» è un termine usato, in quel contesto, in senso lato e che include i soggetti legati da rapporto di collaborazione continuata e continuativa.

2. Circa l'articolo 24 è nostra opinione che vada inserita la congiunzione «e» tra le parole «formale» e «di violazioni».

3. Valuti il governo se, in sostituzione dell'articolo 34, al fine di coordinare questo decreto con quello nelle sanzioni, non sia opportuno inserire il seguente:

Art. 34.

(Ritardato o omesso versamento dell'imposta)

In caso di omesso versamento, alle prescritte scadenze, dell'imposta, in acconto o a saldo, ovvero in caso di versamento in misura inferiore al dovuto, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'imposta non versata. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Conclusioni

Il decreto in esame dà attuazione alla delega articolo 3, comma 143, legge n. 662 del 23 dicembre 1996, istituendo l'IRAP.

Con l'IPAP viene introdotta la terza imposta per importanza del nostro ordinamento. È un'imposta sulla produzione, la cui logica è quella di gravare sui fattori produttivi interni per finanziare l'economia esterna procurata alle unità produttive dal territorio.

È un'imposta che afferisce alle regioni utile strumento a causa della sua ampia base imponibile, stabile e con bassa aliquota. Essa forma un importante strumento a disposizione delle regioni qualora il legislatore volesse in futuro procedere lungo la strada del federalismo fiscale o quantomeno di maggior autonomia fiscale dei livelli intermedi di governo. A tal fine viene predisposto un complesso di strumenti fiscali che afferiscono ai vari ordini di governo e che prefigurano un quadro che, a regime, può portare ad un'ampia autonomia in materia di entrate. Strumento per federalismo non lo è ancora a motivo dei limiti che la delega impone di parità di risorse disponibili ai vari livelli di Governo. Tuttavia le norme di vincolo alla spesa regionale, che sono ora molto stringenti, sono solo temporanee.

La riforma comporta, con la soppressione di molti tributi, importanti semplificazioni per il contribuente e per l'Amministrazione Finanziaria. La presenza delle imposte soppresse ha determinato in Italia una

giungla tributaria e un fisco fatto più di eccezioni che di regole e a questo la riforma pone rimedio con coraggio. La Commissione si è trovata di fronte a un' innumerevole serie di richieste volte al riconoscimento di condizioni di favore pregresso e ha dovuto prendere atto in tal modo di quale e quanto fossero i particolarismi del nostro sistema fiscale. Pur nel riconoscimento della giustificazione di alcuni di essi è emerso un sistema fiscale costruito finora su base contrattualistica e categoriale, dalla base su cui sono stati costruiti il nostro sistema previdenziale e il sistema del welfare. Il merito del provvedimento, al di là dei suoi congegni specifici, e di porre l'imposizione su basi universalistiche, uniformando il trattamento fiscale dei contribuenti e oltrepassando i privilegi, assistenzialismi e agevolazioni, spesso stratificate e ingiustificate. Questa è la ragione per la quale, essa ha suscitato molte resistenze.

L'ampia base imponibile dell'imposta e la riduzione al minimo di eccezioni d'applicabilità: e di casi particolari, riduce fortemente la capacità di eludere l'imposta stessa.

L'introduzione dell'IPAP si configura come un evento destinato a dare un nuovo assetto al complessivo impianto normativo della tassazione delle attività produttive in Italia. La Commissione ha studiato a fondo gli effetti del provvedimento aiutata dalle numerose audizioni delle categorie economiche svolte e dalle memorie ed analisi, che sono state tutte attentamente valutate. In particolare, sono stati approfonditi i casi anomali e marginali evidenziati dalle categorie, per verificare l'esistenza di situazioni critiche di natura sistematica che avrebbero richiesto interventi correttivi. Dallo studio dei bilanci e dei casi prospettati, è emerso che le generalizzazioni che hanno guadagnato consenso tra le categorie interessate non sono corrispondenti alla realtà. Ad esempio, si è potuto riscontrare che non è verificato dai dati che l'IPAP penalizzerà i contribuenti che con il sistema attuale non pagano l'ILOR. Un esame attento dagli effetti concreti, svolto anche con l'ausilio degli studi preparati da professionisti, commercianti ed artigiani, dimostra infatti che, indipendentemente dall'essere soggetto o meno al pagamento dell'ILOR, il contribuente subirà in media un minore impatto fiscale se si colloca nello scaglione fino a 60 milioni, si troverà in una situazione di sostanziale indifferenza fra i 60 ed i 120 milioni, e subirà un aggravio sopportabile al di sopra di questa cifra. Tuttavia, non va trascurata l'attenzione alla variabilità degli effetti, in ciascuna classe d'imposta, a prova che alcuni contribuenti subiscono una consistente variazione di prelievo.

Gli studi dimostrano quindi che, in generale i calcoli del Ministero delle finanze sugli effetti della nuova imposta sono corretti e che pagheranno minori imposte i contribuenti che fino ad ora hanno contribuito in misura maggiore al gettito, mentre saranno chiamati ad un maggiore esborso coloro che fino ad oggi hanno pagato relativamente di meno.

La Commissione ha posto a vaglio l'ipotesi di eventuali perdite ricadenti sulla piccola impresa. Ha rilevato non esistere una perdita sistematica per tale categoria di contribuenti che, invece, nella più parte dei casi ottengono un aumento del reddito disponibile. Non si registra, inoltre, neanche un guadagno sistematico per le grandi imprese. Di nuovo, si presenta una certa variabilità ma con situazioni

critiche individuali per le quali si può determinare un consistente aggravio d'imposta.

I salti d'imposta, tuttavia, non sono riconducibili o generalizzabili a settori economici a categorie d'impresa e, dove si verificano, riguardano prevalentemente situazioni che presentano un basso livello di tassazione in relazione al patrimonio.

Un discorso a parte merita il settore agricolo, perchè le analisi dimostrano che è debitore netto della nuova imposta. Peraltro, deve essere evidenziato che la situazione di aggravio della tassazione causata dall'IRAP deriva dal vantaggio di cui ha sempre beneficiato il settore, che contribuisce con soli 1000 miliardi di imposte a fronte di un valore aggiunto stimato intorno ai 60.000 miliardi.

Tuttavia, la particolarità del settore, il suo valore ambientale, e le recenti revisioni normative e contributive che rischiano di apportare aggiustamenti pesanti e troppo concentrati nel tempo, consigliano di prevedere per questi contribuenti un tempo di adattamento di una certa lunghezza.

Per quanto è emerso dagli approfonditi studi e dalle discussioni svolte, la Commissione ritiene che non ci siano elementi tali da giustificare stabili aliquote differenziate per settore economico, in considerazione delle pregresse situazioni fiscali al di là dei limitati casi previsti dal legislatore. Peraltro, la preoccupazione che con la riforma non si penalizzino in maniera eccessiva situazioni marginali, suggerisce di prevedere un tempo di adeguamento, attraverso la clausola di salvaguardia, più lungo di quello attualmente stabilito. Questa scelta apre, però, due diverse opzioni:

a) clausola di salvaguardia a garanzia del contribuente solo per evitare forti penalizzazioni, ma con il pericolo di una forte perdita di gettito, che dovrebbe essere compensata con un aumento dell'aliquota di base per tutti;

c) clausola di salvaguardia simmetrica per tutti i contribuenti, che eviti sia forti penalizzazioni che forti vantaggi; l'inconveniente di questa scelta consiste, principalmente, nella rilevante complicazione richiesta ai contribuenti che dovranno tenere una doppia contabilità, in contrasto con la recente riforma di semplificazione, sia all'amministrazione, che dovrà raddoppiare i controlli.

Per questo motivo la Commissione tende a privilegiare la prima ipotesi.

La Commissione ha esaminato anche altre preoccupazioni manifestate circa l'operare dell'IPAP. Essa ritiene che la nuova imposta non vada caricata ai compiti che non può assolvere da sola, ma che la sua introduzione sia l'occasione per mettere in funzione tutti quegli interventi collaterali capaci di produrre effetti settoriali. Ad esempio, il ristabilimento di condizioni differenziali di vantaggio per la tassazione d'impresa nelle aree meridionali, va ripristinato e rafforzato agendo drasticamente sull'Irpeg (oltre che utilizzando strumenti mirati ad hoc). L'eventuale extra indebitamento che le imprese minori devono contrarre per debolezza contrattuale nei termini di pagamento va corretta con l'impegno del Governo affinché sia varata in tempi brevi la legge sulla subfornitura. Similmente, nel settore dello spettacolo l'aggravio introdotto

dall'IRAP in relazione ai ritardi con cui vengono corrisposti i contributi statali (principale fonte di entrata del settore), potrebbe essere compensata da un maggior contributo che al settore dello spettacolo è devoluto dallo Stato a motivo delle funzioni culturali svolte da tale istituzione.

La Commissione ha esaminato la legge istitutiva dell'IRAP anche in congiunzione con l'operare della Va tenuto presente che l'effetto di riduzione del carico fiscale sulle imprese prodotto dalla DIT, che può essere compensativo di eventuali aggravii di imposta prodotti dall'IRAP, è limitato a quei soggetti economici che ne hanno diritto e cioè i soggetti che, per legge, sono tenuti alla tenuta della contabilità ordinaria. La Commissione considera opportuno consentire a tutti i soggetti economici che intendano scegliere di tenere stabilmente la contabilità ordinaria di godere dei benefici della DIT.

Diventerà, tuttavia necessario che il Governo attrezzii l'Amministrazione Finanziaria in modo da evitare che l'abbandono di imposte collaudate e l'introduzione di una nuova imposta possa generare, nella fase transitoria, problemi di cassa dovuti a temporanea perdita di gettito.

La Commissione manifesta, infine, una preoccupazione per il gettito previsto dalla nuova imposta. Sulla base di proprie valutazioni sull'operare della tassazione, l'aliquota del 4,25 per cento potrebbe non essere quella di equilibrio e determinare un gettito inferiore a quello delle imposte soppresse. Si invita, quindi, il Governo ad un attento esame degli effetti sul gettito dell'aliquota indicata e lo si invita a ritoccarla qualora, anche in considerazione delle modifiche proposte, lo richieda l'invarianza di gettito.

Nel presente parere si sono formulate osservazioni che hanno come effetto una riduzione del gettito. Le principali sono:

- a) l'allungamento della clausola di salvaguardia a tre anni;
- b) l'allungamento della tutela all'agricoltura per cinque anni;
- c) l'esclusione dalla BII del 100 per cento dei contratti di formazione lavoro e di apprendistato;
- d) le norme a tutela di alcuni settori delle cooperative.

La copertura può derivare da:

- a) un aumento dell'aliquota di base;
- b) l'ampliamento della BII con l'inclusione degli ammortamenti accelerati;
- c) l'ampliamento della BII con l'inclusione degli interessi sul leasing.

In conclusione si esprime quindi un parere favorevole con l'invito al Governo di prendere in considerazione i suggerimenti offerti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1997

Presidenza del Vice Presidente
Luciano CAVERI

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e degli affari regionali, Franco Bassanini ed il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Umberto Carpi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A007 000, B31^a, 0010^o)

Il Presidente Luciano CAVERI comunica che il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha trasmesso in data 26 novembre 1997 la richiesta del Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali, di parere parlamentare sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti:

trasferimento di personale dell'ex Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali alle regioni, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

regolarizzazione di trasferimento di personale dell'ex Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali alle regioni, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

La Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro il 26 dicembre 1997.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti attuativo della delega conferita dall'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B40^a, 0002^o)

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative alla proposta di parere.

Il Presidente, in relazione alla richiesta del rappresentante del Governo di formulare talune osservazioni che non ha potuto svolgere al termine della discussione generale, dà la parola al Sottosegretario, senatore Umberto CARPI, restando inteso che eventuali ulteriori notazioni, relative alle singole proposte emendative potranno essere formulate successivamente all'intervento del Relatore.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato, nel prendere la parola ricorda che la materia è molto complessa e il provvedimento proposto è un atto dovuto alla collettività nazionale per ridurre il differenziale dei costi con gli altri paesi europei. Nel merito ricorda la diffusa e non contrastata opinione sull'esistenza di una rete obsoleta che contribuisce a determinare prezzi alti; una recente indagine dell'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato ha evidenziato una situazione bloccata che va rimossa nell'interesse dei consumatori e della produttività ed efficienza del sistema di distribuzione. La rigidità del prezzo è essenzialmente determinata dal fatto che gli introiti del c.d. *non-oil* concorrono in modestissima misura al reddito del gestore.

Il processo di semplificazione normativa deve avvenire secondo tempi certi ed è efficace se alla norma si accompagna il consenso. Le norme in oggetto prevedono un fondo di garanzia che può attutire l'impatto sociale derivante dalla eliminazione di numerosi impianti. Il numero da raggiungere, sul quale ormai non c'è più contestazione, è quello di 20-21 mila impianti. Se il termine di 2 anni può sembrare stretto il Governo è disponibile ad una revisione: l'importante è che si avvii il processo di razionalizzazione.

Per quanto attiene poi alla «gestione delle scorte», che il Governo ha voluto collegare strettamente all'aspetto della distribuzione, fa osservare che tutti i paesi europei con l'eccezione del Regno Unito si sono dotati di una Agenzia per le scorte. Il problema delle scorte nei tempi attuali non riguarda tanto la sicurezza degli approvvigionamenti ma concerne una puntuale questione di libertà economica, cioè di libertà di accesso e di libera concorrenza. Ribadisce quindi che in Italia oggi non c'è libertà di accesso alla rete; libertà che porterebbe a benefici effetti concorrenziali e ad un abbassamento del prezzo. Osserva tuttavia che il Governo continuerà a cercare soluzioni concertate tra le parti e a valutare positivamente eventuali proposte emendative.

Per quel che concerne il problema della insegna di individuazione dell'impianto (articolo 1, comma 7) il Governo è pronto ad accogliere le indicazioni del Parlamento anche perchè non considera essenziale tale questione comunque.

Nel respingere le critiche per presunte intenzioni dirigistiche del Governo precisa, per quanto attiene alla contrattualistica, che il Governo ritiene essenziali solo alcuni elementi del contratto fra le parti: in primo luogo la durata che deve garantire certezza ai contraenti per i ragionevoli, reciproci affidamenti economici. Entro questo quadro possono accogliere pertanto tutti i suggerimenti che perverranno dal Parlamento e dalle categorie interessate. Ricorda poi che l'intendimento del Governo

è quello di legare gli orari di apertura al processo di ammodernamento ed alla necessità di garantire i margini economici ai gestori.

Quanto ai nessi tra razionalizzazione della rete distributiva e grande distribuzione il Governo che non è portatore di interessi particolari intende muoversi tenendo, tra l'altro, conto dei piani regionali e precisando che deve essere evitata quella che in altri Paesi è stata giustamente definita la «desertificazione del territorio». Il Governo intende «legare» il processo di liberalizzazione del settore all'ammodernamento dei punti della rete distributiva ed alla difesa e valorizzazione del territorio e dell'ambiente; a tal fine l'attribuzione di poteri alle autonomie locali è stato un principio direttivo del Governo.

Il Presidente invita il relatore ad esprimersi sulle proposte emendative presentate.

Il senatore Antonio DUVA, relatore, ritenendo opportuno formulare, con il consenso del Presidente, alcune considerazioni di carattere generale, nota che dalla discussione e dalle audizioni svolte nonché dai pareri espressi dalla Conferenza unificata e dalla Commissione per le questioni regionali è emersa l'esigenza di una apprezzabile correzione dello schema. Il complesso delle proposte emendative avanzate nella propria proposta di parere tende a consentire l'espressione di un voto favorevole che tenga conto delle essenziali e preminenti finalità che hanno positivamente indotto il Governo a predisporre lo schema di decreto. Ritiene pertanto che lo sforzo emendativo sia giustificato perchè si è di fronte a materia complessa caratterizzata da un mercato stratificato e protetto quale appunto è stato il mercato dei carburanti. Rileva di essere di fronte a una vera operazione di «ecologia normativa» e ritiene che da un lato occorre dimostrare senso di equilibrio e misura ma anche mantenere con chiarezza gli obiettivi che si vogliono perseguire. Nell'esame delle proposte emendative occorre considerare quindi anche gli interessi delle parti coinvolte senza abbandonare i principi direttivi di cui alla legge delega del 15 marzo 1997 n. 59.

Passando ad esprimersi sulle proposte emendative presentate si dichiara contrario alle proposte Garra, 2 - Gubert 3, seconda parte - Garra, 5 - Bonatesta, 6 - Bonatesta, 7 - Gubert, 8 - Bonatesta, 9 - Bonatesta, 10 - Bonatesta, 11 - Bonatesta, 12 - Bonatesta, 13 - Garra 16 relativamente alla seconda e terza parte - Gubert, 23 - Bonatesta, 24 - Bonatesta, 25 - Garra, 27 - Li Calzi, 28 - Garra, 29 - Bonatesta, 35 - Gubert, 36.

Invita al ritiro perchè a suo avviso la finalità normativa è già perseguita nella proposta di parere gli emendamenti Bonatesta, 4 - Bielli, 14 - Bonatesta, 15 - Garra, 18 - Bonatesta, 21 - Bonatesta, 22 - Bonatesta, 30 - Frattini, 38 - Bonatesta, 39 - Garra, 40.

Dichiara parere favorevole alle proposte emendative Bonatesta, 1 - Gubert 3 relativamente alla proposta aggiuntiva della prima parte - Garra, 16, relativamente alla prima parte Frattini, 17; Frattini, 26; Fausti, 37.

Risultano inoltre a suo avviso assorbiti gli emendamenti Bonatesta, 19 - Bonatesta, 20 - Frattini, 31 - Li Calzi, 32 - Garra, 33 - Fausti, 34.

Il Presidente Luciano Caveri tenuto conto dell'avvio dei concomitanti lavori dell'Assemblea ed essendo già stato espresso il parere del relatore sui primi quaranta emendamenti rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1997

89^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti e per il lavoro e la previdenza sociale Pizzinato.

La seduta inizia alle ore 15,40.

(2882) Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, recante interventi urgenti in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti: favorevole sul testo; in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Riferisce il senatore MORANDO, osservando che il decreto-legge contiene disposizioni urgenti in materia di occupazione e particolarmente di proroga della Cassa integrazione guadagni straordinaria in determinate fattispecie ed altri interventi di carattere specifico.

Per quanto di competenza, segnala che la copertura finanziaria degli oneri aggiuntivi (per i quali sono stabiliti tetti di spesa) derivanti dagli articoli 1 e 2 è imputata al fondo per l'occupazione. Sarebbe opportuno ottenere chiarimenti dal Tesoro sul motivo dell'imputazione di tali oneri al solo 1997 e in ordine alla effettiva capienza del fondo per l'occupazione.

Sono stati trasmessi inoltre taluni emendamenti tra i quali si segnalano l'1.9, l'1.10, l'1.8 e il 2.0.2, che determinano un ulteriore incremento degli oneri finanziari coperti sempre attraverso le risorse del fondo per l'occupazione: anche per essi occorre quindi acquisire elementi in ordine alla effettiva sussistenza di tali risorse. Gli emendamenti 1.0.1 e 2.0.1, infine, presentano il medesimo problema in ordine alla capienza del fondo per l'occupazione ed inoltre presentano una quantificazione degli oneri senza previsione di un tetto di spesa; conseguentemente, occorrerebbe acquisire dal Tesoro elementi sulla congruità di tale quantificazione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI chiarisce, con riguardo al testo del decreto-legge, che l'imputazione degli oneri finanziari al solo esercizio 1997 deriva dalle peculiari modalità di funzionamento del fondo per l'occupazione, quali sono stabilite dalla legge istitutiva dello stesso, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. Con riguardo agli emendamenti, esprime parere contrario sui seguenti 1.6, 1.10, 1.8, 2.3, 2.2 e 2.0.2, mentre sull'1.9, sull'1.0.1 e sul 2.0.1 si rimette al parere del Ministero del lavoro.

Il sottosegretario PIZZINATO fa presente che gli emendamenti 1.9 e 1.0.1 sono privi di adeguata copertura finanziaria, mentre per l'emendamento 2.0.1 la copertura sussiste limitatamente ad una sola annualità.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del decreto-legge e sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sui seguenti: 1.9, 1.10, 1.8, 1.0.1 e 2.0.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sull'emendamento 2.0.1 è a condizione, ai sensi della richiamata norma costituzionale, che l'onere sia limitato ad una sola annualità.

(2722-A) Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti: favorevole con osservazioni sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Riferisce il presidente COVIELLO, il quale ricorda che la Sottocommissione aveva formulato parere di nulla osta sul testo del disegno di legge nella seduta del 23 settembre. Si tratta ora di riesaminare il testo, a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 1998. Per quanto di competenza, occorre rilevare che il parere di nulla osta si basa sul presupposto che l'onere relativo agli esercizi finanziari 1998-2000 sia imputato sul bilancio triennale 1998-2000 e che gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura finanziaria siano confermati nell'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 1998. Considera pertanto opportuno, in considerazione del fatto che lo

stanziamento in esame è previsto nelle finalizzazioni del disegno di legge finanziaria per il 1998, di non formulare una condizione volta a porre l'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo ad un momento successivo alla approvazione della stessa legge finanziaria. Sono stati trasmessi inoltre alcuni emendamenti, tra i quali il 4.1 risulta privo di copertura finanziaria. Su di esso occorre pertanto esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MORANDO sottolinea che il comma 2 dell'articolo 1 prevede una deroga alla normativa di contabilità generale dello Stato, consentendo di utilizzare nell'esercizio finanziario successivo le disponibilità non utilizzate nel corso dell'anno.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del disegno di legge, con le osservazioni formulate dal presidente Coviello e dal senatore Morando. Formula inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sul 4.1, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1282) Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo XIII della Convenzione istitutiva dell'Unione Latina, adottato con Risoluzione n. 11 dal XIV Congresso dell'Unione Latina, tenutosi a Parigi il 6-7 dicembre 1994

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di una modificazione alla Convenzione istitutiva dell'Unione Latina. Per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1325) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione Latina relativamente al suo Ufficio di Roma, fatto a Roma il 1° giugno 1995, con scambio di Note effettuato a Parigi il 12 febbraio 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo per il riconoscimento della sede dell'Ufficio di Roma dell'Unione Latina. Per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2859) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo con il Governo della Croazia su cui ha già espresso parere favorevole la Commissione bilancio della Camera e su cui non si hanno osservazioni, per quanto di competenza.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2851) Emendamenti al disegno di legge: Delega al Governo per l'introduzione dell'Euro, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE ricorda che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 25 novembre. Pervengono ora alcuni emendamenti, sui quali, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(64) NAPOLI Roberto ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(149) GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(422) BORTOLOTTO ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(Parere su testo unificato ed emendamento alla 13ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del testo unificato proposto dal relatore presso la Commissione di merito relativo ai disegni di legge sulla disciplina della valutazione dell'impatto ambientale. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 3 determina oneri finanziari aggiuntivi derivanti dalla istituzione di una struttura di supporto presso l'Associazione nazionale per la protezione e l'ambiente e dagli incarichi che possono essere attribuiti ad esperti. Oneri finanziari derivano inoltre dall'articolo 5 per gli studi di impatto ambientale che devono essere realizzati dalle autorità competenti, dall'articolo 8 per le misure di pubblicità e dall'articolo 9 per la realizzazione delle inchieste pubbliche.

L'ammontare di tali oneri è valutato dall'articolo 19 in 450 milioni per il 1997 e in 2.400 milioni annui a decorrere dal 1998, con copertura finanziaria sul fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero dell'ambiente. Occorrerebbe al riguardo riformulare la clausola di copertura per riferirla al triennio 1998-2000 e per adeguarla alla recente riforma del bilancio.

È altresì pervenuto l'emendamento 19.1, che sembra limitare la spesa al solo 1998 e che prevede la destinazione di tali risorse all'Associazione nazionale per la protezione e l'ambiente dal momento della istituzione della struttura tecnica di cui all'articolo 3. Appare opportuno acquisire dal Tesoro elementi di valutazione in ordine alla congruità della copertura finanziaria del testo unificato e sulle implicazioni derivanti dalla istituzione della suddetta struttura tecnica.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare sull'articolo 3, comma 3, nel presupposto che l'istituenda struttura di supporto presso l'ANPA non comporti maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le funzioni di valutazione dell'impatto ambientale rientrano tra quelle istituzionali dell'ANPA, che nell'ambito del proprio potere organizzatorio può prevedere l'istituzione di strutture di supporto.

Con riguardo ai commi 4 e 5 dell'articolo 3, segnala la necessità di sopprimere il comma 5 e di chiarire che l'attività della Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale va coordinata e non integrata con la struttura di supporto da istituirsi presso l'ANPA. In caso contrario, si determinerebbe la perdita dello stanziamento di bilancio attualmente destinato al finanziamento della suddetta Commissione, con conseguenti maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con riguardo al comma 2 dell'articolo 19, segnala che l'importo di lire 2.400 milioni deve essere sostituito con quello di lire 2.376 milioni, che risulta confermato tra le finalizzazioni di spesa del fondo speciale di parte corrente nel disegno di legge finanziaria per il 1998. Al comma 3 dell'articolo 19, le parole «agli appositi capitoli» dovrebbero essere sostituite con quelle «alle apposite unità previsionali di base».

La clausola di copertura finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 19 dovrebbe essere sostituita dalla seguente: «All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede: quanto a lire 450 milioni per l'anno 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente; quanto a lire 2.376 milioni a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente».

Con riguardo infine all'emendamento 19.1, esprime parere contrario, in quanto la spesa di lire 2.400 milioni per l'anno 1998, che dovrebbe comunque essere aggiornata nella misura di lire 2.376 milioni, è pre-

vista per il funzionamento della Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale e successivamente dell'ANPA, tralasciando le spese relative al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 3, comma 6, e le spese relative all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 9.

Il relatore FERRANTE sottolinea che l'emendamento 19.1 dovrebbe essere riformulato riducendo l'importo complessivo della spesa a lire 2.376 milioni, eliminando il riferimento all'anno 1998 e chiarendo che l'importo destinato all'ANPA è quello di cui al primo periodo dell'emendamento. Propone quindi di condizionare il nulla osta sul testo in titolo alla soppressione del comma 5 dell'articolo 3, alla sostituzione, nel comma 4, delle parole «all'integrazione» con le altre «al coordinamento» e, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 19 nei termini prospettati dal rappresentante del Governo.

La Sottocommissione approva infine la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,25.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 3 dicembre 1997, ore 15

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO (2851) (*Approvato dalla Camera dei deputati.*)

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (2898) (*Approvato dalla Camera dei deputati.*)
- SILIQUINI ed altri. - Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari (74).
- PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato (265).
- DE CORATO ed altri. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti

nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo politico (517).

- DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato (521).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1205).
- MACERATINI ed altri. - Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari (2119).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari (2295).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).
- DE LUCA Athos ed altri. - Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).

IV. Esame dei disegni di legge:

- DIANA Lino. - Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme in materia di decentramento comunale (2640).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PELELLA. - Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale (983).
- CAMO ed altri. - Disciplina di talune attività svolte da associazioni di promozione sociale (999).
- CORTIANA. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2312).
- BIANCO ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2448).
- BOSI ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico (2510).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea (2692) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Zeller, Sbarbati e La Malfa; Bono ed altri*).
- COSTA. - Norme per l'esposizione della bandiera della Repubblica sugli edifici pubblici e presso le sedi di uffici ed enti pubblici (1309).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA. - Norme per l'esposizione della bandiera nazionale tricolore, dei vessilli o gonfaloni regionali e della bandiera dell'Unione europea negli edifici scolastici o universitari (1536).
- SPECCHIA. - Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1668-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dalla 7ª Commissione degli articoli da 1 a 7 e 10*).
- SPECCHIA. - Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1796).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Commissario straordinario dell'Ente Esposizione Universale di Roma (EUR) (n. 50).

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 3 dicembre 1997, ore 8,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali (2782) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).
- e della petizione n. 167 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (72).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (159).

IV. Esame dei disegni di legge:

- MEDURI e BRIENZA. - Immissione nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali (1355).
- VERALDI ed altri. - Immissione nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali (1410).
- LO CURZIO. - Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante norme sul giudice di pace (1899).
- RUSSO SPENA. - Inquadramento nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali (2105).
- CENTARO ed altri. - Modifiche all'organizzazione ed alla competenza del giudice di pace (2411).
- BRUNO GANERI ed altri. - Norme per una migliore organizzazione ed una più piena operatività dell'ufficio del giudice di pace (2641).

- GRECO. - Modifica dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente i tramutamenti successivi dei magistrati (2216).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (n. 174).

In sede consultiva

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentata dalla Presidenza di turno del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea (*Primo semestre 1997*) (*Doc. LXXXVII, n. 3*).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 3 dicembre 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996 (2488).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo XIII della Convenzione istitutiva dell'Unione latina, adottato con Risoluzione n. 11 dal XIV Congresso dell'Unione latina, tenutosi a Parigi il 6-7 dicembre 1994 (1282).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione Latina relativamente al suo Ufficio di Roma, fatto a Roma il 1° giugno 1995, con scambio di Note effettuato a Parigi il 12 febbraio 1996 (1325).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996 (2859) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 3 dicembre 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Programma pluriennale di A/R - S.M.A. 2/97 relativo alla industrializzazione, produzione e supporto logistico iniziale di 121 velivoli EF 2000 (n. 177).

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense del servizio di leva» (n. 168).

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- COVIELLO. - Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. - Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. - Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- DE CAROLIS ed altri. - Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).

- AGOSTINI ed altri. - Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 3 dicembre 1997, ore 9 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO (2851) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su Atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nel 1998 (n. 172).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché al riparto dei relativi proventi (n. 175).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria (2524).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 3 dicembre 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).
- CURTO. – Interventi per il personale docente «accantonato» di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (365).
- VERALDI ed altri. – Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione (950).
- BERGONZI ed altri. – Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (1427).

II. Esame dei disegni di legge:

- CASTELLANI Pierluigi. – Equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche e chimiche al diploma di perito industriale (650).
- PEDRIZZI ed altri. – Finanziamento per l'acquisizione della sede distaccata di Latina della Università «La Sapienza» di Roma (2114).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Luigi. – Integrazioni alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).
- MINARDO. – Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
- BOSI. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente della Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli (n. 48).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA) (n. 49).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 3 dicembre 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (447).
- CARPINELLI e SCIVOLETTO. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (884).
- CARUSO Luigi. - Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).
- MINARDO. - Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
- BOSI. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).

II. Esame del disegno di legge:

- FORCIERI ed altri. - Modifica della legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (1134).

Sui lavori della Commissione

- I. Indagine conoscitiva sulle conseguenze della legge n. 84 del 1994 in riferimento ai problemi economici, organizzativi e occupazionali nel sistema portuale italiano, anche con riguardo alla trasformazione

delle compagnie portuali in società per azioni: definizione del programma.

- II. Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione del trasporto ferroviario.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 3 dicembre 1997, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (278).
 - FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
 - Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
 - LA LOGGIA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).
- II. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera (2910).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché al riparto dei relativi proventi (n. 175).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 3 dicembre 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CAZZARO ed altri. - Disciplina delle attività di facchinaggio (2367).
- ASCIUTTI ed altri. - Norme per la disciplina sul *franchising* (2093).
- MORO. - Disposizioni in materia di agevolazioni per i consumi di gasolio per riscaldamento nei comuni caratterizzati da un numero gradi-giorno maggiore di 3000 (2321).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 3 dicembre 1997, ore 15

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (2898) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SILIQUINI ed altri. - Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari (74)
- PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato (265)

- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1205).
- MACERATINI ed altri. - Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari (2119).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari (2295).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA. - Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (2389).
- MULAS ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2852).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, recante interventi urgenti in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi (2882).
- Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati (2864).

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (2819).
 - PELELLA ed altri. - Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2877).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 3 dicembre 1997, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo sviluppo di patologie ad eziologia ambientale e sulla tutela della salute pubblica nelle aree ad inquinamento ambientale diffuso. Seguito dell'audizione dei rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 3 dicembre 1997, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- VELTRI ed altri. - Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche (2344).
-

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 3 dicembre 1997, ore 8,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del Trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: audizione del sottosegretario di Stato al tesoro e Presidente del Comitato per l'Euro, Pinza.

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO (2851) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (2898) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- LA LOGGIA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).
- MINARDO. - Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
- BOSI. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI IORIO. - Norme in materia di erboristeria e di piante officinali (1332).
- SERENA. - Norme in materia di erboristeria (2318).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- SMURAGLIA. - Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (2389).

In sede referente

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea relativa al primo semestre 1997 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 3 dicembre 1997, ore 13,30

Indagine conoscitiva sul nuovo assetto dei poteri regionali e la ripartizione delle competenze dopo la legge n. 59 del 1997:

- Audizione del professor Michele Scudiero, ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università «Federico II» di Napoli.
- Esame del disegno di legge atto Senato n. 2881 recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 3 dicembre 1997, ore 13,30

- Seguito della discussione sul documento del Consiglio d'Amministrazione della Rai del 17 novembre 1997 sul pluralismo nell'informazione ed esame di un'eventuale risoluzione.
- Seguito della discussione sui poteri della Commissione ed esame di un eventuale documento.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Mercoledì 3 dicembre 1997, ore 20,15

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 3 dicembre 1997, ore 12

Audizione del direttore generale del Ministero dell'ambiente, dottor Gianfranco Mascazzini, e del presidente della sezione EMAS-Italia, ingegner Giuseppe Bianchi.

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

Mercoledì 3 dicembre 1997, ore 13,30

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza locale (esame ai sensi dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Mercoledì 3 dicembre 1997, ore 14

- Comunicazioni del Presidente.
- Seguito dell'esame e votazione dello schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti attuativo della delega conferita dall'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- Esame dello schema di decreto legislativo recante la trasformazione in fondazione dell'Ente pubblico Istituto nazionale per il dramma antico ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 3 dicembre 1997, ore 14

Elezione del Vice Presidente e del Segretario.
